

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 agosto 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento (UE) 2017/964 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (17CE1617).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/965 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 (17CE1618).....</u>	Pag. 6
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/966 della Commissione, del 1° giugno 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Connemara Hill Lamb/Uain Sléibhe Chonamara (IGP)] (17CE1619).....</u>	Pag. 8
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/967 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno (17CE1679).....</u>	Pag. 10
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/968 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di sgombrò e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello (17CE1686).....</u>	Pag. 13
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (17CE1687).....</u>	Pag. 17
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/970 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (17CE1688).....</u>	Pag. 129



<u>Decisione (UE) 2017/971 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che stabilisce le modalità di pianificazione e condotta concernenti le missioni militari senza compiti esecutivi dell'UE in ambito PSDC e che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale, la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e la decisione (PESC) 2016/610 relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (17CE1689)</u>	Pag. 133
<u>Decisione (PESC) 2017/972 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che modifica la decisione (PESC) 2017/154 (17CE1690).</u>	Pag. 139
<u>Decisione (PESC) 2017/973 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (17CE1691)</u>	Pag. 141
<u>Decisione (PESC) 2017/974 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (17CE1692)</u>	Pag. 143
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2017/975 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (17CE1693)</u> ..	Pag. 145
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/976 della Commissione, del 7 giugno 2017, relativa all'approvazione della decisione di deroga, a norma dell'articolo 9 della direttiva 96/67/CE del Consiglio, riguardante la fornitura di taluni servizi di assistenza a terra nell'aeroporto di Tallinn (AS Tallinna Lennujaam) [notificata con il numero C(2017) 3798] (17CE1694)</u>	Pag. 150
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 3962] (17CE1695)</u>	Pag. 155
<i>Publicati nel n. L 146 del 9 giugno 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/978 della Commissione, del 9 giugno 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluopyram, esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], nicotina e profenofos in o su determinati prodotti (17CE1696)</u>	Pag. 159
<i>Publicato nel n. L 151 del 14 giugno 2017</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/979 della Commissione, del 2 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati (17CE1697)</u>	Pag. 196
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/980 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione nelle attività di vigilanza, per le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1698)</u>	Pag. 198
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/981 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la consultazione delle altre autorità competenti prima di concedere l'autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1699)</u>	Pag. 211
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/982 della Commissione, del 7 giugno 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE1700)</u>	Pag. 219



<u>Regolamento (UE) 2017/983 della Commissione, del 9 giugno 2017, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in o su determinati prodotti (17CE1701).....</u>	Pag. 222
<u>Decisione (UE) 2017/984 del Consiglio, dell'8 agosto 2016, che intima alla Spagna di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo (17CE1702).....</u>	Pag. 233
<u>Decisione (UE) 2017/985 del Consiglio, dell'8 agosto 2016, che intima al Portogallo di adottare le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo (17CE1703)...</u>	Pag. 237
<u>Decisione (UE) 2017/986 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che proroga il mandato di un vicedirettore esecutivo di Europol (17CE1704).....</u>	Pag. 241

Publicati nel n. L 148 del 10 giugno 2017


RETTIFICHE

<u>Rettificazione del regolamento (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 139 del 30 maggio 2017) (17CE1705).....</u>	Pag. 243
<u>Rettificazione della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 139 del 30 maggio 2017) (17CE1706).....</u>	Pag. 243

Publicati nel n. L 146 del 9 giugno 2017

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».





REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2017/964 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio ⁽²⁾ attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC.
- (2) A norma dell'articolo 26 *quater* della decisione 2010/413/PESC, deve essere soggetto all'approvazione della commissione congiunta l'approvvigionamento dall'Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di certi beni connessi al nucleare.
- (3) A norma dell'articolo 26 *quinqüies* della decisione 2010/413/PESC, gli Stati membri che svolgono attività di fornitura, vendita o trasferimento all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese dei beni ivi menzionati devono assicurare di aver ottenuto e di essere in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di tali beni.
- (4) L'8 giugno 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/974 ⁽³⁾, che modifica la decisione 2010/413/PESC.
- (5) La decisione (PESC) 2017/974 sostituisce, all'articolo 26 *quater* della decisione 2010/413/PESC, l'obbligo di ottenere l'approvazione della commissione congiunta con l'obbligo di informare quest'ultima di qualsiasi approvvigionamento dei beni in questione. La decisione (PESC) 2017/974 modifica inoltre l'articolo 26 *quinqüies* della decisione 2010/413/PESC imponendo agli Stati membri di ottenere, prima di autorizzare qualsiasi operazione ivi menzionata, informazioni sull'utilizzo finale e sulla destinazione finale di ciascun articolo fornito.
- (6) L'attuazione delle misure richiede un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

⁽¹⁾ GUL 195 del 27.7.2010, pag. 39.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2017/974 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 143).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio è così modificato:

1) All'articolo 2 *bis*, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo Stato membro interessato informa la commissione congiunta delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1, lettera e), e di tutte le autorizzazioni relative all'acquisto, all'importazione o al trasporto dall'Iran degli altri beni e tecnologie di cui al paragrafo 4, originari o meno dell'Iran.»

2) L'articolo 3 *bis* è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'autorità competente che concede un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettera a), garantisce che, fatta eccezione per le esportazioni temporanee, il richiedente abbia presentato la dichiarazione di uso finale di cui all'allegato II *bis* o una dichiarazione di uso finale sotto forma di documento equivalente contenente informazioni sull'uso finale e, in linea di principio, la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»

b) è inserito il seguente paragrafo 6 *bis*:

«6 *bis*. Se l'autorità competente decide di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettera a) in assenza di informazioni sulla destinazione di uso finale, essa può chiedere al richiedente di fornire tali informazioni in una fase successiva. Il richiedente fornisce le informazioni entro tempi ragionevoli.»

3) L'articolo 3 *quater* è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità competente che concede un'autorizzazione a norma del paragrafo 1 garantisce che, fatta eccezione per le esportazioni temporanee, il richiedente abbia presentato la dichiarazione di uso finale di cui all'allegato II *bis* o una dichiarazione di uso finale sotto forma di documento equivalente contenente informazioni sull'uso finale e, in linea di principio, la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 *bis*. Se l'autorità competente decide di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettera a), in assenza di informazioni sulla destinazione di uso finale, essa può chiedere al richiedente di fornire tali informazioni in una fase successiva. Il richiedente fornisce le informazioni entro tempi ragionevoli.»

4) L'articolo 3 *quinqüies* così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità competente che concede l'autorizzazione conformemente al paragrafo 1 garantisce che:


a) tutte le attività siano intraprese nel rigoroso rispetto del PACG; e

b) fatta eccezione per le esportazioni temporanee, il richiedente abbia presentato la dichiarazione di uso finale di cui all'allegato II *bis* o una dichiarazione di uso finale sotto forma di documento equivalente contenente informazioni sull'uso finale e, in linea di principio, la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 *bis*. Se l'autorità competente decide di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettera a), in assenza di informazioni sulla destinazione d'uso finale, essa può chiedere al richiedente di fornire tali informazioni in una fase successiva. Il richiedente fornisce le informazioni entro tempi ragionevoli.»

5) Il testo figurante nell'allegato del presente regolamento è inserito come allegato II *bis*.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017

Per il Consiglio
Il presidente
U. REINSALU



ALLEGATO

«ALLEGATO II bis


Dichiarazione di uso finale di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 6 e all'articolo 3 quater, paragrafo 2, e all'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, lettera b)

(Intestazione dell'utente finale/del destinatario nel paese di destinazione finale)

DICHIARAZIONE DI USO FINALE

(se rilasciata dall'autorità governativa, inserire un numero di identificazione unico n. ...)

A.	PARTI
1.	Esportatore (nome, indirizzo e estremi)
2.	Destinatario (nome, indirizzo e estremi)
3.	Utente finale (se diverso dal destinatario)
4.	Paese di destinazione finale
B.	ARTICOLI
1.	Articoli (descrizione dettagliata degli articoli)
2.	Quantità (Unità)/Peso
3.	Uso finale (Scopo specifico per il quale saranno utilizzati gli articoli. Se gli articoli sono destinati ad essere incorporati o utilizzati per lo sviluppo, la produzione, l'uso o la riparazione di un altro articolo, descrivere l'articolo in questione, il suo scopo e il suo utilizzatore finale)
4.	Specificare la destinazione finale degli articoli (a meno che il destinatario agisca in quanto operatore commerciale, venditore all'ingrosso o rivenditore e non sia a conoscenza della destinazione finale degli articoli)
C.	DICHIARAZIONE DEL DESTINATARIO STRANIERO
C.1	Il destinatario agisce in quanto utente finale A norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 6,e,dell'articolo 3 quater, paragrafo 2, e dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, il richiedente un'autorizzazione deve presentare la presente dichiarazione di uso finale ovvero un documento equivalente che contenga informazioni sull'utilizzo finale e sulla destinazione finale di ciascun articolo fornito.
	Dichiaro (dichiaro) che gli articoli descritti nella sezione B forniti dall'esportatore indicato nella sezione A.1:
	1. saranno utilizzati unicamente per gli scopi descritti nella sezione B.3 e che gli articoli o le loro riproduzioni, se pertinente, sono destinati a un uso finale nel paese indicato nella sezione A.4, nel luogo specificato nella sezione B.4;
	2. che gli articoli o le loro riproduzioni, se pertinente: <ul style="list-style-type: none"> — non saranno utilizzati nell'ambito di attività di esplosione nucleare o di attività attinenti al ciclo del combustibile nucleare non soggette a misure di salvaguardia, — non saranno utilizzati per scopi collegati a armi chimiche, biologiche o nucleari o a missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi, — saranno utilizzati solo per usi finali civili, — non saranno ritrasferiti all'interno dell'Iran senza che lo Stato esportatore sia stato preventivamente informato.



<p>C.2 Il destinatario agisce in quanto operatore commerciale, venditore all'ingrosso o rivenditore (da compilare solo se la sezione C.1 non è applicabile)</p> <p>A norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 6, dell'articolo 3 quater, paragrafo 2, e dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, il richiedente un'autorizzazione deve presentare la presente dichiarazione di uso finale ovvero un documento equivalente che contenga informazioni sull'utilizzo finale e sulla destinazione finale di ciascun articolo fornito.</p>	
<p>Dichiariamo (dichiaro) che gli articoli descritti nella sezione B forniti dall'esportatore indicato nella sezione A.1:</p>	
<p>1. saranno utilizzati unicamente per gli scopi descritti nella sezione B.3 e che gli articoli o le loro riproduzioni, se pertinenti, sono destinati a un uso finale nel paese indicato nella sezione A.4;</p>	
<p>2. che gli articoli o le loro riproduzioni, se pertinenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — non saranno utilizzati nell'ambito di attività di esplosione nucleare o di attività attinenti al ciclo del combustibile nucleare non soggette a misure di salvaguardia, — non saranno utilizzati per scopi collegati a armi chimiche, biologiche o nucleari o a missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi, — saranno utilizzati solo per usi finali civili, — saranno consegnati a terzi o a imprese terze a condizione che questi/e ultimi/e accettino come vincolanti gli impegni contenuti nella dichiarazione di cui sopra e siano di notoria fiducia ed affidabilità nel rispetto di tali impegni. 	


<p>FIRMA</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>Luogo Data</p>	<p>Firma originale dell'utente finale/del destinatario</p>
<p>.....</p> <p>Timbro/Marchio ufficiale dell'impresa</p>	<p>.....</p> <p>Nome e qualifica del firmatario in stampatello</p>

Se pertinente:

Timbro della Camera di commercio

(o di altra autorità di autenticazione)»

17CE1617



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/965 DEL CONSIGLIO**dell'8 giugno 2017****che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 gennaio 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 ⁽²⁾ che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).
- (2) Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere una di tali entità nell'elenco.
- (3) È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

U. REINSALU

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 (GU L 23 del 28.1.2017, pag. 3).

ALLEGATO

L'entità elencata in appresso è cancellata dall'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001:

II. GRUPPI ED ENTITÀ

11. «Hofstadgroep».

17CE1618



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/966 DELLA COMMISSIONE

del 1º giugno 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Connemara Hill Lamb/Uain Sléibhe Chonamara (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Irlanda relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Connemara Hill Lamb»/«Uain Sléibhe Chonamara», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Connemara Hill Lamb»/«Uain Sléibhe Chonamara» (IGP).


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Geraardsbergse mattentaart (IGP) — Pataca de Galicia o Patata de Galicia (IGP) — Poniente de Granada (DOP) — Gata-Hurdes (DOP) — Patatas de Prades o Patates de Prades (IGP) — Mantequilla de Soria (DOP) — Huile d'olive de Nimes (DOP) — Huile d'olive de Corse o Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (DOP) — Clémentine de Corse (IGP) — Agneau de Sisteron (IGP) — Connemara Hill Lamb o Uain Sléibhe Chonamara (IGP) — Sardegna (DOP) — Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP) — Stelvio o Stilfser (DOP) — Limone Femminello del Gargano (IGP) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (DOP) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (IGP) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP) — Sanguieira de Barroso-Montalegre (IGP) — Batata de Trás-os-Montes (IGP) — Salpicão de Barroso-Montalegre (IGP) — Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso o Borrego de leite de Barroso (IGP) — Azeite do Alentejo Interior (DOP) — Paio de Beja (IGP) — Linguíça do Baixo Alentejo o Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (DOP)] (GU L 46 del 16.2.2007, pag. 14).

⁽³⁾ GU C 35 del 3.2.2017, pag. 6.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

17CE1619



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/967 DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 2017****che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Capo Verde è un paese che beneficia del sistema di preferenze generalizzate, definito come «SPG» nel regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Le norme sull'origine preferenziale ai fini dell'applicazione dell'SPG, ad eccezione delle norme procedurali, sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Con lettera del 27 settembre 2016 Capo Verde ha presentato una richiesta di deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446. La richiesta riguardava un quantitativo annuo di 5 000 tonnellate di preparazioni o conserve di tonno per un periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018. In virtù della deroga richiesta tali prodotti sarebbero considerati originari di Capo Verde anche se, pur essendo prodotti a Capo Verde, sono ottenuti da pesce non originario.
- (3) Nella richiesta di deroga Capo Verde ha spiegato che i quantitativi di tonno attualmente catturati dalla propria flotta nelle proprie acque sono scarsi e che, in assenza di una deroga, la flotta disponibile per la pesca al di fuori delle sue acque territoriali è limitata. Inoltre, la campagna di pesca del tonno è circoscritta a quattro mesi all'anno, riducendo così le possibilità di catturare tonno originario. Un altro elemento importante è che Capo Verde ha recentemente sviluppato le proprie infrastrutture portuali. Ne consegue che ora possono essere trattate maggiori quantità di tonno e quindi l'industria tonniera ha la possibilità di crescere. Infine, la richiesta ha sottolineato le difficoltà che Capo Verde si trova ad affrontare a seguito dei ritardi nell'entrata in vigore del nuovo accordo di partenariato economico (di seguito «APE») tra l'Unione e l'Africa occidentale, siglato il 30 giugno 2014. Capo Verde ha inoltre evidenziato l'esigenza di una deroga alle norme sull'origine preferenziale al fine di compensare il fatto che non può ancora avvalersi delle norme in materia di cumulo nel quadro dell'APE.
- (4) Le argomentazioni espresse nella richiesta dimostrano che, in assenza della deroga, la capacità dell'industria di trasformazione ittica capoverdiana di esportare i prodotti interessati verso l'Unione nel quadro dell'SPG sarebbe seriamente compromessa. Ciò potrebbe avere ripercussioni negative sullo sviluppo della flotta capoverdiana per quanto riguarda la pesca di piccoli pelagici e ostacolare in futuro l'osservanza da parte del paese delle norme di origine applicabili a tali prodotti.
- (5) È pertanto opportuno concedere a Capo Verde una deroga temporanea all'obbligo, previsto dalle norme sull'origine preferenziale, secondo il quale i prodotti in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti nel paese beneficiario devono aver subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti per poter essere considerati originari di tale paese. La deroga dovrebbe riguardare un quantitativo annuo di 5 000 tonnellate di preparazioni o conserve di tonno. È opportuno che la durata della deroga sia limitata a un periodo di un anno al fine di valutare la capacità e gli sforzi di Capo Verde per prepararsi a rispettare le norme di origine per i prodotti interessati. Se tuttavia l'APE entra in vigore prima della fine di detto periodo di un anno, la deroga dovrebbe scadere il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

- (6) I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento dovrebbero essere gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽¹⁾, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.
- (7) La deroga dovrebbe essere concessa a condizione che le autorità doganali di Capo Verde adottino le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti oggetto della deroga e che trasmettano alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, a norma del presente regolamento nonché i numeri di serie di detti certificati.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero entrare in vigore il prima possibile dopo la pubblicazione al fine di tener conto della situazione di Capo Verde e di consentire a questo paese di avvalersi della deroga senza ulteriori indugi.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 41, lettera b), e all'articolo 45 del regolamento (UE) 2015/2446, le preparazioni o conserve di tonno del codice NC 1604 14 prodotte a Capo Verde da pesce non originario sono considerate originarie di Capo Verde a norma degli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 2

1. La deroga si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo compreso tra il 10 giugno 2017 e il
 - a) 10 giugno 2018 oppure,
 - b) se l'accordo di partenariato economico tra l'Unione e l'Africa occidentale, siglato il 30 giugno 2014 («APE»), entra in vigore entro il 10 giugno 2018, il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'accordo.
2. La deroga si applica ai prodotti nei limiti del quantitativo annuo di cui all'allegato.
3. L'applicazione della deroga è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Articolo 3


I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.

Articolo 4

La deroga è concessa alle seguenti condizioni:

- 1) le autorità doganali di Capo Verde adottano le disposizioni necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1;

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



- 2) nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti di Capo Verde in applicazione del presente regolamento deve figurare la seguente dicitura: «Deroga — Regolamento di esecuzione (UE) 2017/967»;
- 3) ogni trimestre le autorità competenti di Capo Verde trasmettono alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, in applicazione del presente regolamento e i numeri di serie di detti certificati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Periodi	Quantitativo annuo (peso netto in t)
09.1602	ex 1604 14 31 1604 14 36	10	Preparazioni o conserve di filetti di tonno (<i>Thunnus albacares</i>)	Dal 10.6.2017 fino alla data stabilita conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)	5 000

17CE1679



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/968 DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 2017****che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Capo Verde è un paese che beneficia del sistema di preferenze generalizzate, definito come «SPG» nel regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 della Commissione ⁽³⁾ è stata concessa a Capo Verde una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁴⁾ per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione dell'SPG. La deroga riguardava quantitativi annui di 2 500 tonnellate per le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e di 875 tonnellate per quelle di filetti di tombarello. In virtù della deroga e nei limiti di tali quantitativi i prodotti suddetti erano considerati originari di Capo Verde anche se, pur essendo prodotti a Capo Verde, erano ottenuti da pesce non originario. Dopo essere stata prorogata due volte, la deroga è scaduta il 31 dicembre 2016.
- (2) Con lettera del 27 settembre 2016 Capo Verde ha presentato una richiesta di proroga della deroga, relativamente agli stessi quantitativi annui, per un periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo accordo di partenariato economico (l'«APE») tra l'Unione e l'Africa occidentale, siglato il 30 giugno 2014. In virtù delle sue norme sul cumulo, questo nuovo accordo consentirà all'industria di trasformazione ittica capoverdiana di conformarsi alle norme sull'origine preferenziale utilizzando pesce originario degli altri Stati dell'Africa occidentale.
- (3) Dal 2008 i quantitativi annuali totali concessi a Capo Verde nell'ambito della deroga hanno contribuito in modo considerevole a migliorare la situazione nel settore della trasformazione ittica di Capo Verde. Tali quantitativi hanno contribuito anche, in una certa misura, a rivitalizzare la flotta di piccoli pescherecci di Capo Verde, di vitale importanza per il paese.
- (4) Le argomentazioni espresse nella richiesta dimostrano che, in assenza della deroga, la capacità dell'industria di trasformazione ittica capoverdiana di continuare ad esportare verso l'Unione nell'ambito dell'SPG sarebbe seriamente compromessa, con possibili ripercussioni negative sullo sviluppo della flotta capoverdiana di piccoli pescherecci dediti alla pesca pelagica.
- (5) Risulta necessario un lasso di tempo supplementare per consolidare i risultati già conseguiti da Capo Verde nei suoi sforzi di rivitalizzazione della flotta peschereccia locale. La deroga dovrebbe dare a Capo Verde il tempo sufficiente per conformarsi alle norme in vista dell'ottenimento dell'origine preferenziale.
- (6) Vista la natura temporanea delle deroghe concesse per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari», la deroga dovrebbe essere concessa per un periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2017 per

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all'esportazione di taluni prodotti della pesca nell'Unione europea (GU L 119 del 7.5.2011, pag. 1).⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

quantitativi annui di 2 500 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di sgombro e di 875 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tombarello. La deroga dovrebbe tuttavia terminare il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'APE con l'Africa occidentale, se essa si verifica prima del 31 dicembre 2018.

- (7) I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽¹⁾, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.
- (8) La deroga dovrebbe essere concessa a condizione che le autorità doganali di Capo Verde adottino le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti oggetto della deroga e che trasmettano alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, a norma del presente regolamento nonché i numeri di serie di detti certificati.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero entrare in vigore il giorno dopo la pubblicazione al fine di tener conto della situazione di Capo Verde e di consentire a questo paese di avvalersi della deroga senza ulteriori indugi. Per lo stesso motivo è opportuno che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (10) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011, scaduto il 31 dicembre 2016, era basato sull'articolo 89 del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario, che è stato abrogato il 1° maggio 2016. È opportuno prorogare la deroga mediante un nuovo atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 64, paragrafo 6, del codice doganale dell'Unione.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 41, lettera b), e all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽²⁾, le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello del codice NC 1604 15 11 ed ex 1604 19 97, prodotte a Capo Verde da pesce non originario, sono considerate originarie di Capo Verde a norma degli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 2


1. La deroga si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e

- a) il 31 dicembre 2018 oppure;
- b) se l'accordo di partenariato economico tra l'Unione e l'Africa occidentale, siglato il 30 giugno 2014 (l'«APE»), entra in vigore il 31 dicembre 2018 o anteriormente a tale data, il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'accordo.

2. La deroga si applica ai prodotti nei limiti del quantitativo annuo di cui all'allegato.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).



3. L'applicazione della deroga è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Articolo 3

I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.

Articolo 4

La deroga è concessa alle seguenti condizioni:

- 1) Le autorità doganali di Capo Verde adottano le disposizioni necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.
- 2) Nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti di Capo Verde in applicazione del presente regolamento deve figurare la seguente dicitura: «Deroga — Regolamento di esecuzione (UE) 2017/968».
- 3) Ogni trimestre le autorità competenti di Capo Verde trasmettono alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, in applicazione del presente regolamento e i numeri di serie di detti certificati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi	Quantitativo annuo (peso netto in t)
09.1647	1604 15 11 ex 1604 19 97	Preparazioni o conserve di filetti di sgombro (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i> , <i>Scomber colias</i>)	Dall'1.1.2017 alla data stabilita conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)	2 500
09.1648	ex 1604 19 97	Preparazioni o conserve di filetti di tombarello (<i>Auxis thazard</i> , <i>Auxis rochei</i>)	Dall'1.1.2017 alla data stabilita conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)	875

17CE1686



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/969 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2017

che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento di base») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

- (1) Il 13 maggio 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»). L'apertura si basava sull'articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («l'avviso di apertura») ⁽³⁾.
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 31 marzo 2016 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati («i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo»). La denuncia conteneva prove dell'esistenza di una sovvenzione e della conseguente minaccia di pregiudizio notevole tali da giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (3) Prima dell'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha informato il governo della Cina («il governo della RPC») ⁽⁴⁾ di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Il governo della RPC ha accettato la proposta di procedere a consultazioni, che si sono svolte l'11 maggio 2016. Durante le consultazioni si è tenuto debitamente conto delle osservazioni presentate dal governo della RPC. Non è stato tuttavia possibile giungere a una soluzione concordata.
- (4) Alcuni mesi prima dell'apertura della presente inchiesta, il 13 febbraio 2016 ⁽⁵⁾ la Commissione ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica popolare cinese («l'inchiesta antidumping parallela»).
- (5) Poco dopo l'apertura della presente inchiesta, il 7 luglio 2016 ⁽⁶⁾ la Commissione ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ Questo regolamento è stato sostituito a decorrere dal 30 giugno 2016 dal regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

⁽³⁾ GU C 172 del 13.5.2016, pag. 29.

⁽⁴⁾ Nel presente regolamento l'espressione «governo della RPC» è utilizzata in senso ampio e comprende il Consiglio di Stato e tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.

⁽⁵⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo in ferro, acciai non legati o altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU C 58 del 13.2.2016, pag. 9).

⁽⁶⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina (GU C 246 del 7.7.2016, pag. 7).



- (6) Il 5 aprile 2017 la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dello stesso prodotto originario della RPC ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping»). Le analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell'interesse dell'Unione svolte nell'ambito dell'attuale inchiesta antisovvenzioni e dell'inchiesta antidumping parallela sono simili, poiché la definizione di industria dell'Unione, i produttori rappresentativi dell'Unione e il periodo dell'inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste. Tali analisi sono state aggiornate e ampliate per integrarvi tutti gli elementi fattuali emersi nella presente inchiesta.


1.1.1. Osservazioni successive all'apertura

- (7) Il governo della RPC ha affermato che il deposito di una denuncia antidumping nei confronti dello stesso prodotto proveniente da cinque paesi, basata sull'esistenza di un pregiudizio notevole, a meno di due mesi dal deposito della denuncia in esame, basata su una minaccia di pregiudizio, solleva seri dubbi sulla necessità di aprire la presente inchiesta antisovvenzioni.
- (8) La Commissione ha fatto notare che il procedimento antisovvenzioni nei confronti della RPC e il procedimento antidumping relativo allo stesso prodotto proveniente da altri cinque paesi costituiscono due inchieste distinte che devono essere valutate separatamente. In primo luogo, i due procedimenti presentano periodi di inchiesta diversi che si sovrappongono solamente in parte (il secondo semestre del 2015). In secondo luogo, la denuncia antisovvenzioni si basa su una minaccia di pregiudizio per l'industria dell'Unione, mentre la denuncia antidumping successiva si basa sull'esistenza di un pregiudizio per l'industria dell'Unione. In questo contesto la Commissione ha ricordato che la determinazione del dumping e del pregiudizio viene effettuata su un periodo dell'inchiesta definito conformemente alle disposizioni normative pertinenti e reso noto nell'avviso di apertura di ciascuno dei due procedimenti. Inoltre, lasciando impregiudicati i risultati dell'inchiesta antidumping in corso per quanto riguarda gli altri cinque paesi, i considerando da 549 a 551 spiegano che le prove sufficienti disponibili all'epoca dell'apertura non sono state invalidate dagli elementi di prova emersi nel corso dell'inchiesta.
- (9) La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione in quanto infondata.
- (10) Il governo della RPC ha anche sostenuto che l'inchiesta si sarebbe dovuta chiudere perché la denuncia non rispettava i requisiti probatori di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base. Secondo il governo della RPC non vi erano sufficienti elementi di prova per dimostrare l'esistenza di sovvenzioni compensabili, del pregiudizio e di un nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio.
- (11) Gli elementi di prova presentati nella denuncia costituivano tutte le informazioni di cui il denunciante poteva disporre. Essi erano inoltre sufficienti a dimostrare, nella fase di apertura, che le presunte sovvenzioni erano compensabili in termini di esistenza, importo e natura. La denuncia conteneva inoltre prove sufficienti dell'esistenza di una minaccia di pregiudizio per l'industria dell'Unione a causa delle importazioni oggetto di sovvenzioni. La denuncia è costituita da 166 pagine, in cui sono descritti gli elementi di prova contenuti nei 117 allegati. Nella misura in cui il governo della RPC ha segnalato lacune nell'esattezza e nell'adeguatezza della denuncia, la Commissione ha esaminato tali lacune nel corso dell'inchiesta senza tuttavia ravvisare motivi per escludere alcuna delle argomentazioni prima facie sull'esistenza e sull'entità della sovvenzione all'epoca dell'apertura dell'inchiesta.
- (12) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha ribadito la sua argomentazione, senza tuttavia fornire ulteriori motivi per corroborarla. La Commissione ha pertanto mantenuto la sua posizione come descritta nel precedente considerando.

1.2. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (13) L'inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 («il periodo in esame»), nonché gli sviluppi pertinenti successivi al PI.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68).



1.3. Parti interessate

- (14) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e il governo della RPC, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
- (15) Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.4. Campionamento

- (16) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

1.4.1. Produttori dell'Unione

- (17) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. In conformità all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione era inoltre rappresentativo di un'ampia distribuzione geografica. La Commissione ha invitato le parti interessate a trasmettere osservazioni sul campione provvisorio, ma non ne sono pervenute.
- (18) Di conseguenza il campione definitivo è risultato costituito da sei produttori dell'Unione ubicati in cinque diversi Stati membri. Tale campione rappresentava oltre il 45 % della produzione dell'Unione.


1.4.2. Importatori

- (19) La Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura, in modo da poter decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione.
- (20) Si è manifestato un importatore indipendente, a cui è stato inviato un questionario.
- (21) Sebbene la Commissione lo abbia contattato nel tentativo di raccogliere informazioni pertinenti, l'importatore indipendente ha trasmesso solo una risposta incompleta al questionario.


1.4.3. Produttori esportatori

- (22) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori della RPC di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità della RPC di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (23) Nove produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il seguente campione di quattro gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile:

- Benxi Iron & Steel Group, Cina,
- Hesteel Group, Cina,
- Jiangsu Shagang Group, Cina,
- Shougang Group, Cina.



- (24) I gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione rappresentavano il 68 % delle importazioni totali del prodotto in esame nell'Unione.
- (25) In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e il governo della RPC sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Il denunciante e due produttori esportatori, uno incluso e uno non incluso nel campione, hanno presentato osservazioni in merito al campione proposto.
- (26) Il denunciante ha sostenuto che il campione proposto non rispecchia l'industria dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo cinesi oggetto dell'inchiesta. Più specificamente il denunciante ha affermato che la Commissione dovrebbe selezionare il campione non solo in base al volume delle esportazioni, ma anche in base all'inclusione di tutti i tipi di sovvenzione indicati nella denuncia. A questo proposito il denunciante ha sostenuto che due delle società incluse nel campione non fossero beneficiari rappresentativi delle sovvenzioni compensabili.
- (27) La Commissione ha osservato che il criterio seguito per la selezione del campione è l'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base. A norma di tale disposizione la Commissione basa la sua selezione sul massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione. Il fatto che una singola società possa non essere ammissibile a un tipo specifico di sovvenzione presunta non inficia la rappresentatività del campione, poiché questo ha lo scopo di rappresentare l'industria dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo della RPC nel suo complesso in relazione all'ammissibilità a tutti i tipi di sovvenzione presunta. In una nota contenuta nel fascicolo non riservato la Commissione concluso che i quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione sono rappresentativi in termini di ammissibilità alle sovvenzioni presunte nella denuncia. La Commissione ha di conseguenza ritenuto che il campione selezionato costituisse una base adeguata per valutare l'esistenza e l'entità della sovvenzione presunta e fosse conforme all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.
- (28) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il denunciante ha ribadito che la Commissione avrebbe dovuto ricorrere all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), anziché all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base per la selezione del campione, in quanto ciò avrebbe permesso di rispecchiare meglio i regimi di sovvenzione vigenti. Come spiegato nel considerando precedente, la Commissione ha ritenuto che i quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione fossero rappresentativi non solo in termini di volume, ma anche in termini di ammissibilità alle sovvenzioni indicate nella denuncia e alle pratiche di sovvenzione verificate in base all'avviso di apertura. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (29) Il primo produttore esportatore, incluso nel campione, ha chiesto per quali motivi fosse stato selezionato un campione diverso da quello proposto per l'inchiesta antidumping parallela. La Commissione ha ricordato che l'inchiesta antidumping e l'inchiesta antisovvenzioni costituiscono due inchieste distinte che hanno finalità diverse. Nell'inchiesta antidumping la Commissione stabilisce se vi sia un dumping (ossia una discriminazione oggettiva nei prezzi) o no, e l'interrogativo è quindi binario. L'accertamento del dumping può essere estrapolato dal campione a tutte le altre società. Nell'inchiesta antisovvenzioni la Commissione stabilisce l'importo della sovvenzione per unità esportata di prodotto in esame. Solo le sovvenzioni accertate per le società incluse nel campione possono essere compensate. Per garantire l'efficacia dell'inchiesta e della difesa dell'industria dell'Unione la Commissione ha di conseguenza ritenuto che fosse opportuno disporre di un volume maggiore di esportazioni nell'inchiesta antisovvenzioni rispetto all'inchiesta antidumping, in modo da assicurare che il campione sia rappresentativo dell'ammissibilità alle sovvenzioni presunte nella denuncia e delle pratiche di sovvenzione riportate nell'avviso di apertura. Il campione esteso per l'inchiesta antisovvenzioni tiene conto di un adeguato ambito di ammissibilità alla sovvenzione presunta nella denuncia. Tre delle quattro società incluse nel campione erano incluse nel campione dell'inchiesta antidumping parallela. L'inserimento di un'ulteriore società nel campione è dovuto al fatto che tale società era la seconda più importante per volume e garantiva la rappresentatività del campione in termini di ammissibilità alle sovvenzioni presunte nella denuncia.
- (30) Il secondo produttore esportatore, non incluso nel campione, ha chiesto di essere aggiunto al campione o di essere esaminato individualmente, sostenendo che il campione selezionato non rappresentava correttamente le sue peculiarità. Le argomentazioni addotte si riferivano alla produzione e all'esportazione di acciai rapidi e acciai per utensili, che a suo parere hanno caratteristiche intrinseche diverse e seguono politiche di prezzo distinte. Il criterio utilizzato per la selezione del campione è il massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame. Il produttore esportatore che ha chiesto di essere incluso registra però volumi delle esportazioni del prodotto in esame notevolmente inferiori rispetto a quelli delle società proposte. Non era pertanto possibile includerlo nel campione, e la richiesta presentata in tal senso è stata quindi respinta. In ogni caso la Commissione ha successivamente deciso di escludere gli acciai rapidi e gli acciai per utensili dalla



definizione del prodotto in esame, eliminando di conseguenza l'intera produzione della società dall'ambito dell'inchiesta. La società non è più stata considerata un produttore esportatore del prodotto in esame e la sua richiesta di esame individuale è diventata irricevibile, in quanto non si tratta più di una parte interessata.

- (31) Il campione proposto è perciò conforme all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha quindi deciso di mantenere il campione proposto come campione definitivo.


1.5. Risposte ai questionari e visite di verifica

- (32) È stato inviato un questionario al governo della RPC. Il questionario conteneva questionari specifici per la China Development Bank, la Agricultural Development Bank of China, la Export Import Bank of China («EXIM»), la Agricultural Bank of China («ABC»), la Bank of China («BOC»), la China Construction Bank («CCB») e la Industrial and Commercial Bank of China («ICBC»). Queste banche erano state menzionate espressamente nella denuncia quali enti pubblici o enti incaricati o con l'ordine di concedere sovvenzioni. Il governo della RPC è stato poi invitato a inoltrare il questionario specifico per gli istituti finanziari a qualsiasi altro istituto finanziario interamente o parzialmente di proprietà del governo della RPC («le banche statali»). Il questionario inviato al governo della RPC conteneva inoltre questionari specifici per i produttori di minerale di ferro, coke e carbone da coke parzialmente o interamente di proprietà dello Stato («le imprese statali»). Sono stati inviati questionari anche ai quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, a tutti gli importatori collegati, all'importatore indipendente che si era manifestato e a due utilizzatori che si erano manifestati.
- (33) La Commissione ha ricevuto risposte ai questionari dal governo della RPC. Queste comprendevano le risposte al questionario specifico di EXIM, ABC, BOC, CCB e ICBC. La Commissione ha ricevuto risposte ai questionari anche dai quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, dall'importatore indipendente e da uno degli utilizzatori.
- (34) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione della concessione di sovvenzioni, della conseguente minaccia di pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del ministero del Commercio cinese, a cui hanno partecipato anche funzionari di altri ministeri competenti. Erano inoltre presenti alla visita di verifica i rappresentanti dei seguenti istituti finanziari:

- Export Import Bank of China, Pechino, Cina,
- Industrial and Commercial Bank of China, Pechino, Cina,
- China Construction Bank, Pechino, Cina,
- Agricultural Bank Of China, Pechino, Cina,
- Bank of China, Pechino, Cina.

- (35) A norma dell'articolo 26 del regolamento di base sono state inoltre effettuate visite di verifica presso i locali delle seguenti società:

- (1) produttori dell'Unione inclusi nel campione
- ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg, Germania,
 - Tata Steel IJmuiden BV, Velsen-Noord, Paesi Bassi,
 - Tata Steel UK Limited, Port Talbot, South Wales, Regno Unito,
 - ArcelorMittal Mediterranee SAS, Fos-sur-Mer, Francia,
 - ArcelorMittal Atlantique Et Lorraine SAS, Dunkerque, Francia,
 - ArcelorMittal España SA, Gozón, Spagna.



(2) Produttori della RPC inclusi nel campione

a) Benxi Iron & Steel Group:

- Benxi Iron & Steel (Group) Co., Ltd, Benxi, RPC,
- Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi, RPC,
- Benxi Beiyong Iron & Steel (Group) Co., Ltd, Benxi, RPC,
- Benxi Iron & Steel (Group) Mining Industry Co., Ltd, Benxi, RPC,
- Benxi Iron & Steel (Group) International Trading Co., Ltd, Benxi, RPC,
- Liaoning Henderson Assets Operating & Management Co., Ltd, Benxi, RPC.

b) Jiangsu Shagang Group:

- Jiangsu Shagang Group Co., Ltd, Zhangjiagang City, RPC,
- Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd, Zhangjiagang City, RPC,
- Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd, Zhangjiagang City, RPC,
- Zhangjiagang Yangtze River Cold rolled Sheet Co., Ltd, Zhangjiagang City, RPC,
- Zhangjiagang Hongchang Pellets Co., Ltd, Zhangjiagang City, RPC,
- Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, RPC.

c) Hesteel Group:


- Hesteel Group Co., Ltd, Shijiazhuang e Pechino, RPC,
- Hesteel Co., Ltd, Shijiazhuang, RPC,
- Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd, Handan City, RPC,
- Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch, Tangshan City, RPC,
- Hesteel Co., Ltd Chengde Branch, Chengde City, RPC,
- Hebei Iron & Steel Group Mining Co., Ltd, Tangshan, RPC,
- Hesteel Group International Trade Corporation, Pechino, RPC,
- Sinobiz Holdings Limited (Isole Vergini britanniche), Tangshan City, RPC.

d) Shougang Group:

- Shougang Jingtang United Iron & Steel Co. Ltd, Caofeidian, RPC,
- Tangshan Shougang Jingtang Xishan Coking Co. Ltd, Caofeidian, RPC,
- Shougang Qian'an Iron and Steel, filiale di Beijing Shougang Co. Ltd, Qian'an, RPC,
- Qian'an Coal Chemical Company, Qian'an, RPC,
- Shougang Mining Co. Ltd, filiale di Shougang Corporation, Qian'an, RPC,
- Beijing Shougang Co. Ltd, Pechino, RPC,
- China Shougang International Trade & Engineering Corporation, Pechino, RPC,
- Shougang Holding Trade Hong Kong Limited, Hong Kong,
- Shougang Corporation Pechino, RPC.

(3) Utilizzatori

- Marcegaglia Carbon Steel Spa, Gazoldo degli Ippoliti, Italia.



1.6. Mancata istituzione di misure provvisorie

- (36) Il 13 febbraio 2017 la Commissione ha comunicato a tutte le parti interessate che non sarebbero stati istituiti dazi compensativi provvisori sulle importazioni nell'Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della RPC.

1.7. Fase successiva della procedura


- (37) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive, segnalando le questioni per cui si rendevano necessarie ulteriori indagini.
- (38) Il 28 aprile 2017 la Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni del prodotto in esame nell'Unione, invitando tutte le parti a presentare le proprie osservazioni entro 17 giorni. Con tali comunicazioni la Commissione ha anche informato le parti interessate dei risultati delle sue visite di verifica, compresi i casi in cui la Commissione ha dovuto utilizzare i migliori dati disponibili. Il 18 maggio la Commissione ha inoltre inviato una nota aggiuntiva al fascicolo a tutte le parti interessate, spiegando più dettagliatamente il ragionamento applicato al calcolo del vantaggio per i prestiti agevolati. Sono state ricevute osservazioni entro il termine stabilito di 5 giorni, che sono state trattate di conseguenza.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (39) I prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono fabbricati mediante un processo di lavorazione dei metalli in cui il metallo fuso viene fatto passare attraverso una o più coppie di rulli caldi per ridurre e uniformare lo spessore, con la temperatura del metallo al di sopra della temperatura di ricristallizzazione. Essi possono essere forniti in varie forme: arrotolati (anche lubrificati o decapati), tagliati su misura (fogli) o in nastri stretti.
- (40) Vi sono due principali impieghi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Essi costituiscono in primo luogo la materia primaria per la produzione di vari prodotti in acciaio a valle di valore aggiunto, a cominciare dai prodotti piatti di acciaio laminati ⁽¹⁾ a freddo e rivestiti. In secondo luogo sono usati come fattore produttivo industriale acquistato dagli utilizzatori finali per una serie di impieghi, anche nel settore delle costruzioni (produzione di tubi di acciaio), nella costruzione navale, nei contenitori per gas, negli autoveicoli, nei recipienti a pressione e nelle condotte per il trasporto di energia.
- (41) Il 26 giugno 2016 un produttore esportatore (Jiangsu Tiangong Tools Company Limited) ha chiesto che alcuni tipi di prodotti piatti in acciaio laminati a caldo, noti nell'industria del settore come acciai per utensili e acciai rapidi, venissero esclusi dalla definizione del prodotto. Tale produttore ha sostenuto che gli acciai per utensili e gli acciai rapidi hanno proprietà, prezzi, specifiche e impieghi notevolmente diversi.
- (42) A questo proposito la Commissione ha rilevato nel corso dell'inchiesta antidumping parallela che vi sono effettivamente importanti differenze chimiche e fisiche tra altri tipi del prodotto in esame diversi dagli acciai per utensili e dagli acciai rapidi, da un lato, e gli acciai per utensili e gli acciai rapidi, dall'altro. Vari elementi chimici naturalmente presenti negli acciai per utensili e negli acciai rapidi non si trovano nel prodotto in esame. Vi sono inoltre differenze nel processo di produzione e negli impieghi come pure notevoli differenze di prezzo tra gli acciai per utensili e gli acciai rapidi, da un lato, e gli altri tipi del prodotto in esame, dall'altro.
- (43) La Commissione ha pertanto escluso gli acciai per utensili e gli acciai rapidi dalla definizione del prodotto dell'inchiesta antidumping parallela.

⁽¹⁾ Il processo di laminazione a freddo consiste nel far passare un foglio o un nastro, precedentemente laminato a caldo e decapato, attraverso rulli freddi, cioè a una temperatura inferiore a quella di rammollimento del metallo.



- (44) Sulla base delle considerazioni suesposte la Commissione ha deciso di escludere gli acciai per utensili e gli acciai rapidi anche dalla definizione del prodotto di questa inchiesta.
- (45) Il prodotto in esame è pertanto costituito da determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Repubblica popolare cinese.

Il prodotto in esame non comprende:

- i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
- i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,
- i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e
- i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 e 7226 91 99.


2.2. Prodotto simile

- (46) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:
- il prodotto in esame,
 - il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC,
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (47) Di conseguenza, tali prodotti sono considerati simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3. SOVVENZIONE

3.1. Introduzione: presentazione di piani, progetti e altri documenti dell'amministrazione pubblica

- (48) Prima di analizzare la sovvenzione presunta sotto forma di sovvenzioni specifiche o di regimi di sovvenzione (sezione 3.4 e seguente) la Commissione ha valutato i piani, i progetti e gli altri documenti dell'amministrazione pubblica pertinenti a più di una sovvenzione o di un regime di sovvenzione. La Commissione ha constatato che le sovvenzioni o i regimi di sovvenzione sottoposti a valutazione rientrano tutti nell'attuazione della pianificazione centrale, per i motivi esposti in appresso.
- (49) Il dodicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della RPC («il dodicesimo piano quinquennale») delinea la visione strategica del governo della RPC in vista del miglioramento e della promozione di settori chiave. In particolare il capitolo 9 del dodicesimo piano quinquennale, riguardante la trasformazione e l'adeguamento del settore manifatturiero, raccomanda la trasformazione e l'adeguamento dei settori chiave esistenti per aumentare la competitività del nucleo industriale cinese. Lo stesso capitolo spiega che il governo della RPC definirà politiche a sostegno del miglioramento tecnico delle imprese per incentivare la competitività del mercato. L'industria siderurgica è uno dei settori chiave più rilevanti.




- (50) Il dodicesimo piano quinquennale attribuisce inoltre grande importanza alla conservazione delle risorse e alla tutela dell'ambiente, oltre che allo sviluppo di un'economia circolare e di obiettivi nel settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio. A tale proposito il capitolo 9 del dodicesimo piano quinquennale afferma che l'industria siderurgica dovrebbe compiere progressi nell'utilizzo integrato delle risorse, nella conservazione dell'energia e nella riduzione delle emissioni, e che il governo della RPC garantirà il suo appoggio a tali attività di sviluppo rispettose dell'ambiente.
- (51) Il governo della RPC ha elaborato anche un piano specifico per l'industria siderurgica: il dodicesimo piano quinquennale per l'industria siderurgica («il dodicesimo piano quinquennale siderurgico»). Quest'ultimo evidenzia che l'industria siderurgica è un'importante industria di base dell'economia nazionale. Le priorità principali del governo della RPC per il periodo 2011-2015 sono l'adeguamento, la trasformazione e il potenziamento strutturali dell'industria siderurgica. A ciò va aggiunto che il capitolo 5 del dodicesimo piano quinquennale siderurgico sottolinea l'importanza di «rafforzare il nesso tra la politica fiscale, finanziaria, commerciale, territoriale, di risparmio energetico, di tutela dell'ambiente, di sicurezza e altre e la politica per l'industria siderurgica».
- (52) Il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non poteva basarsi, per la sua inchiesta, sul dodicesimo piano quinquennale e sul dodicesimo piano quinquennale siderurgico, dato che tali piani sono scaduti il 31 dicembre 2015. Non vi sarebbe quindi alcuna base giuridica per il mantenimento della sovvenzione. La Commissione ha osservato che il dodicesimo piano quinquennale e il dodicesimo piano quinquennale siderurgico si riferivano al periodo dell'inchiesta. Nel marzo 2016 è poi stato pubblicato il tredicesimo piano quinquennale, che riguarda il periodo 2016-2020. Come spiegato al considerando successivo, il tredicesimo piano quinquennale riprende gli obiettivi delineati nel dodicesimo piano quinquennale sviluppandoli ulteriormente. Vi è dunque continuità nella promozione dello sviluppo dell'industria siderurgica.
- (53) Il tredicesimo piano quinquennale sottolinea ulteriormente il ruolo dell'innovazione tecnologica nello sviluppo economico della RPC e l'importanza ancora attuale dei principi di uno sviluppo «verde». Secondo il capitolo 5, una delle principali linee di sviluppo è la promozione del potenziamento della struttura industriale tradizionale, come puntualizzato già nel dodicesimo piano quinquennale. Il concetto è approfondito nel capitolo 22, che descrive la strategia di modernizzazione dell'industria tradizionale della RPC attraverso la promozione della sua riconversione tecnologica. A questo proposito nel tredicesimo piano quinquennale si legge che le società potranno beneficiare di un «sostegno per il miglioramento generale di settori quali la tecnologia del prodotto, i macchinari industriali, la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica». Il tema della tutela dell'ambiente è approfondito nel capitolo 44. Secondo questo capitolo sarà attuato nei settori chiave un «rinnovamento» a favore di una produzione pulita, e a questo proposito il riquadro 16 si riferisce nello specifico all'industria siderurgica.
- (54) Il «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020» (tredicesimo piano quinquennale siderurgico) è stato pubblicato nel novembre 2016 ed è basato sul tredicesimo piano quinquennale. Vi si legge che l'industria siderurgica è «un settore importante, fondamentale dell'economia cinese, un pilastro nazionale»⁽¹⁾. Questo piano sviluppa ulteriormente i principi dell'innovazione tecnologica, dell'adeguamento strutturale e dello sviluppo «verde» descritti nel tredicesimo piano quinquennale, li collega a priorità più specifiche dell'industria siderurgica (cfr. capitolo IV — Compiti principali) e li associa alle varie misure di sostegno fiscale e finanziario (cfr. capitolo V — Misure di salvaguardia).
- (55) Il governo della RPC ha anche affermato che questi piani sono puramente indicativi per le varie politiche e che non sono pertanto obbligatori o vincolanti. Tuttavia, come indicato nell'introduzione del dodicesimo piano quinquennale, «il presente piano, una volta esaminato e approvato dal Congresso nazionale del popolo, assume validità giuridica». Il capitolo 17 del tredicesimo piano quinquennale afferma: «La strategia e il piano di sviluppo nazionale avranno, nella loro attuazione, un ruolo direttivo e vincolante»⁽²⁾. Infine nel tredicesimo piano quinquennale siderurgico si dichiara che «tutte le autorità locali competenti per l'industria siderurgica devono attuare i compiti e le misure politiche indicate nel presente piano». A livello delle singole società, «le imprese pertinenti assicurano la convergenza con gli obiettivi e i compiti prioritari del presente piano»⁽³⁾. Lungi dal costituire semplici attestazioni di incoraggiamento generale, tali piani sono quindi vincolanti. In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha ribadito la sua posizione, senza tuttavia fornire prove supplementari sul motivo per cui la formulazione di cui sopra costituirebbe solo un'indicazione per le politiche, sebbene dall'enunciazione si deduca chiaramente il contrario. Il governo della RPC ha piuttosto fatto riferimento al linguaggio specifico di tali piani, che è maggiormente orientato alle politiche ma che non contraddice le conclusioni sulla loro natura giuridicamente vincolante. La Commissione ha quindi mantenuto la propria posizione secondo cui questi piani sono giuridicamente vincolanti.

⁽¹⁾ Introduzione del tredicesimo piano quinquennale siderurgico.

⁽²⁾ Capitolo 17, sezione 1, del tredicesimo piano quinquennale, sottolineatura aggiunta.

⁽³⁾ Ibidem.




- (56) Anche i seguenti documenti individuano nell'industria siderurgica un settore strategico, prioritario e/o incoraggiato:
- la decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua le «disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale» («la decisione n. 40»). Questa decisione stabilisce che il «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale», una delle misure di attuazione della decisione medesima, è uno strumento fondamentale per l'orientamento dei flussi degli investimenti. La decisione guida inoltre le amministrazioni pubbliche nella gestione dei progetti d'investimento e nell'elaborazione e nell'applicazione delle politiche dei settori finanziario, fiscale, creditizio, fondiario, delle importazioni e delle esportazioni⁽¹⁾. L'industria siderurgica figura tra quelle incoraggiate nel capitolo VIII del repertorio di riferimento. Per quanto concerne la sua natura giuridica, la decisione n. 40, come osservato dalla Commissione, è un decreto del Consiglio di Stato, il più alto ente amministrativo della RPC. Essa è quindi una decisione giuridicamente vincolante per gli altri enti pubblici e gli operatori economici⁽²⁾;
 - in conformità ai capitoli III.5 e VIII, il piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006–2020) sostiene lo sviluppo dei settori chiave e delle tematiche prioritarie e incoraggia il sostegno finanziario e fiscale a favore di tali settori e priorità chiave;
 - l'ordinanza n. 35 della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme («NDRC») ⁽³⁾ «Politiche per lo sviluppo dell'industria siderurgica» (2005) («l'ordinanza n. 35») ricorda che l'industria siderurgica è un'importante industria di base dell'economia nazionale;
 - il «Programma per l'adeguamento e il rilancio dell'industria siderurgica» pubblicato dal Consiglio di Stato nel marzo 2009 («il Programma di rilancio») dà l'avvio a una serie di politiche e di misure di supporto per far uscire l'industria siderurgica dalla crisi finanziaria internazionale, mantenere la crescita e garantire la stabilità operativa del settore, che viene considerato un importante pilastro dell'economia nazionale.
- (57) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha fatto riferimento alla decisione n. 40, in base alla quale i settori incoraggiati dovrebbero ricevere un sostegno creditizio «secondo i principi della concessione del credito». Secondo il governo della RPC non si può dedurre che tale sostegno dovrebbe essere concesso in via agevolata. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che con l'espressione generica «principi della concessione del credito» non si intende una condotta basata sul mercato e sul commercio, ma piuttosto l'inclusione di importanti considerazioni di politica pubblica che prevalgono sulla valutazione del rischio di credito o portano a tralasciare del tutto una valutazione del rischio. Le società incluse nel campione hanno inoltre beneficiato di politiche di prestito agevolato in cui manca di fatto una corretta valutazione del rischio di credito, come spiegato nella sezione 3.4. La Commissione ha pertanto respinto l'asserzione del governo della RPC secondo cui i crediti al settore dell'acciaio sono stati concessi a condizioni commerciali e di mercato e che l'espressione «secondo i principi della concessione del credito» comporterebbe l'obbligo di rispettare tali condizioni. Resta il fatto che secondo la decisione n. 40 tutti gli istituti finanziari devono erogare crediti ai settori incoraggiati, che comprendono quello siderurgico, e che tale sostegno viene di fatto prestato a condizioni agevolate senza tenere conto dell'effettivo rischio di credito dei beneficiari.
- (58) Il governo della RPC ha inoltre osservato che il piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020) non definisce l'ammissibilità dei produttori di acciaio alle presunte sovvenzioni. Il capitolo III.5 del documento menziona invece chiaramente l'industria siderurgica in relazione al tema prioritario n. 29, denominato «Processo di flusso ciclico del ferro e dell'acciaio e relative apparecchiature», e il capitolo VIII incoraggia il sostegno finanziario e fiscale a questi temi prioritari. L'argomentazione è stata perciò respinta.
- (59) Al momento della comunicazione delle informazioni, il denunciante ha chiesto alla Commissione di includere nell'analisi del piano centrale la mancata esecuzione del diritto fallimentare. Nel sostenere che i dati per il periodo 2008-2015 mostrano un numero «straordinariamente basso» di fallimenti in Cina, il denunciante ha citato un accordo di ricapitalizzazione del dicembre 2016 tra diverse banche cinesi e l'operatore siderurgico Sinosteel in fallimento. Il denunciante ha inoltre fatto riferimento alle conclusioni della relazione dell'FMI «Resolving China's Corporate Debt Problem»⁽⁴⁾ in cui si individuano diverse ragioni del basso tasso di insolvenza in Cina. La Commissione ha preso atto del fatto che il denunciante nella sua denuncia aveva presentato una serie di notevoli

⁽¹⁾ Capitolo III, articolo 12, della decisione n. 40.

⁽²⁾ Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16), considerando 182 (*prodotti di acciaio a rivestimento organico*).

⁽³⁾ La funzione della NDRC è tra l'altro quella di elaborare e attuare strategie di sviluppo economico e sociale nazionale, piani annuali e piani di sviluppo a medio e lungo termine.

⁽⁴⁾ W. Maliszewski/S. Arslanalp/J. Caparuso e altri, «Resolving China's Corporate Debt Problem», documento di lavoro dell'FMI, WP/16/203, ottobre 2016.



casi singoli di mancata apertura di un procedimento fallimentare per specifiche imprese siderurgiche in difficoltà. Essa ha tuttavia constatato che i dati generali sui fallimenti in Cina forniti al momento della comunicazione delle informazioni non hanno potuto essere attribuiti con sufficiente certezza al settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Per accertare se il numero delle insolvenze sia «normale» o «basso» sarebbe stato necessario fissare un apposito valore di riferimento per il numero preciso di insolvenze durante il PI. Un tale lavoro di analisi non si sarebbe potuto effettuare nel poco tempo a disposizione dopo la comunicazione delle informazioni. In ogni caso questa osservazione non metteva in dubbio conclusioni della Commissione in questa sezione, ma piuttosto le confermava.

- (60) Concludendo, l'industria siderurgica è pertanto considerata un settore chiave/strategico il cui sviluppo è attivamente perseguito dal governo della RPC quale obiettivo delle pertinenti politiche.


3.2. Parziale omessa collaborazione e utilizzo dei migliori dati disponibili

3.2.1. Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione ai prestiti agevolati del governo della RPC

- (61) La Commissione ha chiesto al governo della RPC di contattare sette banche statali specificamente menzionate nella denuncia, e qualsiasi altra banca statale, a compilare un questionario specifico. Il governo della RPC ha però contattato solo cinque delle sette banche statali espressamente menzionate dal denunciante, sostenendo di non disporre dell'autorità di esigere informazioni dalle altre banche statali, dato che queste operano in modo indipendente dal governo della RPC. A questo proposito la Commissione ha ricordato che il governo della RPC non era stato invitato a fornire informazioni, ma solo a trasmettere il questionario specifico alle banche di proprietà statale.
- (62) Nessuna delle cinque banche statali che hanno risposto al questionario specifico ha fornito informazioni specifiche sui prestiti concessi alle società incluse nel campione, sostenendo di essere vincolate da prescrizioni statutarie e normative e da clausole contrattuali che prevedevano la riservatezza delle informazioni concernenti tali società. Inoltre, 30 banche statali a cui il governo della RPC si era rifiutato di contattare per compilare il questionario specifico hanno effettivamente erogato prestiti ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione. La Agricultural Development Bank of China non ha erogato prestiti ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione.
- (63) La Commissione ha perciò chiesto a tutti i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione di poter consultare le informazioni societarie specifiche detenute da tutte le banche, statali e private, da cui hanno ricevuto prestiti. Nessuna delle società incluse nel campione ha però autorizzato la consultazione dei rispettivi dati, senza fornire alcuna motivazione.
- (64) Poiché tre dei gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione sono interamente di proprietà dello Stato, la Commissione ha chiesto anche al governo della RPC, in quanto proprietario di tali società, di predisporre la consultazione delle informazioni richieste. Il governo della RPC ha però respinto la richiesta della Commissione, sostenendo di non disporre dell'autorità di impartire a questi tre gruppi di produttori esportatori l'istruzione di autorizzare la consultazione richiesta.
- (65) La Commissione ha ricevuto informazioni concernenti la struttura societaria e l'assetto proprietario solo dalle cinque banche statali indicate al considerando 34, ma non dagli altri 40 istituti finanziari. Nessuno di questi ultimi ha inoltre fornito informazioni specifiche in merito alla valutazione del rischio dei prestiti erogati ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione.
- (66) La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che essa avrebbe potuto ricorrere all'uso dei migliori dati disponibili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell'esaminare l'esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso prestiti agevolati.
- (67) Il governo della RPC ha contestato l'uso dei migliori dati disponibili e affermato di non disporre dell'autorità di esigere informazioni dagli istituti finanziari e dai tre gruppi di produttori esportatori statali.



- (68) L'argomentazione è priva di fondamento. La Commissione ha chiesto al governo della RPC solo di trasmettere il questionario specifico per le banche statali, dato che tale governo è il più qualificato per avere informazioni dettagliate sull'assetto proprietario degli istituti finanziari della RPC. Il governo della RPC avrebbe anche potuto fornire un'assistenza amministrativa per raccogliere le risposte degli istituti finanziari.
- (69) La Commissione non comprende inoltre per quale motivo il governo della RPC non potesse appoggiare la richiesta di consultazione delle informazioni specifiche rivolta ai tre gruppi di produttori esportatori statali inclusi nel campione, considerato soprattutto che per autorizzare la consultazione sarebbe stata probabilmente necessaria un'approvazione al più alto livello e quindi il coinvolgimento di funzionari del governo della RPC.
- (70) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha ribadito di non disporre dell'autorità di esigere le informazioni richieste dalle banche statali e dai tre gruppi di produttori esportatori statali. Il governo della RPC ha inoltre osservato che la richiesta della Commissione gli imponeva un onere eccessivo, in quanto non solo avrebbe dovuto trasmettere i questionari, ma anche fornire un'assistenza amministrativa per raccogliere le risposte. La Commissione non ha capito la ragione per cui l'invio di un questionario e la raccolta delle risposte a livello centrale avrebbero imposto un onere eccessivo al governo della RPC. Poiché il governo della RPC non ha addotto altri elementi nuovi, la Commissione ha mantenuto la posizione descritta al considerando 68.
- (71) Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha indicato quali fossero le informazioni essenziali mancanti per le indagini e non ha fornito alcuna spiegazione sul motivo per cui le informazioni richieste fossero necessarie e le informazioni fornite dal governo della RPC insufficienti. Nella sua lettera di richiesta di maggiori informazioni del 16 novembre 2016 la Commissione aveva in realtà già informato il governo della RPC della mancanza di alcune informazioni, relative soprattutto ai quesiti destinati alle banche statali, e del fatto che durante la verifica sarebbe stato necessario mettere a disposizione una valutazione del rischio di credito. Non avendo ricevuto le informazioni richieste neppure dopo la verifica, la Commissione ha informato il governo della RPC nella sua lettera del 16 marzo 2017 che avrebbe potuto ricorrere all'uso dei migliori dati disponibili, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, poiché non disponeva ancora di informazioni per la maggior parte delle banche statali che hanno erogato prestiti alle società incluse nel campione e poiché le banche che hanno collaborato non avevano fornito informazioni societarie specifiche sui prestiti concessi. Il governo della RPC è stato quindi correttamente informato circa la natura e l'insufficienza delle informazioni da fornire.
- (72) Il governo della RPC ha infine affermato che la Commissione non ha spiegato adeguatamente le ragioni per cui alcuni dati sono stati considerati i migliori disponibili. La Commissione ha espresso disaccordo con tale asserzione. Nella sezione 3.4.1.2 viene spiegato quali dati disponibili sono stati utilizzati e per quali motivi la Commissione ha ritenuto che fossero i migliori disponibili. L'argomentazione è stata pertanto respinta in quanto infondata.
- (73) Il gruppo privato di produttori esportatori Jiangsu Shagang Group ha contestato anche l'uso dei migliori dati disponibili e dichiarato che la richiesta di rilascio di un'autorizzazione alla Commissione affinché verificasse i dati economici della società detenuti dagli istituti finanziari ha imposto su tale gruppo un onere eccessivo. Esso ha in particolare sostenuto che il rappresentante della società non è stato invitato ad assistere alla verifica presso le sedi degli istituti finanziari né informato dei dettagli di tale verifica.
- (74) In risposta a tali argomentazioni la Commissione ha ricordato che la società aveva fatto pervenire solo un rifiuto succinto e non circostanziato alla concessione di tale autorizzazione tramite un messaggio di posta elettronica di una sola frase inviato il 24 novembre 2016. All'epoca la società non ha chiesto né ulteriori dettagli sulla verifica presso le sedi degli istituti finanziari né che un proprio rappresentante potesse presenziare a tale verifica. Se la società ne avesse fatto richiesta, la Commissione avrebbe potuto fornire maggiori dettagli e avrebbe cercato di organizzare la partecipazione del rappresentante alla verifica.
- (75) La Commissione si è quindi dovuta basare in parte sui migliori dati disponibili nell'esaminare l'esistenza e la misura della sovvenzione presunta concessa attraverso prestiti agevolati.



3.2.2. *Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base a un produttore esportatore in relazione ai sussidi*


- (76) Lo Jiangsu Shagang Group non ha trasmesso informazioni su una selezione casuale di sussidi a fini di verifica. Inoltre nei conti sottoposti a revisione la Commissione ha accertato l'esistenza di considerevoli sussidi ricevuti prima del PI ma che hanno conferito un vantaggio durante il PI e che non erano stati segnalati.
- (77) Viste le circostanze la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali relative a questo aspetto dell'inchiesta. Ciò ha causato gravi difficoltà nel pervenire a una conclusione precisa e circostanziata sulle risultanze riguardanti i sussidi in relazione a questo produttore esportatore.
- (78) La Commissione ha pertanto notificato alla società la sua intenzione di avvalersi in parte, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, dei migliori dati disponibili per pervenire alle sue conclusioni (ossia limitatamente alle informazioni relative ai sussidi).
- (79) Nella risposta alla lettera della Commissione la società si è opposta all'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione ai sussidi. La società ha dichiarato che i sussidi rilevati dalla Commissione nel corso della visita di verifica non sono stati segnalati perché il questionario non chiedeva di indicare i sussidi ricevuti prima del PI che non erano contabilizzati come risorse differite. La società ha inoltre affermato di aver fornito una ripartizione di tali sussidi nel corso della visita di verifica.
- (80) Durante la visita di verifica la Commissione ha rilevato, in base alle denominazioni delle sovvenzioni oggetto dell'inchiesta, che i sussidi ricevuti prima del PI erano per la maggior parte contributi in conto capitale. Il produttore esportatore avrebbe perciò dovuto riconoscere tali sussidi quali risconti attivi/passivi in conformità ai principi contabili applicabili, come illustrato nelle sue note al bilancio. La società avrebbe quindi dovuto indicare i sussidi nella risposta al questionario, che invitava a segnalare tutti i contributi in conto capitale e contabilizzati come risconti attivi. Il fatto che il revisore non abbia qualificato tali sussidi come risconti attivi non significa che gli importi ricevuti prima del PI non possano conferire un vantaggio durante il PI, dato soprattutto che non sono state fornite ulteriori informazioni oltre a una ripartizione per società. La Commissione è giunta pertanto alla conclusione che la società non aveva fornito né le informazioni dettagliate sui sussidi ricevuti durante il PI segnalati nella risposta al questionario né i dettagli dei sussidi ricevuti prima del PI che si sono dimostrati pertinenti per il periodo dell'inchiesta solo durante la visita di verifica. In assenza di tali informazioni dettagliate la Commissione non ha potuto utilizzare le informazioni sui sussidi trasmesse dalla società.
- (81) La Commissione si è dovuta pertanto avvalere dei migliori dati disponibili per le sue conclusioni in merito ai sussidi per questa società. Nell'esame in loco la Commissione ha constatato che la società aveva beneficiato di ingenti somme a titolo di diversi regimi di sussidio; la Commissione ha quindi utilizzato come migliore dato disponibile l'importo sovvenzionato più elevato accertato per tali sussidi durante il PI.

3.3. Sovvenzioni e regimi di sovvenzione rientranti nell'ambito della presente inchiesta

- (82) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, nell'avviso di apertura e nelle risposte al questionario della Commissione è stata esaminata la sovvenzione presunta del governo della RPC erogata mediante i seguenti strumenti:
- i) prestiti settoriali agevolati, linee di credito, altri finanziamenti e garanzie;
 - ii) garanzia di fatto di continuità delle operazioni per le imprese del settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo che incontrano difficoltà a rimborsare i prestiti;
 - iii) regimi di concessione di sussidi:
 - programma «Marchio cinese d'eccellenza nel mondo» (China World Top Brand programme)
 - programma «Marchi rinomati» (Famous Brands)
 - assistenza alle società coinvolte in un procedimento antidumping



- fondo statale per progetti basati su tecnologie chiave (State Key Technology Project)
 - sussidi di assistenza all'esportazione, come ad esempio ricompense per le imprese avanzate che esportano o per l'andamento delle esportazioni, sovvenzioni per il commercio equo, sussidi per la cooperazione economica internazionale
 - sussidio per le imprese innovative sperimentali
 - fondo speciale di sostegno per le imprese non statali
 - sussidi per la tutela dell'ambiente, quali gli incentivi per la tutela dell'ambiente e la conservazione delle risorse, la promozione dell'utilizzo sinergico delle risorse, i fondi di incentivazione per i progetti di adeguamento alla conservazione dell'energia, la promozione dei centri di dimostrazione della gestione dell'energia
 - sussidi per l'aggiornamento o la trasformazione delle tecnologie, quali la promozione di compiti di R&S nel quadro di progetti di supporto scientifico e tecnologico, la promozione dell'adeguamento, del rilancio e del rinnovamento tecnologico dei settori chiave, le sovvenzioni per l'applicazione commerciale dei risultati di R&S, la promozione del miglioramento della qualità, la promozione della registrazione dei brevetti, i fondi ricevuti nell'ambito del programma «Tre categorie»
 - sussidi per l'eliminazione di capacità obsolete
 - sussidi della provincia di Liaoning — programma «Cinque punti, una linea»
 - sovvenzioni della Tianjin Binhai New Area e della zona di sviluppo economico e tecnologico di Tianjin: fondo scientifico e tecnologico e programma di ammortamento accelerato
 - sovvenzioni ad-hoc fornite dalle autorità comunali/provinciali;
- iv) regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette:
- agevolazioni in relazione all'imposta sul reddito delle imprese (EIT) per i prodotti delle risorse derivanti dall'utilizzo sinergico
 - crediti EIT per le spese d'investimento per attrezzature nel settore della tutela dell'ambiente, della conservazione dell'energia, delle risorse idriche e della produzione sicura
 - agevolazioni EIT per le imprese di nuova e alta tecnologia
 - agevolazioni EIT nell'ambito del grande programma per lo sviluppo delle regioni occidentali
 - agevolazioni EIT per le entrate derivanti da prodotti incoraggiati
 - credito EIT per l'acquisto di apparecchiature di fabbricazione nazionale
 - esenzione o riduzione dei contributi relativi ai fondi per costruzioni idrauliche
 - regime «due zero/tre metà» per le imprese a partecipazione estera
 - credito EIT per la ricerca e lo sviluppo
 - riduzioni dell'imposta sul reddito per le imprese a partecipazione estera che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese
 - regimi fiscali agevolati nell'ambito del programma di rilancio dell'area nordorientale
 - politiche fiscali agevolate per le regioni occidentali
 - politiche fiscali agevolate per le imprese a partecipazione estera in aree economiche aperte costiere e zone di sviluppo economico e tecnologico
 - politiche fiscali agevolate per le imprese a partecipazione estera in zone economiche speciali
 - esenzione o riduzione dell'imposta sull'uso dei terreni
 - sconti fiscali locali
 - esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate;



- v) regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni
 - esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature e tecnologie importate
 - sgravi IVA alle imprese a partecipazione estera che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese
 - esenzione IVA per i prodotti venduti dalle imprese a partecipazione estera
 - riduzione/esenzione IVA per i prodotti derivanti dall'utilizzo sinergico delle risorse
 - agevolazioni fiscali a favore delle regioni centrali e occidentali;
- vi) fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato
 - fornitura di minerale di ferro da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato
 - fornitura di estrusi di coke da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato
 - fornitura di carbone da coke da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato
 - fornitura di energia elettrica da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato
 - concessione di terreni e riconoscimento di diritti d'uso dei terreni da parte dello Stato a un prezzo inferiore al valore adeguato;
- vii) basi dimostrative della trasformazione e del potenziamento del commercio estero («basi dimostrative») e piattaforme comuni di servizi;
- viii) sovvenzionamento della fornitura di prodotti piatti laminati a caldo all'UE durante il periodo dell'inchiesta.


3.4. Prestiti agevolati

- (83) In base alle informazioni fornite dai quattro gruppi di società inclusi nel campione, 45 istituti finanziari avevano concesso loro prestiti. Di questi 45 istituti finanziari, 35 erano banche statali. I restanti 10 istituti finanziari erano istituti privati o istituti per cui la Commissione non era stata in grado di reperire informazioni conclusive sull'assetto proprietario. Solo cinque banche statali hanno però compilato il questionario specifico, benché la richiesta presentata al governo della RPC comprendesse tutte le 35 banche statali. Dei restanti 10 istituti finanziari solo uno ha trasmesso un riscontro, in cui affermava di non poter rispondere senza la previa consultazione delle autorità di regolamentazione. Dopo aver consultato la CBRC, questo istituto finanziario ha informato la Commissione di essere disposto a collaborare, ma che la CBRC suggeriva di realizzare tale collaborazione attraverso un meccanismo di cooperazione normativa (ossia tramite uno scambio di informazioni tra le autorità di regolamentazione cinesi e quelle dell'UE, anziché direttamente tra la Commissione e la banca). La Commissione ha accolto con favore questa offerta di collaborazione, osservando però che sarebbe stato impossibile istituire un regime di intermediazione simile per il prosieguo dell'inchiesta. In ogni caso la Commissione non ha ricevuto alcuna ulteriore lettera o richiesta da parte della CBRC. L'istituto finanziario non ha inoltre fatto pervenire alcuna osservazione sul merito entro il termine stabilito. La Commissione si è quindi dovuta basare sui migliori dati disponibili.

3.4.1. Banche statali che agiscono in qualità di enti pubblici

- (84) La Commissione ha verificato se le banche statali agissero in qualità di enti pubblici ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. In questo contesto la prova applicabile per stabilire che un'impresa statale è un ente pubblico è la seguente ⁽¹⁾: «Quello che conta è sapere se un soggetto è investito dell'autorità

⁽¹⁾ WT/DS379/AB/R (US — Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China), relazione dell'organo d'appello dell'11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R [US — Carbon Steel (India)], relazione dell'organo d'appello dell'8 dicembre 2014, punti 4.9-4.10, 4.17-4.20 e WT/DS437/AB/R (United States — Countervailing Duty Measures on Certain Products from China), relazione dell'organo d'appello del 18 dicembre 2014, punto 4.92.



necessaria per esercitare funzioni pubbliche, anziché conoscere le modalità con cui ciò si realizza. Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un'autorità a determinati soggetti. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a un particolare soggetto. L'attestazione che un soggetto stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica. Pertanto, a nostro avviso, la prova che un governo esercita un controllo significativo su un soggetto e sulla sua condotta può, in determinate circostanze, servire a dimostrare che il soggetto in questione è titolare di poteri pubblici e li esercita nello svolgimento di funzioni pubbliche. Teniamo tuttavia a precisare che, a parte un'espressa delega di autorità nell'ambito di uno strumento giuridico, l'esistenza di meri collegamenti formali tra un soggetto e il governo in senso stretto non dovrebbe essere sufficiente a stabilire il necessario possesso di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l'azionista di maggioranza di un determinato soggetto non dimostra che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno che il soggetto in questione sia stato investito di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi è possibile dedurre che il soggetto interessato esercita poteri pubblici». Nel presente caso la conclusione che le banche statali stanno esercitando poteri pubblici si basa su indizi formali di un controllo del governo e su elementi che dimostrano che tale controllo è stato esercitato in modo significativo.

- (85) La Commissione ha cercato di reperire informazioni sulla proprietà dello Stato e indizi formali di un controllo del governo sulle banche statali. Essa ha valutato inoltre se tale controllo fosse stato esercitato in modo significativo. L'indagine sull'esercizio di tale controllo è stata ostacolata dal rifiuto del governo della RPC e delle banche statali di permettere alla Commissione di analizzare il processo decisionale che aveva condotto alla concessione di prestiti agevolati.
- (86) Per effettuare questa analisi la Commissione ha esaminato in primo luogo le informazioni relative alle cinque banche statali che avevano compilato il questionario specifico e autorizzato una verifica.


3.4.1.1. Banche statali che hanno collaborato

- (87) Le seguenti cinque banche statali hanno risposto al questionario, che è stato verificato sul posto: EXIM, ICBC, CCB, ABC e BOC. Queste cinque banche statali rappresentavano una quota sostanziale dei prestiti erogati ai quattro gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta in termini di importi dei prestiti contratti (tra il 50 % e il 60 % per l'Hesteel Group e il Jiangsu Shagang Group e tra l'80 % e il 95 % per il Benxi Group e lo Shougang Group).

a) Proprietà e indizi formali di un controllo del governo della RPC

- (88) Sulla base delle informazioni raccolte in risposta al questionario e nel corso della visita di verifica, la Commissione ha stabilito che il governo della RPC deteneva, direttamente o indirettamente, oltre il 50 % delle azioni di ciascuno di tali istituti finanziari.
- (89) Per quanto riguarda gli indizi formali di un controllo del governo sulle cinque banche statali che hanno collaborato, la Commissione ha qualificato tali banche come «importanti istituti finanziari statali». La comunicazione «Regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali emesso dal Consiglio di Stato» dispone nello specifico: «Nel presente regolamento per importanti istituti finanziari statali si intendono le banche statali demandate all'attuazione delle politiche del governo, le banche commerciali, le società di gestione delle attività finanziarie, le società di gestione di titoli, le compagnie di assicurazione (in appresso "istituti finanziari statali") e altre a cui il Consiglio di Stato invia collegi di revisori dei conti»⁽¹⁾.

(1) Articolo 2 del «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali emesso dal Consiglio di Stato», decreto n. 293 del Consiglio di Stato emanato il 15 marzo 2000.



- (90) Il collegio dei revisori dei conti dei più importanti istituti finanziari statali è nominato in conformità al «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali». In base agli articoli 3 e 5 di tale regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito che i membri del collegio dei revisori dei conti sono inviati dal Consiglio di Stato e a tale organo rispondono, e ciò dimostra il controllo istituzionale dello Stato sulle attività commerciali delle banche statali che hanno collaborato. In aggiunta a tali indizi applicabili in generale, la Commissione ha constatato quanto di seguito descritto per quanto riguarda le cinque banche statali.

EXIM

- (91) L'EXIM è stata costituita e opera in conformità all'«avviso di istituzione dell'Export-Import Bank of China» emesso dal Consiglio di Stato e allo statuto dell'EXIM. Lo Stato, in qualità di azionista al 100 %, controlla l'EXIM nominando i membri del suo collegio dei revisori dei conti. Tali membri rappresentano gli interessi dello Stato, incluse le considerazioni di natura strategica durante le riunioni dell'EXIM. Non esiste un consiglio di amministrazione. Lo Stato nomina direttamente la dirigenza dell'EXIM. Secondo quanto riportato sul suo sito web, l'EXIM è dedicata al sostegno del commercio estero, degli investimenti e della cooperazione economica internazionale della Cina. Essa è impegnata a rafforzare il sostegno finanziario ai settori chiave e ai punti deboli dell'economia cinese, al fine di garantire uno sviluppo economico e sociale sano e sostenibile.

ICBC


- (92) In base ai capitoli da 8 a 10 dello statuto, il governo della RPC, attraverso la sua partecipazione azionaria del 69,6 %, ha il potere di nominare i massimi dirigenti della banca, quali il presidente e il vicepresidente, il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il presidente del collegio dei revisori dei conti.
- (93) Inoltre, conformemente allo statuto, il consiglio di amministrazione convoca le assemblee degli azionisti, decide in merito alla strategia aziendale e al bilancio della banca, prende le decisioni in materia di investimenti (e di fusioni), decide il licenziamento degli alti dirigenti, stabilisce il sistema di gestione del rischio, decide della creazione di uffici e filiali. Questo elenco non esaustivo di responsabilità illustra il controllo istituzionale esercitato dallo Stato sulle attività quotidiane dell'ICBC.

CCB

- (94) In base ai capitoli 11 e 12 dello statuto, il governo della RPC, in veste di azionista principale con una quota del 57,31 %, ha il potere di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, che costituisce l'organo esecutivo dell'assemblea generale degli azionisti incaricato della gestione della CCB e che risponde all'assemblea degli azionisti. Lo stesso vale per il collegio dei revisori dei conti, ossia l'organo di vigilanza della banca previsto dal capitolo 16 dello statuto.
- (95) Inoltre, conformemente allo statuto della CCB il consiglio di amministrazione prende decisioni in merito al bilancio della banca, agli investimenti, al licenziamento del revisore dei conti principale e del segretario del consiglio di amministrazione. I 10 membri esecutivi del consiglio di amministrazione (composto in totale da 15 membri) costituiscono l'alta dirigenza della CCB. Questo elenco non esaustivo di responsabilità illustra il controllo istituzionale esercitato dallo Stato sulle attività quotidiane della CCB.


ABC

- (96) Come indicato all'articolo 134 dello statuto, il governo della RPC, in veste di azionista principale con una quota del 79,62 %, ha il potere di nominare tutti i membri del consiglio di amministrazione. Lo stesso vale per il collegio dei revisori dei conti conformemente all'articolo 199 dello statuto.
- (97) Inoltre, conformemente allo statuto della ABC il consiglio di amministrazione determina la strategia della banca, prende decisioni in merito al bilancio della banca e agli investimenti, nomina il presidente e il segretario del consiglio della banca e stabilisce e controlla il sistema di gestione del rischio della banca. Questo elenco non esaustivo di responsabilità illustra il controllo istituzionale esercitato dallo Stato sulle attività quotidiane della ABC.




BOC


- (98) Come indicato all'articolo 122 dello statuto, il governo della RPC, in veste di azionista principale con una quota del 64,63 %, ha il potere di nominare gli amministratori sia esecutivi sia non esecutivi della banca che costituiscono il consiglio di amministrazione.
- (99) Inoltre, conformemente allo statuto della BOC il consiglio di amministrazione decide tra l'altro in merito ai principi della strategia degli istituti finanziari, ai piani aziendali e ai principali investimenti, nomina o licenzia gli alti dirigenti come il presidente e il segretario del consiglio, il vicepresidente e altri membri del personale direttivo. Il consiglio decide inoltre in merito all'attuazione delle risoluzioni nell'assemblea degli azionisti e approva le politiche in materia di governo societario. Questo elenco non esaustivo di responsabilità illustra il controllo istituzionale esercitato dallo Stato sulle attività quotidiane della BOC.
- b) Elementi di prova del controllo significativo del governo sulla condotta di tali istituti
- (100) La Commissione ha successivamente raccolto informazioni per accertare se il governo della RPC abbia esercitato un controllo significativo sulla condotta delle cinque banche statali che hanno collaborato per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio nei casi di concessione di prestiti al settore siderurgico. A tal fine sono stati esaminati i seguenti testi normativi:
- l'articolo 34 del codice delle banche commerciali della RPC («codice bancario»),
 - gli articoli 7 e 15 delle norme generali in materia di prestiti (attuati dalla People's Bank of China),
 - il capitolo 5 del dodicesimo piano quinquennale siderurgico,
 - il capitolo 5 del tredicesimo piano quinquennale siderurgico,
 - la decisione n. 40,
 - gli «Orientamenti della People's Bank of China, della China Banking Regulatory Commission ("CBRC", commissione cinese di regolamentazione bancaria), della China Securities Regulatory Commission ("CSRC", commissione cinese di regolamentazione degli strumenti finanziari) e della China Insurance Regulatory Commission ("CIRC", commissione cinese di regolamentazione delle assicurazioni) sul sostegno alle industrie del carbone e dell'acciaio per gestire l'eccesso di capacità e invertire la tendenza nello sviluppo» (2016) («gli Orientamenti della People's Bank of China, della CBRC, della CSRC e della CIRC»),
 - la comunicazione «Alcuni pareri sulla gestione dell'eccesso di capacità», emessa dalla NDRC, dal ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione («MIIT») e dalla CBRC (2016) («la comunicazione "Alcuni pareri sulla gestione dell'eccesso di capacità"»),
 - gli «Orientamenti per il credito "verde"» della CBRC (in combinato disposto con i «Pareri sul consolidamento del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni e sull'incentivo all'adeguamento strutturale nel settore del ferro e dell'acciaio», giugno 2010, Consiglio di Stato) («gli Orientamenti per il credito "verde"»).
- (101) Nell'esaminare tali testi normativi la Commissione ha constatato che nella RPC gli istituti finanziari operano in un contesto giuridico generale che ordina loro di allinearsi agli obiettivi delle politiche industriali del governo della RPC nell'adottare decisioni finanziarie.
- (102) A titolo generale l'articolo 34 del codice bancario, che si applica a tutti gli istituti finanziari che operano in Cina, dispone che «le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all'orientamento delle politiche industriali dello Stato». Per quanto concerne l'EXIM, il suo mandato pubblico è stabilito nell'avviso di istituzione dell'Import Export Bank of China e in altri documenti di dominio pubblico.




- (103) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha dichiarato che i prestiti a specifica destinazione di cui all'articolo 7 delle *norme generali in materia di prestiti* di cui sopra sono stati eliminati nel 1999 in base ad una circolare sul miglioramento dell'amministrazione dei prestiti a specifica destinazione [YINFA (1999) n. 228] e che l'articolo 15 è diventato irrilevante, poiché la PBOC non fissa più i limiti superiori e inferiori applicati ai prestiti.
- (104) Il governo della RPC ha inoltre affermato che la Commissione aveva erroneamente interpretato l'articolo 34 del codice bancario. Esso ha anche rimandato agli articoli 4, 5 e 7 del codice bancario, che riguarderebbero l'autonomia delle banche, l'assenza di ingerenza da parte di soggetti pubblici, di privati e delle amministrazioni pubbliche nonché l'esame della credibilità dei mutuatari. Il governo della RPC ha inoltre rilevato che l'articolo 34 non dovrebbe essere letto isolatamente.
- (105) La Commissione ha preso atto del fatto che i prestiti speciali sono stati eliminati nel 1999. Questo non modifica comunque le conclusioni tratte sull'esistenza dei prestiti agevolati, che si basano anche su altri dati disponibili che, presi singolarmente, sono sufficienti.
- (106) Per quanto riguarda l'articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti, la Commissione non ha condiviso il parere del governo della RPC. L'articolo dispone quanto segue: «Conformemente alla politica dello Stato, i dipartimenti pertinenti possono sovvenzionare gli interessi sui prestiti al fine di promuovere la crescita di determinate industrie e lo sviluppo economico in alcune zone». Questa disposizione continua ad avere rilevanza anche dopo l'abolizione dei tassi minimi e massimi. In ogni caso l'articolo 38 del codice bancario fa ancora riferimento ai limiti e può essere applicato in qualsiasi momento.
- (107) Per quanto riguarda il codice bancario, gli articoli 4, 5 e 7 fanno parte del «Capitolo I — Disposizioni generali», mentre gli articoli 34 e 35 fanno parte del «Capitolo IV — Norme di base in materia di prestiti e altre attività commerciali». L'articolo 4 stabilisce: «Le attività economiche delle banche commerciali devono essere disciplinate dai principi di sicurezza, liquidità ed efficienza. Le banche commerciali devono decidere autonomamente in merito alle attività economiche, assumere la responsabilità per i propri rischi, detenere la responsabilità esclusiva dei propri profitti e perdite e applicare il principio dell'autolimitazione. A norma di legge le banche commerciali devono svolgere attività commerciali senza subire interferenze da parte di soggetti o singoli. Le banche commerciali devono assumere in piena autonomia la responsabilità civile con l'intera proprietà della persona giuridica». L'articolo 7 del codice bancario si riferisce all'esame della solvibilità del mutuatario.
- (108) Dall'inchiesta è emerso che gli articoli 4 e 7 del codice bancario sono applicati fatto salvo l'articolo 34 del codice bancario, ossia laddove lo Stato definisca una politica pubblica, le banche la attuano e seguono le istruzioni dello Stato. I risultati dell'inchiesta non hanno comprovato l'asserzione secondo cui le banche non tengono conto delle politiche e dei piani pubblici nell'adottare decisioni concernenti la concessione di prestiti, ma confermano piuttosto il contrario, come è stato chiaramente descritto ai considerando da 121 a 128. La Commissione ha pertanto asserito che l'articolo 4 del codice bancario non ha impedito alle banche commerciali di tenere conto delle politiche e dei piani pubblici.
- (109) Il governo della RPC ha fatto inoltre riferimento all'articolo 5 del codice bancario e ne ha dedotto che non vi sarebbe stata «alcuna interferenza da parte degli enti locali o della pubblica amministrazione a qualsiasi livello, di enti pubblici o di privati nell'esercizio delle attività bancarie». Tuttavia il testo dell'articolo 5 del codice bancario recita in realtà: «Le banche commerciali devono rispettare i principi di uguaglianza, volontarietà, equità e buona fede nei rapporti commerciali con i loro clienti». Per la Commissione tale formulazione non libera le banche dall'obbligo di applicare le considerazioni di politica pubblica sancite dall'articolo 34 del codice bancario. Come indicato ai considerando da 121 a 128, vista la condotta delle banche nella concessione di prestiti alle società incluse nel campione, questo articolo non può essere considerato in contraddizione con l'interpretazione dell'articolo 34 adottata dalla Commissione.
- (110) La politica industriale dello Stato viene stabilita mediante una pianificazione centrale, come indicato nella sezione 3.1. In riferimento all'industria siderurgica, il capitolo 5 del dodicesimo piano quinquennale siderurgico prevede specificamente il rafforzamento del nesso tra la politica finanziaria e la politica per l'industria siderurgica. Il capitolo 5 del tredicesimo piano quinquennale siderurgico fornisce «orientamento agli istituti finanziari e al capitale privato a sostegno dei compiti prioritari del piano» e dispone che «per quanto attiene alle imprese con un mercato e redditizie, le banche devono mantenere la domanda di credito entro un livello ragionevole».
- (111) Analogamente la decisione n. 40 dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire uno specifico sostegno creditizio ai progetti «incoraggiati». Come già illustrato nella sezione 3.1, i progetti dell'industria siderurgica rientrano nella categoria dei progetti «incoraggiati».



- (112) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha affermato che la Commissione non ha spiegato in che modo la decisione n. 40 dimostri che le banche sono tenute ad eseguire tutte le operazioni di credito agevolato di cui agli articoli 17 e 18 di quella decisione. La Commissione ha osservato che nella decisione è espressa la volontà del governo della RPC di sostenere attivamente lo sviluppo dell'industria siderurgica. Nella decisione tutti gli istituti finanziari sono inoltre incaricati di fornire sostegno creditizio solo ai progetti incoraggiati (categoria alla quale appartengono i progetti relativi alla siderurgia) e promette l'attuazione di «altre politiche agevolate per i progetti incoraggiati». Sulla base di quanto precede, le banche sono tenute a fornire sostegno creditizio alle industrie siderurgiche in forza della decisione n. 40. Benché agli articoli 17 e 18 della medesima decisione si inviti la banca a rispettare i principi di concessione del credito, durante l'inchiesta la Commissione non ha potuto accertare che questo sia avvenuto in pratica. La decisione n. 40 conferma la precedente constatazione relativa al codice bancario secondo cui le banche esercitano poteri pubblici sotto forma di operazioni di credito agevolato.
- (113) Anche gli «Orientamenti della People's Bank of China, della CBRC, della CSRC e della CIRC» e la comunicazione «Alcuni pareri sulla gestione dell'eccesso di capacità» sono espressamente destinati alle imprese del settore siderurgico. Essi stabiliscono che gli istituti finanziari devono riconoscere pienamente il ruolo fondamentale e l'importanza strategica delle industrie dell'acciaio e del carbone e continuare a fornire sostegno creditizio alle imprese siderurgiche che rispettano la politica industriale e che si adeguano e si concentrano in gruppi senza aumentare la loro capacità di produzione. Tale sostegno *deve* essere esteso alla fissazione dei tassi di interesse e alla promozione di obbligazioni e prestiti per fusioni e acquisizioni. Sono promosse anche la ristrutturazione del debito e la remissione di debiti.
- (114) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non ha citato disposizioni specifiche dei suddetti documenti che supportino le sue conclusioni. La Commissione ha sottolineato di aver basato, tra l'altro, le dichiarazioni del considerando precedente sui seguenti passaggi della comunicazione «Alcuni pareri sulla gestione dell'eccesso di capacità»:
- a) «Gli istituti finanziari bancari devono accrescere la loro valutazione del ruolo strategico e cardine delle industrie dell'acciaio e del carbone nell'economia nazionale e attuare diligentemente politiche di concessione del credito di trattamento differenziato che siano al tempo stesso accomodanti e di controllo.»
 - b) «Il sostegno finanziario deve essere intensificato per le imprese del ferro, dell'acciaio e del carbone che si impegnano in attività di fusione e riorganizzazione.»
 - c) «Gli istituti finanziari bancari sono incoraggiati a riorganizzare i prestiti erogati alle imprese del ferro, dell'acciaio e del carbone che si trovano in condizioni difficili ma attuano iniziative per ridurre la capacità.»
 - d) «Per quanto riguarda le imprese del ferro, dell'acciaio e del carbone con prodotti o servizi commerciabili e potenzialità di sviluppo promettenti che sono in linea con le politiche industriali nazionali e attuano iniziative per ridurre la capacità, adeguare le strutture e trasformare i modelli di sviluppo, gli istituti finanziari bancari devono istituire comitati di creditori, adeguare la durata, i tassi di interesse e le modalità di rimborso dei prestiti e adottare altre misure.»
- (115) Per quanto riguarda gli Orientamenti della People's Bank of China, della CBRC, della CSRC e della CIRC, risultano pertinenti, tra l'altro, i seguenti passaggi:
- a) «Gli istituti finanziari bancari dovrebbero riconoscere pienamente il ruolo cardine e la posizione strategica delle industrie dell'acciaio e del carbone, conoscere approfonditamente la legge relativa al loro sviluppo, continuare a fornire supporto creditizio, conformemente ai principi della controllabilità del rischio e della sostenibilità commerciale, alle imprese portanti di alta qualità che dispongono di tecnologie e attrezzature avanzate, prodotti competitivi e mercati e che possono ripristinare la propria competitività ed eliminare difficoltà temporanee grazie a profonde riforme e al consolidamento della gestione interna; offrire attivamente servizi finanziari globali alle imprese che si adeguano e si raggruppano senza aumentare la capacità di produzione.»
 - b) «Migliorare la gestione della fissazione dei tassi di interesse e ridurre i costi di finanziamento delle imprese.»
 - c) «Promuovere attivamente l'innovazione delle obbligazioni verdi e delle obbligazioni ad alto rendimento. Espandere l'emissione di obbligazioni finanziarie verdi, la cartolarizzazione degli attivi verdi e altri strumenti finanziari innovativi per orientare lo sviluppo verde delle industrie dell'acciaio e del carbone.»



- d) «Promuovere attivamente e costantemente la ristrutturazione del debito delle imprese. Per le imprese che rispettano le politiche industriali nazionali e attuano attivamente iniziative per ridurre la capacità di produzione, adeguare la struttura e intraprendere una trasformazione per svilupparsi, e che hanno una certa solvibilità, con il presupposto di un monitoraggio della qualità e di una classificazione precisa del prestito, aiutarle a superare il periodo difficile adeguando il periodo di prestito, le modalità di rimborso e le altre misure di ristrutturazione del debito.»
- e) «Rafforzare le attività creditizie per fusioni e acquisizioni e ampliare la portata dei prestiti a questo scopo, determinare ragionevolmente la durata del prestito e il tasso d'interesse, in modo da aiutare le imprese e le regioni con un vantaggio comparativo a integrare la capacità industriale.»
- (116) Gli «Orientamenti per il credito 'verde'» incoraggiano gli istituti finanziari a utilizzare diverse politiche di erogazione del credito e di gestione del rischio in conformità alle politiche industriali e in funzione della condotta ambientale del mutuatario. L'industria siderurgica è considerata un obiettivo primario per la concessione di prestiti legati a progetti ambientali. La politica industriale in tale contesto è descritta nei «Pareri sul consolidamento del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni e sull'incentivo all'adeguamento strutturale nel settore del ferro e dell'acciaio». In tale documento si legge che «l'industria del ferro e dell'acciaio, poiché presenta il maggiore potenziale di conservazione dell'energia e di riduzione delle emissioni, occupa una posizione di spicco nelle iniziative promosse in questi due ambiti. Incentivare la conservazione dell'energia, la riduzione delle emissioni e l'adeguamento strutturale è una misura importante e di ampia portata per la trasformazione del modello di sviluppo dell'industria del ferro e dell'acciaio». Sono quindi «fortemente promossi» i progetti afferenti alle nuove tecnologie e alle tecniche dell'economia circolare, della conservazione dell'energia e della riduzione delle emissioni, quali lo spegnimento a secco del coke, effettuato ad alta temperatura e a pressione elevata, la depolverazione a secco, il recupero e l'utilizzo del calore residuo e della pressione del gas di carbon fossile e la desolfurazione dei gas di scarico della sinterizzazione, nonché il conseguente finanziamento «verde».
- (117) Il governo della RPC ha sostenuto nelle sue osservazioni alla comunicazione delle informazioni che neppure gli «Orientamenti per il credito 'verde'» e i Pareri sul consolidamento del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni e sull'incentivo all'adeguamento strutturale nel settore del ferro e dell'acciaio consentono di dimostrare l'esistenza di un quadro normativo vincolante per le pratiche di prestito. Il governo della RPC ha in particolare citato l'articolo 15 degli «Orientamenti per il credito 'verde'», in cui si afferma che «le istituzioni bancarie devono rafforzare la diligenza nella concessione del credito».
- (118) I risultati della presente inchiesta non hanno comprovato l'asserzione secondo cui l'articolo 15 degli Orientamenti per il credito 'verde' hanno impedito agli istituti finanziari dal seguire le politiche e i piani industriali pubblici nella concessione di prestiti, ma confermano piuttosto il contrario, come è stato chiaramente descritto ai considerando da 121 a 128. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (119) Il codice bancario è giuridicamente vincolante. L'obbligatorietà dei piani quinquennali è stata appurata al considerando 55. L'obbligatorietà della decisione n. 40 è stata appurata al considerando 55. L'obbligatorietà degli altri documenti normativi è dimostrata dalle rispettive clausole di supervisione e valutazione. Nella comunicazione «Alcuni pareri sulla gestione dell'eccesso di capacità» si legge: «La CBRC, la commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e il ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione devono predisporre a tempo debito l'ispezione e la supervisione dell'attuazione del presente atto». L'articolo 28 degli «Orientamenti per il credito "verde"» dispone che «le autorità di regolamentazione del settore bancario devono [...] valutare gli effetti del credito 'verde' erogato dagli istituti finanziari del settore bancario in modo approfondito, sulla base della situazione regolamentare esterna e dell'ispezione in loco. I risultati della valutazione devono essere usati come un'importante base per i rating regolamentari, l'accesso all'istituto, l'accesso delle imprese e la valutazione delle prestazioni degli alti dirigenti degli istituti finanziari del settore bancario, coerentemente con le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari». Gli «Orientamenti della People's Bank of China, della CBRC, della CSRC e della CIRC sul sostegno alle industrie del carbone e dell'acciaio per gestire l'eccesso di capacità e invertire la tendenza nello sviluppo» affermano che gli istituti finanziari dovrebbero potenziare la comunicazione con le amministrazioni locali.
- (120) Su tale base la Commissione conclude che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si devono attenere gli amministratori e i revisori dei conti nominati dal governo della RPC e che rispondono al governo della RPC. Il governo della RPC si è pertanto avvalso del quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta delle cinque banche statali che hanno collaborato ogniqualevolte esse fornivano prestiti all'industria siderurgica.
- (121) La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell'esercizio di un controllo significativo sulla base di prestiti concreti. Nel corso della verifica le cinque banche statali che hanno collaborato hanno fatto menzione degli articoli 4 e 5 del codice bancario, in base ai quali sono tenute a effettuare una valutazione indipendente per ogni richiesta di credito. Tali banche hanno dichiarato di aver seguito la prassi dell'utilizzo di politiche e di




modelli sofisticati di valutazione del rischio di credito per la concessione dei prestiti in questione. Non sono stati però forniti esempi concreti. Le cinque banche statali che hanno collaborato si sono rifiutate di fornire informazioni quali le specifiche valutazioni del rischio di credito relative alle società incluse nel campione, adducendo ragioni normative e contrattuali. Come motivazione di queste ultime ragioni esse hanno sottolineato che senza il consenso del mutuatario la divulgazione di informazioni costituirebbe una violazione di contratto. Nessuno dei quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione ha accettato di firmare una lettera di consenso per autorizzare un esame dei dati finanziari societari nei locali della banca.

- (122) In assenza di prove concrete di valutazioni della solvibilità, la Commissione ha quindi esaminato il quadro normativo generale, quale descritto ai precedenti considerando da 100 a 120, congiuntamente alla condotta delle cinque banche statali che hanno collaborato in relazione ai prestiti concessi alle società incluse nel campione. Tale condotta era in contrasto con la loro posizione ufficiale, dato che non operavano secondo la consueta procedura seguita dagli istituti finanziari, cioè effettuando un'analisi approfondita del rischio basata sul mercato.
- (123) Dalle visite di verifica è emerso che, con la sola eccezione di alcuni prestiti in valuta estera e di un prestito singolo a un produttore esportatore, i quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno ricevuto prestiti a tassi di interesse prossimi a quelli di riferimento della People's Bank of China («PBoC») ⁽¹⁾, a prescindere dalla situazione finanziaria delle società. Tali prestiti sono stati pertanto concessi a tassi inferiori a quelli di mercato corrispondenti al profilo di rischio dei quattro produttori esportatori inseriti nel campione, e hanno conferito un vantaggio. Tutte le società incluse nel campione avevano inoltre ricevuto prestiti rotativi, grazie ai quali alla data di scadenza potevano sostituire immediatamente il capitale rimborsato con altro capitale derivante da nuovi prestiti.
- (124) Nel caso dello Shougang Group e del Benxi Group sono stati ristrutturati i piani di pagamento o è stato cancellato il debito a causa delle difficoltà finanziarie, e la Commissione ha individuato un esempio concreto di un intervento da parte del governo della RPC che ha portato a una ristrutturazione del debito contraria al giudizio finanziario più oculato degli istituti finanziari ⁽²⁾.
- (125) La Commissione ha inoltre constatato che i prestiti che le banche avrebbero dovuto segnalare come prestiti anomali non erano stati indicati come tali nel registro centrale del credito nazionale dalle cinque banche statali che hanno collaborato. L'obbligo di comunicazione vige in particolare in caso di ristrutturazione dei prestiti, di inadempienza del debitore o di erogazione di prestiti rotativi. Tali casi sono stati riscontrati per tutti e quattro i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione. Secondo gli «Orientamenti sulla classificazione dei prestiti in base al rischio» della CBRC, tutti questi casi avrebbero dovuto essere iscritti nel registro centrale del credito. Questa mancanza di comunicazione da parte degli istituti finanziari determina un quadro distorto della situazione creditizia di una società nel registro centrale del credito, che non ne indica l'effettiva solvibilità. Di conseguenza, anche se un istituto finanziario applicasse una valutazione del rischio basata sul mercato, lo farebbe sulla base di informazioni inesatte.
- (126) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha affermato che il fatto che alcuni prestiti non figurassero nel registro centrale del credito dimostrava che il quadro legislativo per le pratiche di prestito non era vincolante. Una parziale inosservanza dell'obbligo di comunicare taluni crediti da parte di alcuni soggetti non dimostra comunque che gli Orientamenti fossero privi di valore giuridico.
- (127) Il governo della RPC ha poi osservato che le relazioni annuali di varie banche cinesi presentavano ampi capitoli sulla gestione del rischio e sull'analisi del credito e dimostravano chiaramente che i prestiti al settore siderurgico erano stati recentemente ridotti anziché promossi. La Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite sulla valutazione del rischio di credito nelle relazioni annuali non contenessero nuovi elementi presentati dal governo della RPC. In ogni caso tali elementi erano astratti e non consentivano di valutare singoli casi né costituiscono la prova che tale valutazione abbia effettivamente luogo. Gli esempi forniti dal governo della RPC per l'EXIM e la CCB, inoltre, si limitavano a indicare un calo della percentuale dei prestiti concessi all'industria siderurgica. Queste dichiarazioni non hanno fornito informazioni sulle condizioni a cui sono stati concessi i prestiti in

⁽¹⁾ Tasso di interesse di riferimento della People's Bank of China sui prestiti degli istituti finanziari denominati in CNY.

⁽²⁾ Verbale della riunione tra Shougang Jingtang e il consorzio di banche, 2013, reperto 14 del fascicolo di verifica riservato di Shougang per la versione in lingua inglese, e allegato 13.3 della risposta alla lettera di richiamo per la versione cinese.



questione. In ogni caso, in assenza di informazioni sui prestiti complessivi all'industria siderurgica da parte di tutte le banche statali e private che agiscono in base a un incarico o a un ordine, il fatto che due di esse abbiano ridotto la loro esposizione non è significativo. Per quanto riguarda la relazione annuale della Cina Merchants Bank, la dichiarazione del governo della RPC richiamava solo il fatto che la banca aveva adeguato le sue politiche di credito, ma non forniva ulteriori dettagli. Benché la Cina Merchants Bank avesse «elevato gli standard di accesso», nel punto citato si affermava anche che la banca «finanziava i clienti di qualità».

- (128) La Commissione non ha pertanto riscontrato ragioni per modificare le proprie conclusioni e ha concluso che il governo della RPC ha esercitato un controllo significativo sulla condotta delle cinque banche statali che hanno collaborato per quanto riguarda le politiche di prestito e la valutazione del rischio nella concessione di prestiti al settore siderurgico.


c) Conclusione sugli istituti finanziari che hanno collaborato

- (129) La Commissione ha accertato che i cinque istituti finanziari statali che hanno collaborato applicano il suesposto quadro giuridico nell'esercizio di funzioni pubbliche in relazione al settore siderurgico, operando in tal modo quali enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla giurisprudenza dell'OMC.
- (130) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha affermato che la Commissione non ha rispettato i requisiti probatori nel determinare che le banche statali erano enti pubblici, poiché per trarre le proprie conclusioni si sarebbe basata esclusivamente su indizi formali di un controllo quali la proprietà del governo della RPC o il suo potere di nominare o designare funzionari. La Commissione ha respinto tale affermazione in quanto infondata, dal momento che aveva esaminato approfonditamente anche l'esercizio significativo di tale controllo ai considerando da 100 a 128.


3.4.1.2. Banche statali che non hanno collaborato

- (131) Come indicato nella sezione 3.2 il governo della RPC non ha chiesto ad alcuna delle altre banche statali che hanno erogato prestiti alle società incluse nel campione di compilare il questionario specifico. La Commissione ha pertanto deciso, coerentemente con le conclusioni di cui ai considerando da 61 a 75, di utilizzare i migliori dati disponibili per determinare se tali banche statali possano essere considerate enti pubblici.
- (132) Secondo le informazioni pubblicamente disponibili, quali quelle contenute nel sito web delle banche, le relazioni annuali, le informazioni riportate in annuari bancari o su Internet, la Commissione ha stabilito che le seguenti 30 banche che hanno erogato prestiti ai quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali: China Development Bank, Bank of Communications, China Everbright Bank, Postal Savings Bank, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, China Industrial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Benxi City Commercial Bank, Benxi Commercial Bank, Kailuan Group Financial Co., Liaoning Hengyi Financing Lease Co., Ltd, Bank of Chengde, Bank of Hebei, Bank of Shanghai, Ningbo Bank, China CITIC Bank, China Guangfa Bank, China Bohai Bank, Huaxia Bank, China Resources Bank, China Zheshang Bank, China Credit Trust, Huarong International Trust Co. Ltd, Northern International Trust Co., Ltd, Zhangjiakou Bank, Hebei Iron and Steel Group Financial Co., Ltd, Shougang Group Finance, Finance Bureau of Benxi City, Zunhua Rural Credit Union. La tabella sottostante riporta le informazioni sull'assetto proprietario di queste banche.


Denominazione della banca	Informazioni sull'assetto proprietario
<i>China Development Bank</i>	Al 100 % banca statale demandata all'attuazione delle politiche del governo.
<i>Bank of Communications</i>	Il ministero delle Finanze e la Central Huijin Investments detengono il 26,53 % delle azioni della banca.
<i>China Everbright Bank</i>	Il ministero delle Finanze e la Central Huijin Investments detengono il 41,24 % delle azioni della banca.




Denominazione della banca	Informazioni sull'assetto proprietario
<i>Postal Savings Bank</i>	Originariamente istituita nel 2007 dall'ufficio postale di Stato, un dipartimento che oggi dipende dal ministero dei Trasporti. Attualmente il 64 % delle quote societarie è detenuto dalla China Post Corp., al 100 % di proprietà dello Stato.
<i>China Merchants Bank</i>	La banca fa parte del China Merchants Group, un'impresa statale.
<i>Shanghai Pudong Development Bank</i>	China Mobile Communication Group Guangdong Limited (impresa statale): 20 % Shanghai International Group Co., Ltd (gruppo di partecipazione finanziaria statale): 16,93 % Shanghai Sitico Assets Management Co., Ltd (facente parte dello Shanghai International Group): 5,23 % Central Huijin Asset Management Co., Ltd: 1,49 % [...]
<i>China Industrial Bank</i>	Ufficio delle finanze di Fujian 17,86 % (ente statale) <u>Persone giuridiche statali:</u> PICC Property and Casualty Company Limited 4,98 % PICC LIFE Insurance Company Limited 4,21 % Buttonwood Investment Platform LLC. 3,52 % China National Tobacco Corporation 3,22 % China Securities Finance Corporation Limited 2,87 % PICC LIFE Insurance Company Limited-universal 2,49 % Fujian Tobacco Haisheng Investment Management Co., Ltd 2,32 % China Huijin Investment LLC. 1,55 % <u>Persone giuridiche non statali nazionali:</u> Tianan Property Insurance Co., Ltd 1,71 % [...]
<i>Shenyang Rural Commercial Bank</i>	Partecipazione azionaria (a fine 2014) <u>Persone giuridiche statali:</u> — Liaoning Energy Investment Group (10 %) — Yingkou Port Group (10 %) <u>Persone giuridiche non statali nazionali:</u> — Shenyang Zhongyou Tianbao (Group) Materials and equipment (10 %) — Shenzhen Yunfan Technology (10 %) — Beijing Beili Bowen Technology (10 %) — Hangzhou Yongyuan Network Technology (10 %) — Dalian Yidu Group (10 %) [...]
<i>Benxi City Commercial Bank</i>	Partecipazione azionaria a fine 2015: — finanziatori pubblici locali (1 azionista) 12,08 % — imprese statali (8 azionisti) 59,35 % — imprese private (6 azionisti) 23,17 % — persone fisiche private (789 azionisti) 5,42 %



Denominazione della banca	Informazioni sull'assetto proprietario
	Principali azionisti: Ufficio delle finanze di Benxi (finanziatore pubblico locale) 12,08 % Shenjing Bank (impresa statale) 11,88 % Bengang Group (impresa statale): 9,99 % Liaoning Rongda investment enterprise (impresa statale): 9,99 % Dalian Port Group (impresa statale): 9,99 % Liaoning Liaonan Engineering and Machinery Group (impresa privata): 9,99 %
<i>Benxi Commercial Bank</i>	Ibidem.
<i>Kailuan Group Financial Co.</i>	La commissione per i beni statali della provincia di Hebei controlla il 100 % del Kailuan Group, che a sua volta controlla il Kailuan Group Financial Co.
<i>Liaoning Hengyi Financing Lease Co., Ltd.</i>	Di proprietà del Benxi Group (impresa statale)
<i>Bank of Chengde</i>	Partecipazione azionaria a fine 2015: — Ufficio finanziario della città di Chengde: 7,359 % — Chengde Zhongsheng Investment Group: 7,359 % — Hebei Beifang Road engineering construction group 7,359 % — Chengde City Jinhui Real Estate 6,211 % — Hebei Beichen (costruttore di reti elettriche) 4,842 % — Chengde city Shuangluan district Kangda industry and trade: 4,842 % [...]
<i>Bank of Hebei</i>	Partecipazione azionaria a fine 2013: <u>Persone giuridiche statali:</u> — China Guodian Power Development: 18,98 % — Zhongcheng Construction & Investment Holding: 10,98 % — Hebei Port Group: 9,41 %
<i>Bank of Shanghai</i>	Principali azionisti in base alla relazione annuale 2015: al 31 luglio 2015, 206 imprese statali cinesi detenevano in totale una quota del 56 % del capitale sociale. <u>Filiali e filiali al 100 % di proprietà dell'amministrazione comunale popolare di Shanghai e delle amministrazioni distrettuali:</u> — Shanghai Alliance Investment (15,08 %) — Shanghai International Port Group (7,20 %) — Shanghai Huixin (2,16 %) — società di gestione del patrimonio pubblico del distretto di Huangpu, Shanghai (2,20 %) <u>Società sotto la sovrintendenza del Consiglio di Stato (SASAC e ministero delle Finanze):</u> — China Jianyin Investment (5,48 %) — China Shipbuilding & Offshore International della China Shipbuilding Industry Corporation (4,63 %) — CITIC Guoan del CITIC Guoan Group (2,00 %)




Denominazione della banca	Informazioni sull'assetto proprietario
<i>Ningbo Bank</i>	Il principale azionista con il 21,38 % è l'amministrazione di Ningbo, il secondo maggiore azionista con il 20 % è la OCBC Bank of Singapore, mentre il terzo (11,57 %) è un grande gruppo di prodotti tessili cinesi.
<i>China CITIC Bank</i>	CITIC Group Corporation Ltd, ex China International Trust Investment Corporation, è una società di investimento statale della Repubblica popolare cinese. Attualmente è proprietaria di 44 filiali, tra cui China CITIC Bank, CITIC Holdings, CITIC Trust Co. e CITIC Merchant Co.
<i>China Guangfa Bank</i>	Nel 2015 il 71,86 % delle azioni era detenuto da persone giuridiche statali mentre il 20 % era detenuto da Citigroup.
<i>China Bohai Bank</i>	<p><u>Imprese statali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — TEDA Holding (25,00 %) — China COSCO Shipping (13,67 %) — Baosteel Group (11,67 %) <p><u>Persone giuridiche statali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — State Development & Investment Corporation, SDIC (11,67 %) — Tianjin Trust (10,00 %) — Tianjin Shanghui Investment (8,00 %) <p><u>Investitore straniero:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — Standard Chartered HK (19,99 %)
<i>Huaxia Bank</i>	Partecipazione del 20 % dello Shougang Group (impresa statale), azionista principale. Inoltre il 18 % è detenuto dalla SOE China State Grid e l'1,3 % da Central Huijin.
<i>China Resources Bank</i>	L'azionista di controllo è il China Resources Group (grande impresa statale), con una partecipazione del 75 %.
<i>China Zheshang Bank</i>	<p>Partecipazione azionaria a marzo 2015:</p> <p><u>Persone giuridiche statali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — Zhejiang Finance Development Corporation (19,96 %) — Zhejiang Provincial Energy Group Company Ltd (5,50 %) <p><u>Persone giuridiche non statali nazionali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — Travelers Automobile Group (8,99 %) — Hengdian Group Holdings Limited (8,30 %) — Zhejiang Hengyi Group (6,21 %) — Altri (51,04 %)
<i>China Credit Trust</i>	Questo istituto finanziario è collegato ad una delle quattro società di gestione del patrimonio pubblico che hanno il compito principale di acquisire, gestire e cedere le attività deteriorate delle banche statali.
<i>Huarong International Trust Co. Ltd</i>	Questo istituto finanziario è collegato ad una delle quattro società di gestione del patrimonio pubblico che hanno il compito principale di acquisire, gestire e cedere le attività deteriorate delle banche statali.
<i>Northern International Trust Co., Ltd</i>	Questo istituto finanziario è collegato ad una delle quattro società di gestione del patrimonio pubblico che hanno il compito principale di acquisire, gestire e cedere le attività deteriorate delle banche statali.



Denominazione della banca	Informazioni sull'assetto proprietario
Zhangjiakou Bank Handan Branch	Di proprietà dell'amministrazione locale.
Hebei Iron and Steel Group Financial Co., Ltd	Di proprietà dell'Hesteel Group (impresa statale).
Shougang Group Finance	Di proprietà dello Shougang Group (impresa statale).
Ufficio delle finanze della città di Benxi	Ufficio locale del ministero delle Finanze che ha erogato un prestito a una delle società incluse nel campione.
Zunhua Rural Credit Union	Di proprietà degli agricoltori della cittadina locale.

- (133) La Commissione ha inoltre stabilito, in assenza di specifiche informazioni contrarie dagli istituti finanziari in esame, che la proprietà e il controllo del governo della RPC si basavano su indizi formali, per le stesse ragioni esposte alla sezione 3.4.1.1. Si presume in particolare, sulla base dei migliori dati disponibili, che gli amministratori e i revisori dei conti di tali 30 banche statali siano nominati dal governo della RPC e rispondano al governo della RPC nello stesso modo delle cinque banche statali che hanno collaborato.
- (134) In relazione all'esercizio di un controllo significativo la Commissione ha constatato che le conclusioni concernenti i cinque istituti finanziari che hanno collaborato, che rappresentavano una quota rilevante dei prestiti concessi ai quattro gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta (dal 50 % a quasi il 90 % a seconda della società), potevano essere considerate rappresentative anche per gli altri istituti finanziari statali che non hanno collaborato. Il quadro normativo analizzato nella sezione 3.4.1.1, lettera b), si applica loro in eguale misura. In assenza di indicazioni contrarie, sulla base dei migliori dati disponibili l'assenza di prove concrete di valutazioni della solvibilità vale egualmente per loro come per le cinque banche statali che hanno collaborato, per cui l'analisi dell'applicazione concreta del quadro normativo di cui alla sezione 3.4.1.1, lettera b), si applica loro in eguale misura.
- (135) La Commissione ha inoltre osservato che i contratti di prestito che le erano stati trasmessi dalle società incluse nel campione presentavano per lo più condizioni analoghe, e che i tassi di prestito che erano stati concordati erano simili e in parte coincidono con quelli concessi dalle cinque banche statali che hanno collaborato.
- (136) La Commissione ha pertanto ritenuto che le conclusioni riguardanti le cinque banche statali che hanno collaborato costituissero i migliori dati disponibili per valutare le altre 30 banche statali, alla luce delle suddette similitudini nelle condizioni di credito e nei tassi di prestito e della rappresentatività dei cinque istituti finanziari sottoposti alla verifica.
- (137) Su questa base la Commissione ha concluso che le altre 30 banche statali che hanno fornito prestiti alle società incluse nel campione sono enti pubblici ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base.
- (138) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha contestato la valutazione degli indizi formali di un controllo effettuata dalla Commissione e dichiarato che la Commissione aveva valutato in generale tutti gli istituti finanziari a livello nazionale senza prendere in considerazione le principali caratteristiche e funzioni di enti particolari e il loro rapporto con il governo. Più in particolare, il governo della RPC ha dichiarato che si dovrebbe distinguere tra gli istituti finanziari detenuti dalle imprese statali e quelli direttamente detenuti dal governo della RPC. Per quanto riguarda la valutazione a livello nazionale, la Commissione ha precisato di aver effettuato un'analisi specifica dell'ente pubblico per ciascuno degli istituti finanziari per i quali il governo della RPC aveva presentato le pertinenti informazioni necessarie. Il governo della RPC non ha purtroppo fornito informazioni per tutti gli altri istituti finanziari che hanno erogato prestiti ai produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, come spiegato nella sezione 3.2. La Commissione è stata dunque costretta a condurre un'analisi dell'ente pubblico sulla base dei migliori dati disponibili.



3.4.1.3. Conclusione sugli istituti finanziari statali

- (139) Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Commissione ha constatato che tutti i 35 istituti finanziari cinesi che hanno erogato prestiti ai quattro gruppi di produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione sono enti pubblici ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base.
- (140) Inoltre, anche qualora gli istituti finanziari statali non fossero da considerare enti pubblici, la Commissione ha accertato che essi sarebbero da considerare investiti, da parte del governo della RPC, dell'incarico e dell'ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, per le stesse ragioni di cui ai considerando 143 e 144. La loro condotta sarebbe pertanto in ogni caso attribuibile al governo della RPC.

3.4.2. Incarico o ordine dato a istituti finanziari privati

- (141) La Commissione si è poi occupata dei 10 istituti finanziari restanti. I seguenti otto istituti finanziari sono stati considerati di proprietà privata: HSBC, Standard Chartered Bank, Ping An Bank, Australia & New Zealand Banking Group (China) Limited, Shagang Group Finance, DBS Group (China) Limited, Bank of Beijing, Hang Seng Bank. La Jinfeng Rural Commercial Bank e la SPB Bank sono state considerate private in assenza di informazioni pubblicamente disponibili sul loro assetto proprietario. La Commissione ha verificato se questi istituti finanziari avessero ricevuto dal governo della Cina l'incarico o l'ordine di concedere sovvenzioni al settore siderurgico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.
- (142) Secondo l'organo d'appello dell'OMC, un «incarico» si verifica quando un governo conferisce una responsabilità a un organismo privato e un «ordine» si riferisce a situazioni in cui il governo esercita la sua autorità su un organismo privato⁽¹⁾. In entrambi i casi il governo ricorre a un organismo privato quale tramite per il contributo finanziario e, «nella maggior parte dei casi, ci si aspetterebbe che un incarico o un ordine dato a un organismo privato comporti una qualche forma di minaccia o di incentivo»⁽²⁾. Il punto iv) non consente al contempo ai membri di istituire misure compensative sui prodotti «quando il governo si limita ad esercitare i suoi poteri normativi generali»⁽³⁾ o quando il suo intervento «può avere o non avere un risultato particolare, semplicemente in funzione di determinate circostanze fattuali e dell'esercizio della libera scelta da parte degli attori operanti in tale mercato»⁽⁴⁾. L'incarico e l'ordine implicano invece un ruolo del governo più attivo rispetto a semplici atti di incoraggiamento⁽⁵⁾.
- (143) La Commissione ha rilevato che il quadro normativo applicabile all'industria siderurgica richiamato ai considerando da 100 a 120 si applica a tutti gli istituti finanziari della RPC, compresi gli istituti finanziari privati. A dimostrazione di ciò, la comunicazione «Alcuni pareri sulla gestione dell'eccesso di capacità» ha come destinatari tutte le banche demandate all'attuazione delle politiche del governo, le grandi banche, le banche per azioni, le casse di risparmio postali, le banche a partecipazione estera, le società di gestione patrimoniale e altri istituti finanziari che rientrano nell'ambito di gestione della CBRC.
- (144) Dalle visite di verifica presso le società incluse nel campione è inoltre emerso che i contratti di prestito che la Commissione aveva ottenuto dalle società incluse nel campione presentavano per lo più condizioni analoghe, e che i tassi di prestito concessi dagli istituti finanziari privati erano simili e in parte coincidevano con quelli concessi dagli istituti finanziari statali.
- (145) La Commissione ha anche contattato per iscritto questi 10 istituti finanziari chiedendo ulteriori informazioni sulle prassi in materia di erogazione di prestiti e di valutazione dei rischi. Solo uno ha trasmesso un riscontro, in cui affermava di non poter rispondere senza la previa consultazione delle autorità di regolamentazione. Dopo aver consultato la CBRC, questo istituto finanziario ha informato la Commissione di essere disposto a collaborare, ma che la CBRC suggeriva di realizzare tale collaborazione attraverso un meccanismo di cooperazione normativa (ossia tramite uno scambio di informazioni tra le autorità di regolamentazione cinesi e quelle dell'UE, anziché direttamente tra la Commissione e la banca). La Commissione ha accolto con favore questa offerta di collaborazione, osservando però che sarebbe stato impossibile istituire un regime di intermediazione simile per il

⁽¹⁾ WT/DS/296 [DS 296 United States — Countervailing Duty Investigation on Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMS) from Korea], relazione dell'organo d'appello del 21 febbraio 2005, punto 116.

⁽²⁾ Relazione dell'organo d'appello DS 296, punto 116.

⁽³⁾ Relazione dell'organo d'appello DS 296, punto 115.

⁽⁴⁾ Relazione dell'organo d'appello DS 296, punto 114, che concorda in merito con la relazione del panel DS 194, punto 8.31.



proseguo dell'inchiesta. In ogni caso la Commissione non ha ricevuto alcuna ulteriore lettera o richiesta da parte della CBRC. L'istituto finanziario non ha inoltre fatto pervenire alcuna osservazione sul merito entro il termine stabilito. Nessuno di questi istituti ha pertanto fornito elementi di prova tali da confutare le constatazioni della Commissione.

- (146) In assenza di informazioni divergenti dagli istituti finanziari privati, la Commissione ha concluso che, per quanto riguarda l'industria siderurgica, tutti gli istituti finanziari (compresi quelli del settore privato) che operano in Cina sotto la supervisione della CRBC agiscono su incarico o per ordine dello Stato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base per il perseguimento delle politiche pubbliche, e forniscono all'industria siderurgica prestiti a tasso agevolato.
- (147) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha osservato che la Commissione doveva specificare se aveva applicato la nozione di «incarico» o di «ordine», in quanto i due concetti si escludono a vicenda. Il governo della RPC ha affermato che l'interpretazione della Commissione di «incarico» o di «ordine» era troppo restrittiva, in quanto incentrata su una norma giuridica che implica «un ruolo del governo più attivo rispetto a semplici atti di incoraggiamento». Il governo della RPC ha d'altro canto sostenuto che nel procedimento US — Export Restraints il panel ha richiesto un'analisi più approfondita basata sull'esistenza di i) un'azione esplicita e affermativa, che si tratti di delega o di comando, ii) rivolta a una parte particolare e iii) che ha come oggetto un particolare compito o obiettivo ⁽¹⁾.
- (148) Sul primo punto, la Commissione ha osservato che le nozioni di «incarico» e di «ordine» non si escludono reciprocamente, dato che in entrambi i casi il governo ricorre a un organismo privato quale tramite per il contributo finanziario. Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione non concorda con l'interpretazione data dal governo della RPC alla norma giuridica da applicare. Come già indicato nel considerando 142, la Commissione si era basata sulla successiva giurisprudenza dell'OMC, in cui l'organo d'appello ha sostenuto che la sostituzione dei termini «incarichi» e «di ordine» con i termini «deleghi» e «imponga» è una norma troppo rigida ⁽²⁾. Ne consegue che il livello probatorio stabilito dall'organo d'appello in questo procedimento era meno rigoroso rispetto all'interpretazione del panel nel procedimento US — Export Restraints. In ogni caso, il governo della RPC non ha presentato alcun elemento di prova o argomento volto a confutare le constatazioni della Commissione circa un incarico o un ordine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base nella presente inchiesta. L'argomentazione è stata perciò respinta.

3.4.3. Specificità


- (149) Come dimostrato ai considerando da 100 a 120, vari testi normativi specificamente destinati alle imprese del settore siderurgico danno ordine agli istituti finanziari di fornire prestiti a tassi agevolati all'industria siderurgica. Sulla base di tali documenti è dimostrato che gli istituti finanziari erogano prestiti agevolati solo a un numero limitato di settori/imprese che ottemperano agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC.
- (150) La Commissione ha quindi concluso che le sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati non sono erogate indistintamente, ma sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Nessuna delle parti interessate ha inoltre fornito elementi tali da comprovare che i prestiti agevolati fossero basati su criteri o condizioni oggettivi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.
- (151) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha indicato che, in base alla relazione dell'organo di appello nella causa US-Aircraft (seconda denuncia), l'analisi sulla specificità non dovrebbe concentrarsi solo sui «beneficiari particolari individuati nella denuncia, ma [...] anche su tutte le imprese o industrie ammesse a beneficiare della medesima sovvenzione» ⁽³⁾ e che, secondo la relazione del panel nella causa EC — Aircraft ⁽⁴⁾, per essere specifica, la sovvenzione deve essere concessa a un «gruppo» sufficientemente limitato di imprese o industrie. Il governo della RPC ha inoltre affermato che la Commissione non ha specificato quale parte della documentazione cui essa fa riferimento riguardi la concessione esplicita di prestiti agevolati all'industria siderurgica. A questo proposito, la Commissione si è richiamata ai documenti che figuravano al

⁽¹⁾ WT/DS194/R, relazione del panel, US — Export Restraints, punto 8.29.

⁽²⁾ Relazione dell'organo d'appello DS 296, punti 110-111.

⁽³⁾ WT/DS353/AB/R, relazione dell'organo d'appello, US-Aircraft (seconda denuncia), punto 753.

⁽⁴⁾ WT/DS316/R, relazione del panel, EC-Aircraft, punto 7.919.



considerando 100. La Commissione ha ritenuto che i riferimenti all'industria siderurgica siano sufficientemente chiari dal momento che tale industria è identificata dal suo nome o da un chiaro riferimento al prodotto che fabbrica o al gruppo industriale cui appartiene. Inoltre il fatto che il governo della RPC sostenga un gruppo limitato di industrie incoraggiate, tra cui l'industria siderurgica, rende la sovvenzione specifica.


3.4.4. Vantaggio e calcolo dell'importo della sovvenzione

- (152) La Commissione ha calcolato l'importo della sovvenzione compensabile. Ai fini di tale calcolo essa ha valutato il vantaggio conferito ai beneficiari durante il PI. A norma dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari consiste nella differenza tra l'importo degli interessi pagato per il finanziamento pubblico dall'impresa beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale ottenibile sul mercato.
- (153) A tale proposito la Commissione ha rilevato una serie di specificità per il mercato cinese dell'acciaio. Come spiegato ai punti da 3.4.1 a 3.4.3, i prestiti concessi dagli istituti finanziari cinesi rispecchiano un mercato intervento pubblico e non tengono conto dei tassi che verrebbero normalmente applicati in un mercato finanziario correttamente funzionante.
- (154) I gruppi di società inclusi nel campione presentano situazioni finanziarie generali diverse. Ciascuno di loro ha beneficiato di vari tipi di prestiti durante il periodo dell'inchiesta con differenze ad esempio nelle scadenze, nelle garanzie e nelle garanzie reali e in altre condizioni applicate. Per queste due ragioni ogni società aveva un tasso di interesse medio diverso basato sull'insieme dei prestiti ricevuti.
- (155) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha accertato che le pratiche di finanziamento cinesi nel mercato dell'acciaio, come dimostrato dai quattro gruppi di produttori inclusi nel campione, sono caratterizzate da «prestiti rotativi», ossia prestiti che consentono a una società di sostituire, alla data di scadenza, il capitale rimborsato con altro capitale derivante da nuovi prestiti. Secondo gli «Orientamenti sulla classificazione dei prestiti in base al rischio» i prestiti rotativi dovrebbero essere classificati come prestiti «preoccupanti», in quanto sebbene il mutuatario sia in quel momento in grado di rimborsare il capitale e gli interessi del prestito, esistono fattori che possono incidere negativamente sulla sua capacità di rimborso. Nella pratica ciò non è stato fatto, come spiegato al considerando 125.
- (156) La Commissione ha valutato individualmente la situazione finanziaria di ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione per tenere conto di tali caratteristiche specifiche. La Commissione ha innanzitutto analizzato la situazione finanziaria generale e l'esistenza di prestiti rotativi a livello di gruppo. Questa analisi è stata poi ulteriormente estesa alle singole società del gruppo che operano nel settore della fabbricazione dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. La Commissione ha infine calcolato per ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione il vantaggio conferito individualmente dalla pratica dell'erogazione di prestiti agevolati e attribuito tale vantaggio al prodotto in esame.


3.4.4.1. Jiangsu Shagang Group

- (157) Durante il PI il Jiangsu Shagang Group si presentava in condizioni generalmente redditizie secondo la sua stessa contabilità finanziaria. La redditività del gruppo è stata però costantemente debole nel periodo 2012-2015, e ciò lascia supporre che piccole variazioni interne o esterne al contesto imprenditoriale potrebbero esporre il gruppo a una situazione di perdita. Il suo rapporto debito/patrimonio è elevato, ma sostenibile in un'industria ad alta intensità di capitale come quella dell'acciaio. La percezione generale è stata confermata in loco.
- (158) La Commissione ha osservato che il Jiangsu Shagang Group ha ricevuto un rating AAA da parte dell'agenzia cinese di valutazione del credito China Lianhe Credit Rating Co., Ltd, per l'emissione di obbligazioni sul mercato cinese.
- (159) La Commissione ha però anche constatato che in un recente studio pubblicato dal Fondo monetario internazionale ⁽¹⁾ sono state segnalate notevoli divergenze tra le classi di rating locali cinesi e quelle internazionali. Ad esempio, oltre il 90 % delle obbligazioni cinesi è valutato da AA a AAA dalle agenzie di rating locali, laddove le imprese che godono di una valutazione così elevata nel mercato degli Stati Uniti sono meno del 2 %.


⁽¹⁾ Documento di lavoro dell'FMI «Resolving Chinese Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparuso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.




(160) Questo aspetto è ulteriormente illustrato dal seguente grafico estratto dallo studio:




- (161) Alla luce di queste considerazioni, benché un'agenzia cinese di valutazione del credito attribuisca al Jiangsu Shagang Group un buon rating, la Commissione ha concluso che tale rating non è affidabile.
- (162) Per quanto riguarda le singole società coinvolte nella fabbricazione di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, sono state contabilizzate perdite durante il PI; non si è trattato però di una situazione regolare, e altri indicatori finanziari come il rapporto debito/patrimonio o il coefficiente di copertura degli interessi non lasciavano trasparire particolari problemi strutturali nella capacità di rimborso del debito da parte delle società. In loco la Commissione ha però anche constatato che questa società ha ricevuto, tra i prestiti inclusi nel campione, un prestito rotativo. A ciò va aggiunto che nelle tabelle del prestito numerosi prestiti a breve termine sono stati sostituiti alla scadenza con nuovi prestiti dello stesso importo. Una delle società del gruppo incluse nel campione ha inoltre ricevuto un prestito a breve termine da un istituto finanziario specializzato in crediti in sofferenza a un tasso di interesse altissimo, tra il 14 % e il 16 %, e ciò dimostra anche che la società ha avuto problemi di liquidità nel PI.
- (163) Ciò ha ulteriormente confermato la decisione della Commissione di non tenere conto del rating AAA cinese del Jiangsu Shagang Group.
- (164) Nel 2013 infine un commercial paper emesso dal Jiangsu Shagang Group aveva ricevuto da Moody's un rating Prime-1. Tale valutazione era però basata sul rating della Bank of China, filiale New York Mellon, che si era resa garante proprio perché il Jiangsu Shagang Group non disponeva di un proprio rating affidabile e indipendente.
- (165) Gli istituti finanziari creditori non avevano effettuato alcuna valutazione della solvibilità. Per determinare il vantaggio la Commissione ha perciò dovuto valutare se i tassi di interesse dei prestiti concessi al Jiangsu Shagang Group fossero a livello di mercato.
- (166) La Commissione ha stabilito che la situazione finanziaria del gruppo corrisponde a un rating BB, la classe più alta dopo quelle considerate «Investment grade». Con il termine «Investment grade» si intendono le obbligazioni che secondo l'agenzia di rating sono sufficientemente in condizione di adempiere agli obblighi di pagamento da poter essere acquistate dalle banche.
- (167) Le obbligazioni «Non-investment grade» sono viste come caratterizzate da aspetti speculativi. I debitori con rating «Non-investment grade» presentano in qualche misura caratteristiche di qualità e protezione, ma queste possono non bastare a compensare gravi incertezze o una maggiore esposizione a condizioni sfavorevoli. Il rating BB è il più alto di questa categoria e indica che nel breve termine un debitore è meno vulnerabile di altri che presentano un rating inferiore. Tale debitore deve tuttavia far fronte a notevoli incertezze e all'esposizione a condizioni commerciali, economiche o finanziarie sfavorevoli che potrebbero portare ad una capacità inadeguata di onorare gli impegni finanziari in base alle definizioni del rating di Standard and Poor's.
- (168) Il premio previsto per le obbligazioni emesse da aziende con rating BB è stato quindi applicato al tasso di prestito standard della People's Bank of China («PBoC») per stabilire il tasso di mercato.




- (169) Tale maggiorazione è stata determinata calcolando il differenziale relativo tra gli indici delle obbligazioni societarie USA con rating A e quelli delle obbligazioni societarie USA con rating BB in base ai dati forniti da Bloomberg per i settori industriali. Il differenziale relativo così calcolato è stato quindi sommato ai tassi di interesse di riferimento pubblicati dalla People's Bank of China alla data di concessione del prestito e per la stessa durata del prestito in questione. Ciò è stato fatto individualmente per ogni prestito concesso alla società.
- (170) Anche per i prestiti denominati in valuta estera si verifica una situazione analoga di distorsioni di mercato e assenza di rating di credito attendibili, poiché tali prestiti vengono erogati dagli stessi istituti finanziari cinesi. Come in precedenza, per determinare la maggiorazione da applicare al tasso di interesse LIBOR USD e stabilire un parametro di riferimento adeguato sono state utilizzate le obbligazioni emesse durante il PI da società con rating BB con denominazioni pertinenti.
- (171) Inoltre, per tener conto del maggiore rischio costituito dalla pratica di ricorrere ai prestiti rotativi da parte delle singole società coinvolte nella fabbricazione dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, la Commissione ha cercato di individuare un altro parametro di riferimento adeguato per il mercato cinese. A questo proposito la Commissione ha osservato che una banca statale aveva concesso a una delle società del Jiangsu Shagang Group un prestito con una scadenza di 16 mesi a un tasso di interesse compreso tra il 14 % e il 16 %. Secondo il Jiangsu Shagang Group, il tasso di interesse relativamente elevato era dovuto al fatto che quello specifico istituto finanziario è specializzato in prestiti a imprese in difficoltà finanziaria, e la società ha fatto ricorso ai suoi servizi per alleviare un problema di liquidità temporaneo. Dato che i prestiti rotativi sono di norma un indice di problemi di liquidità a breve termine, si ritiene che le condizioni e la durata di tale prestito rispecchino adeguatamente il vantaggio supplementare che deriva dall'utilizzo dei prestiti rotativi.
- (172) La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno utilizzare questo valore come parametro di riferimento pertinente per tutti i prestiti con una scadenza inferiore o uguale a due anni concessi alle singole società di produzione che facevano uso di prestiti rotativi. I prestiti rotativi sono in genere conclusi per brevi periodi. È altamente improbabile che un prestito di tale tipo abbia una durata di più di due anni, e le prove concrete dei prestiti verificati per le società incluse nel campione lo confermano.
- (173) Nelle loro osservazioni alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC e le società incluse nel campione che hanno collaborato hanno contestato la metodologia del differenziale relativo, quale descritta al considerando 169. Alla luce di queste osservazioni, la Commissione ha successivamente inviato un documento aggiuntivo a tutte le parti interessate in cui ha spiegato più nel dettaglio la metodologia utilizzata.
- (174) In sintesi sono state ricevute le osservazioni riportate di seguito
- 1) La prassi bancaria internazionale consiste nella selezione di un parametro di riferimento a cui è sommato un premio aggiuntivo espresso in termini assoluti e non relativi, ad esempio l'IBOR o il LIBOR o l'EURIBOR più 1 %.
 - 2) I due elementi del tasso d'interesse rispecchiano il rischio del paese o di cambio (ossia la parte dell'interesse che corrisponde alla banca centrale o al tasso di una società priva di rischio) e il rischio specifico della società (ossia la maggiorazione, espressa in termini assoluti, per la società con il rating BB).
 - 3) I differenziali relativi si ampliano all'abbassarsi del tasso privo di rischio, anche se il differenziale assoluto si mantiene costante. La metodologia produce inoltre differenziali relativi estremamente elevati per tassi di interesse negativi.
 - 4) In base ai dati storici forniti dal governo della RPC («i dati storici sul differenziale relativo»), il differenziale assoluto rimane sostanzialmente stabile nel tempo, mentre il differenziale relativo presenta grandi variazioni. La media del differenziale assoluto nel tempo è inoltre vicina al differenziale assoluto riscontrato durante il PI.
 - 5) La Commissione ha utilizzato la media del differenziale relativo durante il PI per prestiti con scadenze diverse, che vanno da 1 a 10 anni. Di fatto, l'applicazione del differenziale relativo a obbligazioni con scadenze diverse presenta grandi differenze a seconda della durata dei prestiti, e dimostra che il differenziale assoluto e quello relativo si muovono in direzioni diverse per durate diverse.



- 6) Utilizzando una media semplice del differenziale relativo per obbligazioni con scadenze diverse anziché una media ponderata si attribuisce un peso eccessivo alle scadenze a breve termine, dato che di norma le obbligazioni sono emesse con una scadenza a lungo termine. Questo aspetto è particolarmente pertinente dal momento che la Commissione ha utilizzato solo il differenziale relativo per i prestiti a lungo termine.
- 7) Il differenziale relativo è stato applicato al tasso di riferimento della PBoC sbagliato per i prestiti concessi prima del 2015 che non erano ancora stati estinti nel (o in parte del) 2015, dato che la Commissione ha preso in considerazione il tasso della PBoC applicabile all'epoca della concessione del prestito. La Commissione avrebbe invece dovuto usare i tassi della PBoC per il 2015.
- 8) Le fonti citate nel documento aggiuntivo di comunicazione delle informazioni menzionavano l'utilizzo di un differenziale relativo in relazione al rendimento e non alla differenza tra i tassi di interesse sui prestiti ottenuti dalle banche. Nessuna delle fonti affermava che tale differenza dovesse essere espressa in termini relativi, e non tutte erano fonti attendibili.
- (175) Sul primo punto, la Commissione ha riconosciuto che le banche commerciali di norma utilizzano una maggiorazione espressa in termini assoluti. Essa ha osservato che tale pratica sembra basata principalmente su considerazioni di ordine pratico, poiché il tasso di interesse è in definitiva un numero assoluto. Il numero assoluto traduce tuttavia una valutazione del rischio che si basa su una valutazione relativa. Il rischio di insolvenza di una società con rating BB è di X % maggiore rispetto all'insolvenza del governo o di una società priva di rischi. Questa è una valutazione relativa, illustrata dai dati trasmessi dal governo della RPC sull'andamento storico dei differenziali (cfr. l'analisi riportata di seguito). Il differenziale relativo coglie le variazioni delle condizioni di mercato sottogiacenti che non vengono espresse nel seguire un differenziale assoluto.
- (176) Sul secondo e terzo punto, la Commissione concorda con il punto di partenza secondo cui i tassi di interesse riflettono non solo i profili di rischio delle società, ma anche il rischio del paese e i rischi specifici di cambio. Spesso, come nel presente caso, il rischio del paese e il rischio specifico di cambio variano nel tempo, e le variazioni sono diverse per i diversi paesi. Di conseguenza i tassi privi di rischio variano notevolmente nel tempo, e sono a volte inferiori negli Stati Uniti e a volte in Cina. Queste differenze sono collegate a fattori quali la crescita del PIL osservata e attesa, il clima economico e i livelli di inflazione. Poiché il tasso privo di rischio varia nel tempo, lo stesso differenziale assoluto nominale può portare a una valutazione del rischio molto diversa. Ad esempio, se la banca ritiene che il rischio di insolvenza specifico di una società superi del 10 % il tasso privo di rischio (stima relativa), il differenziale assoluto risultante può essere compreso tra lo 0,1 % (a un tasso privo di rischio dell'1 %) e l'1 % (a un tasso privo di rischio del 10 %).
- (177) Dal punto di vista di un investitore, il differenziale relativo è quindi una misura migliore in quanto riflette l'entità del differenziale di rendimento e il modo in cui esso è influenzato dal livello del tasso d'interesse di base.
- (178) Il metodo è neutro rispetto al paese. Ad esempio, se il tasso privo di rischio degli Stati Uniti è inferiore al tasso privo di rischio della Cina, il metodo determinerà maggiorazioni assolute più elevate. Al contrario, se il tasso privo di rischio della Cina è inferiore al tasso privo di rischio degli Stati Uniti, il metodo determinerà maggiorazioni assolute più basse. Per illustrare ulteriormente questo punto, i dati forniti dal governo della RPC dimostrano che il differenziale relativo era basso prima dello scoppio della bolla tecnologica nel 2002, ed è tornato a livelli bassi fino alla crisi economica e finanziaria causata dai subprime e dal debito sovrano. Dopo quella crisi economica e finanziaria, i differenziali relativi sono rimasti a un livello più elevato rispetto al periodo precedente la crisi. Questo livello più elevato del differenziale relativo riflette bene un peggioramento dei parametri macroeconomici fondamentali e la compressione della domanda aggregata, da cui è derivato anche un calo a livelli bassissimi del tasso di inflazione negli Stati Uniti (e in altre economie avanzate).
- (179) I dati forniti dal governo della RPC dimostrano che il differenziale assoluto non è in grado di rispecchiare il peggioramento dei parametri fondamentali sottostanti. Ad esempio, la differenza nel differenziale assoluto di rendimento negli Stati Uniti è relativamente bassa - 2,46 punti percentuali nel 2003 contro 2,35 punti percentuali nel PI - anche se la differenza nel tasso medio di inflazione è notevole - 2,27 % nel 2003 e solo 0,12 % nel 2015. Il differenziale relativo coglie meglio le differenze nella situazione economica tra i due periodi, essendo stato del 48,86 % nel 2003 e del 71,57 % nel 2015. Analogamente, nel 2006 (prima della crisi) il differenziale assoluto era all'1,55 %, quasi identico a quello registrato nel 2017 (1,56 %), anche se le condizioni di mercato sottogiacenti sono notevolmente cambiate. Tali variazioni delle condizioni di mercato sono espresse dal differenziale relativo, che è stato del 27 % nel 2006 e del 46 % nel 2017.
- (180) La Commissione ha infine riconosciuto che utilizzando la metodologia del differenziale relativo nei casi di tassi di interesse negativi si perviene a un risultato irragionevole. Questo scenario non è però contemplato nel presente caso. La Commissione ha ritenuto che durante il PI il differenziale relativo abbia colto meglio le condizioni di mercato sottogiacenti che influiscono sui rischi di credito specifico di una società rispetto all'utilizzo di un differenziale assoluto.



- (181) Sul quarto punto, la Commissione ha interpretato i fatti presentati dal governo della RPC in modo diverso. Utilizzando l'insieme dei dati forniti dal governo della RPC, si può notare che il differenziale assoluto non è così stabile come sostenuto dal governo della RPC, ma varia nel tempo, dall'1 % al 4,5 %. Inoltre, negli ultimi 23 anni il differenziale relativo segue esattamente la stessa tendenza del differenziale assoluto, ossia quando il differenziale relativo aumenta, aumenta anche quello assoluto e viceversa. Per quanto riguarda la presunta volatilità del differenziale relativo, le entità delle variazioni sono simili — la differenza tra i valori più elevati e quelli più bassi è del 530 % per il differenziale relativo e del 450 % per il differenziale assoluto. Infine, nell'applicare i dati forniti dal governo della RPC ai tassi storici della PBoC risulta che in alcuni anni la metodologia relativa produce un parametro di riferimento inferiore rispetto al differenziale assoluto.
- (182) Sulla base del documento di informazione aggiuntivo, il governo della RPC ha sostenuto che gli anni 2002 e 2008-2010 dovrebbero essere esclusi dall'analisi in quanto «anomali». La Commissione non comprende per quale motivo i cambiamenti del ciclo economico non dovrebbero essere presi in considerazione. Le recessioni fanno parte del ciclo di vita dell'economia e l'analisi dei dati dovrebbe tenere conto di tutti gli aspetti di tale ciclo, non solo degli anni migliori. Ciò vale anche per le recessioni particolarmente forti, quali la crisi economica e finanziaria del periodo 2008-2010.
- (183) Sul quinto punto, l'uso del differenziale relativo osservato durante il PI ha in effetti prodotto risultati divergenti rispetto al differenziale assoluto quando è stato applicato con maggiore precisione al livello delle diverse scadenze anziché come media per tutte le durate dei prestiti. Questi risultati divergenti non sono tuttavia dovuti al fatto che il differenziale relativo in sé fosse errato, quanto piuttosto alle notevoli differenze nella struttura temporale del rischio tra i tassi di interesse USA e cinesi. Negli Stati Uniti la differenza di tasso di interesse tra un'obbligazione a 1 anno e a 10 anni era infatti molto più ampia (compresa tra il 2,5 % e il 3,7 %) rispetto alla differenza tra i tassi di interesse a 1 anno e a oltre 5 anni della PBoC (differenza dello 0,8 %). La differenza derivava pertanto dal punto di partenza su cui era applicato il differenziale relativo. Se la RPC avesse avuto una struttura temporale del rischio analoga come punto di partenza, i tassi di riferimento risultanti avrebbero seguito una tendenza coerente per tutte le durate dei prestiti. Ad esempio, supponendo una differenza del 3 % tra il tasso di interesse della PBoC a breve termine e quello a lungo termine, il tasso di riferimento risultante per i prestiti a lungo termine sarebbe stato del 15,81 %, un tasso superiore al valore di riferimento del 14,22 % dei prestiti a breve termine.
- (184) La Commissione ha riconosciuto questo problema fin dall'inizio. Per minimizzare l'incidenza delle differenze nella struttura temporale del rischio tra i due paesi, la Commissione ha deciso di utilizzare la media del differenziale relativo per tutte le durate dei prestiti, portando così il valore di riferimento internazionale più vicino alle condizioni cinesi ed evitando la penalizzazione delle società cinesi che avevano un'alta percentuale di prestiti a breve termine.
- (185) Sul sesto punto, la Commissione ha espresso disaccordo sull'affermazione del governo della RPC. L'affermazione secondo cui la Commissione ha utilizzato il differenziale relativo solo per i prestiti a lungo termine è fattivamente errata. La metodologia del differenziale relativo è stata utilizzata sia per prestiti a lungo termine sia per quelli a breve termine. Utilizzando una media semplice del differenziale relativo per prestiti con scadenze diverse non si può attribuire un peso eccessivo alle scadenze a breve termine in quanto la Commissione, in pratica, ha applicato questo differenziale a prestiti con scadenze diverse.
- (186) Sul settimo punto, la Commissione ha riconosciuto di aver utilizzato dati provenienti da due diversi periodi temporali, ossia il differenziale relativo applicabile durante il PI e il tasso della PBoC applicabile all'epoca in cui il prestito è stato concesso, e che il periodo temporale considerato per ciascun prestito dovrebbe corrispondere. La Commissione non ha tuttavia concordato con la conclusione del governo della RPC secondo cui i dati si sarebbero dovuti ricavare tutti dal PI. A questo proposito la Commissione osserva che dovrebbero essere prese in considerazione le condizioni specifiche di ciascun prestito, come ad esempio la variabilità del tasso di interesse, per determinare il periodo temporale corretto da usare per il differenziale e per il tasso della PBoC. Nella presente inchiesta, però, tali informazioni non erano a disposizione della Commissione per tutti i prestiti concessi alle società incluse nel campione. In mancanza di informazioni sulle condizioni specifiche dei prestiti concessi nel passato, e su richiesta del governo della RPC, per la presente inchiesta la Commissione ha deciso di utilizzare il differenziale relativo e il tasso della PBoC applicabile nel periodo dell'inchiesta per tutti i prestiti concessi alle società incluse nel campione. La Commissione ha di conseguenza corretto al ribasso l'importo del vantaggio relativo ai prestiti agevolati.
- (187) Infine, riguardo all'ultimo punto, la Commissione ha convenuto che le fonti richiamate nel documento di informazione aggiuntivo si riferivano all'uso di un differenziale relativo in riferimento ai rendimenti e che nessuna delle fonti affermava che tale differenza dovesse essere espressa in termini relativi. La Commissione ha sottolineato che l'obiettivo dell'esercizio del differenziale relativo era di costruire un premio per il rischio di




credito da applicare al tasso privo di rischio per ottenere un tasso di interesse di riferimento. I premi per il rischio del credito sono infatti connessi al modo in cui gli investitori vedono i titoli e al rendimento che si aspettano di ricevere in cambio del maggiore rischio. Inoltre, anche se non tutte le fonti erano basate su testi accademici, esse richiama-vano riferimenti fatti in altre fonti. Per tutti questi motivi la Commissione ha continuato a considerare tutte queste fonti pertinenti.

- (188) La Commissione ha pertanto mantenuto la propria posizione secondo cui il metodo del differenziale relativo rispecchia più adeguatamente il premio per il rischio che un istituto finanziario applicherebbe ai produttori esportatori cinesi in un mercato non distorto, in particolare se si considera che il tasso di interesse di base nella RPC e il tasso di interesse di base negli Stati Uniti si sono evoluti diversamente nel tempo.
- (189) Inoltre, in seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC e due società incluse nel campione hanno contestato l'uso di un tasso di interesse compreso tra il 14 % e il 16 % per tutti i prestiti con una scadenza inferiore o uguale a due anni a livello delle società che si avvalevano di prestiti rotativi. Sono state ricevute le osservazioni riportate di seguito.
- 1) La Commissione ha classificato tutti i prestiti di durata inferiore o uguale a due anni come prestiti rotativi senza una spiegazione adeguata o elementi di prova. Non tutti i prestiti a breve termine erogati alle società incluse nel campione erano di tipo rotativo.
 - 2) I prestiti rotativi non sono necessariamente indice di problemi di liquidità. I prestiti rotativi rientrano nelle normali pratiche commerciali in Europa; non danno luogo a tassi di interesse più elevati, e sono utilizzati dall'industria siderurgica dell'UE. Più specificamente, lo Shougang Group ha sostenuto che la Commissione ha individuato prestiti rotativi principalmente per le società Qian'an Coal, Xishan Coking e Shougang Corp., che non erano in difficoltà finanziarie.
 - 3) Il valore di riferimento sostitutivo utilizzato dalla Commissione non era compatibile con l'articolo 14 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Il prestito che è stato utilizzato come base per il valore di riferimento sostitutivo è stato un prestito unico ed eccezionale che rappresentava soltanto il 2 % del totale dei prestiti concessi allo Jiangsu Shagang Group, e la Commissione non ha fornito una spiegazione articolata del motivo per il quale questo dovrebbe essere comparabile a un prestito commerciale. La Commissione non ha inoltre applicato adeguamenti per ravvicinare questo prestito a prestiti commerciali paragonabili.
- (190) Sul primo punto, la Commissione non ha classificato tutti i prestiti di durata inferiore o uguale a due anni come prestiti rotativi. L'esistenza di prestiti rotativi in una determinata società è stata considerata semplicemente come un'indicazione del fatto che la società si trovava in una situazione finanziaria peggiore di quanto il bilancio lasciasse intendere a prima vista, e che il rischio aggiuntivo era legato a problemi di liquidità a breve termine. È stato pertanto necessario applicare a tutti i prestiti a breve termine un premio di rischio più elevato, a prescindere dal fatto che tali prestiti fossero o non fossero di tipo rotativo.
- (191) Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione ha espresso disaccordo rispetto alla valutazione effettuata dal governo della RPC e dai produttori esportatori. Secondo le autorità cinesi stesse i prestiti rotativi costituiscono un fattore di rischio di credito aggiuntivo. Come indicato negli «Orientamenti sulla classificazione dei prestiti in base al rischio» della CBRC, i prestiti rotativi dovrebbero essere segnalati quanto meno come prestiti «preoccupanti»⁽¹⁾. Un prestito rientrante in questa categoria implica che anche qualora un debitore possa in questo momento rimborsare il capitale e gli interessi del prestito, vi sono dei fattori che possono influenzare negativamente tale rimborso.
- (192) Gli strumenti di credito rotativi esistono certamente in Europa sono e sono stati utilizzati dall'industria siderurgica dell'Unione, ma le loro modalità e condizioni sono molto diverse da quelle dei prestiti rotativi cinesi. Gli strumenti di credito rotativi nell'Unione sono essenzialmente linee di credito con un importo massimo predeterminato che può essere ritirato e rimborsato in varie occasioni nel corso di un periodo di tempo prestabilito. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il governo della RPC, tali linee di credito comportano un costo aggiuntivo, sia esso un margine contrattuale oltre i normali tassi di mercato a breve termine⁽²⁾, o una commissione di gestione. Inoltre, l'esempio di BNP Paribas fornito dal governo della RPC prevedeva anche una commissione per il capitale inutilizzato per tutta la durata della linea di credito. I prestiti rotativi individuati durante le visite di verifica presso le società cinesi incluse nel campione non avevano invece condizioni diverse da quelle di altri prestiti a breve termine; non erano classificati come linee di credito o strumenti di credito rotativo e non vi erano commissioni o margini supplementari ad essi collegati. A prima vista sembravano normali prestiti a breve termine, ma verificando il rimborso di tali prestiti nel corso della visita di verifica è emerso chiaramente

⁽¹⁾ Articolo X, punto II degli «Orientamenti sulla classificazione dei prestiti in base al rischio» della CBRC.

⁽²⁾ Lo dimostra anche l'esempio di BNP Paribas fornito dal governo della RPC.




che il capitale era di fatto rimborsato mediante nuovi prestiti ottenuti dalla stessa banca per lo stesso importo entro una settimana prima o dopo la data di scadenza del prestito iniziale. La Commissione ha poi esteso l'analisi agli altri prestiti nelle tabelle di prestito e rinvenuto nella maggior parte dei casi altri esempi con le stesse identiche caratteristiche. Per tutte queste ragioni la Commissione ha mantenuto la sua posizione su prestiti rotativi.

- (193) La Commissione ha individuato prestiti rotativi in tutte le imprese dello Shougang Group sottoposte a verifica, comprese le società di produzione Shougang Mining e Qian'an, dove tutti i prestiti a breve termine concessi durante il PI sono stati considerati prestiti rotativi. La Commissione ha individuato prestiti rotativi in tutte le imprese dello Shougang Group sottoposte a verifica, comprese le società di produzione Shougang Mining e Qian'an, dove tutti i prestiti a breve termine concessi durante il PI sono stati considerati prestiti rotativi.
- (194) Infine, riguardo al terzo punto, la Commissione ha ritenuto che il prestito concesso alla società del Jiangsu Shagang Group fosse comparabile a un prestito commerciale in quanto le condizioni per la concessione, descritte al considerando 162, corrispondevano a una situazione caratterizzata da problemi di liquidità a breve termine. Inoltre, la scadenza del prestito sostitutivo (16 mesi) corrispondeva in generale alla natura a breve termine dei prestiti a cui è stato applicato tale valore di riferimento sostitutivo per il calcolo del vantaggio. Il tasso del valore di riferimento sostitutivo è stato comunque adeguato per tenere conto delle differenze di tasso di interesse per i prestiti con scadenza inferiore a un anno rispetto ai prestiti con scadenza di uno o due anni, in base alle rispettive differenze tra le due scadenze nei tassi della PBoC. Il calcolo dettagliato di tale adeguamento è stato fornito alle società in questione.
- (195) La Commissione ha pertanto respinto tutte le argomentazioni relative all'uso di un tasso di interesse compreso tra il 14 % e il 16 % per tutti i prestiti con una scadenza inferiore o uguale a due anni a livello delle società che si avvalevano di prestiti rotativi.
- (196) Il Jiangsu Shagang Group ha asserito che la Commissione ha conteggiato due volte i prestiti ricevuti dalle sue controllate da Shagang Finance e dalla società madre nel calcolo del vantaggio. Shagang ha sostenuto inoltre che la Commissione avrebbe dovuto detrarre il «vantaggio negativo», ossia il vantaggio sui prestiti per i quali i pagamenti degli interessi effettivi erano superiori ai tassi di riferimento calcolati dalla Commissione. La Commissione ha respinto le due argomentazioni.
- (197) Per quanto riguarda il presunto doppio conteggio, la Commissione ha osservato che Shagang aveva menzionato principalmente prestiti infragruppo tra Shagang Finance e società siderurgiche collegate. In questo contesto va ricordato che Shagang Finance non aveva fornito alla Commissione informazioni sui prestiti ricevuti. La Commissione non ha inoltre calcolato alcun vantaggio a livello di Shagang Finance. Ciò esclude qualsiasi possibilità di doppio conteggio. Per quanto riguarda i pochi prestiti infragruppo restanti tra lo Shagang Group e le società siderurgiche, la Commissione ha verificato se si fossero effettivamente prodotti doppi conteggi. Tuttavia, già prima della comunicazione delle informazioni il prospetto prestiti trasmesso dal gruppo Shagang indicava solo due prestiti come prestiti infragruppo, mentre quello di Hongchang Plate ne riportava solo uno. Inoltre, anche confrontando questi prestiti nella sostanza, essi non corrispondevano in termini di importo erogato, durata e interesse applicabile. La società non ha fornito nuove informazioni dopo la comunicazione delle informazioni per dimostrare la fondatezza della sua affermazione che tali prestiti in realtà corrispondevano. La Commissione ha pertanto ritenuto che ciascuno di questi prestiti fosse stato segnalato soltanto una volta, sull'elenco dei prestiti del gruppo o su quello delle società siderurgiche.
- (198) Per quanto riguarda l'argomentazione relativa al «vantaggio negativo» di cui al considerando 196, la Commissione ha osservato che la questione dell'equo confronto non si pone. In particolare, la concessione di un prestito ad un tasso non preferenziale non può compensare il vantaggio ottenuto da un altro prestito ricevuto a tasso agevolato. Per il calcolo del vantaggio la Commissione ha preso in considerazione solo i prestiti il cui valore di riferimento calcolato era superiore al tasso d'interesse pagato dalle società. L'argomentazione è stata perciò respinta.

3.4.4.2. Hesteel Group


- (199) Anche l'Hesteel Group si presentava in condizioni finanziarie generalmente redditizie secondo la sua stessa contabilità finanziaria. Non presentava perdite, ma i livelli di redditività erano generalmente deboli, per cui il gruppo è esposto a variazioni sfavorevoli nelle condizioni commerciali, economiche o finanziarie. Il gruppo ha inoltre un elevato rapporto debito/patrimonio.



- (200) Per quanto riguarda le singole società coinvolte nella fabbricazione di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, le condizioni finanziarie generali erano simili a quelle del gruppo, con livelli di redditività bassi ma non in perdita. Altri indicatori finanziari, come il rapporto debito/patrimonio o il coefficiente di copertura degli interessi non facevano trasparire particolari problemi strutturali nella capacità di rimborso del debito da parte delle società. In loco la Commissione ha tuttavia rilevato che l'80 % dei prestiti esaminati inclusi nel campione che erano stati ricevuti da tali società era di tipo rotativo e di importo ingente, il che fa pensare che in termini di liquidità la situazione fosse più fragile di quella illustrata dai dati del bilancio.
- (201) La Commissione ha osservato che all'Hesteel Group era stato assegnato un rating AAA da un'agenzia cinese di valutazione del credito, la Agricultural Bank of China Hangang Sub-branch. Per le stesse ragioni di cui ai considerando da 159 a 161 la Commissione ha concluso che tale rating non è attendibile. L'esistenza di prestiti rotativi ha inoltre ulteriormente confermato la decisione della Commissione di non tenere conto del rating AAA cinese dell'Hesteel Group.
- (202) La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno utilizzare il valore di riferimento BB di cui ai considerando da 166 a 168 a livello di attività del gruppo per calcolare il vantaggio complessivo conferito ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dall'assenza di una corretta valutazione del rischio.
- (203) Per tener conto del maggiore rischio costituito dall'esistenza di prestiti rotativi per le singole società coinvolte nella fabbricazione dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, e poiché le condizioni e la durata di tali prestiti erano sostanzialmente analoghe al prestito a tasso elevato richiamato al considerando 162, la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare lo stesso parametro di riferimento citato in tale considerando come parametro pertinente per tutti i prestiti con una scadenza inferiore o uguale a due anni concessi alle singole società di produzione che ricorrevano ai prestiti rotativi. Dal momento che i prestiti rotativi sono in genere conclusi per un periodo limitato, è altamente improbabile che un prestito di tale tipo abbia una durata di più di due anni, e le prove concrete dei prestiti verificati per le società incluse nel campione lo confermano.
- (204) Le affermazioni e le argomentazioni avanzate dal governo della RPC e da alcune società incluse nel campione per quanto riguarda la metodologia generale per il differenziale relativo e l'uso di un valore di riferimento sostitutivo valgono anche per l'Hesteel Group. La Commissione ha già confutato tali punti nei considerando da 175 a 195.
- (205) Al momento della comunicazione delle informazioni il denunciante si è chiesto se la Commissione avesse tenuto conto di un ingente conferimento di capitale di circa 1 miliardo di EUR concesso a Hesteel nel 2010, che apportava ancora vantaggi a tale gruppo durante il PI. La Commissione ha osservato che tale presunto conferimento di capitale è stato oggetto, nell'aprile del 2017, di una domanda alla RPC da parte di Stati Uniti e UE nell'ambito del comitato dell'OMC per le sovvenzioni e le misure compensative. Nel corso della presente inchiesta la Commissione non ha riscontrato alcun elemento di prova che tale presunto conferimento di capitale abbia apportato vantaggi all'Hesteel Group durante il PI.

3.4.4.3. Shougang Group

- (206) Lo Shougang Group si presentava in condizioni finanziarie complessivamente difficili secondo la sua stessa contabilità finanziaria. Sulla base degli elementi di prova ricevuti per il 2014 e gli anni successivi, il gruppo è risultato in perdita sia nel 2014 che nel 2015. Era fortemente indebitato e nel PI ha visto aumentare la sua passività a breve termine di più del 10 %. Durante la verifica in loco è stata inoltre accertata la presenza di 25 prestiti rotativi per la società madre. A ciò va aggiunto che nelle tabelle del prestito numerosi altri prestiti a breve termine sono stati sostituiti alla scadenza con nuovi prestiti dello stesso importo.
- (207) Per quanto riguarda le singole società coinvolte nella fabbricazione di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, i bilanci e gli elementi di prova raccolti per prestiti specifici, nell'esame degli attivi e nelle relazioni di fattibilità, dimostravano che queste società operavano in modo continuativo, nonostante anni consecutivi di perdite o utili marginali, un rapporto debito/patrimonio elevato, una copertura degli interessi bassa, un peggioramento degli indicatori finanziari e prospettive incerte per il futuro. Per diversi anni consecutivi nel periodo 2012-2015 tali società non hanno generato un utile di esercizio sufficiente a garantire il pagamento degli interessi. Nel corso della verifica la Commissione ha inoltre rilevato casi di ristrutturazione del debito a causa di difficoltà di pagamento. Inoltre, tutti i prestiti a breve termine concessi durante il PI a una delle società di produzione erano prestiti rotativi.
- (208) Nonostante queste circostanze, lo Shougang Group ha ricevuto un rating AAA da Dagong International, un'agenzia cinese di valutazione del credito. Per le stesse ragioni di cui ai considerando da 159 a 161, e per via degli elementi di prova raccolti durante la verifica, la Commissione non ha tenuto conto del rating cinese dello Shougang Group.




- (209) Data la situazione complessiva di cui sopra la Commissione ha ritenuto necessario individuare un parametro di riferimento adeguato a livello del gruppo. Per tener conto del maggiore rischio costituito dall'esistenza di prestiti rotativi, e poiché le condizioni e la durata di tali prestiti erano sostanzialmente analoghe al prestito a tasso elevato richiamato al considerando 162, la Commissione ha utilizzato lo stesso parametro di riferimento citato in tale considerando per tutti i prestiti concessi con una scadenza inferiore o uguale a due anni. Dal momento che i prestiti rotativi sono in genere conclusi per un periodo limitato, è altamente improbabile che un prestito di tale tipo abbia una durata di più di due anni, e le prove concrete dei prestiti verificati per le società incluse nel campione lo confermano.
- (210) Per i restanti prestiti a livello di gruppo con una scadenza di due o più anni, sulla base delle informazioni disponibili la Commissione è tornata al parametro di riferimento generale e ha assegnato al gruppo il grado più elevato delle obbligazioni «Non-investment grade», come spiegato nei considerando da 166 a 168.
- (211) Per quanto riguarda le società coinvolte nella fabbricazione di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo la Commissione ha inoltre concluso che la situazione era tale per cui le società non avrebbero avuto accesso a nuovi prestiti durante il PI in assenza del supporto dello Stato. Il vantaggio ricevuto da tali società è stato quindi superiore a una semplice maggiorazione di un tasso di interesse. Il vantaggio durante il PI è piuttosto derivato dal fatto di aver ricevuto prestiti che non sarebbero stati concessi in assenza del supporto dello Stato vista la situazione finanziaria complessiva di tali società. A questo proposito la Commissione ha osservato che lo Shougang Group è una grande impresa statale individuata come «campione» nell'undicesimo e nel dodicesimo piano quinquennale siderurgico.
- (212) In conformità alla sezione E, lettera b), punto V), degli orientamenti del 1998 ⁽¹⁾, la Commissione ha pertanto deciso di trattare il saldo dovuto di tali prestiti durante il PI come un sussidio fornito nel perseguimento di politiche pubbliche. Sulla base delle informazioni disponibili la Commissione ha compensato soltanto i prestiti concessi durante il PI.
- (213) Le affermazioni e le argomentazioni avanzate dal governo della RPC e da alcune società incluse nel campione per quanto riguarda la metodologia generale per il differenziale relativo e l'uso di un valore di riferimento sostitutivo valgono anche per lo Shougang Group. La Commissione ha già confutato tali punti nei considerando da 175 a 195.
- (214) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha inoltre contestato il trattamento dei prestiti come sussidi e ha avanzato le seguenti obiezioni:
- 1) La Commissione non ha comunicato i fatti principali relativi al suo riscontro di un «supporto dello Stato» in assenza del quale i prestiti in questione non sarebbero stati concessi a tali società;
 - 2) La compensazione degli importi di determinati prestiti come sussidio non è conforme all'articolo 1.1, lettera b), all'articolo 14 e all'articolo 14, lettera b) dell'accordo SCM. Il governo della RPC ha basato la propria obiezione sulla relazione del panel nel procedimento EC — DRAMS, in cui tale approccio è stato ritenuto irragionevole e non conforme all'articolo 1.1, lettera b) e all'articolo 14 dell'accordo SCM ⁽²⁾;
 - 3) La metodologia di calcolo della Commissione rappresenta un'eccezione non consentita dall'articolo 14, lettera b), dell'accordo SCM in quanto ha modificato la natura giuridica del contributo da prestito a sussidio. Il panel nel procedimento EC — DRAMS ha sottolineato che un prestito è sostanzialmente diverso da un sussidio, in quanto comporta un credito ancora dovuto ⁽³⁾. Tutti i prestiti sono stati contabilizzati nei registri contabili delle società come prestiti e non come sussidi, nessuno dei prestiti inclusi nelle tabelle del prestito indicava un condono del debito e su tali prestiti sono stati pagati interessi. Infine la sezione E, lettera b), punto V), degli orientamenti dell'UE del 1998 per il calcolo dell'importo della sovvenzione presuppone l'esistenza del condono o della mancata restituzione del debito;
 - 4) La presunta situazione economica delle società interessate non giustificava il trattamento di determinati prestiti come sussidi. Le società interessate facevano parte di un grande gruppo, e i loro prestiti erano garantiti

⁽¹⁾ Orientamenti per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi (GU C 394 del 17.12.1998, pag. 6).

⁽²⁾ Relazione del panel, EC — DRAMS, punto 7.213.

⁽³⁾ Relazione del panel, EC — DRAMS, punto 7.212.




dalle società madri. Inoltre anche i produttori dell'UE erano in perdita dal 2012, ma continuavano a ricevere prestiti ed erano in grado di rifinanziare i propri debiti. In particolare, per quanto riguarda lo Shougang Group, la società di produzione Jingtang ha realizzato utili nel 2014 e nel 2015 nonostante avesse cominciato le operazioni commerciali solo nel 2010. Infine la stessa Commissione ha considerato la situazione finanziaria dello Shougang Group e del Benxi Group come corrispondente a un rating «BB», che dovrebbe essere sufficiente a ottenere prestiti sul mercato.


- (215) I produttori esportatori hanno in gran parte ripreso le osservazioni del governo della RPC. Lo Shougang Group ha tuttavia presentato osservazioni specifiche.
- 1) Lo Shougang Group ha osservato che per tre società del gruppo alcuni prestiti erano stati riclassificati come sussidi senza un'adeguata spiegazione o motivazione.
 - 2) Lo Shougang Group nel suo insieme è stato redditizio nel 2014 e nel 2015, con alti livelli di utili non distribuiti. Nel gruppo, la società di produzione Qian'an è risultata in perdita nel 2015, ma è stata redditizia tra il 2011 e il 2014. Lo Shougang Group ha anche contestato il fatto che le società di produzione non avessero generato utili sufficienti a coprire gli interessi passivi, e ha sostenuto che l'utile di esercizio riportato nei bilanci era in effetti l'utile dopo il pagamento delle spese finanziarie.
- (216) Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione non ha concordato con l'affermazione del governo della RPC secondo la quale non avrebbe comunicato i fatti principali relativi al supporto dello Stato alla base delle sue conclusioni. Il supporto dello Stato di cui al considerando 211 faceva parte del ragionamento generale sui prestiti agevolati e si riferiva quindi allo stesso elemento di prova già ampiamente descritto nelle sezioni da 3.4.1 a 3.4.3. La Commissione ha inoltre fornito ulteriori argomentazioni in merito all'esistenza di un supporto dello Stato destinato ad alcune società del settore siderurgico in difficoltà finanziarie nella sezione 3.5. Siccome sia lo Shougang Group che il Benxi Group erano considerati «campioni» nazionali, le argomentazioni di cui alla sezione 3.5 si applicano anche ad essi.
- (217) Per quanto riguarda il secondo e il terzo punto, la Commissione ha precisato di non aver considerato i prestiti concessi alle società incluse nel campione come equivalenti a sussidi in quanto tali. Contrariamente a quanto sostenuto dal governo della RPC, la Commissione non aveva modificato la natura giuridica del contributo finanziario da prestito a sussidio. La Commissione aveva piuttosto riconosciuto che i prestiti concessi alle società comportavano obblighi di pagamento. Solo al momento di calcolare il vantaggio derivante da tali operazioni la Commissione non ha effettuato un confronto dei tassi di interesse, ma ha utilizzato l'importo dovuto dei prestiti come punto di partenza.
- (218) A questo proposito la Commissione ha ulteriormente precisato che per il calcolo del vantaggio non ha preso in considerazione l'intero importo del prestito. Solo l'importo dovuto dei prestiti è stato utilizzato come punto di partenza, e a tale importo sono stati successivamente applicati diversi adeguamenti al ribasso. Per cominciare, il vantaggio è stato determinato sulla base dell'importo dovuto del prestito a cui sono stati sottratti gli interessi pagati durante il PI. L'importo del prestito è stato poi adeguato ammortizzandolo sulla base della finalità del prestito. Se la finalità del prestito era stata definita quale liquidità/capitale di esercizio, si è considerato l'intero importo. Se il prestito era chiaramente collegato a un investimento a lungo termine, l'importo è stato ammortizzato nell'arco della durata del prestito e si è considerato solo l'importo assegnato al PI. Infine, l'importo del vantaggio è stato ulteriormente adeguato per riflettere unicamente il numero di giorni del PI in cui il prestito era in corso.
- (219) Tutti questi adeguamenti mostrano che la Commissione non ha preso in considerazione l'intero importo del prestito per il calcolo del vantaggio. La Commissione ha ritenuto pertanto che il ragionamento applicato nella relazione del panel nel procedimento EC — DRAMS non fosse applicabile alla presente inchiesta. Tale procedimento riguardava la questione della metodologia di calcolo ⁽¹⁾ e il panel ha principalmente contestato il fatto che le Comunità europee avessero considerato come vantaggio l'intero importo dei prestiti di Hynix, senza considerare gli obblighi ad essi collegati ⁽²⁾. Siccome ciò non si è verificato nella presente inchiesta, tale argomentazione è stata respinta.
- (220) Per quanto riguarda l'argomentazione del governo della RPC secondo la quale la situazione finanziaria dello Shougang Group e del Benxi Group corrispondeva a un rating «BB», che dovrebbe essere sufficiente a ottenere prestiti sul mercato, la Commissione ricorda di aver effettuato una valutazione differenziata delle società a livello del gruppo e delle società a livello di società di produzione. Secondo le conclusioni della Commissione la situazione finanziaria corrispondente a un rating «BB» era applicabile solamente a livello del gruppo e non a livello delle società impegnate nelle attività di produzione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

⁽¹⁾ Relazione del panel, EC — DRAMS, punto 7.178.

⁽²⁾ Relazione del panel, EC — DRAMS, punto 7.212.




- (221) Per quanto riguarda l'osservazione del governo della RPC secondo la quale anche i produttori dell'UE erano in perdita ma erano comunque in grado di rifinanziare i propri debiti, la Commissione ha osservato che, contrariamente alla situazione nella RPC, il rifinanziamento dei debiti dell'industria dell'UE ha avuto luogo a livello del gruppo generale e non a livello delle società di produzione. La situazione finanziaria dell'industria dell'UE a livello del gruppo non era la stessa di quella a livello delle singole società di produzione. In particolare, i bilanci consolidati dei gruppi Arcelor Mittal, Thyssen Krupp e Tata mostravano utili durante il PI. Inoltre, come indicato al considerando 192, le modalità e condizioni delle operazioni di rifinanziamento nell'UE e nella RPC erano molto diverse. Tale osservazione è risultata pertanto infondata.
- (222) Per quanto riguarda più in particolare lo Shougang Group, il fatto che il gruppo nel suo complesso sia stato redditizio non mette in dubbio la metodologia di calcolo della Commissione in merito ai prestiti riportati. Come spiegato al considerando 156, le società del gruppo sono state valutate separatamente e le conclusioni e il trattamento sono stati adeguati alla loro situazione individuale. Questo approccio è stato confermato nel corso della visita di verifica, in cui le parti hanno dichiarato che nella valutazione del garante viene presa in considerazione la situazione della società e non la situazione a livello del gruppo. Per quanto riguarda le garanzie, fatta eccezione per Qian'an Coal nelle risposte al questionario non sono state fornite informazioni in merito ai garanti dei prestiti riportati. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (223) Per quanto riguarda la situazione finanziaria della società di produzione Jingtang, tale società è stata costantemente in perdita dall'inizio delle sue operazioni commerciali nel 2010, fatta eccezione per il 2014 e il 2015, quando ha raggiunto a malapena una situazione di pareggio registrando utili compresi tra lo 0 % e lo 0,5 %. Dalla sua istituzione, tale società ha inoltre registrato perdite accumulate di [13-16] miliardi di renminbi (RMB). Il suo rendimento è stato costantemente ben al di sotto delle aspettative espresse nella relazione di fattibilità sulla quale si è basata l'approvazione del progetto di realizzazione Jingtang. Durante il PI è stata elaborata una relazione di valutazione delle attività in relazione a un cambiamento nella struttura azionaria di Shougang Jingtang. In tale relazione il valore netto della società durante il PI è stato valutato meno di un terzo dell'importo dell'investimento iniziale. La Commissione ha pertanto confermato le sue conclusioni in merito alla società di produzione Jingtang.
- (224) Per quanto riguarda la contestazione della metodologia di calcolo della Commissione da parte dello Shougang Group, la Commissione ha chiarito di aver notato che per tutte le società cinesi l'utile di esercizio riportato nei bilanci era in effetti l'utile dopo il pagamento delle spese finanziarie. Per questo motivo, al momento di calcolare i suoi indicatori finanziari, la Commissione aveva nuovamente aggiunto le spese finanziarie all'utile di esercizio per poter sapere quali fossero i guadagni di ogni società al netto degli interessi passivi. La Commissione ha quindi confermato la propria posizione relativamente al calcolo degli indicatori finanziari.
- (225) Al momento della comunicazione delle informazioni, lo Shougang Group ha anche criticato la mancanza di informazioni in merito al trattamento riservato dalla Commissione a tre delle sue società di produzione. La Commissione ha osservato di aver fornito informazioni complete nella seconda comunicazione specifica. In particolare la Commissione ha effettuato una valutazione della situazione finanziaria di Qian'an Coal, Shougang Mining e Xishan Coking nel periodo 2012-2015. Oltre alla redditività, per elaborare conclusioni circa la solidità finanziaria delle società sono stati considerati altri coefficienti finanziari, come indicato ai considerando da 226 a 228.
- (226) Nel caso di Qian'an Coal, la società ha registrato utili marginali (vicini al punto di pareggio) prima del 2014, un piccolo utile (meno del 3 %) nel 2014 e perdite durante il PI. Il suo fatturato è diminuito costantemente e si è quasi dimezzato tra il 2012 e il 2015. In quel periodo di tempo la società si è trovata costantemente in una situazione di elevato indebitamento (rapporto debiti/attività superiore al 60 %) e non ha generato un utile di esercizio sufficiente a coprire il pagamento degli interessi passivi durante il PI (coefficiente di copertura degli interessi < 1). Circa un terzo dei prestiti a breve termine concessi alla società durante il PI (e che rappresentano circa un terzo del suo debito in essere complessivo) sono considerati prestiti rotativi.
- (227) Shougang Mining ha registrato perdite costanti nel periodo 2012-2015, fatta eccezione per il 2013, in cui ha generato un piccolo margine di profitto. Complessivamente, la società ha registrato perdite accumulate di circa 2 miliardi di RMB nel 2015. Il fatturato della società è diminuito costantemente negli ultimi 4 anni, e si è ridotto di più della metà tra il 2012 e il PI. Negli ultimi 5 anni Shougang Mining si è trovata costantemente in una situazione di elevato indebitamento (rapporto debiti/attività di circa l'80 %), e nello stesso periodo non ha mai generato un utile di esercizio sufficiente a coprire il pagamento degli interessi passivi (coefficiente di copertura degli interessi < 1). L'unico prestito concesso alla società durante il PI è stato considerato un prestito rotativo. La Commissione ha pertanto confermato le sue conclusioni in merito alle società Qian'an Coal e Shougang Mining.



- (228) Xishan Coking è stata istituita alla fine del 2009 e ha iniziato con gravi perdite (oltre i 300 milioni di RMB), che nel PI non erano state ancora assorbite. Negli ultimi 4 anni il fatturato della società è diminuito, e nello stesso periodo essa si è indebitata sempre di più. Molti prestiti concessi alla società durante il PI sono stati considerati prestiti rotativi. La Commissione ha tuttavia accettato l'argomentazione dello Shougang Group secondo cui gran parte dei debiti di Xishan Coking potevano attribuirsi a Jingtang e ciò ha fortemente influito sui risultati finanziari di Xishan Coking. Nel periodo 2012-2015 la società ha inoltre registrato costantemente utili. Di conseguenza i prestiti del 2015 concessi a Xishan Coking non sono stati considerati sovvenzioni e il vantaggio ottenuto è stato ricalcolato con la stessa metodologia utilizzata per le società a livello del gruppo, come descritto nei considerando da 209 a 210.


3.4.4.4. Benxi Group

- (229) Il Benxi Group si presentava in condizioni generalmente difficili secondo la sua stessa contabilità finanziaria. Nel 2015 il gruppo era in perdita e fortemente indebitato, e ha costantemente aumentato la sua passività nel periodo 2012-2015. Durante la verifica in loco è stata inoltre accertata la presenza di prestiti rotativi per la società madre.
- (230) Per quanto riguarda la singola società coinvolta nella fabbricazione di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, i bilanci e gli elementi di prova raccolti per prestiti specifici dimostravano che questa società operava in modo continuativo, nonostante anni consecutivi di perdite o utili marginali, un rapporto debito/patrimonio in continuo aumento, un peggioramento degli indicatori finanziari e prospettive incerte per il futuro. Per tutto il periodo compreso tra il 2012 e il 2015 tale società non ha generato un utile di esercizio sufficiente a garantire il pagamento degli interessi. La Commissione ha inoltre rilevato tra i prestiti inclusi nel campione un prestito rotativo, e nelle tabelle del prestito alcuni prestiti a breve termine sono stati sostituiti alla scadenza con nuovi prestiti dello stesso importo.
- (231) Nonostante queste circostanze, durante il PI il Benxi Group ha ricevuto un rating di credito nazionale AA+ da una filiale cinese di Moody's. La clausola generale di esclusione della responsabilità di tale filiale sottolinea tuttavia che essa attribuisce rating nazionali che riflettono solo il rischio di credito relativo all'interno della Cina, mentre il ruolo di Moody's è fornire competenze di gestione, sostegno tecnologico e formazione degli analisti. Alla luce delle distorsioni generali dei rating di credito cinesi descritte ai considerando da 159 a 161, nonché degli elementi di prova raccolti durante la verifica, la Commissione non ha pertanto tenuto conto del rating cinese del Benxi Group.
- (232) Data la situazione complessiva di cui sopra la Commissione ha ritenuto necessario individuare un parametro di riferimento adeguato a livello di gruppo. Per tener conto del maggiore rischio costituito dall'esistenza di prestiti rotativi, e poiché le condizioni e la durata di tali prestiti erano sostanzialmente analoghe al prestito a tasso elevato richiamato al considerando 162, la Commissione ha utilizzato lo stesso parametro di riferimento citato in tale considerando per tutti i prestiti concessi con una scadenza inferiore o uguale a due anni. Dal momento che i prestiti rotativi sono in genere conclusi per un periodo limitato, è altamente improbabile che un prestito di tale tipo abbia una durata di più di due anni, e le prove concrete dei prestiti verificati per le società incluse nel campione lo confermano.
- (233) Per i restanti prestiti a livello di gruppo con una scadenza di due o più anni, sulla base delle informazioni disponibili la Commissione è tornata al parametro di riferimento generale e ha assegnato al gruppo il grado più elevato delle obbligazioni «Non-investment grade», come spiegato nei considerando da 166 a 168.
- (234) Per quanto riguarda la società di produzione, la Commissione ha inoltre concluso che la situazione era tale per cui la società non avrebbe avuto accesso a nuovi prestiti durante il PI in assenza del supporto dello Stato. Il vantaggio ricevuto da tali società è stato quindi superiore a una semplice maggiorazione di un tasso di interesse. Il vantaggio durante il PI è piuttosto derivato dal fatto di aver ricevuto prestiti che probabilmente non sarebbero stati concessi in assenza del supporto dello Stato vista la situazione finanziaria complessiva della società. A questo proposito la Commissione ha osservato che il Benxi Group è una grande impresa statale qualificata come «campione» nel dodicesimo piano quinquennale siderurgico.
- (235) Come indicato alla sezione E, lettera b), punto V), degli orientamenti del 1998, la Commissione ha pertanto deciso di trattare il saldo dovuto di tali prestiti durante il PI come un sussidio fornito nel perseguimento di politiche pubbliche. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha compensato unicamente i prestiti concessi durante il PI. Il vantaggio conferito è stato determinato sulla base dell'importo dovuto del



prestito a cui sono stati sottratti gli interessi pagati durante il PI. L'importo del prestito è stato adeguato ammortizzandolo sulla base della finalità del prestito. Se la finalità del prestito era stata definita quale liquidità/capitale di esercizio, si è considerato l'intero importo. Se il prestito era chiaramente collegato a un investimento a lungo termine, l'importo è stato ammortizzato nell'arco della durata del prestito e si è considerato solo l'importo assegnato al PI. Infine, l'importo del vantaggio è stato ulteriormente adeguato per riflettere unicamente il numero di giorni del PI in cui il prestito era in corso.

- (236) Le affermazioni e le argomentazioni avanzate dal governo della RPC e da alcune società incluse nel campione per quanto riguarda la metodologia generale per il differenziale relativo e l'uso di un valore di riferimento sostitutivo valgono anche per il Benxi Group. La posizione della Commissione su tali affermazioni, di cui ai considerando da 175 a 195, si applica anche al Benxi Group.
- (237) Le affermazioni e le argomentazioni avanzate dal governo della RPC e da alcune società incluse nel campione per quanto riguarda la metodologia generale per i prestiti trattati come sussidi valgono anche per il Benxi Group. La posizione della Commissione su tali affermazioni, di cui ai considerando da 216 a 221, si applica anche al Benxi Group.
- (238) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il Benxi Group ha in gran parte ripreso le osservazioni del governo della RPC. Ha tuttavia presentato alcune ulteriori osservazioni specifiche.
- 1) Il Benxi Group ha sostenuto che gli indicatori finanziari menzionati nel suo documento di comunicazione specifico non dimostravano adeguatamente che Bangang non potesse rimborsare i prestiti ricevuti. Inoltre, sebbene negli ultimi anni Bangang abbia dovuto affrontare alcune difficoltà finanziarie, in quegli stessi anni ha continuato ad operare normalmente, e disponeva di sufficienti capacità per rimborsare i prestiti ricevuti.
 - 2) Il Benxi Group ha anche sostenuto che l'analisi del suo rating di credito non fosse sufficientemente esaustiva.
 - 3) Infine, il Benxi Group ha dichiarato che il denunciante non aveva presentato nella sua denuncia tale programma di sovvenzioni e di conseguenza la considerazione dei prestiti come sussidi non è conforme all'articolo 1.11 dell'accordo SCM.
- (239) Per quanto riguarda il primo punto la Commissione ha osservato che, nella sua risposta al documento di comunicazione delle informazioni, la società ha riconosciuto di aver affrontato difficoltà finanziarie negli ultimi anni e non ha contestato nessuna delle conclusioni della Commissione, quali il calo dei margini di profitto e del fatturato, l'elevato tasso di debito e l'incapacità di pagare gli interessi sui prestiti. La società ha anche registrato notevoli perdite durante il PI. Il Benxi Group ha inoltre riconosciuto che alcuni prestiti non sono stati rimborsati nel rispetto del piano di rimborso originale, il che dimostra che la società ha avuto difficoltà di rimborso. Alla luce della situazione generale della società, la Commissione ha confermato la sua posizione secondo cui in condizioni normali di mercato la società non avrebbe avuto accesso a nuovi prestiti.
- (240) Per quanto riguarda il fatto che le società interessate facevano parte di un grande gruppo di società, e che i prestiti erano garantiti dalle società madri, la Commissione ha riconosciuto che i prestiti concessi alla società di produzione nel Benxi Group erano effettivamente garantiti da un'altra società del gruppo. Durante la visita di verifica è tuttavia emerso che tali garanzie erano fornite da diverse altre società del gruppo che si trovavano in situazioni simili di difficoltà finanziaria. Tutte le società oggetto di verifica del Benxi Group erano infatti in perdita durante il PI e la società stessa ha affermato, nella sua risposta al questionario, che il gruppo si trovava in una situazione di «perdita persistente» che interessava diverse società affiliate, senza prospettive di tornare agli utili nel prossimo futuro.
- (241) Per quanto riguarda il rating di credito della società, la Commissione ha ritenuto che la conferma della difficile situazione finanziaria da parte della società stessa mostrasse chiaramente che non avrebbe dovuto ottenere un rating AA+. L'unico nuovo elemento di prova fornito dalla società al riguardo è il fatto che non vi fosse necessariamente un nesso tra le sue difficoltà finanziarie e il suo rating di credito, poiché si trattava di un grande gruppo siderurgico con una lunga storia e una buona reputazione di credito. La Commissione ha ritenuto che questo tipo di argomentazione riflettesse adeguatamente la propria affermazione secondo cui i rating di credito in Cina non fossero affidabili, in quanto principalmente basati sulle dimensioni e sullo status delle società e non sulla loro situazione di credito effettiva.
- (242) Per quanto riguarda il terzo punto, la Commissione non ha concordato con l'affermazione della società secondo cui le sovvenzioni relative a prestiti trattati in maniera simile ai sussidi non sarebbero state incluse nella denuncia. Si trattava infatti di una metodologia di calcolo separata nell'ambito dei prestiti agevolati, che erano inclusi nella denuncia. Questa argomentazione è stata perciò respinta.



3.4.5. Conclusioni sui prestiti agevolati

- (243) Dall'inchiesta è emerso che tutti i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di prestiti agevolati durante il PI. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.
- (244) L'aliquota di sovvenzione determinata per i gruppi di società inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PI ammonta a:

Prestiti settoriali agevolati			
Società/gruppo	Importo totale della sovvenzione	Da banche statali	Da altri istituti finanziari
Benxi Group	26,70 %	26,70 %	0 %
Hesteel Group	4,68 %	4,66 %	0,02 %
Jiangsu Shagang Group	1,99 %	1,44 %	0,55 %
Shougang Group	27,91 %	27,17 %	0,74 %


3.5. Garanzia de facto

- (245) Secondo il denunciante esisterebbe un programma di sovvenzioni specifico che consiste in un potenziale trasferimento diretto di fondi da parte del governo della RPC attraverso una garanzia di fatto che assicura la continuità delle operazioni delle società del settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo che, a causa della loro situazione finanziaria, hanno difficoltà a rimborsare i prestiti.
- (246) La Commissione ha osservato che la soglia probatoria relativa alle misure non scritte nell'ambito dell'OMC è particolarmente gravosa per quanto riguarda le prove necessarie per dimostrare l'esistenza di tali misure. L'autorità incaricata dell'inchiesta deve in particolare stabilire con chiarezza, adducendo motivazioni ed elementi di prova, come minimo: l'attribuibilità della presunta «regola o norma» non scritta al governo straniero; il suo contenuto preciso e la sua applicabilità generale e prospettica. È possibile raggiungere tale soglia probatoria solo presentando sufficienti elementi di prova per ciascuno di tali aspetti ⁽¹⁾.


3.5.1. Attribuzione al governo della RPC

- (247) La Commissione ha innanzitutto verificato se la presunta garanzia *de facto* poteva essere attribuita al governo della RPC. A tale riguardo, essa ha confermato che nella RPC vige una politica pubblica di promozione dei grandi «campioni» nazionali (in maggioranza statali) dell'industria siderurgica a scapito dei laminatoi più piccoli (in maggioranza privati).
- (248) Questa politica era già in vigore nel 2009, anno in cui è stato emanato dal Consiglio di Stato il «Programma per l'adeguamento e il rilancio dell'industria siderurgica». Questo documento precisava che in linea di massima le principali imprese portanti e le categorie chiave dell'industria del ferro e dell'acciaio dovrebbero essere sostenute per mantenere un mercato stabile e promuovere uno sviluppo duraturo del settore.
- (249) Per contrastare la crisi del 2008, tale documento sottolineava inoltre che la struttura dell'industria dovrebbe essere adeguata e ottimizzata grazie «al controllo della quantità totale unito all'eliminazione della capacità arretrata, alla ristrutturazione delle imprese e alla ricollocazione dell'acciaio urbano».

⁽¹⁾ WT/DS294/AB/R («US — Zeroing»), relazione dell'organo d'appello del 18 aprile 2006, punto 198 e WT/DS438/AB/R («Argentina — Import Restrictions»), relazione dell'organo d'appello del 15 gennaio 2015, punto 5.108.



- (250) Secondo il documento, l'obiettivo del governo della RPC è costituire un certo numero di imprese di vastissime dimensioni con una forte capacità di innovazione indipendente e una competitività internazionale, nonché ottenere che la capacità delle prime cinque imprese siderurgiche nazionali superi il 45 % della produzione nazionale. È pertanto prevista la costruzione di un certo numero di imprese siderurgiche statali di vastissime dimensioni con una capacità di oltre 50 milioni di tonnellate e una forte competitività internazionale come Baosteel, Ansteel e Wuhan Iron and Steel. È altrettanto prevista la realizzazione di un certo numero di imprese siderurgiche statali con una capacità da 10 a 30 milioni di tonnellate. Il documento elenca inoltre tra gli obiettivi il completamento del trasferimento dello Shougang Group e la costruzione della sua Iron and Steel Base nell'area di Caofeidian.
- (251) Il documento programmatico del «Programma di rilancio» prevedeva e promuoveva un sostegno finanziario per le principali imprese portanti, e contemplava un sostegno in termini di emissione di azioni, obbligazioni societarie, note a medio termine, finanziamenti a breve termine, prestito bancario e assorbimento di investimento in private equity per i progetti che rispettano le leggi e le norme in materia di tutela dell'ambiente e i regolamenti sulla gestione degli investimenti, e per le imprese con attività di acquisizione e fusione o di ristrutturazione.
- (252) D'altro canto però il documento prevedeva limitazioni di finanziamento per i progetti di realizzazione illecita e privi di un'approvazione autorizzata e le imprese con «capacità arretrata». Esso precisava in particolare che *«in caso di ampliamento e ristrutturazione aleatori o di trasferimento di impianti arretrati ad altra sede, gli istituti finanziari non offriranno sostegno creditizio in alcuna forma, e il dipartimento per i terreni e le risorse nazionali non tratteranno pratiche d'uso di terreni»*.
- (253) Il dodicesimo piano quinquennale siderurgico ha sviluppato la stessa strategia del «Programma di rilancio». Anche il dodicesimo piano quinquennale faceva riferimento alle principali imprese siderurgiche, e l'ottimizzazione della struttura dell'industria è considerata un obiettivo principale. Esso precisava che i grandi progetti sono incoraggiati mentre quelli piccoli andrebbero tenuti a freno, e abbinava questo aspetto con l'eliminazione delle capacità di produzione arretrate.
- (254) Uno dei principali obiettivi del dodicesimo piano quinquennale era inoltre raggiungere un certo livello di raggruppamento industriale per mezzo di una significativa riduzione del numero delle imprese siderurgiche. L'obiettivo era aumentare la percentuale della produzione di acciaio delle 10 maggiori imprese siderurgiche portandolo al 60 % dell'aggregato nazionale. Questo obiettivo doveva essere raggiunto attraverso la promozione di fusioni e ristrutturazioni e l'eliminazione delle capacità arretrate. Il piano conteneva inoltre un elenco in cui erano definiti i prodotti e i processi di produzione considerati arretrati.
- (255) Tutte le società incluse nel campione nella presente inchiesta erano indicate come principali imprese di vaste dimensioni nel dodicesimo piano quinquennale siderurgico.
- (256) Infine nel tredicesimo piano quinquennale siderurgico si afferma, al capitolo I.2, che «alcune imprese siderurgiche cinesi sono buone e altre no». Uno dei principali obiettivi è ancora una volta aumentare il grado di concentrazione industriale (delle prime 10 imprese) portandolo al 60 % nel 2020 (dato che l'obiettivo non è stato raggiunto nel corso del dodicesimo piano quinquennale siderurgico). Ciò è coerente con l'obiettivo generale di ridurre l'eccesso di capacità, ed è nuovamente accompagnato dalla volontà di promuovere le fusioni e le ristrutturazioni.
- (257) Il capitolo IV del tredicesimo piano quinquennale siderurgico sottolinea inoltre la necessità di ritirare le imprese «zombie» dal mercato. Tali imprese sono definite come imprese in perdita per più anni consecutivi, con attività insufficienti per ridurre il debito, con perdite e senza prospettive e continuamente dipendenti da prestiti e da altri strumenti bancari. In base al piano, le imprese con attività insufficienti per ridurre il debito o inadempienti rispetto al proprio debito devono procedere al fallimento e alla riorganizzazione.
- (258) A ciò va aggiunto che negli orientamenti specifici relativi al sostegno finanziario e alla riduzione dell'eccesso di capacità descritti nella sezione 3.4.1.1 viene fatta una distinzione tra le società «buone», ossia i grandi gruppi industriali che seguono le politiche industriali nazionali, e le società «cattive», ossia le imprese più piccole con «capacità di produzione arretrate», che non rientrano nelle categorie incoraggiate a livello statale.
- (259) Poiché tutti i documenti summenzionati (il «Programma di rilancio» del 2009, il dodicesimo e il tredicesimo piano quinquennale e i rispettivi piani siderurgici) sono emanati dal Consiglio di Stato, le politiche in essi contenute sono di conseguenza attribuibili al governo della RPC.



3.5.2. Contenuto preciso della garanzia *de facto*

- (260) La Commissione ha successivamente analizzato il contenuto preciso della presunta garanzia *de facto*. Essa non ha constatato l'esistenza di una misura generale non scritta per il salvataggio di tutte le imprese siderurgiche in Cina. In tutti i documenti descritti nella sezione precedente viene anzi fatta una distinzione tra società «buone», ossia i grandi gruppi industriali che seguono le politiche industriali nazionali, e società «cattive», ossia le imprese più piccole con «capacità di produzione arretrate», che non rientrano nelle categorie incoraggiate a livello statale. Anche supponendo che esistesse, una garanzia *de facto* si applicherebbe quindi soltanto ai «campioni» nazionali che rientrano nella prima categoria.

3.5.3. Applicazione generale e prospettiva della garanzia *de facto*

- (261) La Commissione ha poi cercato di verificare se tale garanzia non scritta fosse di applicazione generale e prospettica.
- (262) L'incidenza di questa politica pubblica è stata recentemente descritta in una relazione di ricerca dell'Accademia nazionale di sviluppo e strategia della Renmin University of China ⁽¹⁾ sulle società «zombie» in Cina. Secondo tale relazione il 51 % delle imprese siderurgiche cinesi quotate nel 2013 rientrerebbe in questa categoria. In termini di assetto proprietario, la più alta percentuale di imprese «zombie» si registrava tra le imprese statali e collettive. In termini di età e dimensioni, le vecchie imprese di dimensioni medie e grandi sono in percentuale le più numerose fra le «zombie». Nella relazione sono analizzate anche le ragioni della presenza di un numero così elevato di imprese «zombie» in determinati settori, con la conclusione che le amministrazioni locali continuano a sostenere le imprese «zombie» sull'orlo del fallimento e alimentano questo quadro mediante sovvenzioni e prestiti. Pertanto, se una società è più sovvenzionata o è di proprietà statale presenta un maggiore rischio di diventare «zombie».
- (263) Se un'industria come quella siderurgica viene inserita dallo Stato tra i beneficiari di un sostegno chiave, le amministrazioni locali corrono a erogare tale sostegno, con il risultato di un eccesso di capacità e la creazione di ulteriori imprese «zombie». Il governo ha tentato di ridurre il numero delle società incoraggiando le fusioni e le acquisizioni da parte delle imprese più grandi. La relazione conferma che le amministrazioni locali hanno concordato il salvataggio solo di un certo numero di grandi imprese tramite gli aiuti all'industria. La relazione sottolinea infine che anche la discriminazione del credito da parte degli istituti finanziari incide sulla creazione di imprese «zombie». Infatti, dopo il 2008 il tasso di profitto delle imprese statali ha registrato un calo, mentre il tasso di debito è aumentato ogni anno. Il tasso di debito delle imprese private è invece sceso, per quanto il tasso di profitto sia rimasto stabile. Se ne deduce che le imprese statali hanno avuto maggiore facilità di ottenere prestiti rispetto alle imprese private.
- (264) In sintesi l'obiettivo di questa politica è pertanto sostenere finanziariamente le imprese «buone», ossia le principali imprese o «campioni» nazionali, attraverso provvedimenti di tutti i tipi, mentre le imprese «cattive» scompariranno via via che non si garantirà loro altro credito. I «campioni» sono anche incoraggiati a debellare i concorrenti più piccoli con fusioni e acquisizioni che godono dell'appoggio del governo. Il vantaggio economico di tale politica può arrivare fino alla costituzione di una garanzia implicita *de facto* per alcune grandi imprese di proprietà dello Stato in difficoltà finanziarie.
- (265) La Commissione non è stata però in grado di individuare parametri più precisi per l'applicazione generale e prospettica di tale misura non scritta in quanto regime a sé stante, ma ha piuttosto concluso che, avendo trattato i prestiti agevolati a specifiche grandi imprese statali in difficoltà finanziarie come sussidi e non come prestiti, non era necessario indagare ulteriormente sulla questione.
- (266) Al momento della comunicazione delle informazioni il denunciante si è opposto a tale conclusione e ha sostenuto che la misura più ampia è il piano statale per sovvenzionare la produzione di acciaio, che è attuato sia mediante norme scritte quali leggi e regole, sia mediante ordini, orientamenti amministrativi o raccomandazioni. A sostegno della sua tesi che i requisiti probatori fossero soddisfatti, il denunciante ha citato tra l'altro la sentenza dell'organo di appello dell'OMC nel procedimento «US-Zeroing», in cui gli elementi di prova erano costituiti da ben più di una serie di procedimenti o di un'azione ripetuta ⁽²⁾. La Commissione non ha condiviso questa analisi. Il procedimento «US-Zeroing» riguardava la prassi costante del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti di applicare una determinata metodologia di calcolo sleale nei procedimenti antidumping. Si trattava di una linea

⁽¹⁾ Nie Huihua, Jiang Ting, Fang Mingyue, «Chinàs zombie firms: cause, consequence and cure», Renmin University, 2016.

⁽²⁾ WT/DS294/AB/R («US — Zeroing»), relazione dell'organo d'appello del 18 aprile 2006, punto 204.



d'azione ben precisa, basata sulla preferenza interna di un'autorità governativa che è specificamente incaricata dal governo federale di condurre casi di difesa commerciale. Non può essere paragonata all'idea di una «misura più ampia» che richiederebbe l'azione potenziale di virtualmente migliaia di attori governativi a livello locale, regionale o centrale, che attuano un piano unico. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

3.6. Fornitura di beni da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

- (267) Come indicato nella sezione 3.2 la Commissione ha comunicato al governo della RPC che, vista l'assenza di risposte al questionario da parte di produttori di minerale di ferro, coke e carbone da coke, si sarebbe dovuta avvalere dei migliori dati disponibili per pervenire alle conclusioni sulle informazioni relative ai fornitori di tali beni, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se le società incluse nel campione avessero ricevuto materie prime per fabbricare prodotti piatti di acciaio laminati a caldo a prezzi sovvenzionati dal governo.

3.6.1. Minerale di ferro

- (268) Tutte le società incluse nel campione hanno acquistato minerale di ferro sul mercato interno da società collegate o indipendenti, ma ne hanno anche importati volumi significativi. La Commissione ha stabilito, in base a informazioni verificate relative a singole operazioni riguardanti il minerale di ferro di tutte le imprese inserite nel campione, che i prezzi di acquisto del minerale di ferro erano simili, indipendentemente dal fatto che l'acquisto del minerale di ferro fosse stato effettuato sul mercato interno o estero o presso società collegate o indipendenti.
- (269) Due società incluse nel campione disponevano di miniere d'oltremare collegate. Dall'inchiesta non sono però emerse indicazioni di un sostegno dello Stato in relazione agli investimenti in tali miniere. Il prezzo di acquisto (trasferimento) dalle miniere collegate risultava essere stato fissato in base a normali condizioni di mercato.
- (270) Il denunciante ha anche asserito che il governo della RPC si sia avvalso dell'Associazione dei produttori siderurgici cinesi (China Iron & Steel Association — CISA) per influenzare i negoziati internazionali sul prezzo di acquisto. La Commissione ha rilevato elementi probatori di tale prassi in passato. La prassi in questione è stata tuttavia abbandonata nel 2013, e non vi sono elementi per supporre che abbia conferito un vantaggio ai fabbricanti di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta.
- (271) Sulla base delle conclusioni di cui sopra, la Commissione non ha stabilito che il governo abbia erogato una sovvenzione alle società incluse nel campione per l'acquisto di minerale di ferro nel corso del periodo dell'inchiesta.


3.6.2. Coke

- (272) Tutte le società incluse nel campione hanno acquistato coke sul mercato interno da società collegate o indipendenti, ma ne hanno anche importate piccole quantità. La Commissione ha stabilito, in base a informazioni verificate relative a singole operazioni riguardanti il coke di tutte le imprese inserite nel campione, che i prezzi di acquisto del coke erano simili, indipendentemente dal fatto che l'acquisto del coke fosse stato effettuato sul mercato interno o estero o presso società collegate o indipendenti.
- (273) In base a informazioni verificate delle società incluse nel campione, la Commissione non ha potuto stabilire che il governo della RPC abbia concesso una sovvenzione per l'acquisto di coke durante il periodo dell'inchiesta.

3.6.3. Carbone da coke

- (274) Il governo della RPC ha spiegato che nel complesso il mercato del carbone da coke per l'esportazione è disciplinato da norme che regolano le imprese commerciali di Stato, notificate all'OMC ⁽¹⁾. I volumi delle esportazioni sono limitati da contingenti all'esportazione e gli esportatori devono richiedere una licenza specifica. Tale licenza è stata concessa solo a cinque società: China National Coal Group Corporation, China Minmetals Corporation, Shanxi Coal Import and Export Group Co. Limited, Shenhua Group Corporation Ltd e Aluminum Corporation of China Limited. Sono tutte grandi imprese statali. È inoltre in vigore un dazio all'esportazione del 3 %. In base alle informazioni ricevute dal governo della RPC, sia le esportazioni che le importazioni rappresentano rispettivamente meno dell'1 % del consumo interno.

⁽¹⁾ G/STR/N/15/CHN, State trading new and full notification pursuant to article XVII:4(a) of the GATT 1994 and paragraph 1 of the understanding on the interpretation of article XVII, 19 ottobre 2015.



- (275) Durante la visita di verifica i funzionari del governo della RPC hanno anche confermato che il governo della RPC stabilisce il numero di giorni di produzione annui per il carbone da coke, e questa è una chiara indicazione del fatto che l'approvvigionamento di carbone da coke nazionale è influenzato dall'intervento statale. Il governo della RPC non ha fornito ulteriori informazioni sul funzionamento del mercato del carbone da coke.
- (276) Tutte le società incluse nel campione hanno acquistato carbone da coke sul mercato interno da società collegate o indipendenti, ma ne hanno anche importate piccole quantità. La Commissione ha stabilito, in base a informazioni verificate relative a singole operazioni riguardanti il carbone da coke di tutte le imprese inserite nel campione, che i prezzi di acquisto del carbone da coke erano simili, indipendentemente dal fatto che l'acquisto del carbone da coke fosse stato effettuato sul mercato interno o estero o presso società collegate o indipendenti.
- (277) Anche se l'inchiesta ha accertato che la fornitura di carbone da coke sul mercato interno è in una certa misura influenzata dallo Stato per i motivi illustrati ai considerando 274 e 275, la Commissione non ha potuto stabilire che le società incluse nel campione abbiano ottenuto sovvenzioni per la fornitura di carbone da coke o derivato alcun vantaggio durante il PI dagli interventi pubblici.
- (278) Al momento della comunicazione delle informazioni il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto altresì valutare in che misura il prezzo del minerale di ferro, del coke e del carbone sul mercato interno influisce sul prezzo che i produttori esportatori sono disposti a pagare per le materie prime importate. La Commissione ha respinto tale argomentazione, poiché la sostenibilità a lungo termine dei costi di produzione di un produttore non è necessaria per determinare un profitto. La Commissione ha dovuto piuttosto valutare — e ha valutato — se il governo aveva fornito minerale di ferro, coke o carbone a un prezzo inferiore al valore adeguato. Ciò non si è verificato: i produttori avevano ricevuto le materie prime a prezzi di mercato.


3.6.4. Energia elettrica

- (279) Tutte le società incluse nel campione producevano energia autonomamente o la acquistavano dalla rete di distribuzione. I prezzi di acquisto dell'energia elettrica dalla rete seguivano i prezzi stabiliti ufficialmente a livello provinciale per i grandi clienti industriali. Come accertato in inchieste precedenti ⁽¹⁾, questo livello non ha conferito un vantaggio specifico a tali grandi clienti industriali. Nel presente caso, inoltre, la Commissione non ha riscontrato prove del fatto che le società abbiano beneficiato di un tasso agevolato inferiore. La Commissione non ha neppure individuato sovvenzioni specifiche connesse all'energia elettrica per le società incluse nel campione.
- (280) In base a informazioni verificate delle società incluse nel campione, la Commissione non ha pertanto potuto stabilire che il governo della RPC abbia concesso una sovvenzione per l'acquisto di energia elettrica durante il periodo dell'inchiesta.

3.6.5. Diritti d'uso di terreni

- (281) Nella RPC tutti i terreni sono di proprietà dello Stato o di un collettivo costituito da villaggi o città prima che un titolo di proprietà o possesso del terreno possa essere registrato o concesso a imprese o singoli proprietari. Tutte le parcelle di terreno nelle zone urbane appartengono allo Stato e tutte le parcelle di terreno nelle zone rurali sono di proprietà dei rispettivi villaggi o città.
- (282) A norma del diritto costituzionale della RPC e della legge fondiaria, le società e i privati possono però acquistare «diritti d'uso di terreni». Per le aree industriali la locazione è in genere di 50 anni, rinnovabile per altri 50 anni.
- (283) Secondo il governo della RPC, dal 31 agosto 2006, a norma dell'articolo 5 della comunicazione del Consiglio di Stato «Rafforzare la regolamentazione fondiaria» (GF[2006] n. 31), un titolo relativo a un terreno industriale può essere concesso dallo Stato alle imprese industriali soltanto mediante gare di appalto o procedure analoghe di offerta pubblica nell'ambito delle quali il prezzo finale concordato non può essere inferiore al prezzo minimo di offerta. Il governo della RPC ritiene che esista un libero mercato fondiario nella RPC e che il prezzo pagato da un'impresa industriale per il titolo di locazione del terreno rifletta il prezzo di mercato.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16) considerando 182 (*prodotti di acciaio a rivestimento organico*).




a) Base giuridica

- (284) In Cina le disposizioni sui diritti d'uso di terreni rientrano nella legge fondiaria della Repubblica popolare cinese. Fanno inoltre parte della base giuridica anche i seguenti documenti:
- la legge della Repubblica popolare cinese sulla gestione del patrimonio immobiliare urbano,
 - il regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sull'assegnazione e il trasferimento dei diritti d'uso dei terreni di proprietà dello Stato nelle aree urbane,
 - il regolamento di esecuzione della legge fondiaria della Repubblica popolare cinese,
 - le disposizioni sull'assegnazione dei diritti d'uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d'appalto, asta e offerta,
 - la comunicazione del Consiglio di Stato «Rafforzare la regolamentazione fondiaria» (GF[2006] n. 31).

b) Risultati dell'inchiesta

- (285) A norma dell'articolo 10 delle «Disposizioni sull'assegnazione dei diritti d'uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d'appalto, asta e offerta», le autorità locali fissano i prezzi dei terreni in base al Sistema di valutazione dei terreni urbani, aggiornato solo ogni tre anni, e alla politica industriale del governo.
- (286) Nel corso di inchieste precedenti la Commissione ha accertato che i prezzi corrisposti per i diritti d'uso dei terreni nella RPC non sono rappresentativi dei prezzi di mercato determinati dal libero gioco della domanda e dell'offerta, poiché le gare di appalto o le procedure di offerta pubblica sono state giudicate poco chiare, non trasparenti e non funzionanti nella pratica ed è stato constatato che i prezzi erano fissati arbitrariamente dalle autorità. Come indicato al considerando precedente, le autorità stabiliscono i prezzi in base al Sistema di valutazione dei terreni urbani, secondo il quale nel fissare il prezzo dei terreni industriali tali autorità devono tener conto di vari parametri, compresa la politica industriale. Inoltre, almeno nel settore siderurgico, l'accesso a un'area industriale è limitato per legge alle sole società che applicano le politiche industriali stabilite dallo Stato (¹).
- (287) L'attuale inchiesta non ha fatto emergere variazioni significative a tale riguardo. Ad esempio la Commissione ha riscontrato che nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione aveva partecipato a gare d'appalto o procedure analoghe di offerta pubblica per i diritti d'uso dei rispettivi terreni, neppure per i diritti d'uso dei terreni ottenuti in tempi recenti. I diritti di uso dei terreni detenuti dalle società inserite nel campione da prima del 2000 erano stati per lo più attribuiti alla società a titolo gratuito. Gli appezzamenti di terreno più recenti sono stati assegnati dalle autorità locali a tariffe negoziate.
- (288) La Commissione ha altresì constatato che le società dello Shougang Group hanno beneficiato di rimborsi da parte delle autorità locali per compensare i prezzi pagati per ottenere i diritti d'uso dei terreni, ad esempio per lavori svolti dalla società stessa allo scopo di realizzare infrastrutture di base sui terreni. Alcuni dei diritti d'uso dei terreni ottenuti dalle società dello Shougang Group prevedevano inoltre un pagamento da versare anche parecchi anni dopo aver avviato l'utilizzo dei terreni.
- (289) Le suddette prove contraddicono le asserzioni del governo della RPC, secondo cui i prezzi pagati per i diritti d'uso di terreni nella RPC sono rappresentativi di un prezzo di mercato determinato dal libero gioco della domanda e dell'offerta.

(¹) Articolo 24 dell'ordinanza n. 35 della NDRC (Politiche per lo sviluppo dell'industria siderurgica): «Per qualsiasi progetto che non ottemperi alle politiche di sviluppo dell'industria siderurgica e che non sia stato esaminato e approvato o se dall'esame e dall'approvazione risulta la sua non conformità alle pertinenti disposizioni, il dipartimento di Stato per il territorio e le risorse non si farà carico delle formalità per l'uso dei terreni».




- (290) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che esiste anche un sistema di monitoraggio dinamico dei terreni, oltre al sistema di monitoraggio dei terreni urbani e che ciò era stato riconosciuto dalla Commissione nel riesame in previsione della scadenza relativo ai pannelli solari originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha riconosciuto che il sistema di monitoraggio dinamico dei terreni è stato analizzato nel regolamento del riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari ⁽¹⁾. Ai considerando 421 e 425 di detto regolamento la Commissione aveva rilevato che tali prezzi sono superiori ai prezzi minimi di riferimento fissati dal sistema di valutazione dei terreni urbani e utilizzati dalle amministrazioni locali, in quanto questi ultimi vengono aggiornati soltanto ogni tre anni, mentre i prezzi del sistema di monitoraggio dinamico sono aggiornati trimestralmente. Non è stata tuttavia fornita alcuna indicazione del fatto che i prezzi dei terreni si basassero sui prezzi stabiliti mediante il sistema di monitoraggio dinamico. Durante l'inchiesta sui pannelli solari il governo della RPC aveva di fatto confermato che il sistema di monitoraggio dinamico dei prezzi dei terreni urbani permette di monitorare le fluttuazioni dei livelli di prezzo dei terreni in determinate zone (ossia 105 città) della RPC ed è concepito per valutare l'evoluzione dei prezzi dei terreni. I prezzi base delle gare d'appalto e delle aste si basavano tuttavia sui parametri di riferimento stabiliti dal sistema di valutazione dei terreni. Inoltre in questo caso i gruppi di società inclusi nel campione hanno ricevuto i loro appezzamenti di terreno a titolo gratuito o mediante assegnazione. Il fatto che esistesse questo sistema è pertanto irrilevante poiché esso non è stato applicato alle società incluse nel campione.
- (291) Il governo della RPC ha anche sostenuto che il fatto che i terreni fossero stati assegnati in base a prezzi negoziati non implicava l'assenza di concorrenza leale o il fatto che le società abbiano pagato prezzi inferiori al normale tasso di mercato. Né il governo della RPC né le società incluse nel campione hanno tuttavia presentato nuovi elementi di prova del fatto che i prezzi pagati per i terreni assegnati fossero basati sui prezzi di mercato.
- (292) Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione ha fatto riferimento alle conclusioni di inchieste precedenti per stabilire se i prezzi di mercato fossero distorti a seguito di intervento pubblico, invece di usare i fatti inerenti al caso specifico. La Commissione osserva che ha sì usato i fatti inerenti al caso specifico, come descritto ai considerando da 287 a 288, che supportano la conclusione della Commissione secondo cui i risultati delle inchieste precedenti erano ancora validi.
- (293) Il Benxi Group ha inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe accettare il prezzo dei terreni nella Cina continentale, dato che la società riteneva di aver pagato un prezzo ragionevole corrispondente al valore reale del terreno. La società non ha tuttavia fornito alcun nuovo elemento di prova tale da modificare la valutazione della Commissione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (294) Il governo della RPC ha anche affermato che i rimborsi relativi ai lavori eseguiti dalla società per realizzare infrastrutture di base non costituivano sovvenzioni poiché si tratta normalmente di un compito dell'amministrazione locale. L'articolo 3, paragrafo 1, punto iii) del regolamento di base esclude tuttavia solo le infrastrutture generali dalla nozione di sovvenzione. I servizi infrastrutturali destinati a un uso esclusivo di una società o dei suoi clienti, quali strade private o altri servizi, copertura di buche, altri lavori finalizzati ad approntare il terreno per la costruzione di una fabbrica non costituiscono un'infrastruttura generale fornita dallo Stato. Si tratta piuttosto di un'infrastruttura destinata a una società, che non sarebbe stata costruita se la società non avesse dovuto stabilirsi in un determinato lotto. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

c) Conclusioni

- (295) La situazione riguardo alla concessione e all'acquisizione di terreni nella RPC non è trasparente e le autorità fissano arbitrariamente i prezzi.
- (296) Di conseguenza la concessione dei diritti d'uso di terreni da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una fornitura di beni che conferisce un vantaggio alle imprese beneficiarie. Come precisato nei considerando da 285 a 289, non esiste un vero mercato fondiario nella RPC, e l'uso di un valore di riferimento esterno (cfr. i considerando da 300 a 311) dimostra che l'importo pagato per i diritti d'uso di terreni dai produttori esportatori inclusi nel campione è decisamente inferiore al normale valore di mercato.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1º marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1) (*pannelli solari*).




- (297) Nel contesto di un accesso agevolato ai terreni industriali per le società appartenenti a taluni settori, la Commissione rileva che il prezzo fissato dalle autorità locali deve tenere conto della politica industriale del governo, come indicato al considerando 285. Nell'ambito di tale politica, l'industria siderurgica è considerata un pilastro dell'industria cinese e figura tra i settori incoraggiati. Inoltre la decisione n. 40 del Consiglio di Stato impone che le autorità pubbliche provvedano a fornire terreni ai settori incoraggiati. L'articolo 18 della decisione n. 40 esplicita che i settori «limitati» non avranno accesso ai diritti d'uso di terreni. Ne consegue che la sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c) del regolamento di base, poiché la concessione agevolata di terreni è limitata alle società appartenenti a determinati settori, in questo caso il settore siderurgico, e le pratiche della pubblica amministrazione in questo campo sono poco chiare e non trasparenti.
- (298) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha affermato che la conclusione della Commissione sulla specificità è irrilevante se non esiste un mercato fondiario funzionante in Cina, poiché in questo caso tutte le società cinesi avrebbero lo stesso prezzo di base e di vendita per gli stessi diritti d'uso. Il governo della RPC ha ritenuto inoltre che la valutazione sulla specificità non era sufficientemente motivata perché si riferiva solo all'industria siderurgica come settore incoraggiato.
- (299) La Commissione ritiene che l'esistenza di un mercato non funzionante in Cina non preclude necessariamente una conclusione sulla specificità al suo interno. Il fatto che le società incluse nel campione abbiano ricevuto diritti d'uso dei terreni a titolo gratuito dimostra infatti che hanno avuto un trattamento preferenziale specifico. Il fatto che alcune società beneficino di un trattamento preferenziale aggiuntivo è d'altra parte indipendente dal modo in cui funziona il mercato nel suo complesso. Gli elementi di prova raccolti presso le società incluse nel campione hanno confermato inoltre che l'«incoraggiamento» di cui nella base giuridica è stato applicato nella pratica. La Commissione ha pertanto mantenuto la sua conclusione che considera la sovvenzione specifica e di conseguenza compensabile.

3.6.6. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (300) Come in inchieste precedenti ⁽¹⁾ e in conformità all'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, sono stati usati come valore di riferimento esterno i prezzi dei terreni relativi al Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu («il Taipei cinese» o «Taiwan») ⁽²⁾. Il vantaggio conferito ai beneficiari è calcolato sottraendo l'importo effettivamente pagato da ciascun produttore esportatore incluso nel campione (ossia il prezzo effettivamente pagato quale riportato nel contratto e, se del caso, il prezzo riportato nel contratto al netto dell'importo dei rimborsi/dei sussidi delle amministrazioni locali) per i diritti d'uso di terreni all'importo che avrebbe dovuto di norma essere pagato in base al valore di riferimento del Taipei cinese.
- (301) La Commissione considera il Taipei cinese un riferimento esterno adeguato per i seguenti motivi:
- il livello comparabile dello sviluppo economico, del PIL e dell'infrastruttura economica del Taipei cinese e della maggioranza delle province e delle città della RPC ove hanno sede i produttori esportatori inclusi nel campione,
 - la vicinanza fisica della RPC e del Taipei cinese,
 - l'elevato grado di infrastruttura industriale sia nel Taipei cinese sia in molte province della RPC,
 - le relazioni economiche e gli scambi transfrontalieri forti tra il Taipei cinese e la RPC,
 - l'elevata densità di popolazione in molte delle province della RPC e nel Taipei cinese,
 - le analogie tra il tipo di terreni e di negoziazioni utilizzati per la costruzione del pertinente riferimento nel Taipei cinese e quelli nella RPC, e
 - le caratteristiche comuni del Taipei cinese e della RPC sotto l'aspetto demografico, linguistico e culturale.


⁽¹⁾ Cfr., tra gli altri, il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18) (*carta fine patinata*), il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio (GU L 73 dell'15.3.2013, pag. 16) (*prodotti d'acciaio a rivestimento organico*), il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1) (*pannelli solari*), il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22) (*fibra di vetro a filamento*) e la decisione di esecuzione della Commissione 2014/918/UE (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 65) (*fibre di poliesteri*).

⁽²⁾ Come affermato dal Tribunale nella causa T-444/11 *Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd* contro Consiglio dell'Unione europea, sentenza dell'11 settembre 2014, ECLI:EU:T:2014:773.



- (302) Secondo la metodologia applicata in inchieste precedenti, la Commissione ha utilizzato il prezzo fondiario medio al metro quadro fissato a Taiwan, rettificato per tenere conto dell'inflazione e dell'andamento del PIL a partire dalla data dei rispettivi contratti dei diritti d'uso di terreni. Le informazioni relative ai prezzi dei terreni industriali sono state ricavate dal sito Internet dell'ufficio industriale del ministero degli Affari economici di Taiwan. L'inflazione e l'andamento del PIL di Taiwan sono stati calcolati sulla base dei tassi d'inflazione e dell'evoluzione del PIL pro capite ai prezzi correnti in USD per Taiwan, pubblicati dall'FMI per il 2015.
- (303) Dopo la comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto usare un valore di riferimento nazionale e non esterno per il calcolo dell'importo della presunta sovvenzione, per i due motivi seguenti: in primo luogo, se la presunta sovvenzione è considerata specifica all'industria siderurgica, sarebbe necessario usare i prezzi dei diritti d'uso dei terreni delle società di altri settori, o in alternativa i prezzi stabiliti mediante il sistema di monitoraggio dinamico del terreno. Il primo punto è già stato affrontato in precedenza: il fatto che alcune società ricevano un trattamento preferenziale aggiuntivo è indipendente dal modo in cui funziona il mercato nel suo complesso, e la Commissione ha stabilito che il mercato non funzionava nel suo complesso. Per quanto riguarda l'uso del sistema di monitoraggio dinamico dei terreni come riferimento, la Commissione ha osservato che esso è concepito per controllare l'evoluzione dei prezzi dei terreni in determinate zone. In quanto tale, è solo uno specchio dei prezzi corrisposti per i diritti d'uso dei terreni in Cina, i quali — come si è detto — non sono considerati prezzi di mercato.
- (304) Il Benxi Group ha anche contestato l'uso dei prezzi dei terreni del Taipei cinese come riferimento per i seguenti motivi: Benxi si trova in una zona meno sviluppata della provincia di Liaoning, con densità di popolazione, disponibilità di terreni e PIL molto meno comparabili rispetto al Taipei cinese. Il Benxi Group ha inoltre una lunga storia di uso dei terreni e ha investito nella creazione di terreni e costruzione per uso a lungo termine. I prezzi sono pertanto considerevolmente diversi. La società ha infine sostenuto che il prezzo della proprietà dei terreni non è comparabile con il prezzo per i diritti d'uso di terreni.
- (305) In primo luogo, la Commissione non è d'accordo con la valutazione della società riguardo alla provincia di Liaoning. Secondo le informazioni disponibili al pubblico ⁽¹⁾, Liaoning è stata una delle prime province cinesi a industrializzarsi. Liaoning ha l'economia provinciale più grande della Cina nordorientale. Il suo PIL nominale si è classificato al 7° posto in Cina (su 31 province) per il 2011. Sebbene abbia un PIL inferiore a quello di Taiwan, nel 2008 Liaoning era la regione con la crescita del PIL più elevata nel G8x8 mondiale, le otto province o gli otto stati al di sotto del livello nazionale con il PIL più elevato delle prime otto nazioni per PIL. Liaoning ha mantenuto il suo tasso di crescita del PIL del 13,1 % nel 2009, nonché la sua posizione di provincia con la più alta crescita economica. Quest'ultima ha successivamente subito un rallentamento, ma l'economia ha continuato a espandersi del 3 % nel 2015. A livello nazionale Liaoning è un importante produttore di ghisa, acciaio e macchine utensili per il taglio dei metalli, la cui produzione rientra in tutti i casi tra le tre più elevate nel paese. Liaoning è anche una delle sedi di produzione di materie prime più importanti in Cina.
- (306) In secondo luogo, il fatto che alcuni diritti d'uso dei terreni siano stati acquisiti molto tempo addietro per l'uso a lungo termine è stato già preso in considerazione dalla Commissione al momento di calcolare l'importo del vantaggio, poiché il parametro di riferimento è stato adeguato per riflettere i cambiamenti nel tempo tenendo in considerazione l'evoluzione del PIL e dell'inflazione.
- (307) In terzo luogo, per quanto riguarda le differenze di prezzo tra la proprietà dei terreni e i diritti d'uso dei terreni, le società cinesi non considerano questi ultimi come una concessione bensì come un'attività immateriale, vale a dire che considerano i diritti d'uso dei terreni allo stesso modo in cui in altri paesi le società considerano i terreni acquistati. Le società stesse non sembrano distinguere tra la proprietà dei terreni e i diritti d'uso dei terreni. Le argomentazioni del Benxi Group sui diritti d'uso dei terreni sono state pertanto respinte.
- (308) Dopo la comunicazione delle informazioni, lo Shougang Group ha affermato che il terreno usato da una delle sue società di produzione è stato recuperato dal mare. Poiché si ritiene abbia un valore inferiore, tale terreno è temporaneamente esentato dall'imposta sull'uso di terreni. Per tali terreni recuperati si dovrebbe pertanto usare un valore di riferimento più basso. La Commissione ha riconosciuto che il terreno recuperato dal mare è esentato dall'imposta sull'uso di terreni durante i primi anni di uso. Tuttavia, la legislazione sull'imposta sull'uso dei terreni non fa alcun riferimento a un valore inferiore di tali terreni recuperati in relazione all'esenzione. La Commissione

(1) <https://it.wikipedia.org/wiki/Liaoning>.



ha peraltro già accettato tutti gli adeguamenti di prezzo sull'uso dei terreni richiesti dal produttore esportatore al fine di tenere conto dei costi relativi all'interramento. Infine, il terreno recuperato si trova in un'importante località costiera vicino a Pechino, che offre facile accesso alle materie prime importate e al trasporto dei prodotti finiti. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

- (309) Lo Shougang Group ha formulato ulteriori argomentazioni riguardanti alcune spese relative ai diritti d'uso dei terreni che erano stati ignorati per Shougang Qian'an e l'errata classificazione di alcuni lotti di terreno destinati a Shougang Mining. La Commissione ha accolto tali argomentazioni e rettificato di conseguenza il calcolo dell'importo del vantaggio per le due società.
- (310) In conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è stato attribuito al PI tenendo conto della normale durata dei diritti d'uso di terreni industriali, ovvero 50 anni. Tale importo è quindi stato ripartito in base al fatturato totale rispettivo delle società durante il PI, in quanto la sovvenzione non dipende dall'andamento delle esportazioni e non è stata accordata con riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (311) L'aliquota di sovvenzione determinata per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PI ammonta a:

Concessione di diritti d'uso di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato	
Società/gruppo	Importo della sovvenzione
Benxi Group	1,46 %
Hesteel Group	2,71 %
Jiangsu Shagang Group	1,20 %
Shougang Group	7,63 %

3.7. Regimi di esenzione e di riduzione delle imposte dirette

3.7.1. Regime «due zero/tre metà» per le imprese a partecipazione estera

- (312) Il regime «due zero/tre metà» dà il diritto alle imprese a partecipazione estera di non versare l'imposta sul reddito nei primi due anni e di versare solo il 12,5 % anziché l'aliquota ordinaria del 25 % nei tre anni successivi.

a) Base giuridica

- (313) La base giuridica di questo regime è costituita dall'articolo 8 della legge della Repubblica popolare cinese sull'imposta sul reddito per le imprese a partecipazione estera e le imprese straniere («legge fiscale sulle imprese a partecipazione estera») e dall'articolo 72 delle disposizioni di esecuzione della stessa legge.

- (314) Secondo il governo della RPC, il regime è stato abrogato in forza dell'articolo 57 della legge sull'imposta sul reddito delle imprese del 2008 («la legge EIT»), con un periodo di transizione sino alla fine del 2012.

b) Risultati dell'inchiesta

- (315) Il regime «due zero/tre metà» ha conferito vantaggi alle società nell'esercizio 2012, dopo il quale, secondo il governo della RPC, il regime è stato abrogato. L'inchiesta ha confermato che il Jiangsu Shagang Group era ammissibile a tale regime ma dopo il 2012 non ne ha più beneficiato. La Commissione ha inoltre stabilito che il regime fiscale era stato effettivamente abrogato dal governo della RPC.



c) Conclusioni

- (316) Nessun contributo o vantaggio finanziario è stato ottenuto dalle società incluse nel campione nell'ambito di tale regime durante il PI.

3.7.2. *Agevolazioni in relazione all'imposta sul reddito delle imprese (EIT) per i prodotti delle risorse derivanti dall'utilizzo sinergico*

- (317) Questo regime consente alle società di dedurre dal suo imponibile i redditi industriali ottenuti per mezzo di un uso complessivo delle risorse. Se una società produce attenendosi alle norme specificate nel *Repertorio delle agevolazioni fiscali sul reddito societario per l'utilizzo sinergico*, per il calcolo dell'importo dell'imponibile di tale società viene dedotto il 10 % del reddito.

a) Base giuridica

- (318) Le basi giuridiche di questo regime sono l'articolo 33 della legge EIT e le disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese, nonché i seguenti documenti:


- la comunicazione del ministero delle Finanze, della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e dell'amministrazione tributaria dello Stato sulla pubblicazione delle «Misure amministrative per la determinazione dell'utilizzo sinergico incoraggiato dallo Stato» (Fa Gai Huan Zi [2006] n. 1864),
- la comunicazione del ministero delle Finanze, della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e dell'amministrazione tributaria dello Stato sulla pubblicazione del Repertorio delle agevolazioni fiscali sul reddito societario per l'utilizzo sinergico (Cai Shui [2008] n. 117),
- la comunicazione del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato sull'attuazione del Repertorio delle agevolazioni fiscali sul reddito societario per l'utilizzo sinergico (Cai Shui [2008] n. 47),
- la comunicazione dell'amministrazione tributaria dello Stato sulle questioni relative alla gestione delle agevolazioni fiscali sul reddito societario per l'utilizzo sinergico (Guo Shui Han [2009] n. 185).

b) Risultati dell'inchiesta

- (319) Questa detrazione fiscale si applica solo quando una società utilizza come materia o materie prime principali le risorse elencate nel *Repertorio delle agevolazioni fiscali sul reddito societario per l'utilizzo sinergico*. Inoltre, il prodotto finale che risulta dalla trasformazione di queste materie prime deve essere stato fabbricato attenendosi alle norme nazionali o industriali pertinenti specificate nel *Repertorio delle agevolazioni fiscali sul reddito societario per l'utilizzo sinergico*.
- (320) È risultato che uno dei produttori esportatori inclusi nel campione, l'Hesteel Group, utilizzava la sovvenzione. Tale società aveva chiesto e ricevuto la comunicazione ufficiale di soddisfare i criteri previsti e aveva quindi diritto a redigere di conseguenza le proprie dichiarazioni dei redditi.

c) Conclusioni

- (321) La Commissione ha ritenuto che la detrazione fiscale in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale.
- (322) La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base poiché è limitata a determinate categorie di materie prime e di prodotti finiti in determinate categorie commerciali definite esaurientemente dalla legge nel *Repertorio delle agevolazioni fiscali sul reddito societario per l'utilizzo sinergico*.



(323) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha contestato la specificità stabilita per tale sovvenzione perché ha portato un vantaggio a vari settori ed era basata su criteri oggettivi (vale a dire una produzione facente uso di determinate risorse). La Commissione ritiene che la sovvenzione sia specifica dato che la stessa legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente ne limitava l'accesso solo a determinate categorie di materie prime e di prodotti finiti in determinate categorie commerciali definite esaurientemente dalla legge nel *Repertorio delle agevolazioni fiscali sul reddito societario sinergico*, come quelle appartenenti all'industria siderurgica. Gli esempi comprendono materie prime quali le scorie di convertitore, di altoforno elettrico e di altoforno in lega di ferro usate per produrre ferro e leghe di ferro, gas di altoforno usato per produrre elettricità e calore, nonché gas di forno a coke usato per produrre solfato ferroso.

(324) La Commissione ha pertanto ritenuto che questa sovvenzione fosse compensabile.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(325) La Commissione ha calcolato l'importo della sovvenzione compensabile come la differenza tra l'importo dell'imposta normalmente dovuto durante il PI e l'importo dell'imposta effettivamente versato durante il PI dalle società interessate.

(326) L'importo della sovvenzione determinato per questo regime specifico per l'Hesteel Group è stato pari allo 0,06 %.

3.7.3. Credito EIT per le spese di ricerca e sviluppo

(327) Il credito fiscale per la ricerca e lo sviluppo dà alle società il diritto di usufruire di un trattamento fiscale agevolato per le loro attività di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato e quando sono rispettate determinate soglie di spesa per la ricerca e lo sviluppo.

(328) Più specificamente, le spese di R&S sostenute per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove competenze che non costituiscono attività immateriali e sono contabilizzate nei profitti e perdite dell'esercizio corrente, sono soggette a una deduzione ulteriore del 50 % dopo la piena deduzione alla luce della situazione reale. Quando costituiscono attività immateriali, tali spese di R&S sono oggetto di un ammortamento basato sul 150 % dei costi delle attività immateriali.


a) Base giuridica

(329) Le basi giuridiche di questo regime sono l'articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT, e le disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese, nonché i seguenti documenti:

- la comunicazione del ministero delle Finanze, dell'amministrazione tributaria dello Stato e del ministero della Scienza e della tecnologia sul miglioramento delle politiche di deduzione, al lordo delle imposte, delle spese di R&S delle imprese (Cai Shui [2015] n. 119),
- la comunicazione dell'amministrazione tributaria dello Stato su questioni concernenti le politiche di detrazione, al lordo delle imposte, delle spese di R&S delle imprese,
- l'orientamento sugli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell'industrializzazione ad alta tecnologia [2007] n. 6, pubblicato dalla NDRC, dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio e dall'Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale.

b) Risultati dell'inchiesta

(330) Nel corso della visita di verifica in loco presso la sede del governo della RPC si è stabilito che le «nuove tecnologie, i nuovi prodotti e le nuove competenze» che possono beneficiare della deduzione fiscale fanno parte di determinati ambiti ad alto contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato, come anche le attuali priorità su tali ambiti, elencati nel documento di orientamento sugli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell'industrializzazione ad alta tecnologia.



- (331) Le imprese che beneficiano di questo regime devono presentare la dichiarazione dei redditi e i relativi allegati. L'importo effettivo del vantaggio è incluso nella dichiarazione dei redditi.

c) Conclusioni

- (332) La Commissione ha ritenuto che il credito fiscale in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale regime alle imprese che sostengono spese di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato, per esempio il settore siderurgico.

- (333) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha contestato la specificità stabilita per tale sovvenzione perché ha portato un vantaggio a vari settori, era basata su criteri oggettivi (ossia le spese sostenute per R&S) e non era oggetto di compensazione nell'ambito dell'inchiesta antisovvenzioni canadese su determinati moduli murali unitari provenienti dalla RPC per mancanza di specificità. La Commissione ha osservato che il regime era già stato oggetto di misure compensative nell'ambito dell'inchiesta sulla carta fine patinata⁽¹⁾. La sovvenzione è specifica dato che la stessa legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente ne limitava l'accesso solo a determinate società e industrie classificate «prioritarie», come quelle appartenenti all'industria siderurgica.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (334) L'importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in termini del vantaggio conferito ai beneficiari durante il PI. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra l'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota fiscale normale e l'importo totale dell'imposta dovuta al netto dell'ulteriore detrazione del 50 % delle spese effettive imputabili a R&S.

- (335) Solo una società, l'Hesteel Group, ha beneficiato di tale sovvenzione, per un tasso pari allo 0,28 %.

3.7.4. Esenzione dall'imposta sull'uso di terreni

- (336) Un'organizzazione o un singolo individuo che utilizzano terreni in città, municipi e centri cittadini amministrativi e distretti industriali e minerari versano di norma un'imposta sull'uso dei terreni. L'imposta sull'uso di terreni viene riscossa dalle autorità fiscali locali nei luoghi in cui sono utilizzati tali terreni. Tuttavia, determinate categorie di terreni, quali le terre recuperate dal mare, i terreni a uso delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni popolari e delle unità militari per uso proprio, i terreni a uso di enti finanziati da amministrazioni pubbliche con fondi del ministero delle Finanze, i terreni su cui sorgono edifici religiosi, i parchi pubblici e i siti storici e panoramici, nonché vie, strade, piazze, prati e altri terreni pubblici urbani sono esentati dall'imposta sull'uso dei terreni.

a) Base giuridica


- (337) La base giuridica di questo regime è costituita:

- dai regolamenti provvisori della Repubblica popolare cinese sulle tasse sui beni immobili (Guo Fa [1986] n. 90), e
- dai regolamenti provvisori della Repubblica popolare cinese sulle imposte sull'uso dei terreni urbani (Ordinanza n. 483 del Consiglio di Stato).

b) Risultati dell'inchiesta

- (338) Due società, l'Hesteel Group e lo Shougang Group, hanno beneficiato di riduzioni o esenzioni dal pagamento delle imposte sull'uso di terreni da parte dell'ufficio locale per i terreni, pur non rientrando in nessuna delle categorie esentate secondo la normativa nazionale di cui sopra.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GUL 128 del 14.5.2011, pag. 1) (*carta fine patinata*).



c) Conclusioni

- (339) La Commissione ritiene che l'esenzione fiscale in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base in quanto le società hanno beneficiato di una riduzione fiscale specificamente rivolta a tali società e non disponibile per altre società nell'ambito del quadro giuridico generale di cui al considerando 336.
- (340) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha contestato la specificità stabilita per tale sovvenzione perché ha portato un vantaggio a vari settori ed era basata su criteri oggettivi. La Commissione ha riconosciuto che sono usati criteri oggettivi per determinare i beneficiari delle esenzioni dall'imposta sull'uso di terreni. Poiché le società che beneficiano di tale sovvenzione hanno ricevuto un'esenzione pur non rientrando in nessuno di tali criteri oggettivi, la sovvenzione concessa a tali società è di fatto specifica.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (341) L'importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in termini del vantaggio conferito ai beneficiari durante il PI. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra l'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota fiscale normale e l'importo totale dell'imposta effettivamente versata durante il PI.
- (342) L'Hesteel Group e lo Shougang Group hanno beneficiato di esenzioni fiscali nell'ambito di tale regime. L'importo della sovvenzione relativa a questo regime specifico per lo Shougang Group è stato dello 0,66 %. Per l'Hesteel Group, l'importo è stato insignificante e non ha inciso sul tasso di sovvenzione complessivo del gruppo.

3.7.5. Altri regimi di esenzione e di riduzione delle imposte dirette

- (343) La Commissione è giunta alla conclusione che durante il PI i produttori esportatori inclusi nel campione non hanno beneficiato di alcun contributo finanziario né vantaggio nell'ambito dei restanti regimi di esenzione delle imposte dirette di cui alla sezione 3.3, punto iv).

3.7.6. Totale per tutti i regimi di esenzione e di riduzione delle imposte dirette


- (344) L'importo totale della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i regimi relativi alle imposte dirette durante il PI è stato pari a quanto segue:

Regimi di esenzione e di riduzione delle imposte dirette	
Società/gruppo	Importo della sovvenzione
Benxi Group	0,00 %
Hesteel Group	0,34 %
Jiangsu Shagang Group	0,00 %
Shougang Group	0,66 %

3.8. Regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni

3.8.1. Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature e tecnologie importate

- (345) Questo regime prevede l'esenzione dell'IVA e dei dazi all'importazione per le importazioni di beni strumentali utilizzati nella produzione. Per beneficiare dell'esenzione, le apparecchiature non devono rientrare in un elenco di attrezzature non ammissibili e l'impresa richiedente deve avere ottenuto il certificato per i progetti incentivati dallo Stato, rilasciato dalle autorità cinesi o dalla NDRC conformemente alla pertinente normativa doganale, fiscale e sugli investimenti.



a) Base giuridica

(346) Le basi giuridiche del programma sono:

- la circolare del Consiglio di Stato che adegua le politiche fiscali per le apparecchiature importate (Guo Fa n. 37/1997),
- la comunicazione del ministero delle Finanze, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione tributaria dello Stato che adegua determinati regimi agevolati di dazi all'importazione,
- la comunicazione del ministero delle Finanze, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione tributaria dello Stato [2008] n. 43,
- la comunicazione della NDRC sulle questioni riguardanti la gestione della lettera di conferma per i progetti che ricevono finanziamenti nazionali o esteri incoraggiati dallo Stato [2006] n. 316:
- il repertorio degli articoli la cui importazione da parte di imprese a partecipazione estera o cinesi non è consentita in esenzione doganale (2008).

b) Risultati dell'inchiesta

(347) Le apparecchiature importate al fine di sviluppare progetti di investimento nazionali o esteri, in linea con la politica tesa ad incoraggiare progetti di investimento esteri o nazionali, possono essere esentate dal pagamento dell'IVA e/o dei dazi all'importazione, a meno che dette apparecchiature non appartengano ad una categoria elencata nel repertorio degli articoli la cui importazione non è consentita in esenzione doganale. Per beneficiare di questo regime, la società deve ottenere dall'autorità locale responsabile del progetto una lettera di conferma da presentare successivamente alle autorità doganali locali.

(348) Il governo della RPC ha sostenuto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'esenzione fiscale si applica solo ai dazi all'importazione, mentre viene riscossa l'IVA sulle importazioni di apparecchiature per uso personale.


(349) Sono state tuttavia individuate esenzioni dall'IVA e dai dazi all'importazione durante il PI per lo Shougang Group, fra le quali esenzioni per apparecchiature importate negli anni precedenti, ma per le quali il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sulla loro durata di vita ed è stato in parte attribuito al PI. Sebbene la Commissione non abbia rilevato alcun elemento di prova a dimostrazione del funzionamento di tale regime durante il PI, essa ha stabilito, in base ai riscontri raccolti, che lo Shougang Group usufruiva ancora dei vantaggi da esso concessi.

c) Conclusioni

(350) Questo regime assicura un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), perché le imprese a partecipazione estera e le altre imprese nazionali ammissibili sono esonerate dal pagamento dell'IVA e/o di dazi altrimenti dovuti. Esso conferisce quindi un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

(351) Il regime è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base. La legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente ne limita l'accesso alle sole imprese che investono in determinate categorie commerciali esaustivamente definite dalla legge e appartenenti alla categoria dei progetti incoraggiati o alla categoria B del *Repertorio dei settori per gli investimenti esteri e il trasferimento di tecnologia* o compresi nel *Repertorio dei settori, dei prodotti e delle tecnologie chiave il cui sviluppo è incoraggiato dallo Stato*. Non esistono inoltre criteri oggettivi che limitino l'ammissibilità al regime in questione né elementi di prova risolutivi per concludere che la spettanza sia automatica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(352) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha contestato la specificità stabilita per tale sovvenzione perché ha portato un vantaggio a vari settori ed era basata su criteri oggettivi (ossia l'importazione di determinati beni strumentali). La Commissione ritiene che la sovvenzione sia specifica dato che la stessa legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente ne limitava l'accesso solo a determinate categorie di beni strumentali importati, chiaramente specificati in maniera esaustiva dalla legge nel catalogo pubblicato dalla NDRC per i prodotti incoraggiati dallo Stato, come quelli appartenenti all'industria siderurgica.



La Commissione ha anche osservato che la sovvenzione è già stato oggetto di compensazione nell'inchiesta antisovvenzioni sulla carta fine patinata originaria della RPC e nell'inchiesta antisovvenzioni sui pannelli solari originari della RPC ⁽¹⁾. Il fatto che la spettanza sia limitata a categorie commerciali specifiche conferma che il regime non è disponibile in via generale ad ampi settori economici e perciò i vantaggi conferiti in base a tale programma sono specifici a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (353) L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari durante il PI. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all'importo dell'IVA e dei dazi non applicati sulle apparecchiature importate. Per garantire che l'importo compensabile riguardasse unicamente il PI, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull'arco della vita dell'apparecchiatura conformemente alle normali procedure contabili aziendali.
- (354) Lo Shougang Group ha beneficiato di sgravi nell'ambito di questo regime. L'importo della sovvenzione determinato per questo regime specifico per lo Shougang Group è stato pari allo 0,11 %.

3.8.2. Esenzione fiscale per il trasferimento dovuto a decisioni politiche

- (355) Per motivi ambientali, allo Shougang Group è stato chiesto di trasferire l'intera acciaieria di sua proprietà da Pechino a una località costiera nella zona di Caofeidian. Il progetto è stato approvato nel 2004, la costruzione dell'impianto è cominciata nel 2006 e la produzione presso il nuovo sito ha avuto inizio alla fine del 2009.

a) Base giuridica

- (356) Comunicazione del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato relativa ai problemi di politica fiscale concernenti il trasferimento dello Shougang Group (n. 174 [2007] del ministero delle Finanze, 29 dicembre 2007).


b) Risultati dell'inchiesta

- (357) La comunicazione di cui sopra prevede il rimborso ex post di tutte le imposte sul valore aggiunto e di tutti i pagamenti dell'imposta sul reddito effettuati da 18 imprese dello Shougang Group dal 2006 al 2009.
- (358) La comunicazione stabilisce che le imposte menzionate debbano essere specificamente utilizzate per la gestione dell'investimento dello Shougang Group nel progetto Jingtang Iron & Steel. La comunicazione fa inoltre riferimento alle spese causate dal reinsediamento dei lavoratori a seguito del trasferimento dell'impresa.
- (359) Tuttavia, nel corso della visita di verifica presso la società, non è stato possibile stabilire il nesso con tali spese e/o con il trasferimento per il periodo dal 2006 al 2009. Inoltre, le 18 società del gruppo indicate nella comunicazione non hanno alcun legame con il progetto Jingtang Iron & Steel.

c) Conclusioni

- (360) La Commissione ha ritenuto che l'esenzione fiscale in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. Questo programma è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base poiché l'esenzione fiscale è stata concessa solo allo Shougang Group. Durante la visita di verifica, il governo della RPC ha confermato che si trattava di un caso specifico e distinto che non faceva parte di un regime fiscale più ampio per le società che si trasferiscono sulla base di decisioni politiche del governo.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 1) (*carta fine patinata*), regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1) (*pannelli solari*).



d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (361) Il vantaggio conferito al beneficiario è l'importo totale dell'IVA e dell'imposta sul reddito esentate. Sebbene l'esenzione si riferisca a un periodo precedente al PI, tale parte del vantaggio dovrebbe essere attribuita al PI in quanto il contributo finanziario era legato a un progetto d'investimento su larga scala. Per garantire che l'importo compensabile riguardasse unicamente il PI, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull'arco della vita media delle attività immobilizzate conformemente alle normali procedure contabili aziendali.
- (362) Solo lo Shougang Group ha beneficiato di esenzioni nell'ambito di questo regime. L'importo della sovvenzione determinato per questo regime specifico per lo Shougang Group è stato pari allo 0,90 %.

3.8.3. Altri regimi di esenzione o di riduzione delle imposte indirette

- (363) Durante il PI, i produttori esportatori inclusi nel campione non hanno beneficiato di alcun contributo finanziario nell'ambito dei restanti regimi di esenzione delle imposte indirette di cui alla sezione 3.3(v).

3.8.4. Totale di tutti i regimi di esenzione o di riduzione delle imposte indirette

- (364) L'importo totale delle sovvenzioni determinato per quanto riguarda i regimi di esenzione delle imposte indirette e di sgravio dei dazi doganali durante il PI per i produttori esportatori inclusi nel campione relativamente allo Shougang Group è stato pari all'1,01 %.

3.9. Regimi di concessione di sussidi

3.9.1. Sussidi per il risparmio e la conservazione dell'energia

- (365) Tutte le società incluse nel campione hanno beneficiato di una serie di sussidi relativi alla tutela dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni, quali ad esempio gli incentivi per la tutela dell'ambiente e la conservazione delle risorse, la promozione dell'utilizzo sinergico delle risorse, i fondi di incentivazione per i progetti di adeguamento alla conservazione dell'energia, la promozione dei centri di dimostrazione della gestione dell'energia, i sussidi relativi a progetti di miglioramento dell'inquinamento atmosferico, i sussidi relativi a progetti di desolfurazione dei gas di scarico della sinterizzazione, gli incentivi per i progetti di economia circolare.

a) Base giuridica

- (366) Le basi giuridiche del regime sono:

- la legge della Repubblica popolare cinese sulla conservazione dell'energia, versione riveduta e adottata il 28 ottobre 2007 e versione modificata il 2 luglio 2016,
- i «Pareri sul consolidamento del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni e sull'incentivo all'adeguamento strutturale nel settore del ferro e dell'acciaio», Consiglio di Stato, giugno 2010,
- i punti chiave per la conservazione e l'utilizzazione globale dell'energia nell'industria nel 2015, pubblicati dal MIIT il 3 aprile 2015,
- il fondo speciale del 2014 per lo sviluppo dell'economia del riciclaggio,
- il progetto dimostrativo per la costruzione di un centro di gestione dell'energia delle imprese industriali-Fondo di finanziamento Gongxinting Jie Han (2011).

b) Conclusioni

- (367) Il programma di risparmio e conservazione dell'energia concede sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia un trasferimento di fondi sotto forma di sussidi dal governo della RPC ai fabbricanti del prodotto in esame.



- (368) La Commissione ha inoltre constatato che questo regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto solo le società che operano nel settore delle tecnologie chiave o nella produzione di prodotti chiave di cui agli orientamenti e ai repertori pubblicati periodicamente sono ammissibili a beneficiarne. In particolare, il parere del Consiglio di Stato del 2010 si applica solo all'industria siderurgica. Inoltre, il documento del MIT del 2015 menziona specificamente quello dell'acciaio come un settore al quale destinare specifici incentivi connessi alla conservazione dell'energia.
- (369) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha contestato la specificità stabilita per tale sovvenzione perché ha portato un vantaggio a vari settori. La Commissione ritiene che la sovvenzione sia specifica dato che la stessa legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limitava l'accesso a tale regime solo a determinate categorie di società che sono definite esaurientemente dalla legge. Il considerando precedente fornisce esempi specifici di documenti legislativi che si applicano solo al settore siderurgico o che vi fanno specificamente riferimento (le altre industrie citate erano quelle dei metalli non ferrosi, dei materiali da costruzione, dei prodotti chimici e tessili). Il fatto che determinati altri settori circoscritti siano citati non contraddice le sue conclusioni in materia di specificità.

c) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (370) Il vantaggio è stato calcolato come l'importo ricevuto durante il PI o attribuito al PI se l'importo è stato ammortizzato nel corso della vita utile dell'attività immobilizzata alla quale era collegato il sussidio. La Commissione ha valutato se applicare un tasso di interesse commerciale annuo aggiuntivo, conformemente alla sezione F, lettera a), degli orientamenti del 1998 per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi della Commissione ⁽¹⁾. Tuttavia, un approccio di questo tipo avrebbe comportato una serie di complessi fattori ipotetici per i quali non vi erano informazioni attendibili a disposizione. La Commissione ha pertanto ritenuto che fosse più opportuno attribuire gli importi al PI in base ai tassi di ammortamento delle relative attività immobilizzate, in linea con la metodologia di calcolo utilizzata in casi precedenti ⁽²⁾.
- (371) Come indicato nella sezione 3.2.2, sono stati usati i migliori dati disponibili per determinare l'importo delle sovvenzioni per quanto riguarda i sussidi per il Jiangsu Shagang Group. La Commissione ha usato come migliore dato disponibile l'importo del sussidio più elevato per ciascun tipo di sussidio rilevato. L'importo del sussidio determinato riguardo ai sussidi per il risparmio e la conservazione dell'energia durante il PI per i produttori esportatori inclusi nel campione è stato pertanto il seguente:


Sussidi per il risparmio e la conservazione dell'energia	
Società/gruppo	Importo della sovvenzione
Benxi Group	0,26 %
Hesteel Group	0,05 %
Jiangsu Shagang Group	0,38 %
Shougang Group	0,38 %

3.9.2. Sussidi per l'aggiornamento o la trasformazione delle tecnologie

- (372) Le società incluse nel campione hanno beneficiato di una serie di sussidi nell'ambito di tale programma per quanto riguarda R&S e adeguamento tecnologico e innovazione, come ad esempio la promozione di compiti di R&S nel quadro di progetti di supporto scientifico e tecnologico, i progetti del programma 863, la promozione dell'adeguamento, del rilancio e del rinnovamento tecnologico dei settori chiave, le sovvenzioni per l'applicazione commerciale dei risultati di R&S, la promozione del miglioramento della qualità.

⁽¹⁾ GU C 394 del 17.12.1998, pag. 6.

⁽²⁾ Quali, ad esempio, il regolamento di esecuzione (UE) 451/2011 del Consiglio (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 1) (*carta fine patinata*), il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio (GU L 73 dell'11.3.2013, pag. 16) (*prodotti d'acciaio a rivestimento organico*), il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1) (*pannelli solari*), il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22) (*fibra di vetro a filamento*), la decisione di esecuzione 2014/918/UE della Commissione (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 65) (*fibre di poliesteri in fiocco*).



a) Base giuridica

(373) Le basi giuridiche del progetto sono:

- il dodicesimo programma quinquennale di innovazione della tecnologia industriale,
- il «Programma per l'adeguamento e il rilancio dell'industria siderurgica» pubblicato dal Consiglio di Stato nel marzo 2009 («il Programma di rilancio»),
- il programma sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006–2020), emanato dal Consiglio di Stato nel 2006,
- le disposizioni amministrative per il piano nazionale di sostegno alla scienza e alla tecnologia, nella versione riveduta del 2011,
- le disposizioni amministrative per il programma nazionale di ricerca e sviluppo di alta tecnologia (programma 863), nella versione riveduta del 2011,
- la comunicazione di costituzione del repertorio di orientamento per i prodotti di nuova e alta tecnologia.

b) Conclusioni


- (374) I sussidi erogati nell'ambito di questo programma costituiscono sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia un trasferimento di fondi sotto forma di sussidi dal governo della RPC ai fabbricanti del prodotto in esame.
- (375) La Commissione ha inoltre stabilito che tali sovvenzioni sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base in quanto solo le società che operano nel campo delle tecnologie chiave di cui agli orientamenti e ai cataloghi pubblicati periodicamente sono ammissibili a beneficiarne. Il settore siderurgico è fra i settori ammissibili.
- (376) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha contestato la specificità stabilita per tale sovvenzione perché ha portato un vantaggio a vari settori. La Commissione ritiene che tale sovvenzione sia specifica, in quanto la stessa legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limitava l'accesso a tale regime solo all'industria siderurgica (cfr. il Programma di rilancio citato nella base giuridica) o la citava specificamente (ad esempio il programma sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine e il programma 863). Il fatto che altri settori siano citati non contraddice le sue conclusioni in materia di specificità.

c) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (377) Il vantaggio è stato calcolato secondo la metodologia descritta al considerando 370.
- (378) L'importo della sovvenzione determinato per quanto riguarda questo tipo di sovvenzioni durante il PI per i produttori esportatori inclusi nel campione è stato il seguente:


Sussidi per l'aggiornamento o la trasformazione delle tecnologie	
Società/gruppo	Importo della sovvenzione
Benxi Group	0,09 %
Hesteel Group	0,01 %
Jiangsu Shagang Group (1)	0,94 %
Shougang Group	0,94 %

(1) In base all'importo della sovvenzione più elevato constatato per questo tipo di sussidio, corrispondente all'importo della sovvenzione per lo Shougang Group.



3.9.3. Sussidi ad hoc erogati dalle autorità municipali/regionali

- (379) La denuncia ha fornito elementi di prova da cui è emerso che il settore siderurgico della RPC può beneficiare di diversi sussidi una tantum o ricorrenti concessi dalle autorità pubbliche a più livelli, vale a dire nazionale, regionale e locale.
- (380) Dall'inchiesta è emerso che anche tutti i gruppi di società inclusi nel campione hanno beneficiato di ingenti sussidi una tantum o ricorrenti concessi da amministrazioni pubbliche a vari livelli, beneficiando quindi di vantaggi nel corso del PI. Alcuni di questi sussidi erano già stati indicati dalle società incluse nel campione nelle risposte ai questionari, mentre altri sono stati rilevati in loco durante le visite di verifica. Nessuno di essi è stato comunicato nella risposta del governo della RPC al questionario.
- a) Base giuridica
- (381) Tali sussidi sono stati versati alle società da autorità a livello nazionale, provinciale, comunale, regionale o distrettuale e sono risultati tutti specifici per le società incluse nel campione o specifici in termini di ubicazione o di tipo di settore. I dettagli giuridici relativi alla legge specifica che ha permesso la concessione di tali vantaggi, quando esisteva una base giuridica, non sono stati comunicati. Durante la visita di verifica, la Commissione ha tuttavia ricevuto in alcuni casi una copia del documento, rilasciato da un'autorità pubblica, che accompagnava la concessione dei fondi («la comunicazione»).
- b) Risultati dell'inchiesta
- (382) In considerazione dell'elevato numero di sussidi diversi contenuti nella denuncia e/o riscontrati nei libri contabili delle società incluse nel campione, il presente regolamento si limita a presentare una sintesi delle principali risultanze. Elementi di prova dell'esistenza di numerosi sussidi e del fatto che questi erano stati concessi dal governo della RPC a più livelli sono stati inizialmente forniti dalle quattro società incluse nel campione.
- (383) Esempi di tali sussidi erano fondi per i brevetti, fondi e premi per attività scientifiche e tecnologiche, fondi per lo sviluppo d'impresa, sussidi per la realizzazione di infrastrutture di base, fondi di sostegno concessi a livello distrettuale o provinciale, fondi per l'importazione di minerale di ferro, fondi per il trasferimento delle società, fondi speciali per l'introduzione di tecnologie avanzate dall'estero, sconti sugli interessi dei prestiti per l'importazione di apparecchiature.
- c) Conclusioni
- (384) Tali sussidi costituiscono sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto ha avuto luogo un trasferimento di fondi sotto forma di sussidi dal governo della RPC ai fabbricanti del prodotto in esame ed è stato pertanto conferito un vantaggio.
- (385) Tali sussidi sono inoltre specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base in quanto risultano limitati a determinate società o a progetti specifici in regioni specifiche e/o al settore siderurgico. Tali sussidi non rispettano le condizioni per la non specificità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, in quanto i criteri e le condizioni che disciplinano la spettanza non sono trasparenti né oggettivi e non si applicano automaticamente.
- (386) Per tutti i casi le società hanno fornito informazioni in merito all'importo del sussidio e all'ente che l'ha erogato. La maggior parte delle società interessate aveva inoltre iscritto a bilancio tale provento come «provento da sovvenzione» e aveva fatto verificare la propria contabilità da revisori indipendenti. Ciò è stato interpretato come una prova evidente di una sovvenzione che ha conferito un vantaggio compensabile.
- (387) La Commissione ha pertanto deciso che i risultati accertati nel corso delle verifiche in loco rappresentavano un indicatore ragionevole del livello delle pratiche di sovvenzione al riguardo. Poiché tali sussidi presentano caratteristiche comuni, sono concessi da un'autorità pubblica e non rientrano in un programma di sovvenzioni più ampio ma sono erogati individualmente, la Commissione li ha valutati congiuntamente.



- (388) Nella sua risposta alla comunicazione delle informazioni il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non ha fornito dettagli sufficienti per giustificare la specificità di tali sussidi. È tuttavia opportuno sottolineare che le risposte al questionario hanno fornito alla Commissione pochissime precisazioni in merito a tali sussidi. I produttori esportatori inclusi nel campione non hanno contestato gli importi calcolati e comunicati dalla Commissione, né hanno contestato il fatto che tali sussidi fossero stati ricevuti dal governo della RPC. Gli esiti delle verifiche si sono rivelati molto diversi rispetto al numero e al valore totale dei sussidi segnalati nelle risposte del governo della RPC al questionario. La Commissione ha pertanto deciso che i risultati accertati nel corso delle verifiche in loco rappresentavano un indicatore ragionevole del livello delle pratiche di sovvenzione al riguardo.
- (389) Il fatto che la Commissione abbia dichiarato che i sussidi «sembrano» essere limitati si riferisce proprio a questa mancanza di trasparenza per quel che riguarda l'esistenza di criteri di ammissibilità oggettivi per le società incluse nel campione. La Commissione ha rifiutato l'argomentazione secondo cui questo approccio dimostrerebbe l'impossibilità di giustificare la specificità dei sussidi oggetto di compensazione. L'argomentazione secondo cui la Commissione non ha soddisfatto lo standard prescritto per la specificità è stata pertanto respinta.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (390) Il vantaggio è stato calcolato secondo la metodologia descritta al considerando 370.
- (391) L'importo della sovvenzione determinato per quanto riguarda questo tipo di sovvenzioni durante il PI per i produttori esportatori inclusi nel campione è stato il seguente:

Sussidi ad hoc	
Società/gruppo	Importo della sovvenzione
Benxi Group	0,001 %
Hesteel Group	0,02 %
Jiangsu Shagang Group ⁽¹⁾	0,13 %
Shougang Group	0,13 %

3.9.4. Altri regimi di sussidi


- (392) Durante il PI, i produttori esportatori inclusi nel campione non hanno beneficiato di alcun contributo finanziario nell'ambito dei restanti programmi di sussidi di cui alla sezione 3.3, punto iii).

3.9.5. Totale per tutti i programmi di sussidi

- (393) L'importo totale della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i sussidi durante il PI ammonta a:

Sussidi	
Società/gruppo	Importo della sovvenzione
Benxi Group	0,34 %
Hesteel Group	0,09 %

⁽¹⁾ In base all'importo della sovvenzione più elevato constatato per questo tipo di sussidio, corrispondente all'importo della sovvenzione per lo Shougang Group.



Sussidi	
Società/gruppo	Importo della sovvenzione
Jiangsu Shagang Group	1,45 %
Shougang Group	1,45 %

3.10. Basi dimostrative della trasformazione e del potenziamento del commercio estero («basi dimostrative») e piattaforme comuni di servizi


- (394) Questo regime di sovvenzioni era stato contestato dagli USA all'OMC. Ad aprile 2016, la Cina e gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum d'intesa ⁽¹⁾ in cui la Cina si è impegnata a sopprimere, modificare o sostituire tutti gli strumenti giuridici connessi a tale regime. Nel corso delle consultazioni, il governo della RPC ha fornito prove ulteriori dell'attuazione di tali impegni. Inoltre, nel corso del PI nessuna delle società incluse nel campione aveva beneficiato del regime, e la Commissione ha quindi ritenuto che non ci fossero prove di sovvenzioni da compensare nell'ambito di tale regime.

3.11. Sovvenzioni della fornitura di importazioni nell'UE di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo

- (395) Il denunciante ha asserito che il governo della RPC sta fornendo un contributo finanziario a vari attori della catena di approvvigionamento dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo a un prezzo inferiore al valore adeguato a seguito dei suoi interventi nel settore della produzione di tali prodotti nella RPC, offrendo, ad esempio, prestiti agevolati, materie prime ed energia a un prezzo inferiore al valore adeguato, e che il vantaggio di tale regime generale si estende a tutti gli attori della catena di approvvigionamento compresi i produttori esportatori della RPC (che possono così proseguire le attività e beneficiare di economie di scala), gli importatori collegati nell'UE (che conquistano quote di mercato), i clienti finali nell'UE (che acquistano ad un prezzo che sanno inferiore nel mercato) e lo stesso governo della RPC (che raggiunge i suoi obiettivi politici).
- (396) La Commissione ha osservato che il regolamento di base tratta l'argomento delle sovvenzioni concesse da governi stranieri ai loro produttori esportatori, che falsano la concorrenza quando esportano nell'Unione europea. Il considerando 5 stabilisce che sia necessario dimostrare che c'è stato un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico nel territorio di un paese. Inoltre, l'articolo 4 del regolamento di base fa riferimento al concetto di specificità quando un governo straniero eroga una sovvenzione a un'industria «rientrante nell'ambito della competenza dell'autorità concedente». Ne consegue che le sovvenzioni concesse da un governo straniero ad entità al di fuori del suo ambito di competenza, come ad esempio importatori indipendenti dell'Unione europea o anche il cliente finale dell'Unione europea, non sono contemplate dallo strumento nella misura in cui esse non possono essere attribuite al produttore esportatore.
- (397) La Commissione non ha trovato prove che siano fornite sovvenzioni compensabili dal governo della RPC ad entità collegate al produttore esportatore. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (398) Al momento della comunicazione delle informazioni il denunciante ha dichiarato che l'interpretazione della Commissione del considerando 5 e dell'articolo 4 del regolamento di base erano erranee. A suo parere il considerando 5 non è una norma vincolante, e poiché vi è un vincolo territoriale esso non determina un'esigenza imperativa. A sostegno di tale affermazione il denunciante ha citato il considerando 3 del regolamento di base, secondo il quale dovrebbero essere prese in considerazione le norme dell'OMC, che non hanno una restrizione territoriale secondo le conclusioni del panel nella causa Brazil — Aircraft ⁽²⁾. Per quanto riguarda l'articolo 4 del regolamento di base, il denunciante ha trovato sostegno alla sua interpretazione nel paragrafo 4 secondo il quale vi è specificità delle sovvenzioni condizionate dall'esportazione.

⁽¹⁾ WT/DS489/7 del 19 aprile 2016, Memorandum d'intesa fra la Repubblica popolare cinese e gli Stati Uniti d'America relativo alla controversia China — Measures Related to Demonstration Bases and Common Service Platforms Programs (DS489).

⁽²⁾ Cfr. WT/DS46/R, Brazil — Aircraft, relazione del panel.




- (399) La Commissione ha respinto tali argomentazioni. In primo luogo, i considerando del regolamento di base sono giuridicamente vincolanti, dal momento che definiscono la motivazione del regolamento di base. In quanto tali costituiscono un elemento importante per l'interpretazione dell'atto giuridico. In secondo luogo, il denunciante non è coerente con la sua stessa posizione quando cerca di contestare l'elemento della territorialità nel considerando 5 facendo riferimento a un altro considerando, vale a dire il considerando 3. Non è chiaro il motivo per cui il considerando 5 non dovrebbe essere giuridicamente vincolante mentre il considerando 5 sarebbe giuridicamente vincolante. L'argomento formale contro il considerando 5 non è di conseguenza convincente. In terzo luogo, l'autorità del panel nella causa Brazil — Aircraft non riguarda il presente caso. Nella causa del panel, la sovvenzione era concessa ai fornitori di aeromobili all'interno del Brasile e condivisa con acquirenti esterni. In questo caso la sovvenzione non sarebbe affatto concessa ai produttori cinesi in Cina ma solo ad operatori esterni. In quarto luogo, neanche il riferimento all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di base è di sostegno al punto del denunciante. Secondo tale disposizione, una sovvenzione è specifica quando l'autorità concedente la concede a una società produttrice ubicata all'interno del suo ambito di competenza a condizione che venga usata a fini di esportazione. Ciò è fondamentalmente diverso dal concedere una sovvenzione direttamente a un operatore fuori dalla sua competenza. Per queste ragioni la Commissione ha mantenuto la sua posizione secondo la quale le sovvenzioni concesse da un governo straniero ad entità al di fuori del suo ambito di competenza, come ad esempio importatori indipendenti dell'Unione europea o anche il cliente finale dell'Unione europea, non sono contemplate dallo strumento nella misura in cui esse non possono essere attribuite al produttore esportatore.

3.12. Conclusioni relative alle sovvenzioni

- (400) La Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili in conformità alle disposizioni del regolamento di base per le società incluse nel campione esaminando ciascuna sovvenzione o programma di sovvenzioni, e ha sommato tali cifre per calcolare l'importo totale delle sovvenzioni per ogni produttore esportatore durante il PI. Per calcolare il totale della sovvenzione in appresso, la Commissione ha dapprima calcolato la percentuale di sovvenzionamento, con l'importo delle sovvenzioni come percentuale del fatturato complessivo della società. Tale percentuale è stata poi usata per calcolare la sovvenzione concessa alle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il PI. È stato quindi calcolato l'importo delle sovvenzioni per tonnellata di prodotto in esame esportato verso l'Unione durante il PI e sono stati calcolati i margini sotto indicati in percentuale del valore cif delle stesse esportazioni per tonnellata.
- (401) In conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo totale della sovvenzione per le società che hanno collaborato non incluse nel campione va calcolato in base alla media totale ponderata delle sovvenzioni compensative stabilite per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione ad esclusione degli importi trascurabili nonché dell'importo delle sovvenzioni stabilite per i sussidi del Jiangsu Shagang Group, che sono soggette alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione non ha tuttavia ignorato i risultati relativi ai prestiti agevolati, sebbene si sia dovuta in parte basare sui migliori dati disponibili per determinare tali importi. In effetti, la Commissione ha ritenuto che i migliori dati disponibili e utilizzati in tali casi non abbiano inciso in modo sostanziale sulle informazioni necessarie per determinare in modo equo l'importo delle sovvenzioni attraverso i prestiti agevolati, di modo che gli esportatori che non sono stati invitati a collaborare all'inchiesta non fossero lesi dall'applicazione di tale approccio⁽¹⁾. In ogni caso, la Commissione ha ricordato che le società che hanno collaborato non incluse nel campione possono ricorrere a riesami accelerati in conformità all'articolo 20 del regolamento di base.
- (402) Dato l'elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, l'importo per «tutte le altre società» è stato fissato al livello più alto determinato per le società incluse nel campione. L'importo per «tutte le altre società» sarà applicato a quelle che non hanno collaborato all'inchiesta.

Ragione o denominazione sociale	Importo delle sovvenzioni compensabili
Benxi Group	28,5 %
Hesteel Group	7,8 %
Jiangsu Shagang Group	4,6 %
Shougang Group	38,6 %

(1) Cfr. anche, mutatis mutandis, WT/DS294/AB/RW, US — Zeroing (articolo 21.5 DSU), relazione dell'organo d'appello del 14 maggio 2009, punto 453.



Ragione o denominazione sociale	Importo delle sovvenzioni compensabili
Altre società che hanno collaborato	16,9 %
Tutte le altre società	38,6 %


4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (403) Nell'Unione 17 società hanno fornito i dati relativi alla produzione e alle vendite nell'esame della rappresentatività e hanno dichiarato di aver fabbricato il prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta. In base alle informazioni riportate nella denuncia, le 17 società rappresentano il 90 % circa della produzione del prodotto simile nell'Unione.
- (404) Oltre a queste 17 società, altre cinque società producevano il prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta.
- (405) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata calcolata pari a circa 74,7 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutti i dati disponibili concernenti l'industria dell'Unione, come le informazioni fornite dal denunciante e da tutti i produttori noti dell'Unione. Come indicato al considerando 18, è stato selezionato un campione di sei produttori dell'Unione che rappresentano il 45 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. Il campione è rappresentativo.
- (406) I produttori dell'Unione che rappresentano la produzione totale dell'Unione costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base e sono denominati «industria dell'Unione».
- (407) Il modello commerciale dei produttori dell'Unione e il loro grado di integrazione verticale variano. In generale tuttavia l'industria dell'Unione può essere considerata un'industria con un elevato livello di integrazione verticale, come spiegato al considerando 408.

4.2. Consumo dell'Unione

- (408) Come indicato al considerando 45, il prodotto in esame rientra in una serie di codici NC, tra cui alcuni codici «ex». Al fine di non sottovalutare il consumo dell'Unione e vista l'incidenza apparentemente marginale di tali codici sul consumo totale, i volumi delle importazioni dei codici NC «ex» sono stati presi nella dovuta considerazione nel calcolo del consumo dell'Unione.
- (409) Dato che l'industria dell'Unione è in prevalenza integrata verticalmente e il prodotto in esame è considerato una materia primaria per la produzione di vari prodotti a valle di valore aggiunto, a cominciare dai prodotti laminati a freddo, il consumo del mercato vincolato (captive) e il consumo del mercato libero sono stati analizzati separatamente.
- (410) La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente ai fini dell'analisi del pregiudizio perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni e i prezzi di trasferimento sono fissati all'interno dei gruppi in base a varie politiche dei prezzi. Al contrario, la produzione destinata al mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame e i prezzi sono prezzi del mercato libero.
- (411) Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati sull'intera attività legata al prodotto simile e ha verificato se la produzione era destinata a un uso vincolato o al mercato libero. Essa ha constatato che circa il 60 % della produzione totale dei produttori dell'Unione era destinata a un uso vincolato.



4.2.1. Consumo vincolato nel mercato dell'Unione

- (412) La Commissione ha stabilito il consumo vincolato dell'Unione sulla base dell'uso vincolato e delle vendite vincolate sul mercato dell'Unione di tutti i produttori noti dell'Unione. Su tale base il consumo vincolato dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo vincolato nel mercato dell'Unione (in tonnellate)

	2012	2013	2014	PI
Consumo vincolato	40 775 889	42 418 062	42 887 175	42 271 071
Indice (2012 = 100)	100	104	105	104

Fonte: risposte al questionario Eurofer

- (413) Nel periodo in esame il consumo vincolato dell'Unione nel mercato dell'Unione è aumentato del 4 % circa. Tale aumento è dovuto soprattutto a una crescita dei mercati vincolati, come quello della produzione di componenti per l'industria automobilistica.

4.2.2. Consumo del mercato libero nel mercato dell'Unione

- (414) La Commissione ha stabilito il consumo del mercato libero dell'Unione basandosi sulle: a) vendite sul mercato dell'Unione di tutti i produttori noti dell'Unione e b) importazioni nell'Unione da tutti i paesi terzi rilevate da Eurostat, tenendo conto quindi anche dei dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato del paese interessato. Su tale base il consumo del mercato libero dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo del mercato libero (tonnellate)

	2012	2013	2014	PI
Consumo del mercato libero	31 405 157	32 292 192	33 139 474	35 156 318
Indice (2012 = 100)	100	103	106	112

Fonte: risposte al questionario Eurofer

- (415) Nel periodo in esame il consumo del mercato libero dell'Unione è aumentato del 12 % circa. L'aumento è dovuto principalmente alla ripresa economica dell'industria a valle.


- (416) Combinando le due tabelle precedenti è possibile constatare che, nel periodo in esame, il consumo complessivo (comprensivo pertanto del consumo sia del mercato vincolato che di quello libero) ha avuto il seguente andamento:

Tabella 3

Consumo complessivo (mercato vincolato e libero) (tonnellate)

	2012	2013	2014	PI
Consumo complessivo	72 181 046	74 710 254	76 026 649	77 427 389
Indice (2012 = 100)	100	104	105	107

Fonte: risposte al questionario Eurofer ed Eurostat



- (417) La tabella sopra riportata mostra che il consumo complessivo è aumentato e ha raggiunto un livello che, nel periodo dell'inchiesta, è stato superiore rispetto a quello dell'inizio del periodo in esame. Questa tendenza è spiegata dall'aumento del consumo vincolato che, in termini assoluti, è stato più marcato dell'aumento del consumo nel mercato libero.

4.3. Importazioni dal paese interessato

4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (418) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alla banca dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato libero dell'Unione, indicato nella tabella al considerando 414.

- (419) Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 4

Totale delle importazioni oggetto delle sovvenzioni (in tonnellate) e quota di mercato

	2012	2013	2014	PI
Volume delle importazioni dalla RPC	246 720	336 028	592 104	1 519 304
Indice (2012 = 100)	100	136	240	616
Quota di mercato della RPC	0,79 %	1,04 %	1,79 %	4,32 %
Indice (2012 = 100)	100	132	227	550

Fonte: Eurostat

- (420) La tabella precedente indica che, in termini assoluti, le importazioni dal paese interessato sono aumentate notevolmente nel periodo in esame. Parallelamente, la quota totale di mercato delle importazioni cinesi nell'Unione si è più che quintuplicata durante il periodo in esame.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

- (421) La Commissione ha determinato i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'UE dal paese interessato ha avuto il seguente andamento:


Tabella 5

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

	2012	2013	2014	PI
Prezzo medio delle importazioni non sovvenzionate	600	505	463	404
Indice (2012 = 100)	100	84	77	67

Fonte: Eurostat

- (422) I prezzi medi delle importazioni sono diminuiti da 600 EUR/tonnellata nel 2012 a 404 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta. Durante il periodo in esame, il calo del prezzo unitario medio delle importazioni sovvenzionate è stato del 33 % circa.



- (423) La Commissione ha valutato la sottoquotazione dei prezzi nel periodo dell'inchiesta confrontando:
- la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei sei produttori dell'Unione, praticati sul mercato libero dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; e
 - la corrispondente media ponderata dei prezzi cif delle importazioni, franco frontiera dell'Unione, per tipo di prodotto, praticati dai produttori che hanno collaborato del paese interessato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione.
- (424) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti se necessario e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. I principali adeguamenti hanno riguardato i costi di consegna (che variano tra il 2,7 % e il 6,3 % tra i produttori dell'Unione inclusi nel campione) e gli sconti (che variano tra lo 0,1 % e il 19,5 %). Poiché nel presente caso nessun importatore indipendente si è manifestato, sono stati aggiunti 7 EUR/tonnellata come costi successivi all'importazione. Si tratta dello stesso adeguamento adottato nell'inchiesta relativa ad alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo ⁽¹⁾, quindi la Commissione ha considerato che tale importo fosse appropriato anche per il presente caso: il prodotto in esame nell'inchiesta attuale è per molti versi simile ad alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.
- (425) Sulla base di quanto precede, le importazioni cinesi sovvenzionate sono risultate avere prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione del 2,7 % — 5,6 %.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Osservazioni generali

- (426) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (427) Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, tasso di utilizzo degli impianti, volume delle vendite, scorte, crescita, quota di mercato, occupazione, produttività ed entità dei margini di dumping) sono stati valutati a livello dell'intera industria dell'Unione. La valutazione è stata basata sulle informazioni fornite dal denunciante, sottoposte a un controllo incrociato con i dati presentati dai produttori dell'Unione e le statistiche ufficiali disponibili (Eurostat).
- (428) L'analisi degli indicatori microeconomici (prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali, salari e costo di produzione) è stata condotta a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La valutazione si è basata sulle informazioni, debitamente verificate, fornite da questi ultimi.
- (429) Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati sull'intera produzione del prodotto in esame e ha stabilito se la produzione era destinata a un uso vincolato o al mercato libero.
- (430) Per alcuni indicatori relativi all'industria dell'Unione la Commissione ha analizzato separatamente i dati relativi al mercato libero e al mercato vincolato ed ha effettuato un'analisi comparativa. Tali fattori sono: le vendite, la quota di mercato, i prezzi unitari, il costo unitario, la redditività e il flusso di cassa. Altri indicatori economici, tuttavia, hanno potuto essere esaminati in modo adeguato solo in riferimento all'intera attività, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione, dato che essi dipendono dall'intera attività, indipendentemente dal fatto che la produzione sia destinata a un uso vincolato o alla vendita sul mercato libero. Tali fattori sono: la produzione, la capacità, il tasso di utilizzo degli impianti, gli investimenti, l'utile sul capitale investito, l'occupazione, la produttività, le scorte e il costo del lavoro. Per questi fattori è necessario analizzare l'intera industria dell'Unione per ottenere un quadro completo del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, poiché i dati in questione non possono essere distinti tra vendita vincolata e libera vendita.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1).



4.4.2. Indicatori macroeconomici

4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

- (431) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e il tasso di utilizzo degli impianti dell'Unione hanno mostrato nel complesso il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	PI
Volume di produzione (tonnellate)	73 050 974	74 588 182	75 509 517	74 718 189
Indice (2012 = 100)	100	102	103	102
Capacità di produzione (tonnellate)	102 247 218	100 667 836	100 040 917	98 093 841
Indice (2012 = 100)	100	99	98	96
Tasso di utilizzo degli impianti	71,4 %	74,1 %	75,5 %	76,2 %

Fonte: risposte al questionario Eurofer

- (432) Nel periodo in esame il volume della produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 2 % nonostante il fatto che nello stesso periodo un produttore italiano dell'Unione abbia notevolmente ridotto la propria produzione (- 3 milioni di tonnellate).
- (433) I dati relativi alla capacità si riferiscono alla capacità tecnica, il che significa che sono stati presi in considerazione gli adeguamenti, considerati normali dall'industria, per il tempo di avviamento, la manutenzione, le strozzature e altre normali interruzioni. Nel periodo in esame la capacità produttiva è diminuita a causa dell'interruzione della produzione in Belgio e in Italia.
- (434) L'aumento del tasso di utilizzo degli impianti è derivato da un leggero aumento del volume della produzione determinato principalmente dall'aumento del consumo vincolato (+ 4 %) e del consumo libero (+ 12 %), e ciò malgrado la notevole riduzione del volume di produzione di un produttore italiano dell'Unione in particolare.

4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (435) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato non vincolato dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato (mercato libero)

	2012	2013	2014	PI
Volume delle vendite (in tonnellate)	27 273 319	27 468 243	27 910 748	27 327 906
Indice (2012 = 100)	100	101	102	100
Quota di mercato	86,8 %	85,1 %	84,2 %	77,7 %
Indice (2012 = 100)	100	98	97	90

Fonte: risposte al questionario Eurofer ed Eurostat



- (436) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è rimasto relativamente stabile nel periodo in esame, compreso cioè tra 27 e 28 milioni di tonnellate.
- (437) Nel periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione in termini di consumo dell'Unione è scesa di oltre 9 punti percentuali, passando dall'86,8 % al 77,7 %. Il calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione ha superato notevolmente il leggero aumento delle sue vendite nel mercato libero dell'Unione.
- (438) Per quanto riguarda il mercato vincolato dell'Unione, il volume vincolato e la quota di mercato hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 8

Volume vincolato sul mercato dell'Unione e quota di mercato

	2012	2013	2014	PI
Volume vincolato sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	40 775 889	42 418 062	42 887 175	42 271 071
Indice (2012 = 100)	100	104	105	104
Produzione totale dell'industria dell'Unione (in tonnellate)	73 050 974	74 588 182	75 509 517	74 718 189
% del volume vincolato rispetto alla produzione totale	55,7 %	56,7 %	56,6 %	56,4 %

Fonte: risposte al questionario Eurofer ed Eurostat

- (439) Il volume vincolato dell'industria dell'Unione (costituito da uso vincolato e vendite vincolate sul mercato dell'Unione) sul mercato dell'Unione è aumentato del 4 % nel periodo in esame, passando da circa 40,7 milioni di tonnellate nel 2011 a 42,2 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta.
- (440) Nel corso del periodo in esame la quota del mercato vincolato dell'industria dell'Unione (espressa in percentuale della produzione totale) è rimasta stabile e compresa tra il 55,7 % e il 56,7 %.


4.4.2.3. Occupazione e produttività

- (441) L'occupazione è stata calcolata prendendo in considerazione soltanto i dipendenti che lavoravano direttamente alla fabbricazione del prodotto simile nei vari stabilimenti siderurgici dei produttori dell'Unione. Questo metodo ha fornito dati precisi e relativamente facili da elaborare.
- (442) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento:

Tabella 9

Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	PI
Numero di addetti (occupazione/dipendenti a tempo pieno)	18 729	18 632	17 739	17 829
Indice (2012 = 100)	100	99	95	95



	2012	2013	2014	PI
Produttività (tonnellata/dipendente)	3 900	4 003	4 257	4 191
Indice (2012 = 100)	100	103	109	107

Fonte: risposte al questionario Eurofer

- (443) Durante il periodo in esame il livello dell'occupazione nell'industria dell'Unione si è ridotto per ridurre i costi di produzione e guadagnare in efficienza, vista la crescente concorrenza delle importazioni dalla Cina e da altri paesi sul mercato. Ciò ha portato a una riduzione del 5 % della manodopera nel periodo in esame, senza contare l'occupazione indiretta. Conseguentemente, dato il lieve aumento del volume della produzione (+ 2 %) nel periodo in esame, la produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, misurata in termini di produzione annua per dipendente, è aumentata in misura notevolmente maggiore (+ 7 %) rispetto all'aumento della produzione effettiva. Ciò dimostra che l'industria dell'Unione era disposta ad adeguarsi al cambiamento delle condizioni di mercato per rimanere competitiva.

4.4.2.4. Scorte

- (444) Il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha avuto nel periodo in esame l'andamento seguente:

Tabella 10

Scorte

	2012	2013	2014	PI
Scorte finali (in tonnellate)	2 908 745	2 646 989	2 653 224	2 798 420
Indice (2012 = 100)	100	91	91	96
Scorte finali in percentuale della produzione	4,0 %	3,5 %	3,5 %	3,7 %
Indice (2012 = 100)	100	89	88	94

Fonte: risposte al questionario Eurofer


- (445) Nel periodo in esame il livello delle scorte finali è leggermente diminuito. La maggior parte dei tipi di prodotto simile è fabbricata dall'industria dell'Unione in base a ordinativi specifici degli utilizzatori. Le scorte non sono quindi considerate un indicatore di pregiudizio importante per tale industria. Ciò è confermato anche dall'analisi dell'evoluzione delle scorte finali in percentuale della produzione. Come indicato sopra, questo indicatore è rimasto relativamente stabile tra il 3,5 % e il 4 % circa del volume della produzione.

4.4.2.5. Entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili

- (446) L'importo delle sovvenzioni compensabili relative alla Cina sopra descritte alla pertinente sezione è consistente. Dati i volumi e i prezzi delle importazioni sovvenzionate dal paese interessato, l'incidenza del margine di sovvenzione effettivo non può essere considerata trascurabile.

4.4.2.6. Crescita

- (447) Il consumo dell'Unione (libero mercato) è aumentato del 12 % circa nel periodo in esame, mentre il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è rimasto stabile. La quota di mercato dell'industria dell'Unione si è quindi ridotta, a differenza della quota di mercato delle importazioni dal paese interessato che è aumentata notevolmente nel periodo in esame.



4.4.3. Indicatori microeconomici

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (448) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione sul mercato libero nell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 11

Prezzi di vendita sul mercato libero nell'Unione

	2012	2013	2014	PI
Prezzo di vendita (EUR/tonnellata)	553	498	471	427
Indice (2012 = 100)	100	90	85	77
Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)	572	511	469	431
Indice (2012 = 100)	100	89	82	75

Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (449) La precedente tabella mostra l'evoluzione del prezzo di vendita unitario nel mercato libero dell'Unione rispetto al costo di produzione corrispondente. I prezzi di vendita sono stati in media inferiori al costo unitario di produzione tranne che nel 2014, anno in cui il mercato ha iniziato a riprendersi e la quota di mercato delle importazioni cinesi è stata più bassa rispetto al periodo dell'inchiesta.
- (450) Nel 2012 e nel 2013 le conseguenze della crisi del debito nella zona euro, oltre a un calo della domanda di acciaio nel 2012, hanno inciso negativamente sulle prestazioni dell'industria dell'Unione. Nel 2014, e anche nel primo semestre del 2015, l'industria dell'Unione ha iniziato a riprendersi grazie a importanti sforzi per rimanere competitiva, in particolare con aumenti della produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, come indicato al considerando 443, che si sono tradotti in una maggiore produttività e in un migliore tasso di utilizzo degli impianti.
- (451) Nonostante questi sforzi il costo di produzione è rimasto generalmente superiore rispetto ai prezzi di vendita in diminuzione e, al fine di limitare la perdita di quota di mercato, i produttori dell'Unione hanno seguito la spirale al ribasso dei prezzi riducendo considerevolmente il prezzo di vendita, in particolare durante il 2015. Dato che il prodotto in esame è un prodotto di base, nel periodo in esame i produttori dell'Unione sono stati costretti a seguire il calo dei prezzi.
- (452) Tra i produttori inclusi nel campione, determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati destinati a un consumo vincolato sono stati trasferiti o venduti a prezzi di trasferimento in vista di un ulteriore trattamento a valle con l'applicazione di diverse politiche dei prezzi. Per questo motivo non è possibile trarre conclusioni significative dall'evoluzione dei prezzi per l'uso vincolato.

4.4.3.2. Costo del lavoro

- (453) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 12

Costo medio del lavoro per dipendente

	2012	2013	2014	PI
Costo medio del lavoro per addetto (EUR)	63 722	63 374	66 039	66 023
Indice (2011 = 100)	100	99	104	104

Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione



(454) Nel periodo in esame il salario medio per dipendente è aumentato del 4 %.

4.4.3.3. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(455) La redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno avuto nel periodo in esame il seguente andamento:

Tabella 13

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2012	2013	2014	PI
Redditività delle vendite nell'Unione sul mercato libero (in % del fatturato delle vendite)	- 3,3 %	- 2,7 %	0,4 %	- 0,8 %
Flusso di cassa (in migliaia di EUR)	150 190	139 285	221 982	122 723
Indice (2012 = 100)	100	93	148	82
Investimenti (in migliaia di EUR)	334 789	256 013	289 581	291 771
Indice (2012 = 100)	100	76	86	87
Utile sul capitale investito	- 4,5 %	- 3,5 %	0,5 %	- 1,0 %

Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione

(456) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione esprimendo la perdita netta, al lordo delle imposte, sulle vendite del prodotto simile sul mercato libero nell'Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite.

(457) La redditività ha registrato un andamento negativo nel periodo in esame: tranne che nel 2014, sono state registrate perdite durante tutti e tre gli anni. Nonostante le perdite degli anni 2012 e 2013, in parte dovute alle conseguenze della crisi del debito nella zona euro (oltre che a un calo della domanda di acciaio nel 2012), i produttori dell'Unione hanno potuto riprendersi parzialmente nel 2014 e durante il primo semestre del 2015.

(458) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto è variato notevolmente nel periodo in esame, ma è rimasto nel complesso nettamente positivo grazie in particolare a costi non di cassa quali gli ammortamenti.

(459) Dato che l'utile sul capitale investito è rimasto complessivamente negativo nell'arco di tutti e tre gli anni, tranne che nel 2014, l'industria dell'Unione ha ridotto del 13 % il livello degli investimenti tra il 2012 e il 2015. Le perdite subite durante il periodo in esame hanno inciso sulla capacità di reperire capitali, come risulta dalla riduzione degli investimenti.

(460) La tabella che segue, infine, contiene una ripartizione per trimestre dei dati del 2015 poiché il denunciante ha sostenuto nella denuncia che vi è stato un significativo deterioramento nel secondo semestre del 2015. I dati riportati nella tabella confermano effettivamente un deterioramento significativo della redditività e del valore netto delle vendite nel secondo semestre del 2015, a seguito dell'ulteriore calo dei prezzi di vendita sul mercato libero dell'Unione.




Tabella 14

Redditività per trimestre dei produttori dell'Unione inclusi nel campione


Trimestre 2015	Redditività (perdita) per trimestre delle società (in milioni di EUR)	Prezzo netto di vendita per tonnellata	Vendite nette sul mercato libero (in milioni di EUR)	Percentuale di redditività
Primo	37,98	444,71	1 073,34	3,5 %
Secondo	22,78	436,19	1 001,60	2,3 %
Terzo	- 22,92	426,36	857,49	- 2,7 %
Quarto	- 69,80	392,92	699,47	- 10,0 %
TOTALE	- 31,9	427,2	3 631,9	- 0,8 %

Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione

4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio notevole

- (461) Da un lato, l'industria dell'Unione nel suo insieme ha potuto aumentare leggermente i volumi della produzione (nonostante la notevole riduzione della produzione dovuta principalmente a un grande produttore italiano) e migliorare il tasso di utilizzo degli impianti grazie all'aumento del consumo vincolato e libero. Essa ha anche adottato misure concrete per migliorare l'efficienza mantenendo sotto stretto controllo i costi di produzione (soprattutto quelli delle materie prime) e aumentando la produzione per dipendente. Il costo di produzione è conseguentemente diminuito del 25 %. Il flusso di cassa è inoltre rimasto positivo durante l'intero periodo in esame e i produttori dell'Unione inclusi nel campione sono ancora stati in grado di effettuare investimenti di circa 250-330 milioni di EUR all'anno nello stesso periodo.
- (462) Dall'altro lato, nonostante gli sforzi compiuti dall'industria dell'Unione nel periodo in esame per migliorare le prestazioni complessive, altri indicatori di pregiudizio evidenziano un deterioramento della situazione sul mercato libero: tranne che nel 2014 e all'inizio del 2015, quando l'industria dell'Unione ha avuto una leggera ripresa, durante l'intero periodo in esame sono state registrate perdite che hanno raggiunto livelli insostenibili nel secondo semestre del 2015. Nonostante i volumi delle vendite siano rimasti relativamente stabili sul mercato libero dell'Unione, l'industria dell'Unione ha in effetti perso quote di mercato e ha dovuto ridurre gli investimenti visto l'utile negativo sul capitale investito.
- (463) Alla luce di quanto precede, si conclude che i dati enunciati mostrano che l'industria dell'Unione si trovava in una condizione di vulnerabilità alla fine del periodo dell'inchiesta⁽¹⁾, ma non fino al punto di aver subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (464) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha contestato la conclusione della Commissione secondo la quale l'industria dell'Unione si trovava in una situazione di vulnerabilità alla fine del periodo dell'inchiesta per i motivi che seguono.
- In primo luogo, il volume totale della produzione è aumentato del 2 % tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta. Inoltre, nel periodo in esame l'utilizzo della capacità di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 4,8 %.
 - In secondo luogo, i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sono rimasti stabili, e una diminuzione di nove punti percentuali della quota di mercato non risulterebbe troppo significativa considerato il fatto che nel periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione deteneva ancora una quota di mercato preponderante del 77,7 %.

⁽¹⁾ Tale conclusione è in linea con quella enunciata dal governo della RPC nelle sue osservazioni del 26 agosto 2016 secondo cui l'industria dell'UE non ha subito un pregiudizio notevole nel corso del periodo in esame (cfr. le osservazioni del governo della RPC del 26 agosto 2016, punto 298). D'altro canto, sulla base dei dati raccolti, la Commissione non concorda con la conclusione del governo cinese secondo cui l'industria dell'Unione non si trovava in una situazione di vulnerabilità alla fine del PI (cfr. le osservazioni del governo della RPC, del 26 agosto 2016, punto 298).



- In terzo luogo, anche se l'occupazione è diminuita del 5 % nel periodo in esame, ciò deve essere considerato alla luce di un parallelo aumento del 7 % della produttività.
- In quarto luogo, la diminuzione dei prezzi di vendita va considerata nel contesto di un'analoga diminuzione dei costi unitari di produzione. Il governo della RPC ha inoltre contestato l'affermazione della Commissione secondo la quale nel periodo in esame la redditività ha registrato un andamento negativo, poiché in realtà vi è stato un miglioramento del 2,5 % rispetto al 2012. I dati indicano inoltre che il flusso di cassa dell'industria dell'Unione è rimasto positivo durante l'intero periodo in esame e che i produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati comunque in grado di effettuare investimenti per circa 250-330 milioni di EUR all'anno.
- In quinto luogo, dal confronto tra i dati del caso di specie con quelli della causa T-528/09, *Hubei Xinyegang Steel/Consiglio* ⁽¹⁾, emergerebbe che i dati di quest'ultima erano molto più indicativi di una posizione di vulnerabilità dell'industria dell'Unione

(465) La Commissione ha respinto le argomentazioni del governo della RPC di cui sopra per i motivi che seguono.

- In primo luogo, per quanto riguarda le argomentazioni del governo della RPC sui dati relativi alla produzione e alla capacità di produzione, la Commissione, come descritto al considerando 461, ha preso atto del fatto che l'andamento di alcuni indicatori macroeconomici (quali il volume della produzione e i tassi di utilizzo degli impianti dovuti all'aumento nel consumo vincolato e libero) era ancora positivo. Tale andamento non è però tale da rimettere in discussione le conclusioni generali secondo le quali alla fine del periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione si trovava in una situazione di vulnerabilità, poiché altri indicatori hanno registrato un peggioramento di tale industria come illustrato al considerando 462.
- In secondo luogo, per quanto riguarda le argomentazioni del governo della RPC sui dati dei volumi di vendita e delle quote di mercato, la Commissione ha riconosciuto al considerando 436 che il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è rimasto relativamente stabile. La Commissione contesta comunque l'affermazione del governo della RPC sul fatto che un calo di nove punti percentuali della quota di mercato non sia significativo. Infatti, come spiegato al considerando 437 la Commissione ha constatato che «il calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione ha superato notevolmente il leggero aumento delle sue vendite nel mercato libero dell'Unione». L'analisi si basa sulla totalità dell'industria dell'Unione, indipendentemente da chi abbia presentato denuncia. Gli aumenti dei produttori dell'Unione che non hanno presentato denuncia è marginale rispetto alla massiccia riduzione dei produttori dell'Unione che l'hanno presentata.
- In terzo luogo, per quanto riguarda le argomentazioni del governo della RPC sull'occupazione e sulla produttività, al considerando 442 la Commissione ha riconosciuto che la produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, misurata in termini di produzione per lavoratore, è aumentata molto di più (+ 7 %) dell'incremento della produzione effettiva. Inoltre, anche se la Commissione escludesse i dipendenti per il mercato vincolato, l'indicatore mostra chiaramente la riduzione del numero di persone che lavoravano nel settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo durante il periodo in esame.
- In quarto luogo, per quanto riguarda le argomentazioni del governo della RPC sul calo dei prezzi di vendita e dell'analogo calo dei costi unitari di produzione, della redditività e dei flussi di cassa, la Commissione ha respinto tali argomentazioni per i motivi che seguono.
- Per quanto riguarda l'analogo calo del costo unitario e del prezzo di vendita, la Commissione ha riconosciuto nella tabella 11 del considerando 448 che l'andamento del prezzo di vendita dell'industria dell'Unione è simile a quello del costo unitario di produzione. Ciononostante, come indicato al considerando 449, la Commissione ha sottolineato che anche i prezzi di vendita sono stati in media inferiori al costo unitario di produzione tranne che nel 2014, anno in cui il mercato ha iniziato a riprendersi e la quota di mercato delle importazioni cinesi è stata più bassa rispetto al periodo dell'inchiesta. Inoltre, come indicato al considerando 589, il costo di produzione all'interno dell'industria dell'Unione è diminuito complessivamente del 25 % nel periodo in esame, mentre i prezzi medi delle importazioni cinesi sono diminuiti di una percentuale maggiore, ossia del 33 %, nel corso dello stesso periodo (cfr. considerando 517). Come sottolineato al considerando 590, inoltre, l'industria dell'Unione avrebbe potuto mantenere invariato il suo livello dei prezzi di vendita in modo da trarre beneficio da una riduzione dei costi, ma non è stata in grado di farlo a causa dei prezzi più bassi delle importazioni sovvenzionate provenienti dalla Cina.

⁽¹⁾ Sentenza del 29 gennaio 2014, ECLI:EU:T:2014:35. Tale sentenza è stata confermata il 7 aprile 2016 dalla Corte di giustizia nelle cause riunite C-186/14 e C-193/14 P *ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e altri/Hubei*, ECLI:EU:C:2016:209.



- Per quanto riguarda l'affermazione del governo della RPC secondo cui la redditività non ha avuto un andamento negativo nel periodo in esame ma anzi è persino aumentata del 2,5 % nel corso del periodo dell'inchiesta rispetto al 2012, la Commissione ha contestato questa argomentazione per i motivi che seguono. La Commissione ha fatto riferimento al considerando 544 in cui ha constatato che, anche se la perdita per il periodo dell'inchiesta è stata pari al - 0,8 %, la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha raggiunto il livello insostenibile del - 10 % nel quarto trimestre del 2015, quando la pressione dei prezzi cinesi ha avuto l'incidenza maggiore.
- Per quanto riguarda il flusso di cassa positivo, la Commissione ha già ammesso questa circostanza al considerando 461 come parte degli indicatori di pregiudizio che hanno registrato un andamento positivo durante il periodo in esame.
- In quinto luogo, per quanto riguarda il confronto del caso presente con la causa T-528/09, *Hubei Xinyegang Steel/Consiglio*: al riguardo, il governo della RPC sostiene che i fatti dimostrerebbero che in questa causa vi erano molti più elementi indicativi di una posizione di vulnerabilità dell'industria dell'Unione. La Commissione ha respinto tale argomentazione del governo della RPC con la seguente motivazione: la valutazione della Commissione contenuta nel caso di specie era in linea con la giurisprudenza citata. Diversamente da quanto osservato nel regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, che era il regolamento rilevante nella causa T-528/09, *Hubei Xinyegang Steel/Consiglio*, si rileva che:
 - in primo luogo, ogni inchiesta intrapresa dalla Commissione è basata su dati specifici per quell'inchiesta, anche per quanto riguarda la definizione del prodotto, l'industria in questione e gli indicatori di pregiudizio da prendere in esame,
 - un caso di minaccia di pregiudizio è un'impresa ancora più complessa in tal senso. Pertanto, mentre un confronto tra inchieste relative al pregiudizio per prodotti, industrie e periodi delle inchieste diversi è già un compito difficile, un confronto tra inchieste di minaccia di pregiudizio è estremamente difficile e complesso, data la molteplicità di singoli fattori qualificanti che vanno a confluire nelle conclusioni relative a tale minaccia. Tale confronto non può essere ridotto a un solo fattore, e neanche, quanto a questo, a un mero confronto tra il volume delle importazioni e la quota di mercato, come sembra suggerire il governo della RPC; e per finire,
 - in terzo luogo, come richiesto dalla sentenza la Commissione ha analizzato e valutato approfonditamente i dati relativi al periodo successivo all'inchiesta per quanto possibile al fine di confermare o confutare le proprie conclusioni, constatando che alla fine del periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione si trovava in una situazione di vulnerabilità ma non fino al punto di subire un pregiudizio notevole durante il periodo in esame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. In tal modo, e in forte contrasto con le conclusioni della causa T-528/09, gli indicatori di pregiudizio considerati non tracciano il profilo di un'industria in situazione di forza, come il Tribunale ha ritenuto in relazione all'industria in questione per quel caso ⁽²⁾.

In sintesi, la Commissione è del parere che il governo della RPC non sollevi elementi, oltre a quelli considerati, idonei a mettere in discussione le conclusioni di cui sopra: nelle proprie argomentazioni il governo della RPC fa riferimento principalmente agli indicatori che al termine del periodo dell'inchiesta erano ancora positivi e che la Commissione ha riconosciuto al considerando 461. Il governo della RPC non fornisce tuttavia spiegazioni che potrebbero rimettere in questione, ad esempio, le conclusioni di cui al considerando 462, dove la Commissione ha elencato gli altri indicatori che dimostravano un deterioramento della situazione sul mercato libero dell'Unione. Al considerando 462, oltre a menzionare la perdita di quote di mercato e la riduzione degli investimenti visto l'utile negativo sul capitale investito, la Commissione ha messo in evidenza anche il fatto che le perdite hanno raggiunto livelli insostenibili nel secondo semestre del 2015. La Commissione ha pertanto respinto tutte le argomentazioni del governo della RPC a questo riguardo.

- (466) La Commissione ha quindi confermato le conclusioni di cui ai considerando da 461 a 463, affermando che i dati di cui sopra dimostrano che alla fine del periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione si trovava in una situazione di vulnerabilità ma non fino al punto di subire un pregiudizio notevole durante il periodo in esame ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 19).

⁽²⁾ Sentenza del 29 gennaio 2014, causa T-528/09, *Hubei Xinyegang Steel/Consiglio*, ECLI:EU:T:2014:35, punto 61.




5. MINACCIA DI PREGIUDIZIO

5.1. Introduzione

- (467) A norma dell'articolo 8, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento di base, nell'analisi della minaccia di pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione sono presi in considerazione, tra l'altro, i seguenti fattori:
- la natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione e le probabili conseguenze sugli scambi,
 - un sensibile tasso di incremento delle importazioni sovvenzionate sul mercato dell'Unione, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni,
 - una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni sovvenzionate nell'Unione, in considerazione della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di assorbimento,
 - il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da stimolare la domanda di altre importazioni,
 - il livello delle scorte.
- (468) Come suggerito dall'espressione «fattori quali» nell'articolo 8, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento di base, per determinare la minaccia di pregiudizio possono essere analizzati altri fattori oltre a questi cinque. In particolare la Commissione ha esaminato anche fattori quali la redditività e gli ordini acquisiti, per i quali aveva dati disponibili per il periodo dell'inchiesta e il periodo successivo all'inchiesta.
- (469) Per quanto riguarda il periodo in esame, la Commissione ha nuovamente esaminato i dati raccolti per il 2012-2015, perché è necessario disporre di un quadro della situazione attuale dell'industria dell'Unione per poter essere in grado di accertare l'eventuale esistenza di una minaccia di pregiudizio per la stessa ⁽¹⁾.
- (470) Secondo la giurisprudenza, inoltre, in determinate circostanze le istituzioni dell'Unione hanno il diritto di prendere in considerazione i dati del periodo successivo all'inchiesta nel corso di inchieste antidumping (e quindi il dazio compensativo) avviate sulla base di asserzioni di minaccia di pregiudizio. Infatti, la giurisprudenza ritiene che la determinazione di una minaccia di pregiudizio necessita, per sua stessa natura, di un'analisi prospettica.
- (471) La Commissione ha quindi condotto un'analisi prospettica di tutti i fattori. La Commissione è stata inoltre in grado di ottenere dati sulle importazioni sovvenzionate, sulla capacità e sui prezzi all'importazione cinesi per il periodo gennaio 2016-febbraio 2017 per confermare o confutare le previsioni, come richiesto dalla Corte ⁽²⁾. Per la redditività e gli ordini acquisiti non erano però disponibili dati completi per il periodo gennaio-settembre 2016 ed esistevano solo dati parziali fino alla fine di giugno 2016. Per il livello delle scorte, fino al primo trimestre del 2017 è stato possibile trovare soltanto dati parziali e non completi.
- (472) Infine l'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento di base prevede che la constatazione di una minaccia di pregiudizio notevole debba essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità e che il mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione è causa di pregiudizio debba essere chiaramente previsto e imminente.

⁽¹⁾ Organizzazione mondiale del commercio, WT/DS132/R, 28 gennaio 2000, Mexico — Anti-dumping investigation of high fructose corn syrup (HFCS) from the United States: relazione del panel, punto 7.140, pagina 214. In un procedimento antidumping il panel dell'OMC ha affermato: «Per poter concludere che sussiste una minaccia di pregiudizio notevole per un'industria nazionale che sembra non subire al momento un pregiudizio nonostante gli effetti delle importazioni in dumping nel periodo dell'inchiesta, è necessario disporre di un quadro della condizione attuale dell'industria come contesto. Il semplice fatto che le importazioni in dumping siano destinate ad aumentare e ad avere effetti negativi sui prezzi non consente, di per sé, di concludere che l'industria nazionale subirà un pregiudizio: se l'industria si trova in ottime condizioni o se vi sono altri fattori in gioco le importazioni in dumping possono non costituire una minaccia di pregiudizio.» Lo stesso ragionamento si può applicare anche ai procedimenti antisovvenzioni. [Corsivo aggiunto dalla Commissione.]

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 7 aprile 2016 nella causa C-186/14 P, *ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e altri/Hubei*, ECLI:EU:C:2016:209, punto 72, che conferma la sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014 nella causa T-528/09, *Hubei Xinyegang Steel/Consiglio*, ECLI:EU:T:2014:35.



- (473) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha rammentato che l'accertamento dell'esistenza di una minaccia di pregiudizio notevole deve essere effettuato nel rispetto di standard elevati. La minaccia deve essere chiaramente evidente dalle circostanze del caso, e l'autorità inquirente deve esercitare particolare diligenza. In via preliminare, il governo della RPC ha affermato che un'analisi approfondita dei fattori esaminati dalla Commissione ha evidenziato che la Commissione stessa non ha rispettato tali standard elevati per l'accertamento dell'esistenza di una minaccia di pregiudizio.
- (474) La Commissione ha respinto tale asserzione del governo della RPC per le ragioni esposte nella sezione 5.2, che analizza tutti i fattori che sono stati presi in considerazione. La Commissione ha adottato un approccio globale: non ha ponderato e valutato solamente tutti i fattori elencati nell'articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, ma anche alcuni fattori aggiuntivi quali la redditività e gli ordini acquisiti.
- (475) La Commissione ha inoltre ricordato che, ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 5 del regolamento di base che si applicano ugualmente alle inchieste avviate sulla base di un'asserzione di minaccia di pregiudizio, le conclusioni rappresentative devono basarsi su un periodo che termina prima dell'apertura dei procedimenti. L'obiettivo di questo principio è garantire che i risultati dell'inchiesta siano rappresentativi e affidabili. In particolare, gli elementi sui quali si basa la determinazione della sovvenzione e del pregiudizio non dovrebbero essere influenzati dal comportamento dei produttori interessati dopo l'apertura del procedimento, di modo che il dazio compensativo definitivo istituito costituisca una riparazione efficace del pregiudizio causato dalla sovvenzione.

5.2. Minaccia di pregiudizio


5.2.1. Natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione e probabili conseguenze sugli scambi

- (476) Come illustrato nel capitolo 3, i produttori esportatori cinesi di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo hanno beneficiato di un gran numero di regimi di sovvenzione, la maggior parte dei quali di natura permanente, come, ad esempio, i diritti d'uso di terreni, le agevolazioni fiscali e i programmi di sussidi. Inoltre, i crediti ottenuti sono stati una caratteristica costante della politica industriale cinese per sostenere la propria industria dell'acciaio. La Commissione è giunta alla conclusione che le sovvenzioni in questione fossero di natura strutturale. È probabile che tali sovvenzioni inducano i produttori esportatori cinesi a vendere i loro prodotti di acciaio e la loro produzione sempre crescente sui mercati esteri quando il consumo locale non è in grado di assorbire tali quantitativi.

5.2.2. Sensibile tasso di incremento delle importazioni sovvenzionate sul mercato dell'Unione, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni

5.2.2.1. Dati relativi al PI

- (477) Le importazioni dal paese interessato sono aumentate notevolmente, passando da 246 720 tonnellate a 1 519 304 tonnellate tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta, come indicato nella tabella di cui al considerando 419. Queste importazioni sono state effettuate sistematicamente a prezzi in costante calo. L'aumento sostanziale della quota di mercato detenuta da queste importazioni cinesi sovvenzionate (+ 550 %) conferma che il loro sviluppo non è stato solo la conseguenza di un aumento della domanda (+ 12 %), ma che si assiste da tempo alla progressiva penetrazione in un nuovo mercato e al progressivo aumento della quota di mercato da parte dei produttori esportatori cinesi con importazioni a basso prezzo a scapito di altri operatori economici, tra cui i produttori dell'Unione.
- (478) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha affermato che le importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dalla Cina hanno costituito una quota di mercato di appena il 4,32 % durante il PI, mentre l'industria dell'Unione ha mantenuto una quota preponderante del 77,7 % durante il PI. Il governo della RPC ha altresì affermato che i volumi delle importazioni dalla Cina sono stati costantemente e sostanzialmente inferiori a quelli dalla Russia e, con l'eccezione del PI, dall'Ucraina.
- (479) La Commissione ha respinto tali affermazioni per i motivi seguenti. La Commissione ha riconosciuto che le importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dalla Cina hanno costituito una quota di mercato del 4,32 %, come indicato al considerando 419. Nello stesso considerando tuttavia la Commissione ha sottolineato anche che, in cifre assolute, le importazioni dal paese interessato sono aumentate in modo significativo durante il periodo in esame, passando da 246 720 tonnellate a 1 519 304 tonnellate nel PI, con un aumento del 516 % durante il periodo in esame. Parallelamente, la quota totale di mercato delle importazioni cinesi nell'Unione si è più che quintuplicata durante il periodo in esame. In secondo luogo, è innegabile che la Cina sia il paese che ha registrato un aumento sostanziale delle importazioni nell'Unione: di per sé, l'aumento delle importazioni cinesi fra il 2012 e il PI è stato pari a 1 273 000 tonnellate (cfr. considerando 419), mentre l'aumento delle importazioni da Russia e Ucraina nello stesso periodo è stato rispettivamente pari a 373 000 tonnellate



e 178 000 tonnellate (cfr. considerando 564). In terzo luogo, l'argomentazione secondo cui le importazioni cinesi sono state inferiori a quelle di altri paesi è un problema di nesso di causalità ma non un elemento rilevante da considerare nell'analisi della minaccia di pregiudizio, in quanto l'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento di base fa riferimento a un sensibile tasso di incremento delle importazioni sovvenzionate sul mercato dell'Unione.

5.2.2.2. Dati successivi al PI

- (480) Il volume delle importazioni cinesi ha registrato un ulteriore incremento (dell'8,5 %) nel primo semestre del 2016 (773 275 tonnellate) (fonte: Eurostat) rispetto al primo semestre del 2015 (712 390 tonnellate). I dati disponibili dimostrano non solo che le importazioni cinesi sovvenzionate hanno registrato una crescita sostanziale nel periodo in esame, ma anche che questa tendenza non si è arrestata né è stata invertita fino al giugno del 2016.
- (481) D'altro canto, tuttavia, i dati disponibili per i periodi supplementari luglio-settembre 2016, ottobre-dicembre 2016 e gennaio-febbraio 2017, se espressi sulla base delle medie mensili, mostrano che le importazioni cinesi sovvenzionate hanno iniziato a diminuire rispetto al PI (2015) e al periodo successivo all'inchiesta (gennaio-giugno 2016).

Tabella 15

Evoluzione del volume delle importazioni cinesi (tonnellate)


	2014	PI (2015)	gennaio- giugno 2016	luglio- settembre 2016	ottobre- dicembre 2016	gennaio- febbraio 2017
Volume delle importazioni dalla Cina	592 104	1 519 304	773 275	296 267	1 460	5 024
MEDIA mensile delle importazioni cinesi	49 342	126 608	128 879	98 756	486	2 512

Fonte: Eurostat

- (482) La Commissione ha quindi constatato, in linea con le dichiarazioni del governo della RPC nelle sue osservazioni ⁽¹⁾, che la tendenza all'aumento del volume delle importazioni si è arrestata. Tuttavia, nel valutare la rilevanza e l'affidabilità di tali cifre per confermare o confutare l'analisi della minaccia di pregiudizio, la Commissione ha anche osservato che:
- la media mensile dei volumi delle importazioni cinesi nel periodo luglio-settembre 2016 è ancora il doppio della media mensile delle importazioni nel 2014;
 - il calo della media mensile dei volumi delle importazioni cinesi da luglio a settembre 2016 (rispetto al 2015) può essere spiegato con:
 - l'effetto dissuasivo della richiesta di registrazione da parte del denunciante in data 5 aprile 2016 e del suo aggiornamento del giugno 2016 sui dati finanziari contenuti nel procedimento antidumping contro le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame provenienti dalla Cina (che, tuttavia, è stata ritirata solo a metà agosto 2016),
 - l'adozione da parte della Commissione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329, del 29 luglio 2016, che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa ⁽²⁾, ai sensi del quale i dazi antidumping sono stati riscossi retroattivamente per la prima volta, e
 - la conoscenza dell'intenzione della Commissione di decidere in merito alle misure provvisorie entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta (anziché nove mesi).

⁽¹⁾ Osservazioni del governo della RPC del 26 agosto 2016, punti 336 e seguenti.

⁽²⁾ GUL 210 del 4.8.2016, pag. 27.



- c) La notevole diminuzione della media mensile dei volumi delle importazioni cinesi nel periodo ottobre 2016-febbraio 2017 può essere spiegata con l'istituzione di misure antidumping provvisorie nel procedimento antidumping parallelo, il 7 ottobre 2016 ⁽¹⁾.
- (483) Per quanto riguarda il motivo per cui le esportazioni cinesi sono diminuite soprattutto dal secondo semestre del 2016 in poi, la Commissione ha indicato i seguenti quattro fatti come probabile spiegazione:
- sulla base della comunicazione della Commissione sull'acciaio del 16 marzo 2016 («Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa») ⁽²⁾ i produttori esportatori cinesi sono stati messi al corrente dell'intenzione della Commissione di «sfruttare immediatamente i margini disponibili per continuare ad accelerare l'adozione delle misure provvisorie» riducendo le procedure di indagine di un mese (da nove a otto mesi); Di conseguenza, a causa dell'apertura, il 13 febbraio 2016, del procedimento antidumping contro le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame provenienti dalla Cina, i produttori esportatori cinesi erano stati messi al corrente che all'inizio di ottobre del 2016 sarebbero state probabilmente istituite misure provvisorie nell'ambito di tale procedimento,
 - il 5 aprile 2016 il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione delle importazioni dalla RPC del prodotto in esame nel procedimento antidumping contro le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame provenienti dalla Cina. Il 2 giugno 2016 il denunciante ha aggiornato la richiesta presentando informazioni più recenti; ne consegue che gli esportatori e i produttori esportatori erano ben informati e consapevoli del rischio che, se avessero spedito il prodotto in esame a partire dal secondo semestre del 2016, i loro prodotti simili esportati potevano essere sottoposti a dazi retroattivi 90 giorni prima dell'eventuale istituzione dei dazi provvisori nell'ottobre 2016, ossia entro il luglio 2016, nel procedimento antidumping contro le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame provenienti dalla Cina,
 - il 29 luglio 2016, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 ⁽³⁾, ai sensi del quale i dazi antidumping sono stati riscossi retroattivamente per la prima volta su certi prodotti di acciaio laminati a freddo, che rientrano anch'essi fra i prodotti siderurgici; di conseguenza, il rischio che le misure venissero applicate nel procedimento antidumping contro le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame provenienti dalla Cina a partire dall'inizio del luglio 2016 è divenuto ancor più concreto a causa della riscossione retroattiva che coinvolgeva nel caso in questione un prodotto di acciaio,
 - il 7 ottobre 2016 sono state istituite misure antidumping provvisorie nel procedimento antidumping parallelo in corso.


5.2.2.3. Conclusione

- (484) Le importazioni dal paese interessato sono aumentate notevolmente, passando da 246 720 a 1 519 304 tonnellate tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta, come indicato nella tabella di cui al considerando 419. Queste importazioni sono state effettuate sistematicamente a prezzi in costante calo. Il volume delle importazioni cinesi ha registrato un ulteriore incremento (dell'8,5 %) nel primo semestre del 2016 (773 275 tonnellate) (fonte: Eurostat) rispetto al primo semestre del 2015 (712 390 tonnellate).
- (485) La diminuzione dei volumi delle importazioni cinesi dopo il luglio del 2016 può essere spiegata con l'effetto dissuasivo della richiesta di registrazione nel procedimento antidumping contro le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame provenienti dalla Cina, la conoscenza dell'intenzione della Commissione di decidere in merito alle misure provvisorie entro otto mesi dall'apertura del procedimento antidumping contro le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame provenienti dalla Cina e, infine, l'efficace istituzione di misure antidumping nel procedimento antidumping parallelo in corso all'inizio di ottobre 2016.
- (486) Come indicato nella tabella al considerando 481, il livello assoluto dei volumi delle importazioni dalla RPC dal periodo luglio-settembre 2016 in poi rimane molto elevato rispetto al 2014. Il livello assoluto dei volumi delle importazioni dalla RPC per i periodi ottobre-dicembre 2016 e gennaio-febbraio 2017 è tuttavia diminuito in modo significativo in seguito all'istituzione delle misure nel procedimento antidumping parallelo in corso. Questa

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 33).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, Bruxelles, 16.3.2016, COM(2016) 155 final — Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329, del 29 luglio 2016, che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 27).



notevole diminuzione durante i periodi ottobre-dicembre 2016 e gennaio-febbraio 2017 dimostra già di per sé che, tenuto conto delle sovracapacità esistenti in Cina (cfr. punto 5.2.3.1), è probabile che tale diminuzione dei volumi delle importazioni sovvenzionate sia solo temporanea, e che l'andamento dei volumi delle importazioni osservato per il periodo ottobre 2016-febbraio 2017 in particolare si inverta se non vengono istituite misure compensative definitive. Tale considerazione non ha pertanto modificato la valutazione della Commissione secondo cui al termine del periodo dell'inchiesta si è verificata una chiara e imminente minaccia di pregiudizio.

5.2.3. Sufficiente disponibilità di capacità

5.2.3.1. Capacità della RPC (acciaio grezzo e prodotto simile)

- (487) Per quanto riguarda la capacità cinese di acciaio grezzo, le informazioni disponibili indicano che la capacità produttiva cinese di acciaio è in rapido aumento da molto tempo. La RPC, che rappresentava il 25,6 % della produzione mondiale totale di acciaio grezzo nel 2004 ⁽¹⁾, ha quasi raddoppiato la produzione effettiva raggiungendo il 50,3 % nel 2015. A questo proposito la comunicazione della Commissione sull'acciaio afferma che: «[...] la capacità di produzione inutilizzata in alcuni paesi terzi, in particolare in Cina, è aumentata in modo esponenziale. Solo in Cina l'eccesso di capacità è stato stimato a circa 350 milioni di tonnellate, quasi il doppio della produzione annuale dell'Unione ⁽²⁾».
- (488) A tale riguardo l'OCSE ha stimato l'attuale capacità produttiva cinese di acciaio a 1 140 milioni di tonnellate ⁽³⁾ nel 2014, mentre la produzione cinese effettiva è stata calcolata in 822,8 milioni di tonnellate ⁽⁴⁾. Per il 2015, l'eccesso di capacità cinese di acciaio grezzo disponibile è di circa 350 milioni di tonnellate, come indicato nella tabella in appresso.

Tabella 16

Produzione effettiva del prodotto simile da parte di paesi terzi (in migliaia di tonnellate)

Paese	Capacità produttiva di acciaio grezzo stimata per l'anno 2015 ⁽¹⁾	Produzione di acciaio grezzo nel 2014	Produzione di acciaio grezzo nel 2015 ⁽²⁾	Eccesso teorico di capacità nel 2015	Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2014	Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2015
Russia	90 000	71 461	70 898	19 102	26 898	27 509
RPC	1 153 098	822 750	803 825	349 273	317 387	322 259
Ucraina	42 500	27 170	22 968	19 532	7 867	6 314
Iran	28 850	16 331	16 146	12 704	8 276	7 872
Brasile	49 220	33 897	33 256	15 964	14 229	13 388

⁽¹⁾ Fonte dei dati sulla capacità: OCSE [OCSE, DSTI/SU/SC(2016)6/Final, 5 settembre 2016, Directorate for Science, Technology and Innovation, Updated steelmaking capacity figures and a proposed framework for enhancing capacity monitoring activity, allegato, pag. 7 e seguenti].


⁽²⁾ Fonte dei dati sulla produzione: Associazione mondiale dei produttori siderurgici, Steel Statistical Yearbook 2015 (Associazione mondiale dei produttori siderurgici, Steel Statistical Yearbook 2016, tabella 1 alle pagg. 1 e 2 e tabella 13 a pag. 35, <http://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html>)

⁽¹⁾ World Steel in figures 2015, Associazione mondiale dei produttori siderurgici, pag. 14, <http://www.worldsteel.org/publications/bookshop/product-details/~World-Steel-in-Figures-2015~PRODUCT~World-Steel-in-Figures-2015~.html>.

⁽²⁾ COM(2016) 155 final, Bruxelles, 16.3.2016, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti — Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa, pag. 2.

⁽³⁾ OCSE, DSTI/SU/SC(2015)8/Final, Directorate for Science, Technology and Innovation, Capacity developments in the world steel industry, tabella 1, pag. 10, [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC\(2015\)8/FINAL&docLanguage=En](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC(2015)8/FINAL&docLanguage=En).

⁽⁴⁾ Associazione mondiale dei produttori siderurgici, World Steel in Figures 2016, tabella «Major steel-producing countries 2014 and 2015», pag. 9, <http://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2016/World-Steel-in-Figures-2016-is-available-online.html>.



- (489) I dati di cui sopra, aggiornati al 2015 e relativi alla produzione del prodotto simile, dimostrano che il paese interessato supera di gran lunga tutti gli altri grandi paesi esportatori; i valori di cui sopra, aggiornati al 2015 e relativi alla capacità di acciaio grezzo, mostrano inoltre che solo la RPC ha un eccesso di capacità così marcato per l'acciaio grezzo (che ammonta a quasi 350 milioni di tonnellate nel 2015, rispetto ai 317 milioni di tonnellate nel 2014).
- (490) Di conseguenza, la Commissione ha ribadito che l'eccesso di capacità nella produzione di acciaio nella RPC costituisce un importante indicatore dell'esistenza di una minaccia di pregiudizio imminente per l'industria dell'Unione.
- (491) Tale eccesso di capacità di acciaio non è in linea con la domanda del prodotto simile nella RPC o in altri paesi. In realtà nei mercati mondiali si registra un rallentamento della crescita della domanda e secondo un recente studio dell'OCSE il divario tra la capacità e la domanda si è andato ampliando ⁽¹⁾.
- (492) Il fatto che il paese interessato abbia un'enorme sovracapacità nel settore dell'acciaio non è contestato dalle autorità cinesi: in primo luogo, il 1° febbraio 2016 il Consiglio di Stato cinese ha emesso un parere sulla gestione dell'eccesso di capacità nell'industria siderurgica, che delinea l'impostazione generale cinese per affrontare con maggiore determinazione la sovracapacità dell'industria siderurgica cinese. Le misure prevedrebbero tra l'altro una riduzione della capacità produttiva di acciaio grezzo di 100-150 milioni di tonnellate in cinque anni e il divieto assoluto di creare nuova capacità produttiva. In secondo luogo, l'Associazione dei produttori siderurgici cinesi (China Iron & Steel Association — CISA) ha anche indicato nelle sue osservazioni che «negli ultimi anni il governo cinese e l'associazione cinese dei produttori siderurgici hanno preso provvedimenti efficaci [...]». Dal 2011 la Cina ha attivamente eliminato la capacità obsoleta e rafforzato le misure di risparmio energetico. ⁽²⁾ La Commissione ha inoltre ricevuto informazioni non dimostrate in merito al fatto che la RPC abbia apparentemente iniziato a ridurre il suo eccesso di capacità: a tale riguardo, la delegazione dell'UE a Pechino ha riferito che un vicedirettore della CISA ha dichiarato che probabilmente nel 2016 la RPC eliminerà 70 milioni di tonnellate di eccesso di capacità (annuncio del 28 ottobre 2016); inoltre, i gruppi Baosteel e Wuhan Steel hanno anch'essi annunciato di aver completato, già nell'ottobre 2016, i tagli di capacità previsti per il 2016 (annuncio del 24 ottobre 2016); occorre poi tener conto di un recente rapporto dell'OCSE secondo cui due importanti produttori di acciaio cinesi hanno smantellato, nelle province di Jilin e Anshan, impianti per un totale di 2,68 milioni di tonnellate ⁽³⁾.
- (493) Altri sviluppi puntano tuttavia nella direzione opposta:
- secondo alcune fonti il paese interessato è alle prese con un fenomeno di acciaierie «zombie» ⁽⁴⁾, cioè impianti di cui da tempo si annuncia lo smantellamento imminente ma che in realtà non vengono mai smantellati,
 - un'altra fonte ha inoltre riferito che sono stati riaperti 41 altiforni, e informazioni più recenti indicano addirittura che dall'inizio del 2016 è stata riattivata nella RPC una capacità produttiva di acciaio per oltre 50 milioni di tonnellate ⁽⁵⁾,
 - l'Associazione mondiale dei produttori siderurgici dichiara quanto segue sulla produzione mondiale di acciaio grezzo nei primi sei mesi del 2016: «Nei primi sei mesi del 2016 la produzione mondiale di acciaio grezzo è stata di 794,8 milioni di tonnellate, con un calo dell'1,9 % rispetto allo stesso periodo del 2015 [...]. La produzione di acciaio grezzo [...] è scesa del 6,1 % nell'UE a 28 [...]. La produzione cinese di acciaio grezzo del mese di giugno 2016 è stata pari a 69,5 milioni di tonnellate, con un incremento dell'1,7 % rispetto al mese di giugno 2015 [...]» ⁽⁶⁾,
 - secondo una proiezione dell'OCSE del 2016 ⁽⁷⁾, nel 2016, nel 2017 e nel 2018 la capacità cinese avrà un aumento persino maggiore. Una relazione dell'OCSE del 2017 ⁽⁸⁾ indica che la capacità di produzione di acciaio cinese dovrebbe essersi stabilizzata a 1,16 miliardi di tonnellate all'anno (nel 2016 rispetto al 2015).

⁽¹⁾ OCSE, Directorate for Science, Technology and Innovation, (2015): «Excess capacity in the global steel industry: the current situation and ways forward», Technology and Industry Policy Papers, n. 18, OECD Publishing, pagg. 5 e 6. <http://dx.doi.org/10.1787/5js65x46nxhj-en>.

⁽²⁾ Osservazioni trasmesse da Dentons per conto della China Iron and Steel Association (CISA) e dei suoi membri, osservazioni nel procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese, del 21 marzo 2016, punto 24, pagina 7.

⁽³⁾ Relazione del comitato per l'acciaio dell'OCSE del 13 marzo 2017, Capacity developments in the world steel industry, punto 14.


⁽⁴⁾ Reuters, articolo di stampa, China's zombie steel mills fire up furnaces, worsen global glut, <http://in.reuters.com/article/china-steel-overcapacity-idINKCN0XI070>.

⁽⁵⁾ Reuters, articolo di stampa, BHP says over 50 million tonnes of steel capacity restarted in China, <http://www.reuters.com/article/us-bhp-china-idUSKCN0YA09E>.

⁽⁶⁾ Associazione mondiale dei produttori siderurgici, media centre, produzione di acciaio grezzo del giugno 2016, <https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2016/June-2016-crude-steel-production0.html>.

⁽⁷⁾ Relazione del comitato per l'acciaio dell'OCSE, 13 marzo 2017, Capacity developments in the world steel industry.


⁽⁸⁾ Relazione del comitato per l'acciaio dell'OCSE, 8-9 settembre 2016, Updated steelmaking capacity figures and a proposed framework for enhancing capacity monitoring activity.



La parte cinese ha continuato a non partecipare a una piattaforma bilaterale tra l'Unione e la RPC volta a controllare l'eccesso di capacità nel settore dell'acciaio. Inoltre, il tredicesimo piano quinquennale relativo al «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico» (2016-2020) presuppone un volume della produzione di acciaio grezzo pari a 750-800 milioni di tonnellate nel 2020 e un calo della capacità di produzione dell'acciaio grezzo di 100-150 milioni di tonnellate fino al 2020; il piano incoraggia poi le imprese siderurgiche che si trovano in una situazione favorevole a spostarsi all'estero per creare basi di produzione di acciaio e centri di lavorazione e distribuzione.

- (494) In conclusione, il problema della sovracapacità nel settore siderurgico della RPC è ben noto e riconosciuto anche dalle autorità cinesi. Nonostante alcune comunicazioni di queste ultime, è improbabile che tale problema venga risolto nel prossimo futuro: la sovracapacità cinese è talmente elevata che non è realistico pensare che possa scomparire nel breve o medio periodo.
- (495) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha sottolineato che le osservazioni della CISA del 21 marzo 2016 specificavano che dal 2011 sono state messe fuori servizio capacità per circa 77,8 milioni di tonnellate e che i produttori d'acciaio cinesi sono intervenuti e hanno ridotto la produzione di oltre 15 milioni di tonnellate tra il gennaio e l'ottobre 2015. Il governo della RPC ha pertanto concluso che probabilmente la sovracapacità relativa ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo diminuirà anziché aumentare in modo sostanziale, come sarebbe necessario per stabilire l'esistenza di una minaccia di pregiudizio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8, secondo comma, lettera c), del regolamento di base.
- (496) La Commissione ha ribadito le sue precedenti conclusioni, vale a dire che, nonostante alcuni annunci da parte delle autorità cinesi, il problema della sovracapacità cinese non verrà probabilmente risolto nel prossimo futuro. La capacità inutilizzata è talmente elevata che non è realistico pensare che possa scomparire nel breve o medio periodo. Inoltre l'articolo 8, paragrafo 8, secondo comma, lettera c) del regolamento di base menziona l'esistenza di una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni sovvenzionate nell'Unione.
- (497) Secondo le valutazioni, il prodotto simile rappresenta una quota notevole della produzione totale di acciaio grezzo per il seguente motivo: considerando che negli anni 2013 e 2014 la produzione totale cinese di acciaio grezzo è stata rispettivamente di 822 000 milioni di tonnellate e di 822 698 milioni di tonnellate, la produzione totale cinese di prodotti piatti laminati a caldo è stata rispettivamente di 311 564 milioni di tonnellate (circa il 37,9 % della produzione complessiva di acciaio grezzo) e di 317 387 milioni di tonnellate (circa il 38,6 % della produzione complessiva di acciaio grezzo) ⁽¹⁾. Questi dati relativi all'acciaio grezzo forniscono pertanto una buona indicazione anche in merito alla sovracapacità del prodotto simile nella RPC.
- (498) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha osservato che la Commissione si è basata su dati statistici relativi ai soli anni 2013 e 2014, senza fornire dati più recenti. Esso ha perciò messo in dubbio l'attendibilità della conclusione della Commissione sull'entità delle sovracapacità cinesi relative ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo in quanto tale conclusione si baserebbe in gran parte sui dati generali relativi all'acciaio grezzo, che non sono necessariamente rappresentativi.
- (499) La Commissione ha respinto tale argomentazione per i motivi che seguono. In primo luogo, le statistiche per il 2013 e il 2014 sono gli ultimi dati disponibili. Di conseguenza, la Commissione non ha potuto prendere in considerazione dati più recenti. Inoltre, lo stesso governo della RPC, pur essendo nella posizione migliore, nelle sue ultime osservazioni ha omesso di fornire dati più aggiornati sulle capacità e/o una spiegazione alternativa plausibile.
- (500) In secondo luogo si rinvia alla tabella del considerando 571 in cui si confronta la produzione effettiva del prodotto simile della RPC con la produzione effettiva di altri paesi negli anni 2013 e 2014. Questa tabella mostra ad esempio che nel 2014 la produzione effettiva del prodotto simile nella RPC (317,4 milioni di tonnellate) è stata circa il quintuplo della produzione complessiva totale di Russia, Ucraina, Iran e Brasile riuniti (57,4 milioni di tonnellate). Questo valore è indicativo dell'enorme capacità produttiva del prodotto simile nella RPC.
- (501) In terzo luogo l'inchiesta ha confermato che nel periodo dell'inchiesta stessa tre dei quattro produttori esportatori cinesi inclusi nel campione hanno operato in media a un tasso di utilizzo degli impianti del 65 %, mentre il quarto di essi ha avuto un tasso di utilizzo degli impianti superiore all'80 %. Ciò significa che quattro sole società dispongono in totale di oltre 15 milioni di tonnellate di capacità del prodotto in esame. Questo è un altro indicatore della capacità produttiva inutilizzata del prodotto simile. Nell'ipotesi che altri produttori cinesi di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo abbiano percentuali analoghe, si può desumere che in Cina esista un'elevata capacità totale inutilizzata in relazione a tali prodotti.

⁽¹⁾ Associazione mondiale dei produttori siderurgici, Steel Statistical Yearbook 2015, tabella 1 a pag. 2 e tabella 13 a pag. 35 <http://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html>.




- (502) Il mercato dell'Unione è inoltre un mercato aperto, con molte importazioni da vari paesi, come indicato nella tabella al considerando 564. Come indicato nella tabella 4 al considerando 419, i produttori esportatori cinesi esportano nel mercato dell'Unione soprattutto dal 2012 acquisendo rapidamente quote di mercato con importazioni a basso prezzo a scapito di altri operatori economici, tra cui i produttori dell'Unione. Ciò dimostra che la penetrazione si è rivelata relativamente facile e ha dato ottimi risultati nel periodo in esame per i produttori esportatori cinesi ed è di per sé un'indicazione del grado di attrattiva del mercato dell'Unione per i produttori esportatori cinesi e di altri paesi.

5.2.3.2. Capacità di assorbimento dei paesi terzi

- (503) In conformità all'articolo 8, paragrafo 8, secondo comma, lettera c), del regolamento di base, la Commissione ha analizzato la disponibilità di altri mercati d'esportazione dei produttori esportatori cinesi con capacità residua di assorbimento.
- (504) A tale riguardo, il governo della RPC ha dichiarato che il volume delle esportazioni cinesi in Vietnam e Corea del Sud è circa il doppio di quello delle esportazioni nell'Unione, mentre le esportazioni in Medio Oriente e in Pakistan sono approssimativamente equivalenti a quelle nell'Unione.
- (505) La Commissione ha tuttavia rilevato che l'accesso ad alcuni (grandi) mercati d'esportazione è sempre più difficile per i produttori esportatori cinesi a causa di misure e/o inchieste di difesa commerciale (paesi quali gli USA, la Malaysia, l'India e il Messico) e/o inchieste di difesa commerciale (paesi quali la Thailandia) o di dazi doganali maggiorati (Sudafrica).
- (506) I dati riguardanti la capacità di assorbimento dei paesi terzi divenuti disponibili a partire dal luglio 2016 hanno mostrato che:
- da un lato, nel gennaio 2016 la Malaysia ha concluso un'inchiesta di salvaguardia contro la Cina e altri paesi in merito agli arrotolati laminati a caldo, mentre nell'aprile 2016 la Turchia ha concluso un'inchiesta antidumping riguardante gli arrotolati laminati a caldo importati da Cina, Francia, Giappone, Romania, Russia, Slovacchia e Ucraina,
 - dall'altro lato, l'India ha istituito aliquote definitive del dazio in un'inchiesta di salvaguardia sulle piastre e sulle lamiere piatte laminate a caldo di acciai legati e non legati. Inoltre, il Brasile ha avviato un'inchiesta antisovvenzioni contro le importazioni di prodotti piatti di acciaio al carbonio laminati a caldo. Infine, i produttori turchi hanno depositato nuove petizioni relative ai dazi compensativi e antidumping contro le importazioni di arrotolati laminati a caldo originari, fra l'altro, della Cina. A tale riguardo, una parte interessata ha informato la Commissione che, nel frattempo, il 21 dicembre 2016 le autorità turche avevano aperto una nuova inchiesta antidumping riguardante le lamiere pesanti e certi tipi di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.
- (507) I dati statistici relativi alle esportazioni (per il 2015 e per i primi sei mesi del 2016) per un campione ⁽¹⁾ di codici NC relativi al prodotto simile hanno dimostrato che i volumi delle esportazioni cinesi variavano a seconda della destinazione ma che sono rimasti stabili rispetto al volume complessivo delle esportazioni verso il resto del mondo.
- (508) In primo luogo, dall'annualizzazione e dal confronto di questi dati con quelli del 2015 emerge che nei primi sei mesi del 2016 il paese interessato ha esportato circa gli stessi volumi. Il prezzo di vendita unitario medio è stato tuttavia inferiore nei primi sei mesi del 2016 rispetto al 2015. In secondo luogo, la perdita di quota di mercato in alcuni paesi quali l'Indonesia e il Vietnam nei primi sei mesi del 2016 rispetto al 2015 è compensata da un incremento della quota di mercato in altri paesi, quali il Bangladesh e la Repubblica popolare democratica di Corea. La Commissione ha quindi concluso che è improbabile che i paesi terzi possano assorbire da soli l'enorme capacità cinese liberamente disponibile. Anche se le esportazioni cinesi verso altri paesi terzi rimanessero stabili rispetto al volume globale, il mercato dell'Unione, grazie alla sua attrattiva, continuerà probabilmente a essere tra i principali obiettivi delle esportazioni cinesi sovvenzionate.
- (509) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha osservato che i mercati dei paesi terzi non soltanto erano di gran lunga più importanti del mercato dell'Unione, ma possedevano anche potenzialità molto maggiori. I mercati dei paesi terzi assorbirebbero già i presunti eccessi di capacità per quanto riguarda i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Il governo della RPC ha inoltre affermato che vi sono destinazioni delle esportazioni cinesi di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo molto più importanti dei paesi individuati dalla Commissione. Infine, ha precisato che il mercato dell'Unione non sarebbe un obiettivo primario per i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo cinesi.

⁽¹⁾ Il campione era costituito da 679,4 milioni di tonnellate di esportazioni cinesi del prodotto simile per l'anno 2015 e da 343,8 milioni di tonnellate di esportazioni cinesi del prodotto simile per i primi sei mesi del 2016.



- (510) La Commissione ha respinto tali osservazioni per i motivi che seguono. In primo luogo, essa ha ricordato il notevole incremento delle importazioni cinesi durante il periodo in esame, come indicato nella tabella 4, che mostra un aumento di 1,3 milioni di tonnellate. Ciò è chiaramente indicativo del fatto che il mercato dell'Unione è stato ritenuto attraente e ha rappresentato uno tra i principali destinatari delle importazioni cinesi sovvenzionate. La Commissione ha altresì ricordato i motivi, illustrati al considerando 482, lettera b), per i quali la tendenza all'aumento del volume delle importazioni è cessata dopo il giugno 2016. Inoltre, come indicato al considerando 523, la Commissione ha ribadito che, se non venisse adottata alcuna misura e tenuto conto dell'attuale ingente eccesso di capacità cinese nel settore dell'acciaio, nel quale rientra anche il prodotto in esame, i produttori esportatori cinesi potrebbero riprendere ad attuare una strategia aggressiva in materia di prezzi, abbassando a livelli minimi i loro prezzi di vendita sovvenzionati. Infine, la Commissione non ha analizzato la capacità di assorbimento dei paesi terzi come un fattore isolato, ma ha adottato un approccio globale. Non ha ponderato ed esaminato solamente tutti i fattori elencati nell'articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, ma anche alcuni fattori aggiuntivi quali la redditività e gli ordini acquisiti (cfr. il considerando 540) al fine di avere un solido fondamento concreto per la sua valutazione complessiva.

5.2.3.3. Capacità di assorbimento della RPC

- (511) Neppure la RPC ha una capacità di assorbimento sufficiente. La domanda interna di acciaio nella RPC è in fase di rallentamento: secondo l'Associazione mondiale dei produttori siderurgici, in un primo tempo era previsto che dopo il picco raggiunto nel 2013 la domanda di acciaio diminuisse del 3,5 % nel 2015 e del 2,0 % nel 2016 ⁽¹⁾. Successivamente però la stessa organizzazione ha rivisto al ribasso questi valori nel modo seguente: «il calo della domanda di acciaio in Cina dovrebbe essere del 4,0 % nel 2016 e quindi del 3,0 % nel 2017. Ciò fa prevedere una domanda di 626,1 milioni di tonnellate di acciaio (in calo del 15 % rispetto al 2013) per il 2017, con una contrazione al 41,9 % dell'uso dell'acciaio a livello mondiale rispetto al 47,9 % nel 2009 e al 44,8 % nel 2015» ⁽²⁾.
- (512) I dati riguardanti la capacità di assorbimento della RPC, divenuti disponibili a partire dal luglio 2016, sono limitati. La Commissione ha tuttavia rilevato che la crescita della domanda interna cinese di acciaio è prevista «vicina allo zero» nei prossimi 4-5 anni (2015-2020) in quanto gli investimenti (come quelli nel settore dell'edilizia) sono rallentati e ciò inciderà notevolmente sul consumo interno cinese di prodotti di acciaio finiti ⁽³⁾.
- (513) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha osservato che la Commissione si è basata solo su informazioni relative alla domanda interna cinese per l'intero settore siderurgico, senza fornire dati specifici sulla domanda di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Esso ha affermato che tali informazioni generali non sarebbero necessariamente rappresentative del settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, e che perciò sarebbe impossibile presentare osservazioni su tale affermazione, e ha osservato che essa dovrebbe pertanto essere respinta.
- (514) La Commissione ha respinto tale argomentazione per i motivi che seguono. Anche se ha fatto riferimento alla domanda di acciaio sul mercato interno cinese per tutti i tipi di acciaio, al considerando 512 la Commissione ha fatto riferimento anche agli investimenti nel settore delle costruzioni, che in base alle statistiche dei denunciati è tra i principali settori che utilizzano prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Inoltre lo stesso governo della RPC, pur essendo nella posizione migliore, nelle sue ultime osservazioni ha omesso di fornire cifre sulla capacità di assorbimento della Cina per quanto concerne i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e/o una spiegazione alternativa plausibile sulla capacità di assorbimento del paese.

5.2.3.4. Conclusioni relative alla capacità

- (515) In conclusione, è probabile che volumi notevoli del forte eccesso di capacità produttiva di acciaio esistente, anche del prodotto simile, continuino a essere indirizzati verso il mercato dell'Unione. L'attuale sovracapacità e l'insufficiente capacità di assorbimento dei paesi terzi o della stessa RPC indicano la probabilità di un notevole aumento delle esportazioni cinesi sovvenzionate nell'Unione se non venisse adottata alcuna misura.

⁽¹⁾ Worldsteel Short Range Outlook 2014 — 2015, Associazione mondiale dei produttori siderurgici, <https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2015/worldsteel-Short-Range-Outlook-2015-2016.html>.

⁽²⁾ Cfr. anche il considerando 444 per la lieve diminuzione delle scorte presso i produttori dell'Unione inclusi nel campione, espressa in percentuale della produzione.

⁽³⁾ Richard Lu, The downside Chinese steel demand scenario: gory details, http://www.crugroup.com/about-cru/cruinsight/The_downside_Chinese_steel_demand_scenario_gory_details, 15 luglio 2016.



5.2.4. Livello dei prezzi delle importazioni sovvenzionate

- (516) La Commissione non ha analizzato la tendenza dei prezzi cinesi come un fattore isolato, ma ha adottato un approccio globale. Non ha ponderato ed esaminato solamente tutti i fattori elencati nell'articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, ma anche fattori aggiuntivi quali la redditività e gli ordini acquisiti (cfr. sotto) al fine di avere un solido fondamento concreto per la sua valutazione complessiva.

5.2.4.1. Dati relativi al PI

- (517) Nel periodo in esame, come indicato al considerando 421, i prezzi medi all'importazione dal paese interessato sono diminuiti del 33 %, passando da 600 EUR/tonnellata nel 2012 a 404 EUR/tonnellata nel 2015.
- (518) La seguente tabella pone a confronto la media dei prezzi unitari delle importazioni cinesi e i prezzi di vendita unitari dei cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione:

Tabella 17

Confronto tra i prezzi di vendita nel mercato libero dell'Unione e i prezzi delle importazioni cinesi sovvenzionate nel periodo in esame

	Cfr. considerando	2012	2013	2014	PI
Prezzo di vendita dei cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione (EUR/tonnellata)	448	553	498	471	427
Prezzo medio delle importazioni cinesi secondo Eurostat (EUR/tonnellata)	421	600	505	463	404
Differenza (EUR/tonnellata)		- 47	- 7	+ 8	+ 23

Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione e dai produttori esportatori inclusi nel campione e Eurostat

- (519) I prezzi medi cinesi sono stati notevolmente superiori a quelli dei produttori dell'Unione nel 2012. Tuttavia, nel 2015, i prezzi delle importazioni cinesi sovvenzionate è sceso al di sotto del livello dei prezzi dell'industria dell'Unione (404 EUR/tonnellata e 427 EUR/tonnellata). Ciò è confermato dall'analisi della sottoquotazione di cui al considerando 425.

5.2.4.2. Dati successivi al PI

- (520) La seguente tabella indica

- un ulteriore progressivo calo dei prezzi unitari delle importazioni cinesi che entrano nel mercato dell'Unione nel periodo gennaio-giugno 2016 successivo all'inchiesta,
- l'aumento dei prezzi delle importazioni sovvenzionate per il periodo luglio-dicembre 2016.




Tabella 18

Prezzi delle importazioni cinesi sovvenzionate nel periodo successivo al PI

Prezzi medi delle importazioni cinesi (primo semestre del 2016)	(EUR/tonnellata)	Prezzi medi delle importazioni cinesi (secondo semestre del 2016 e primi due mesi del 2017)	(EUR/tonnellata)
Gen-16	326	Lug-16	371
Feb-16	312	Ago-16	367
Mar-16	313	Set 16	370
Apr 16	303	Ott-16	729
Mag-16	299	Nov 16	795
Giu 16	308	Dic 16	1 289
		Gen-17	454
		Feb-17	7 840


Fonte: Eurostat

(521) L'effetto negativo del basso livello dei prezzi delle importazioni durante il PI e nel corso del primo semestre del 2016 risulta duplice:

- da un lato, il significativo differenziale dei prezzi causerà probabilmente un (ulteriore) riorientamento verso queste importazioni sovvenzionate, in quanto sarà più probabile che gli utilizzatori acquistino quantità sempre maggiori di prodotti venduti a basso prezzo, e
- dall'altro, è probabile che l'esistenza di prezzi così bassi sul mercato sarà usata dagli acquirenti come strumento di negoziazione per far abbassare i prezzi offerti dai produttori dell'Unione e da altri fornitori, provocando quindi un ulteriore effetto depressivo sia sui volumi che sui prezzi. Se questi effetti possono essere contestabili nelle situazioni in cui i differenziali dei prezzi non sono rilevanti, nel caso in oggetto e tenuto conto della sottoquotazione rilevata il pregiudizio che ne deriva per l'industria dell'Unione dovrebbe, secondo le previsioni, essere notevole.

(522) L'aumento delle importazioni cinesi nel periodo luglio-febbraio 2017 deve essere considerato nel contesto seguente:


- i prezzi delle importazioni cinesi non sono stati i soli ad aumentare dopo il 30 giugno 2016; anche i prezzi delle importazioni degli altri principali paesi che esportano nell'Unione sono aumentati a partire dalla medesima data,
- il livello raggiunto nel periodo luglio-settembre 2016 era ancora inferiore ai costi medi di produzione dell'industria dell'UE (circa 431 EUR/tonnellata al termine del periodo dell'inchiesta). Di conseguenza, nonostante l'aumento dei livelli di prezzo la grande depressione dei prezzi è persistita fino a settembre 2016. In tale contesto è importante sottolineare che i dati sul costo di produzione dell'industria dell'Unione relativi alla fine del PI erano i più recenti disponibili nel presente procedimento, dal momento che i dati sui costi di produzione dell'industria dell'Unione relativi al periodo successivo all'inchiesta non sono stati raccolti. In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui il costo di produzione dell'industria dell'Unione nel periodo più recente fosse diminuito, non verrebbe contraddetto il fatto che il livello dei prezzi cinesi nel settembre 2016 stava ancora esercitando un'enorme pressione sui prezzi dell'industria siderurgica dell'Unione,



- d'altro canto, il livello dei prezzi raggiunto nel periodo ottobre 2016-febbraio 2017 è di gran lunga superiore al costo medio di produzione dell'industria dell'UE. I livelli dei prezzi relativi a questo periodo si riferiscono tuttavia a un volume non significativo di importazioni (1 460 tonnellate nel periodo ottobre-dicembre 2016 e 5 024 tonnellate nei primi due mesi del 2017, cfr. tabella 15). È possibile che tali importazioni riguardino un numero limitato di prodotti di alta qualità. La Commissione ha anche osservato che i prezzi all'esportazione di altri paesi terzi, a eccezione del Giappone, per il periodo ottobre-dicembre 2016 sono molto più bassi (tra 375 e 439 EUR/tonnellata). Di conseguenza, i livelli dei prezzi di un volume non significativo delle esportazioni cinesi nel periodo ottobre 2016-febbraio 2017 non può essere considerato sufficientemente rappresentativo, e
- l'aumento dei prezzi a livello mondiale del prodotto in esame si può in parte spiegare con l'aumento dei prezzi delle materie prime. In particolare, nell'ultimo trimestre del 2016 i prezzi del carbone da coke sono quasi raddoppiati (fino ad arrivare a circa 200 USD/tonnellata) rispetto ai prezzi del primo semestre del 2016. Nel corso del primo trimestre del 2017 il prezzo del carbone da coke è inoltre rimasto volatile, e alla fine di marzo 2017 era pari a 150 USD/tonnellata, un prezzo tuttora superiore a quello del primo semestre del 2016.

5.2.4.3. Conclusione

- (523) Anche con l'aumento dei prezzi delle importazioni cinesi sovvenzionate a partire dal luglio 2016, i dati complessivi sui prezzi relativi al periodo successivo all'inchiesta non contraddicono la conclusione secondo cui il calo dei prezzi cinesi ha portato a una minaccia di pregiudizio. Tale minaccia non è stata eliminata dal recente incremento dei prezzi delle importazioni cinesi verificatosi a partire dal luglio 2016. Neanche tale maggiore livello dei prezzi riesce a frenare la profonda depressione dei prezzi che pone l'industria dell'UE in una situazione insostenibile, se si paragona l'aumento dei prezzi cinesi al costo di produzione dei produttori dell'Unione al termine del periodo dell'inchiesta. Infine, la Commissione ha concluso che la tendenza all'aumento dei prezzi all'importazione potrebbe arrestarsi una volta esauritasi la volatilità dei recenti aumenti dei prezzi delle materie prime. I produttori esportatori cinesi hanno adottato una politica dei prezzi aggressiva nel mercato dell'Unione, in particolare nel secondo semestre del 2015 e nel primo semestre del 2016. La Commissione è a conoscenza del fatto che i prezzi cinesi aumentano costantemente dal primo semestre del 2016. Ciononostante, se non venisse adottata alcuna misura e tenuto conto dell'attuale ingente eccesso di capacità cinese nel settore dell'acciaio, nel quale rientra anche il prodotto in esame, i produttori esportatori cinesi potrebbero riprendere ad attuare una strategia aggressiva in materia di prezzi, abbassando a livelli minimi i loro prezzi di vendita sovvenzionati.
- (524) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha fatto riferimento in primo luogo al fatto che i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato un andamento analogo e che il calo dei prezzi cinesi ha semplicemente rispecchiato l'andamento globale dei prezzi sul mercato dell'Unione e non ha rappresentato un indicatore di aggressività nella politica dei prezzi praticata dai produttori esportatori cinesi. In secondo luogo il governo della RPC ha affermato che i prezzi cinesi hanno avuto un andamento in linea con il costo di produzione dell'industria dell'Unione. In terzo luogo ha affermato che, a differenza dei produttori cinesi, l'industria dell'Unione non poteva rispecchiare pienamente il calo dei costi delle materie prime durante il periodo in esame nei prezzi di vendita a causa della propria incapacità di controllare le spese. In quarto luogo, il governo della RPC si è trovato in disaccordo con la Commissione sul fatto che siano stati i prezzi cinesi a esercitare pressione sull'industria dell'Unione. A questo proposito, ha fatto riferimento al fatto che i prezzi degli altri paesi sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione durante tutto il periodo in esame, mentre i prezzi cinesi non sono mai stati inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione fino al 2014. Il governo della RPC ha infine affermato che i prezzi all'importazione cinesi di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono aumentati dal luglio 2016, e che la Commissione ha continuamente fatto ricorso ad argomenti ipotetici o dichiarazioni generali senza aggiungere alcuna informazione atta a comprovare tali dichiarazioni.
- (525) La Commissione ha respinto tutte queste argomentazioni, come indicato in maniera particolareggiata nei considerando che seguono.
- (526) In primo luogo, al considerando 571 essa ha rilevato che le importazioni del prodotto simile da altri paesi come l'Iran, la Russia e l'Ucraina sono state effettuate a prezzi anche più bassi di quelli delle importazioni dal paese interessato. Tuttavia, nella sua argomentazione il governo della RPC non ha tenuto conto del fatto che, come indicato al considerando 571, il livello delle importazioni dall'Iran è risultato molto inferiore rispetto a quello delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta. Infine, le importazioni dalla Russia e dall'Ucraina sono aumentate in volume nel corso del periodo in esame, ma a un ritmo molto più lento rispetto alle importazioni dalla RPC. Inoltre, contrariamente a ciò che è successo alle importazioni dalla RPC, la quota delle importazioni dalla Russia e dall'Ucraina si è ridotta notevolmente rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione nel periodo in esame.
- (527) In secondo luogo, per quanto riguarda l'affermazione secondo cui i prezzi cinesi hanno avuto un andamento in linea con il costo di produzione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha rimandato alle conclusioni di cui al considerando 451: anche se si ammettesse che vi sia una tendenza analoga tra i prezzi delle importazioni cinesi e



il costo di produzione dell'industria dell'Unione, resta il fatto che il costo di produzione dell'industria dell'Unione è rimasto generalmente superiore alla diminuzione dei prezzi di vendita. Pertanto, al fine di limitare la perdita di quota di mercato, i produttori dell'Unione hanno seguito la spirale al ribasso dei prezzi e hanno considerevolmente ridotto il prezzo di vendita, in particolare nel corso del 2015. Dato che il prodotto in esame è un prodotto di base, nel periodo in esame i produttori dell'Unione sono stati costretti a seguire il calo dei prezzi.

- (528) In terzo luogo, per quanto riguarda l'affermazione secondo cui i produttori dell'Unione sono stati incapaci di controllare le loro spese, la Commissione ha rilevato una contraddizione nelle argomentazioni del governo della RPC. Sebbene il governo della RPC, al punto 267 delle proprie osservazioni, abbia da un lato affermato che l'industria dell'Unione non era stata in grado di controllare le proprie spese, d'altro lato, al punto 239, esso ha sostenuto che nel corso del periodo in esame vi sia stato un aumento della produttività del 7 %. Inoltre, la Commissione ha fatto riferimento anche agli incrementi di produttività di cui al considerando 450.
- (529) In quarto luogo, la Commissione ha fatto nuovamente riferimento all'argomentazione di cui al considerando 571, nel quale si afferma con chiarezza che le importazioni del prodotto simile da altri paesi come l'Iran, la Russia e l'Ucraina sono state effettuate a prezzi ancor più bassi di quelli delle importazioni dal paese interessato. Allo stesso considerando la Commissione afferma però anche che il livello delle importazioni dall'Iran è stato comunque molto inferiore rispetto a quello delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre, le importazioni dalla Russia e dall'Ucraina sono effettivamente aumentate in volume nel corso del periodo in esame, ma a un ritmo molto più lento rispetto a quello delle importazioni dalla RPC.
- (530) La Commissione ha infine respinto l'accusa di aver continuamente fatto ricorso ad argomenti ipotetici o dichiarazioni generali senza aggiungere alcuna informazione atta a comprovare tali dichiarazioni. La Commissione ha basato la sua valutazione su fatti e non su semplici asserzioni, congetture o remote possibilità, come deve necessariamente fare in quanto autorità inquirente indipendente, e come discende, fra l'altro, dall'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento di base. La Commissione non ha in ogni caso analizzato la tendenza dei prezzi cinesi come un fattore isolato, ma ha adottato un approccio globale.


5.2.5. Livello delle scorte

- (531) La Commissione ha ritenuto che questo fattore non fosse particolarmente significativo per l'analisi perché normalmente le scorte sono detenute non tanto dai produttori quanto dagli operatori commerciali (grossisti). I produttori dell'Unione producono inoltre principalmente su ordinazione, pratica che permette di mantenere le scorte ai livelli più bassi possibile. La Commissione ha comunque analizzato questo fattore espressamente menzionato all'articolo 8, paragrafo 8, secondo comma, lettera e), del regolamento di base (cfr. considerando 467).
- (532) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che è stata la stessa Commissione a compromettere la pertinenza dell'analisi sul livello delle scorte, poiché ha affermato più volte che tale livello non è particolarmente rilevante.
- (533) La Commissione ha ribadito che il livello delle scorte non è particolarmente rilevante per l'analisi per i motivi di cui al considerando 531. La Commissione non ha tuttavia analizzato il livello delle scorte come un fattore isolato, ma ha adottato un approccio globale. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (534) È stato constatato un calo dei livelli delle scorte sia nella RPC che sul mercato dell'Unione⁽¹⁾ alla fine del periodo dell'inchiesta. Ciò può essere spiegato nel quadro delle diminuzioni dei prezzi del 2015 e del 2016 come segue: il produttore od operatore commerciale che prevede un aumento dei prezzi costituirà rapidamente scorte con l'aspettativa di realizzare profitti proporzionalmente maggiori quando i prezzi saliranno.
- (535) La Commissione non è stata in grado di reperire dati esaurienti sulle scorte per il periodo successivo all'inchiesta, nonostante le richieste e le proprie ricerche. Essa ha tuttavia ritenuto probabile che nei primi mesi del 2016 i livelli delle scorte del prodotto in esame siano rimasti piuttosto bassi nell'Unione. In Germania per esempio «secondo l'associazione tedesca di distributori siderurgici (BDS), alla fine dell'anno scorso le scorte di laminati di acciaio sono scese ai livelli più bassi dal dicembre 2003. Gli ultimi dati hanno mostrato un certo miglioramento, ma le scorte di laminati di acciaio, attestatesi a 1,4 milioni di tonnellate in febbraio, hanno comunque registrato un calo del 7 % rispetto all'anno precedente»⁽²⁾. Inoltre, da un recente articolo sembra emergere che all'inizio del 2017 i livelli delle scorte hanno registrato un aumento; nell'articolo si afferma infatti che «gli acquirenti affermano anche di avere scorte abbastanza consistenti da non dover effettuare acquisti importanti»⁽³⁾.

⁽¹⁾ Cfr. anche il considerando 443 per la lieve diminuzione delle scorte presso i produttori dell'Unione inclusi nel campione, espressa come percentuale della produzione.

⁽²⁾ Platts, articolo di stampa, *European steel producers on the offensive, but will price increases stick?* Articolo: <http://blogs.platts.com/2016/04/05/european-steel-producers-on-offensive/>, 4 maggio 2016.

⁽³⁾ Platts, articolo di stampa, *2017 could be a huge year for the European steel industry*, <http://blogs.platts.com/2017/03/08/2017-european-steel-industry/>, 8 marzo 2017.



- (536) Secondo alcune fonti, nella RPC le scorte di acciaio nei depositi di 40 grandi città cinesi sarebbero scese da 9,47 milioni di tonnellate a fine maggio 2016 a 8,86 milioni di tonnellate a fine giugno 2016, a fronte dei 12,86 milioni di tonnellate di fine giugno 2015. Nel mese di maggio 2016 le scorte di acciaio di 80 grandi laminatoi cinesi ammontavano a 14,17 milioni di tonnellate, rispetto ai 16,71 milioni di tonnellate di fine maggio 2015 ⁽¹⁾. Le scorte di acciaio nei depositi di 40 grandi città cinesi sarebbero inoltre scese dai 9,41 milioni di tonnellate di fine settembre 2016 agli 8,89 milioni di tonnellate di fine ottobre 2016. Inoltre, le scorte di acciaio di 80 grandi laminatoi cinesi ammontavano a 13,46 milioni di tonnellate alla fine del settembre 2016 ⁽²⁾ rispetto a 16,07 milioni di tonnellate alla fine del settembre 2015. Tuttavia, un recente articolo del 2017 indica che in Cina i livelli delle scorte dei prodotti arrotolati laminati a caldo sono nuovamente in aumento in Cina, in quanto pare che «in mancanza di una domanda equivalente da parte degli utenti finali la Cina conservi nei magazzini il proprio eccesso di produzione di acciaio» ⁽³⁾. A questo proposito, secondo un altro articolo molto recente «certamente non sembra logico che i prezzi possano continuare a crescere quando le scorte raggiungono livelli inquietantemente alti ⁽⁴⁾».
- (537) In conclusione, le scorte di acciaio sono diminuite sia alla fine del periodo dell'inchiesta che nel 2016, ma sono aumentate di nuovo all'inizio del 2017. Questo fattore, benché non determinante nell'analisi, potrebbe essere indice di un potenziale calo dei prezzi nel corso del 2017 che rafforzerebbe la minaccia di pregiudizio.

5.2.6. Altri elementi: redditività e ordini acquisiti nell'Unione dall'industria dell'Unione

5.2.6.1. Dati relativi al PI

- (538) Come indicato al considerando 457, nel 2014 e nei primi due trimestri del 2015 i produttori dell'Unione hanno iniziato a riprendersi leggermente in termini di redditività. Come indicato al considerando 460, nel secondo semestre del 2015 la redditività dell'Unione è diventata negativa e le perdite hanno raggiunto il livello insostenibile del -10 % nel quarto trimestre del periodo dell'inchiesta.

5.2.6.2. Dati successivi al PI

- (539) Per il periodo successivo all'inchiesta sono stati raccolti i dati sulla redditività dei denunciati, che rappresentano circa il 90 % della produzione totale dell'industria dell'Unione, come menzionato al considerando 403.
- (540) Per i denunciati l'inchiesta ha accertato un ulteriore deterioramento della redditività fino a giugno 2016.

Tabella 19

Evoluzione della redditività e degli ordini acquisiti dei denunciati

Descrizione	2012	2013	2014	2015	aprile 2015-marzo 2016	luglio 2015-giugno 2016
Redditività	- 1,31 %	- 4,86 %	- 1,28 %	- 3 %- - 5 %	- 5 %- - 7 %	- 7 %- - 9 %
Ordini acquisiti	16 763 734	16 631 630	16 677 099	15 529 155	15 636 444	15 944 183

Fonte: Eurofer

- (541) La tabella precedente mostra un leggero aumento degli ordini registrati rispetto al 2015, ma che, allo stesso tempo, i denunciati avevano registrato perdite record. In quanto tali, le perdite registrate sono state pari

⁽¹⁾ Associazione mondiale dei produttori siderurgici, The Chinese steel industry, A monthly update for world steel members, n. 115, giugno 2016.

⁽²⁾ Associazione mondiale dei produttori siderurgici, estratto da Worldsteel monthly update on the Chinese steel industry, ottobre 2016.

⁽³⁾ Marketrealist, articolo di stampa, Are rising Chinese steel inventories a risk for steel investors? <http://marketrealist.com/2017/03/are-rising-chinese-steel-inventories-a-risk-for-steel-investors/>, 1° marzo 2017.

⁽⁴⁾ Reuters, articolo di stampa, China's surging steel, iron ore inventories at odds with price gains: Russell, <http://www.reuters.com/article/us-column-russell-ironore-china-idUSKBN1610FI>, 22 febbraio 2017.



al - 7,8 % per i produttori dell'Unione inclusi nel campione per il periodo compreso fra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016, il che è un altro indicatore del deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione. Detto questo, secondo un recentissimo articolo «*la gran parte delle maggiori aziende siderurgiche europee ha ricominciato a fare profitti dopo la ripresa dei prezzi dell'acciaio del 2016*»⁽¹⁾. Di conseguenza, anche se si verificasse un eventuale recupero da parte dei produttori dell'Unione durante il periodo più recente successivo all'inchiesta rispetto al 2015, tale recupero non compenserebbe il marcato aumento delle perdite sostenute durante lo stesso periodo. Inoltre, tutti i dati dal secondo semestre del 2016 in poi sono influenzati dall'imminente istituzione delle misure e dai dazi antidumping paralleli, per i motivi di cui al considerando 482.


5.2.6.3. Conclusione

- (542) La Commissione ha in conclusione constatato un ulteriore deterioramento della redditività dei denunciati nel corso del primo semestre del 2016. Essa ha inoltre trovato riscontri di una potenziale ripresa dei produttori di acciaio dell'Unione nel secondo semestre del 2016, che però non basterebbe comunque a compensare le perdite registrate nel 2015 e nel primo semestre del 2016. Di conseguenza, la valutazione secondo cui vi sarebbe stata la minaccia di un pregiudizio imminente alla fine del 2015 non è stata contraddetta. Al contrario, l'ulteriore deterioramento della redditività in tutto il primo semestre del 2016 ha confermato l'accuratezza della valutazione della Commissione in merito a tale indicatore.

5.2.7. Prevedibilità e imminenza del mutamento di circostanze

- (543) L'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento di base dispone che «*il mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione è causa di pregiudizio deve essere stato chiaramente previsto e deve essere imminente*».
- (544) Tutti i fattori di cui sopra sono stati analizzati e verificati rispetto al periodo dell'inchiesta. In particolare la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha raggiunto il livello insostenibile di - 10 % nel quarto trimestre del 2015, quando è stata maggiormente avvertita la pressione dei prezzi cinesi. I dati relativi al periodo successivo all'inchiesta hanno inoltre rivelato che questa tendenza negativa, iniziata nel secondo semestre del 2015, non è scomparsa nel primo semestre del 2016.
- (545) I dati disponibili per i periodi luglio-settembre 2016 e gennaio-febbraio 2017 hanno evidenziato una situazione con luci e ombre. Sebbene i volumi delle importazioni cinesi siano diminuiti dopo luglio 2016, probabilmente a causa della richiesta di registrazione nel procedimento antidumping contro le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame provenienti dalla Cina, della conoscenza dell'intenzione della Commissione di decidere in merito alle misure provvisorie entro otto mesi dall'apertura del procedimento antidumping contro le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame provenienti dalla Cina, e infine dell'effettiva istituzione di misure antidumping nel procedimento antidumping parallelo in corso all'inizio di ottobre 2016 (cfr. considerando 485), la sovracapacità ha continuato a costituire una minaccia. È inoltre probabile, come spiegato al considerando 486, che tale diminuzione del volume delle importazioni sovvenzionate fosse solo temporanea e che se non fosse stata adottata alcuna misura la tendenza si sarebbe invertita.
- (546) Per quanto riguarda l'aumento dei prezzi cinesi durante lo stesso periodo recente, anche nell'ipotesi in cui il costo di produzione dell'industria dell'Unione nel periodo più recente fosse diminuito, resta il fatto che ancora a settembre 2016 il livello dei prezzi cinesi sovvenzionati continuava a esercitare un'enorme pressione sui prezzi dell'industria siderurgica dell'Unione. Inoltre, come spiegato al considerando 523, la tendenza all'aumento dei prezzi all'importazione potrebbe arrestarsi una volta esauritasi la volatilità dei recenti aumenti dei prezzi delle materie prime. Ne consegue che la minaccia di pregiudizio è stata imminente e prevedibile dopo il termine del periodo dell'inchiesta.
- (547) La Commissione ha pertanto confermato che si è verificato un mutamento di circostanze chiaramente prevedibile e imminente alla fine del periodo dell'inchiesta, che avrebbe instaurato una situazione nella quale la sovvenzione sarebbe stata causa di pregiudizio. Come indicato al considerando precedente, questo mutamento di circostanze non è stato messo in dubbio dai dati del periodo successivo all'inchiesta, che devono in ogni caso essere considerati dal punto di vista della reazione immediata del mercato all'istituzione di dazi antidumping e alla probabile ulteriore istituzione di misure compensative.
- (548) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che non vi è stato mutamento di circostanze chiaramente prevedibile e imminente. Per i motivi di cui al considerando da 543 a 547, la Commissione ha respinto tale argomentazione.

(1) Platts, articolo di stampa, 2017 could be a huge year for the European steel industry, <http://blogs.platts.com/2017/03/08/2017-european-steel-industry/>, 8 marzo 2017.



5.3. Conclusioni relative alla minaccia di pregiudizio


- (549) L'industria dell'Unione si stava riprendendo nel 2014 e nei primi due trimestri del 2015, ma quasi tutti gli indicatori di pregiudizio hanno cominciato a segnalare un drastico peggioramento durante il secondo semestre del 2015. L'inchiesta ha rivelato che questa tendenza negativa, iniziata nel secondo semestre del 2015, non è scomparsa nel primo semestre del 2016. Tutti i fattori esaminati nel quadro dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento di base, in particolare il notevole tasso di aumento delle importazioni sovvenzionate nel 2015 a prezzi in ulteriore calo, l'enorme eccesso di capacità nella RPC e l'andamento negativo della redditività dell'industria dell'Unione, puntano pertanto nella stessa direzione.
- (550) I dati disponibili per il periodo luglio-dicembre 2016 presentano un quadro con luci e ombre. Mentre il volume delle importazioni cinesi è notevolmente calato, soprattutto nel corso del periodo ottobre 2016-febbraio 2017, la sovracapacità ha continuato a costituire una minaccia e fino a settembre 2016 i prezzi sono rimasti inferiori al costo di produzione dell'industria dell'Unione nonostante il loro recente incremento. Inoltre, come indicato al considerando 545, la diminuzione del volume delle importazioni cinesi dopo il luglio 2016 può essere spiegata come conseguenza della richiesta di registrazione nel procedimento antidumping contro le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame provenienti dalla Cina, della conoscenza dell'intenzione della Commissione di decidere in merito alle misure provvisorie entro otto mesi dall'apertura del procedimento antidumping contro le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame provenienti dalla Cina, e infine dell'effettiva istituzione di misure antidumping nel procedimento antidumping parallelo in corso all'inizio di ottobre 2016. Inoltre, come spiegato al considerando 546, la tendenza all'aumento dei prezzi all'importazione potrebbe arrestarsi una volta esauritasi la volatilità dei recenti aumenti dei prezzi delle materie prime.
- (551) Alla luce di questa analisi, la Commissione ha concluso che alla fine del periodo dell'inchiesta sussisteva una minaccia di pregiudizio chiaramente prevedibile e imminente per l'industria dell'Unione. Tale valutazione non è stata contraddetta dagli sviluppi sopra analizzati relativi al periodo successivo all'inchiesta.

6. NESSO DI CAUSALITÀ

- (552) In conformità all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la minaccia di pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione fosse dovuta dall'esistenza delle importazioni sovvenzionate dal paese interessato. In conformità all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre verificato se altri fattori noti avessero contemporaneamente potuto minacciare di provocare un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non venisse attribuita alle importazioni sovvenzionate dalla RPC alcuna minaccia di pregiudizio causata da fattori diversi da tali importazioni. Tali fattori sono: la crisi economica e la contrazione della domanda di acciaio, il costo delle materie prime e il conseguente calo dei prezzi di vendita, le importazioni da altri paesi terzi, i risultati delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione e l'asserzione che un produttore dell'Unione da solo stia causando un pregiudizio all'industria dell'Unione.

6.1. Effetti delle importazioni sovvenzionate

- (553) I prezzi di vendita dei produttori esportatori cinesi sono diminuiti in media da 600 EUR/tonnellata nel 2012 a 404 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta (- 33 %). Grazie al continuo abbassamento del prezzo di vendita unitario nel periodo in esame, e come indicato al considerando 418, i produttori esportatori cinesi sono riusciti ad aumentare notevolmente la loro quota di mercato tra il 2012 (0,79 %) e il periodo dell'inchiesta (4,32 %). In particolare, nel periodo dell'inchiesta si è verificato un notevole aumento delle importazioni cinesi rispetto agli anni precedenti.
- (554) Il calo della domanda di acciaio e le conseguenze della crisi del debito nella zona euro hanno influito negativamente sui risultati dell'industria dell'Unione nel 2012 e nel 2013, ma questa è riuscita a riprendersi leggermente nel 2014. Soprattutto a partire dal secondo semestre del 2015 il costante incremento delle importazioni dal paese interessato a prezzi notevolmente inferiori (sottoquotazione) ha avuto tuttavia una chiara incidenza negativa sui risultati dell'industria dell'Unione. Infatti, mentre nel 2015 l'industria dell'Unione tagliava i propri costi con incrementi di produttività, ottenuti tra l'altro tramite alcune riduzioni degli addetti e grazie al calo dei prezzi delle materie prime, le importazioni sovvenzionate hanno continuato ad aumentare costringendo l'industria dell'Unione ad abbassare ancora di più i prezzi di vendita nell'Unione per limitare la perdita di quote di mercato. Di conseguenza, mentre la redditività dell'industria dell'Unione ha registrato un lieve miglioramento grazie alla riduzione delle perdite nel 2014 e nel primo semestre del 2015, la tendenza si è invertita completamente dal secondo semestre del 2015 in poi: il volume delle importazioni cinesi è ancora aumentato e i prezzi cinesi si sono ulteriormente abbassati, mentre i prezzi e la redditività dell'industria dell'Unione hanno continuato a calare.



In considerazione della contemporaneità tra il livello crescente delle importazioni sovvenzionate a prezzi in costante diminuzione da un lato e la perdita di quota di mercato e il ribasso dei prezzi dell'industria dell'Unione dall'altro, con la conseguenza di ulteriori perdite in particolare a partire dal secondo semestre del 2015, la Commissione ha concluso che le importazioni sovvenzionate hanno avuto un effetto negativo sulla situazione dell'industria dell'Unione. In più, il progressivo rallentamento dell'economia cinese e la notevole sovracapacità dell'industria siderurgica cinese hanno spinto i produttori d'acciaio cinesi a dirigere le eccedenze di produzione verso i mercati di esportazione, e il mercato dell'Unione è una destinazione molto attraente per le esportazioni. Alcuni altri mercati di esportazione tradizionalmente importanti hanno infatti istituito misure nei confronti dei prodotti siderurgici cinesi, compresi i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.

(555) Con la crescente istituzione di misure di difesa commerciale in tutto il mondo, è probabile che il mercato dell'Unione sia diventato una delle destinazioni più interessanti per le importazioni cinesi sovvenzionate del prodotto in esame, a scapito dell'industria dell'Unione. Questa conclusione è confermata:

- dalle statistiche Eurostat sulle importazioni, che dimostrano come il livello delle importazioni cinesi continui a essere rilevante dopo la fine del periodo dell'inchiesta, soprattutto durante il primo semestre del 2016, e
- dall'indebolimento della domanda interna cinese di acciaio.

I motivi della diminuzione del volume delle importazioni cinesi sovvenzionate nell'Unione sono stati inoltre illustrati al considerando 550. Come illustrato anche al considerando 545, è probabile che tale riduzione del volume delle importazioni sovvenzionate sia solo temporanea, e che se non fossero istituite misure compensative definitive la tendenza si invertirebbe.

(556) In seguito alla comunicazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che manca il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il loro effetto negativo sulla situazione dell'industria dell'Unione, per i seguenti motivi. Sebbene le importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dalla Cina fossero aumentate solo dallo 0,79 % al 4,32 %, i prezzi cinesi sono rimasti nettamente al di sopra di quelli del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina, risultando al di sotto dei prezzi dell'industria dell'Unione solo nel 2014. Il governo della RPC ha affermato inoltre che le perdite dell'industria dell'Unione sono state molto più consistenti nel 2012 e nel 2013 che nel periodo dell'inchiesta.

(557) Tali argomentazioni erano già state trattate: per quanto riguarda la quota di mercato della Cina, la Commissione ha rimandato al considerando 479 del presente documento; per quanto riguarda i prezzi cinesi, ha rimandato ai considerando 465, 526 e 527; infine, per quanto riguarda le perdite dei produttori dell'Unione, la Commissione ha ancora una volta rimandato al considerando 465.


6.2. Effetti di altri fattori

6.2.1. Crisi economica

(558) Il governo della RPC ha sostenuto che la sofferenza dell'industria dell'Unione sia in parte causata dal persistere dell'effetto della recessione economica sull'industria dell'Unione.

(559) Il calo della domanda di acciaio, soprattutto nel 2012, e le conseguenze della crisi del debito nella zona euro hanno inciso negativamente sui risultati dell'industria siderurgica dell'Unione negli anni 2012 e 2013. Come indicato al considerando 450, la Commissione ha riconosciuto gli effetti negativi. Viene anche osservato però che l'industria dell'Unione ha iniziato a riprendersi durante il 2014 e il 2015.

(560) Infatti, benché l'industria dell'Unione sia stata colpita dalla crisi del debito nella zona euro, in particolare negli anni 2012-2013, il mercato ha conosciuto una parziale ripresa dagli effetti della crisi con una domanda del mercato dell'Unione relativamente stabile e addirittura in aumento dal 2013 in poi. Di conseguenza tra il 2014 e il 2015 l'industria dell'Unione avrebbe potuto trarre maggiore beneficio dalla ripresa del mercato, ma non è riuscita a farlo a causa di un forte aumento delle importazioni dalla RPC. Le importazioni cinesi a basso prezzo sono aumentate gradualmente ed hanno acquisito quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione. La continua pressione delle importazioni ha iniziato ad essere avvertita pienamente dal secondo semestre del 2015.



- (561) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che l'eventuale minaccia di pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione sarebbe almeno in parte dovuta agli effetti della recessione economica in tutto il periodo in esame.
- (562) La Commissione ha respinto tale argomentazione per i motivi e le spiegazioni di cui ai considerando da 558 a 560.
- (563) La Commissione ha quindi concluso che la crisi del debito nella zona euro aveva avuto un'incidenza negativa soprattutto negli anni 2012 e 2013 del periodo in esame e prima del periodo dell'inchiesta. Tale crisi non ha tuttavia contribuito alla minaccia di pregiudizio riscontrata alla fine del 2015.

6.2.2. Importazioni da paesi terzi

- (564) Nel periodo in esame il volume delle importazioni dai paesi terzi e la loro quota di mercato (in volume delle importazioni totali) hanno avuto il seguente andamento:


Tabella 20

Volumi, prezzi unitari e quote di mercato dai paesi terzi

	2012	2013	2014	PI
BRASILE				
Volume delle importazioni dal Brasile	69 457	41 895	108 973	580 525
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	60	157	836
Prezzi unitari all'importazione dal Brasile	515	461	433	386
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	89	84	75
Quota di mercato	0,22 %	0,13 %	0,33 %	1,65 %
Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione	1,68 %	0,87 %	2,08 %	7,42 %
IRAN				
Volume delle importazioni dall'Iran	96 505	125 202	527 161	1 015 088
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	130	546	1 052
Prezzi unitari all'importazione dall'Iran	499	454	415	369
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	91	83	74
Quota di mercato	0,31 %	0,39 %	1,59 %	2,89 %
Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione	2,34 %	2,60 %	10,08 %	12,97 %



	2012	2013	2014	PI
RUSSIA				
Volume delle importazioni dalla Russia	1 341 666	1 334 322	1 376 412	1 714 880
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	103	128
Prezzi unitari all'importazione dalla Russia	500	448	431	387
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	90	86	77
Quota di mercato	4,27 %	4,13 %	4,15 %	4,88 %
Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione	32,47 %	27,66 %	26,32 %	21,90 %
SERBIA				
Volume delle importazioni dalla Serbia	156 894	155 055	211 835	427 558
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	135	273
Prezzi unitari all'importazione dalla Serbia	523	468	442	400
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	89	84	77
Quota di mercato	0,50 %	0,48 %	0,64 %	1,22 %
Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione	3,8 %	3,21 %	4,05 %	5,46 %
UCRAINA				
Volume delle importazioni dall'Ucraina	906 872	905 397	939 545	1 084 477
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	100	104	120
Prezzi unitari all'importazione dall'Ucraina	478	429	415	370
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	90	87	78
Quota di mercato	2,89 %	2,81 %	2,84 %	3,08 %
Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione	21,95 %	18,77 %	17,97 %	13,85 %
<i>Fonte: Eurostat</i>				



- (565) Come indicato nella tabella del considerando 419, le importazioni dalla RPC sono cresciute del 516 % nel periodo in esame. Sebbene in tale periodo il tasso di crescita sia stato addirittura superiore per il Brasile (+ 736 %) e l'Iran (+ 952 %), in termini assoluti nel periodo dell'inchiesta i loro livelli di importazioni (rispettivamente 580 525 tonnellate dal Brasile e 1 015 088 tonnellate dall'Iran) sono stati nettamente inferiori alle importazioni dalla RPC (1 519 304 tonnellate dalla RPC).
- (566) Confrontando i dati assoluti delle esportazioni si osserva inoltre che nel periodo dell'inchiesta il paese interessato era il secondo maggior esportatore verso il mercato dell'Unione dopo la Russia. Le importazioni russe ⁽¹⁾ possono aver contribuito alla minaccia di pregiudizio, ma non hanno annullato il nesso di causalità per i motivi che seguono.
- (567) In primo luogo il tasso di crescita della RPC nel periodo in esame (+ 516 %) è molto superiore a quello della Russia (+ 28 %).
- (568) In secondo luogo la RPC ha accorciato le distanze con la Russia, che ha esportato in misura solo lievemente maggiore, cioè 773 686 tonnellate (fonte: Eurostat) nel primo semestre del 2016 a fronte di un volume di 773 275 tonnellate (fonte: Eurostat) dalla RPC nello stesso periodo.
- (569) In terzo luogo l'eccesso di capacità della Russia non è significativo quanto quello esistente nella RPC, come indicato nella seguente tabella:

Tabella 21

Produzione effettiva del prodotto simile da parte di paesi terzi (in migliaia di tonnellate)

Paese	Capacità produttiva di acciaio grezzo stimata per l'anno 2014	Produzione di acciaio grezzo nel 2013	Produzione di acciaio grezzo nel 2014	Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2013	Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2014
Russia	89 000	69 008	71 461	26 140	26 996
RPC	1 140 000	822 000	822 698	311 564	317 387

Fonte dei dati sulla capacità: OCSE (OCSE, DSTI/SU/SC(2015)8/Final, Directorate for Science, Technology and Innovation, Capacity developments in the world steel industry, tabella 1, pag. 10, [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC\(2015\)8/FINAL&docLanguage=En](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC(2015)8/FINAL&docLanguage=En)).

Fonte dei dati sulla produzione: Associazione mondiale dei produttori siderurgici, Steel Statistical Yearbook 2015 (Associazione mondiale dei produttori siderurgici, Steel Statistical Yearbook 2015, tabella 1 a pag. 1 e 2 e tabella 13 a pag. 35, <http://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html>)

- (570) Sebbene i dati di cui sopra riguardino esclusivamente la capacità di acciaio grezzo, e anche nell'improbabile ipotesi che tutto l'acciaio grezzo in Russia possa essere utilizzato per la produzione del prodotto simile, l'eccesso di capacità della Russia sarebbe molto inferiore all'eccesso di capacità cinese.
- (571) La Commissione ha inoltre successivamente valutato i prezzi e le quote di mercato delle importazioni da paesi terzi. Essa ha rilevato che le importazioni del prodotto simile da altri paesi come l'Iran, la Russia e l'Ucraina sono state effettuate a prezzi ancor più bassi di quelli delle importazioni dal paese interessato. Il livello delle importazioni dall'Iran è stato comunque molto inferiore rispetto a quello delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre, le importazioni dalla Russia e dall'Ucraina sono aumentate in volume nel corso del periodo in esame, ma a un ritmo molto più lento rispetto a quello delle importazioni dalla RPC. Inoltre, contrariamente a ciò che è successo alle importazioni dalla RPC, la quota delle importazioni dalla Russia e dall'Ucraina si è ridotta notevolmente rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione nel periodo in esame.
- (572) La Commissione ha infine confrontato la produzione effettiva dei paesi terzi con la produzione del paese interessato, dimostrando che la Cina supera tutti gli altri paesi sia nella produzione del prodotto simile che nella capacità di acciaio grezzo.

⁽¹⁾ Come indicato sopra, il 7 luglio 2016 la Commissione ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni in dumping dello stesso prodotto originario tra l'altro della Russia. L'apertura di tale inchiesta non pregiudica tuttavia l'esito dell'inchiesta presente.




Tabella 22

Produzione effettiva del prodotto simile da parte di paesi terzi (in migliaia di tonnellate)

Paese	Capacità produttiva di acciaio grezzo stimata per l'anno 2014 ⁽¹⁾	Produzione di acciaio grezzo nel 2013	Produzione di acciaio grezzo nel 2014 ⁽²⁾	Eccesso teorico di capacità nel 2014	Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2013	Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2014
Russia	89 000	69 008	71 461	17 539	26 140	26 996
RPC	1 140 000	822 000	822 698	317 302	311 564	317 387
Ucraina	42 500	32 771	27 170	15 330	8 929	7 867
Iran	27 000	15 422	16 331	10 669	8 250	8 276
Brasile	48 000	34 163	33 897	14 103	15 014	14 229

(1) *Fonte dei dati sulla capacità:* OCSE [OCSE, DSTI/SU/SC(2015)8/Final, Directorate for Science, Technology and Innovation, Capacity developments in the world steel industry, tabella 1, pag. 10, [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC\(2015\)8/FINAL&docLanguage=En](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC(2015)8/FINAL&docLanguage=En)]

(2) *Fonte dei dati sulla produzione:* Associazione mondiale dei produttori siderurgici, Steel Statistical Yearbook 2015 (Associazione mondiale dei produttori siderurgici, Steel Statistical Yearbook 2015, tabella 1 a pag. 1 e 2 e tabella 13 a pag. 35, <http://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html>)

- (573) I dati di cui sopra relativi al prodotto simile dimostrano che il paese interessato supera di gran lunga tutti gli altri grandi paesi esportatori. Inoltre i dati di cui sopra relativi alla capacità di acciaio grezzo indicano anche che la RPC è l'unica ad avere un eccesso di capacità così marcato. La Commissione ha pertanto concluso che le esportazioni della RPC rappresentavano una minaccia di pregiudizio imminente per l'industria dell'Unione.
- (574) È però anche probabile che le importazioni da Brasile, Iran, Russia, Serbia e Ucraina abbiano contribuito alla minaccia di pregiudizio notevole. Tuttavia la produzione sottostante, le tendenze delle importazioni e i volumi precisi delle importazioni in termini assoluti non sono di entità tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni dalla RPC, sempre maggiori e sempre più sovvenzionate, e la minaccia di pregiudizio per l'industria dell'Unione.
- (575) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha affermato che la Commissione aveva smentito tale conclusione dopo l'accertamento dell'esistenza di un pregiudizio notevole in un'inchiesta parallela relativa alle importazioni provenienti da cinque paesi ⁽¹⁾ sullo stesso prodotto in esame. Esso ha sostenuto che «pregiudizio notevole» e «minaccia di pregiudizio notevole» sono due concetti giuridici distinti che non possono coesistere: ne consegue che l'accertamento dell'uno esclude automaticamente l'altro.
- (576) La Commissione ha respinto tali asserzioni per il motivo che segue. Pur riconoscendo che l'inchiesta attuale riguardava esattamente lo stesso prodotto in esame e lo stesso prodotto simile dell'inchiesta dei «cinque paesi», la Commissione ha in primo luogo rilevato che l'inchiesta attuale e quella relativa ai cinque paesi non coprono gli stessi periodi rilevanti ai fini della valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità. In primo luogo, l'inchiesta sull'esistenza del dumping o della sovvenzione e sulla minaccia di pregiudizio nell'inchiesta attuale hanno riguardato il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, mentre l'analisi delle tendenze rilevanti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2012 alla fine del 2015. Pertanto, il periodo successivo al PI per l'inchiesta attuale è iniziato il 1° gennaio 2016. D'altro canto, per quanto riguarda l'inchiesta sui cinque paesi, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016, mentre l'analisi delle tendenze rilevanti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2016. Il periodo successivo al PI per il

(1) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina (GU C 246 del 7.7.2016, pag. 7).



procedimento riguardante i cinque paesi è pertanto iniziato il 1° luglio 2016. Sebbene esista effettivamente una sovrapposizione di sei mesi del periodo dell'inchiesta tra le due inchieste (il periodo compreso tra il 1° luglio 2015 e il 31 dicembre 2015), la determinazione del dumping e del pregiudizio è stata effettuata sulla base di un periodo di inchiesta e di un periodo in esame diversi per l'inchiesta attuale e per quella dei cinque paesi, e che erano già stati definiti in linea con le disposizioni pertinenti del regolamento di base e annunciati nell'avviso di apertura.

- (577) Inoltre, l'affermazione secondo cui un'inchiesta basata sul pregiudizio esclude un'inchiesta basata sulla minaccia di pregiudizio che si riferisce a un periodo dell'inchiesta che precede almeno in parte quello dell'inchiesta basata sul pregiudizio notevole non è giuridicamente ed economicamente sostenibile. In primo luogo, per il caso dei cinque paesi la Commissione aveva ricevuto elementi di prova sufficienti per avviare una procedura basata sulla denuncia di effettivo pregiudizio, in particolare a causa dei prezzi molto bassi, durante il periodo dell'inchiesta. Il caso presente tratta invece di una minaccia di pregiudizio che riguarda un periodo dell'inchiesta che in parte precede l'altro, che è non solo basato sull'andamento del prezzo e del volume delle importazioni cinesi ma anche sulla previsione del comportamento futuro dei produttori esportatori cinesi, soprattutto in considerazione della capacità inutilizzata esistente.
- (578) La giurisprudenza impone alla Commissione di effettuare un'analisi di imputazione dei diversi fattori. Nel caso dei cinque paesi, le importazioni che ne provenivano potrebbero, se gli elementi di prova ritenuti sufficienti nella denuncia saranno confermati nella decisione definitiva, aver causato un effettivo pregiudizio all'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di tale caso. Indipendentemente da tale effettivo pregiudizio, le importazioni cinesi costituiscono un'ulteriore minaccia di pregiudizio per l'industria dell'Unione. Di conseguenza, data la differenza tra i due periodi dell'inchiesta e le conclusioni di cui ai considerando 571-574, qualsiasi futura determinazione definitiva nel caso dei cinque paesi non potrà annullare il nesso di causalità nel caso di specie.

6.2.3. Andamento delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione

- (579) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione risulta aver avuto il seguente andamento:


Tabella 23

Volumi delle esportazioni ad acquirenti indipendenti effettuate dai produttori dell'Unione inclusi nel campione

	2012	2013	2014	PI
Volume delle vendite ad acquirenti indipendenti	2 344 463	2 379 035	2 777 446	2 409 721
Indice (2012 = 100)	100	101	118	103
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	516	463	459	391
Indice (2011 = 100)	100	90	89	76

Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (580) Il volume delle esportazioni ad acquirenti indipendenti è aumentato del 3 % nel periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda i prezzi, nel periodo in esame hanno subito un calo notevole (- 24 %).
- (581) Nel periodo dell'inchiesta le vendite all'esportazione non hanno rappresentato più del 4 % della produzione totale dell'Unione e del 22 % delle vendite totali ad acquirenti indipendenti. Il calo dei prezzi all'esportazione ha inoltre seguito in termini percentuali lo stesso andamento dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione nel mercato dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che i risultati delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione hanno contribuito alla situazione precaria dell'industria. Tuttavia, data la proporzione relativamente piccola di tali vendite sul fatturato globale dell'industria dell'Unione, neanche questo fattore ha annullato il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e la minaccia di pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione.



6.2.4. Minaccia derivante dall'aumento dei costi energetici per i produttori dell'Unione

- (582) Il governo della RPC ha sostenuto che i produttori dell'Unione hanno dovuto far fronte a costi energetici più elevati rispetto a quello della maggior parte dei suoi concorrenti internazionali e che l'industria dell'Unione ha subito un aumento medio dei prezzi del 38 % ⁽¹⁾. In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha osservato che i costi dell'energia relativamente più elevati dell'industria dell'Unione erano un'altra e più probabile causa di un'eventuale minaccia di pregiudizio notevole rispetto alle importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dalla Cina, e ha affermato che i tali costi sono uno dei principali fattori di competitività per i produttori di acciaio dell'Unione. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che, anche se vi fosse stata una riduzione dei costi dell'energia, tale diminuzione era rallentata nel 2015 per poi aumentare nuovamente nel 2016.
- (583) Per quanto riguarda i costi energetici, in primo luogo questi sono una componente importante dei costi per la produzione del prodotto in esame, ma non quella principale, che è in realtà il costo della materia prima (cfr. infra al punto 6.2.5). In secondo luogo, essi sono un importante motore della competitività. Ciò è in linea con la dichiarazione del governo della RPC al punto 300 delle sue osservazioni secondo cui i costi dell'energia sono uno dei principali fattori di redditività ma non l'unico. Infatti, secondo un recente studio a cura di un consorzio di specialisti in materia di energia, durante il periodo 2010-2015 i prezzi dell'elettricità sono diminuiti del 12 % in Europa. Questo ha fatto sì che l'Unione europea diventasse la regione con il quarto più basso livello dei prezzi dell'elettricità ⁽²⁾. La Commissione non è stata in grado di ottenere informazioni che indicassero un'inversione di tale situazione. In terzo luogo, questi argomenti sul costo dell'energia elettrica non sono compatibili con il fatto che l'industria dell'Unione sia stata comunque in grado di realizzare profitti dello 0,4 % circa sia nel 2013 che nel periodo 2007-2011, quando presumibilmente questo svantaggio comparativo asserito in termini di costi sussisteva ugualmente.
- (584) La Commissione è giunta quindi alla conclusione che tale fattore non ha annullato il nesso di causalità.


6.2.5. Prezzi bassi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sul mercato dell'Unione a causa del calo dei prezzi delle materie prime e/o dei prezzi bassi di tali prodotti in tutto il mondo

- (585) Il governo della RPC ha affermato inoltre che il basso livello dei prezzi delle materie prime, in particolare del minerale di ferro, utilizzate per la produzione di acciaio hanno portato a una diminuzione dei prezzi di mercato dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sul mercato dell'Unione ⁽³⁾. In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha ribadito la sua posizione secondo la quale è stato il calo dei prezzi delle materie prime a causare il calo dei prezzi rappresentando quindi, oltre alle importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dalla Cina, un'altra causa del presunto rischio di pregiudizio per l'industria dell'Unione.
- (586) La Commissione ha analizzato sia i prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sia l'andamento dei prezzi delle materie prime per tali prodotti per il periodo in esame.
- (587) La Commissione ha confermato, durante l'inchiesta, che tra il 2012 e il 2015 i prezzi delle materie prime sono diminuiti. Il prezzo del minerale di ferro, ad esempio, è sceso da circa 141 USD/tonnellata a 52 USD/tonnellata, pari a un calo di oltre il 60 %.
- (588) Dall'analisi del costo di produzione del maggiore produttore dell'Unione incluso nel campione risulta tuttavia che l'incidenza di questo calo dei prezzi delle materie prime è molto più ridotta rispetto all'andamento dei prezzi sopra descritto. Per esempio l'input delle tre materie prime citate rappresentava circa il 60 % del costo di produzione totale di un grande produttore nel 2012, ma costituiva ancora il 50 % del costo di produzione totale nel 2015. Questo dimostra che non esiste una correlazione diretta tra il calo dei prezzi delle materie prime e la diminuzione del costo di produzione dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.
- (589) I costi di produzione nell'industria dell'Unione sono inoltre diminuiti complessivamente del 25 % nel periodo in esame (cfr. considerando 448) in conseguenza non solo del costo più basso delle materie prime ma anche di miglioramenti dell'efficienza realizzati dai produttori dell'Unione. In aggiunta nello stesso periodo i prezzi medi all'importazione sono scesi in misura percentualmente maggiore, ossia del 33 % (cfr. considerando 517).

⁽¹⁾ Osservazioni del governo della RPC, 26 agosto 2016, punti 362-366.

⁽²⁾ Estratto dell'ultimo studio bottom-up della CE sui prezzi e i costi dell'energia realizzato da un consorzio di consulenti fra i quali Ecofys e CEPS, luglio 2016.

⁽³⁾ Osservazioni del governo della RPC, 26 agosto 2016, punti 367-370.



- (590) A condizioni di mercato eque, l'industria dell'Unione avrebbe potuto mantenere il suo livello dei prezzi di vendita in modo da trarre beneficio da una riduzione dei costi e diventare nuovamente redditizia. I produttori dell'Unione hanno invece dovuto seguire la tendenza dei prezzi sul mercato dell'Unione e i prezzi sono calati. Nel periodo dell'inchiesta i produttori dell'Unione sono addirittura stati costretti a vendere a prezzi inferiori ai costi, nonostante che fossero già riusciti a ridurre notevolmente i costi di produzione.

6.3. Conclusione sul nesso di causalità


- (591) È stato stabilito un nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di sovvenzioni e la minaccia di grave pregiudizio per l'industria dell'Unione. Sussiste una chiara contemporaneità tra il forte aumento, in particolare, del livello delle importazioni sovvenzionate con prezzi di vendita in continua diminuzione dalla RPC e il peggioramento dei risultati dell'Unione, soprattutto a partire dal secondo semestre del 2015. L'industria dell'Unione non ha avuto altra scelta che adattarsi al livello dei prezzi determinato dalle importazioni sovvenzionate per evitare un'ulteriore contrazione della sua quota di mercato. Ciò ha comportato una situazione di perdite che probabilmente si aggraverà ulteriormente.
- (592) La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni sovvenzionate che hanno causato la minaccia di pregiudizio notevole per l'intera industria dell'Unione alla fine del periodo dell'inchiesta. Gli altri fattori individuati, quali la crisi economica, le importazioni da paesi terzi e i risultati delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione non sono stati ritenuti tali da annullare il nesso di causalità tra la minaccia di pregiudizio notevole e le importazioni sovvenzionate dalla RPC. Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che le importazioni sovvenzionate dalla RPC nel periodo dell'inchiesta stavano causando una minaccia di pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base. Altri fattori noti, diversi dalle importazioni sovvenzionate dalla RPC, che hanno contemporaneamente avuto un'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione non sono stati ritenuti tali da annullare il nesso di causalità.

7. INTERESSE DELL'UNIONE

- (593) In conformità all'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se in questo caso esistessero fondati motivi per ritenere che l'adozione di misure non fosse nell'interesse dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Per portare a termine tale determinazione la Commissione ha dedicato particolare attenzione alla necessità di eliminare gli effetti di distorsione delle sovvenzioni pregiudizievoli e di ripristinare un'effettiva concorrenza.

7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (594) L'industria dell'Unione è presente in vari Stati membri (Regno Unito, Francia, Germania, Repubblica ceca, Slovacchia, Italia, Lussemburgo, Belgio, Polonia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia, Portogallo, Ungheria e Spagna) e impiega direttamente circa 18 000 dipendenti nel settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.
- (595) Hanno collaborato all'inchiesta 17 produttori. Nessuno dei produttori noti si è opposto all'apertura dell'inchiesta. Come sopra illustrato nell'analisi degli indicatori di pregiudizio, durante il periodo in esame sono emersi alcuni segni di pregiudizio riguardanti l'intera industria dell'Unione. In particolare è stato riscontrato un forte effetto sugli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, come la redditività. I produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno subito un peggioramento della loro situazione soprattutto a partire dal secondo semestre del 2015, e sono stati colpiti negativamente dalle importazioni sovvenzionate, che hanno causato la minaccia di pregiudizio diventata imminente alla fine del periodo dell'inchiesta.
- (596) Ciononostante, come indicato al considerando 542, la Commissione ha anche rilevato segni del fatto che nel corso del secondo semestre del 2016 i produttori di acciaio dell'Unione potrebbero aver iniziato a recuperare in termini di redditività; anche se fosse vero, tuttavia, questo non basterebbe a compensare le perdite subite nel 2015 e durante il primo semestre del 2016.



- (597) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che non ci sarebbe bisogno di istituire misure definitive nel quadro dell'inchiesta attuale, perché non sarebbe affatto chiaro che ciò apporterebbe vantaggi all'industria dell'Unione. Ad esempio, il governo della RPC ha affermato che, qualora venissero istituite misure definitive, le importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo da altri paesi non soggetti a dazi sostituirebbero probabilmente le importazioni cinesi.
- (598) La Commissione ha respinto questa argomentazione: si prevede che l'istituzione di dazi compensativi definitivi ristabilirà condizioni commerciali eque nel mercato dell'Unione consentendo all'industria dell'Unione di continuare la propria ripresa. In tal modo essa potrebbe migliorare la redditività e raggiungere i livelli considerati necessari per un'industria ad alta intensità di capitale come questa. È importante quindi che i prezzi siano riportati a un livello privo di sovvenzioni o non pregiudizievole in modo da consentire a tutti i diversi produttori di operare sul mercato dell'Unione in condizioni commerciali eque. In assenza di misure è probabile che la minaccia di pregiudizio si concretizzi e che si verifichi un ulteriore peggioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (599) La Commissione ha quindi concluso che l'istituzione di misure compensative definitive sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.2. Interesse degli importatori

- (600) Come indicato al considerando 21, nessun importatore indipendente ha risposto al questionario o fornito alla Commissione elementi atti a dimostrare in quale misura gli importatori sarebbero danneggiati dall'istituzione di misure. Di conseguenza, tenendo anche conto del fatto che oltre alla RPC molti altri paesi esportano nell'Unione, la Commissione ha concluso che l'istituzione di misure potrebbe non essere nell'interesse degli importatori.

7.3. Interesse degli utilizzatori


- (601) I prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono utilizzati come fattore produttivo industriale acquistato dagli utilizzatori finali per una serie di impieghi, anche nel settore delle costruzioni (produzione di tubi di acciaio), nella costruzione navale, nei contenitori per gas, nei recipienti a pressione e nelle condotte il trasporto di energia.
- (602) Solo un utilizzatore italiano (Marcegaglia Carbon SpA) che importa dal paese interessato e che produce, tra l'altro, tubi, condotte e prodotti siderurgici a valle ha risposto al questionario nell'ambito dell'inchiesta antidumping contro la Cina in merito allo stesso prodotto in esame. Per questo utilizzatore il prodotto in esame/prodotto simile è un elemento di costo.
- (603) Questo utilizzatore italiano ha sostenuto che l'istituzione di misure sulle importazioni dal paese interessato determinerebbe una situazione in cui non avrebbe più accesso a fonti di approvvigionamento affidabili del prodotto in esame sul mercato dell'Unione, in particolare per quanto riguarda arrotolati di alta qualità destinati alla rilaminazione. Esso ha sostenuto che l'88 % della produzione totale dell'Unione è attribuibile a 16 sole società appartenenti a otto grandi gruppi e che la maggior parte della produzione (circa il 70 %) è utilizzata nel mercato vincolato. Grazie alla loro quota di mercato ancora relativamente elevata i produttori dell'Unione possono quindi, secondo l'utilizzatore, esercitare una forte pressione sia sul mercato del prodotto in esame sia sul mercato a valle.
- (604) In primo luogo la Commissione ha osservato che l'obiettivo dei dazi antidumping non è impedire le importazioni nel mercato dell'Unione, ma ristabilire condizioni commerciali eque mediante l'eliminazione degli effetti di pratiche di sovvenzioni pregiudizievoli. Di conseguenza, l'utilizzatore italiano e altri utilizzatori dell'Unione continuerebbero a poter fare affidamento sull'alta qualità delle forniture del prodotto in esame, sia che provengano dall'Unione che da paesi terzi.
- (605) In secondo luogo la Commissione ha constatato che l'utilizzatore non dipende esclusivamente dalle importazioni cinesi, ma nel periodo dell'inchiesta ha anche acquistato il prodotto in esame da produttori dell'Unione e da altri produttori in paesi terzi diversi dal paese interessato. La sua catena di approvvigionamento non dovrebbe pertanto essere eccessivamente perturbata.
- (606) In terzo luogo, anche se i prezzi del prodotto in esame originario della Cina dovessero aumentare del 30 % circa, l'incidenza sul costo di produzione di questo utilizzatore italiano sarebbe del 3 %. Se da un lato è una percentuale che in questo settore può essere notevole, la simulazione ha dimostrato anche che l'utile al lordo delle imposte di questo utilizzatore rimarrebbe leggermente al di sopra del punto di pareggio.



- (607) In quarto luogo, poiché ci si attende che le importazioni dal paese interessato e da altri paesi continuino dopo l'istituzione dei dazi compensativi definitivi e poiché esistono ancora tali fonti di approvvigionamento alternative, l'affermazione secondo cui con l'istituzione di dazi compensativi l'industria dell'Unione potrebbe esercitare una forte pressione sui prezzi è priva di fondamento. L'industria dell'Unione è costituita da 22 produttori che già forniscono una vasta gamma di prodotti all'interno dell'Unione agli utilizzatori, che dispongono anche dell'opzione delle importazioni da altri paesi terzi che producono ed esportano il prodotto simile. La Commissione ha pertanto respinto l'affermazione che l'istituzione delle misure determinerebbe difficoltà di approvvigionamento del prodotto in esame/del prodotto simile.
- (608) Per quanto riguarda i potenziali effetti negativi sulla concorrenza nel mercato dell'Unione, è vero che la normativa dell'UE in materia di concorrenza impone norme di condotta più rigorose alle società che detengono una quota di mercato significativa. In ogni caso, la Commissione non è a conoscenza di eventuali abusi di posizione dominante sul mercato dell'Unione del prodotto in esame. Spetta tuttavia, in ultima istanza e in ogni caso, alle autorità competenti per la concorrenza accertare l'esistenza di una posizione dominante e l'eventuale abuso della stessa.
- (609) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il governo della RPC ha espresso il parere che gli eventuali vantaggi per l'industria dell'Unione dell'istituzione di misure definitive contro le importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sarebbero controbilanciati dagli effetti negativi sugli utilizzatori. Ha dichiarato inoltre che l'istituzione di misure sarebbe particolarmente sproporzionata per gli importatori indipendenti, che sono in diretta concorrenza con gli utilizzatori collegati e già in una posizione di svantaggio nei confronti di tali utilizzatori, che sono in grado di fissare prezzi e che beneficiano di condizioni commerciali favorevoli concesse dai produttori integrati.
- (610) La Commissione ha respinto tale argomentazione sulla base delle spiegazioni di cui al considerando 607, in quanto continueranno a esistere fonti alternative di approvvigionamento.
- (611) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'istituzione di misure sarebbe contraria all'interesse degli utilizzatori ma non avrebbe un effetto negativo chiaramente sproporzionato su di essi. In particolare, anche se le esportazioni cinesi terminassero di fatto, sul mercato rimarrebbe disponibile un'ampia gamma di fonti di approvvigionamento. Inoltre, la Commissione ha rilevato che l'incidenza delle misure sulla redditività degli utilizzatori che si sono manifestati è stata limitata.

7.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (612) La Commissione ha concluso che l'istituzione di misure contribuirebbe alla ripresa dell'industria dell'Unione in termini di redditività. L'istituzione di misure permetterebbe ai produttori dell'Unione di realizzare gli investimenti e la ricerca e lo sviluppo necessari per migliorare gli impianti di produzione dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e diventare più competitivi.
- (613) L'industria dell'Unione è già stata sottoposta a una notevole ristrutturazione nel (recente) passato. Se non fossero istituite misure, è probabile che la minaccia di un pregiudizio imminente alla fine del periodo dell'inchiesta si concretizzerebbe. Alcuni fabbricanti di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dell'Unione potrebbero essere costretti a cessare o ridurre la fabbricazione di tali prodotti, licenziare i dipendenti e lasciare molti utilizzatori dell'Unione con fonti di approvvigionamento limitate.
- (614) Per quanto riguarda l'interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori, la Commissione ha concluso che l'istituzione di misure al livello proposto avrebbe soltanto un'incidenza limitata. Più in particolare, i prezzi, la redditività e l'occupazione nell'industria dell'utilizzatore non sarebbero colpiti in modo sproporzionato. L'istituzione di misure compensative definitive al livello proposto ha pertanto solo un'incidenza limitata sui prezzi della catena di approvvigionamento e sui risultati degli utilizzatori.
- (615) Nel ponderare da un lato i forti interessi di un'importante industria dell'Unione che deve essere protetta da pratiche sleali e, dall'altro, i probabili effetti limitati delle misure sugli importatori indipendenti e sugli utilizzatori, che continuano a beneficiare di un'ampia offerta nell'Unione, la Commissione ha concluso che non sussistono motivi fondati per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni sovvenzionate del prodotto in esame originario del paese interessato.



8. MISURE ANTISOVVENZIONI DEFINITIVE

(616) In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione riguardo alle sovvenzioni, alla minaccia di pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure antisovvenzioni definitive per impedire che si concretizzi l'imminente minaccia di pregiudizio notevole arrecato all'industria dell'Unione dalle importazioni sovvenzionate.

8.1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(617) Per determinare il livello delle misure la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare la minaccia di pregiudizio subita dall'industria dell'Unione.

(618) La minaccia di pregiudizio sarebbe eliminata se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e conseguire dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione l'utile al lordo delle imposte (il cosiddetto profitto di riferimento) che potrebbe ragionevolmente ottenere un'impresa di tale tipo nel settore in condizioni di concorrenza normali, ovvero in assenza di importazioni in dumping.

(619) Per quanto riguarda la determinazione di un profitto di riferimento, la Commissione ha in primo luogo analizzato la proposta del denunciante nell'inchiesta antidumping contro la Cina sullo stesso prodotto in esame, che suggeriva il 12,9 % ricavato da una precedente decisione della Commissione sullo stesso prodotto⁽¹⁾. Tale conclusione risale tuttavia all'anno 2000, e i dati di oltre 15 anni fa non possono più essere considerati rappresentativi visti i cambiamenti tecnologici e finanziari che l'industria dell'Unione ha subito da allora nonché quelli delle dimensioni del mercato dell'Unione dal 2000 ad oggi a seguito dell'aumento del numero di Stati membri fra il 2000 e il 2016.

(620) Il governo della RPC ha proposto che possa essere considerato ragionevole solo un margine di profitto del 5 %⁽²⁾. A questo proposito, esso ha fatto riferimento alla prassi seguita in passato dalla Commissione in base a cui è stato ritenuto idoneo il profitto di riferimento del 4,8 % e quello del 3 % rispettivamente nel caso relativo alle barre di rinforzo⁽³⁾ e in quello relativo ai tubi senza saldature⁽⁴⁾. Si tratta tuttavia di prodotti siderurgici a valle, che non sono simili al prodotto in esame.

(621) La Commissione ha poi preso in considerazione i dati sulla redditività del 2008, considerandolo l'anno più rappresentativo per un prodotto a valle, vale a dire i prodotti di acciaio laminati a freddo⁽⁵⁾. Il prodotto in esame della presente inchiesta è simile per molti aspetti a certi prodotti piatti di acciaio laminati a freddo (prodotti laminati a freddo), per i seguenti motivi:

- per entrambi i prodotti (minerale di ferro e carbone da coke) alcune leghe sono una parte importante del costo di produzione ed essi sono sottoposti a processi simili (fornace, laminatoio a caldo),
- come indicato al considerando 40, il prodotto in esame è la materia primaria per la produzione di vari prodotti in acciaio a valle di valore aggiunto, a cominciare dai prodotti laminati a freddo.

(622) Su tale base la Commissione ha riscontrato un margine di profitto del 14,4 %.


⁽¹⁾ Cfr. la decisione n. 284/2000/CECA della Commissione, del 4 febbraio 2000, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari dell'India e di Taiwan, e che accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento nei confronti delle importazioni originarie del Sudafrica (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 44) punto 338.

⁽²⁾ Osservazioni del governo della RPC, versione consultabile, 26 agosto 2016, punto 311, pag. 114.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1246 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 29.7.2016, pag. 70) considerando 127.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4) considerando 233.

⁽⁵⁾ Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1) considerando 156.



- (623) Rispetto al caso relativo al dumping pregiudizievole dalla Cina e dalla Russia mancano tuttavia vari elementi nel caso presente, in cui la Commissione ha rilevato una minaccia di pregiudizio da parte delle esportazioni cinesi sovvenzionate che richiede un'analisi prospettica. In particolare in quel caso le importazioni a basso prezzo dai paesi in esame erano state effettuate nel corso dei quattro anni precedenti il periodo dell'inchiesta.
- (624) La Commissione ha poi cercato di stabilire un profitto di riferimento simulando quale sarebbe stata l'evoluzione della ripresa dell'industria dell'Unione dalla recessione causata dalla crisi economica e finanziaria del 2009 se non fosse stata interrotta dai volumi elevati di importazioni cinesi che causavano la depressione dei prezzi. Per tale esercizio essa si è basata su dati più recenti e su un'analisi prospettica presentata al comitato per l'acciaio dell'OCSE nel dicembre 2013. In uno studio dal titolo «Laying the foundations for a financially sound industry» una società di consulenza ha analizzato la redditività dell'industria siderurgica mondiale negli ultimi anni e fissato una soglia di profitto per una sostenibilità a lungo termine. In particolare lo studio ha sostenuto la necessità di una media globale del margine EBITDA (utile al lordo di interessi, imposte e ammortamenti) del 17 %⁽¹⁾. La relazione suggerisce anche una media del 7 % per i costi di investimento e un costo medio del debito del 3 %. La Commissione ha detratto queste due categorie di costi ed è arrivata a un utile al lordo delle imposte (EBT) del 7 %. In assenza di altri dati affidabili essa ha applicato questi dati relativi all'industria siderurgica nel suo complesso al prodotto in esame, dal momento che i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo rappresentano una quota consistente della produzione di acciaio grezzo.
- (625) In conclusione, la Commissione ha stabilito che per calcolare il margine della minaccia di pregiudizio per l'industria di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dell'Unione può essere utilizzato un profitto di riferimento del 7 %.

8.2. Periodo di tempo da utilizzare per il calcolo del margine di pregiudizio in caso di minaccia di pregiudizio

- (626) In primo luogo, la Commissione ricorda che la determinazione della sovvenzione e del pregiudizio si fonda su un periodo dell'inchiesta e su un periodo in esame definiti in linea con le disposizioni pertinenti del regolamento di base e indicati nell'avviso di apertura. D'altro canto, il regolamento di base non fornisce nessun metodo specifico per il calcolo del margine di pregiudizio utilizzato per l'applicazione della regola del dazio inferiore. In secondo luogo, il regolamento di base non fornisce criteri specifici per la definizione del periodo durante il quale valutare i parametri per il calcolo del margine di pregiudizio. Nel caso presente, la Commissione ha dovuto considerare che il periodo scelto riflettesse la specificità del caso e fosse appropriato nel contesto di un'analisi prospettica.
- (627) A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto di non poter applicare un approccio standardizzato per la valutazione del pregiudizio notevole tenendo conto del valore medio del margine di pregiudizio per tutto il periodo dell'inchiesta (ossia il 2015): il margine della minaccia di pregiudizio deve rispecchiare la minaccia e, quando la minaccia si concretizza più tardi nel corso del periodo dell'inchiesta, il margine di pregiudizio deve rispecchiare l'effetto concreto della minaccia. Al fine di eliminare efficacemente l'impatto della minaccia di pregiudizio, la Commissione ha quindi preso in considerazione l'arco di tempo del periodo dell'inchiesta in cui ha iniziato a concretizzarsi la minaccia di pregiudizio come segue: ha fatto riferimento, tra l'altro, al considerando 549, secondo il quale «l'industria dell'Unione si stava riprendendo nel 2014 e nei primi due trimestri del 2015, ma quasi tutti gli indicatori di pregiudizio hanno cominciato a segnalare un drastico peggioramento durante il secondo semestre del 2015. L'inchiesta ha rivelato che questa tendenza negativa, iniziata nel secondo semestre del 2015, non è scomparsa nel primo semestre del 2016». Al considerando 554 si afferma inoltre che «vista la coincidenza temporale tra il costante aumento delle importazioni sovvenzionate a prezzi sempre più bassi da un lato, e dall'altro la contrazione della quota di mercato dell'industria dell'Unione e la depressione dei prezzi da cui sono derivate ulteriori perdite soprattutto a partire dal secondo semestre del 2015, la Commissione ha concluso che le importazioni sovvenzionate hanno avuto un'incidenza negativa sulla situazione dell'industria dell'Unione».
- (628) In secondo luogo, per quanto riguarda la sostanza della questione, la Commissione ha stabilito che, come esposto al considerando 462, la tendenza negativa è iniziata nel secondo semestre del 2015 e ha portato a un mutamento di circostanze chiaramente prevedibile e imminente al termine del periodo dell'inchiesta che, se non fosse stata adottata alcuna misura, avrebbe creato una situazione nella quale la sovvenzione avrebbe recato pregiudizio. Ciò è in linea con quanto affermato dalla Commissione al considerando 457 che recita che «i produttori dell'Unione hanno potuto riprendersi parzialmente nel 2014 e durante il primo semestre del 2015». Di conseguenza, il secondo semestre del 2015 rispecchia meglio l'impatto effettivo della minaccia di pregiudizio all'industria dell'Unione che dovrebbe essere eliminato.


⁽¹⁾ McKinsey & Company, Laying the foundations for a financially sound industry, riunione del comitato per l'acciaio dell'OCSE del 5 dicembre 2013, pag. 7.



- (629) In terzo luogo, la Corte ha affermato che l'analisi dei dati del periodo successivo all'inchiesta è particolarmente opportuna per un'inchiesta tesa a determinare se sussista una minaccia di pregiudizio che, per sua stessa natura, necessita di un'analisi prospettica. Per la Commissione, il secondo semestre del 2015 sembra soddisfare meglio tale requisito in quanto, rispetto all'intero periodo dell'inchiesta, è più prossimo agli sviluppi futuri.
- (630) In quarto luogo, un calcolo basato sull'intero periodo dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che possano esservi stati segni di tendenze negative, ostacolerebbe l'obiettivo, in caso di minaccia di pregiudizio, di agire in modo efficace e preventivo prima che la minaccia di pregiudizio si concretizzi.
- (631) In seguito alla comunicazione delle informazioni, il produttore esportatore Shougang Group ha contestato il metodo della Commissione di prendere in considerazione solo i dati del secondo semestre del 2015 per la determinazione del margine di pregiudizio. Esso ha sostenuto che il periodo dell'inchiesta è fissato all'inizio di un'inchiesta al fine di evitare decisioni soggettive da parte delle autorità inquirenti. Ha inoltre affermato che, dal momento che la regola del dazio inferiore si applica all'istituzione di dazi compensativi, il che significa che sia il margine di sovvenzione che il margine di pregiudizio dovrebbero determinare il dazio, sarebbe logico che entrambi questi margini si riferissero allo stesso periodo.
- (632) La Commissione ha respinto tali argomentazioni per i motivi che seguono: in primo luogo, come affermato al considerando 627, il margine della minaccia di pregiudizio deve rispecchiare la minaccia e, quando la minaccia si concretizza più tardi nel corso del PI, il margine di pregiudizio deve rispecchiare l'effetto concreto della minaccia. In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 5 del regolamento di base che si applicano ugualmente alle inchieste avviate sulla base di un'asserzione di minaccia di pregiudizio, le conclusioni rappresentative devono basarsi su un periodo che termina prima dell'apertura dei procedimenti (cfr. considerando 475). L'obiettivo di questo principio è garantire che i risultati dell'inchiesta siano rappresentativi e affidabili. Infine, come stabilito al considerando 626, il regolamento di base non fornisce nessun metodo specifico per il calcolo del margine di pregiudizio utilizzato per l'applicazione della regola del dazio inferiore.
- (633) Per tutti i motivi di cui sopra, la Commissione ha concluso che il periodo per il calcolo dei margini di pregiudizio nello specifico caso in questione dovrebbe essere basato sul secondo semestre del 2015 e non su tutto il periodo dell'inchiesta.
- (634) Di conseguenza, la Commissione ha chiesto ulteriori dati ai produttori che hanno collaborato. Ha ricevuto ulteriori dati semestrali relativi al periodo dell'inchiesta sul costo di produzione per tipo di prodotto sostenuti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e li ha in seguito verificati. Le verifiche hanno riguardato esclusivamente i dati supplementari che non sono stati richiesti in precedenza e hanno garantito l'attendibilità dei dati su cui la Commissione ha basato le sue conclusioni.
- (635) Per quanto riguarda il calcolo del suo margine di pregiudizio specifico, il produttore esportatore Shougang Group ha affermato che i dati per due tipi di prodotto non sono stati presi in considerazione.
- (636) La Commissione, dopo averla esaminata, ha accettato questa argomentazione. Di conseguenza, il margine di pregiudizio per lo Shougang Group è sceso dal 31,9 % al 31,5 %.

8.3. Misure definitive

- (637) L'inchiesta antisovvenzioni è stata condotta in parallelo con un'inchiesta relativa alle misure antidumping, limitatamente alla minaccia di pregiudizio. Dato il ricorso alla regola del dazio inferiore e il fatto che gli importi definitivi delle sovvenzioni compensabili espresse ad valorem sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio, la Commissione dovrebbe istituire il dazio compensativo definitivo al livello degli importi definitivi stabiliti per le sovvenzioni compensabili e successivamente istituire un dazio antidumping definitivo che raggiunga il livello pertinente di eliminazione del pregiudizio. Tuttavia, poiché il regolamento antidumping definitivo è già stato adottato il 6 aprile 2017, bisognava modificarlo per tener conto delle conclusioni qui presentate.
- (638) Sulla base di questa metodologia e dei dati in questione, e in particolare del fatto che la presente inchiesta non ha applicato misure compensative ad alcuna delle importazioni sovvenzionate e le misure sono limitate dal margine di pregiudizio, la Commissione ritiene che in questo caso non si abbia alcun «doppio conteggio».




- (639) Dato l'elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il dazio per «tutte le altre società» è stato fissato al livello del dazio massimo applicato alle società incluse nel campione. Il dazio per «tutte le altre società» sarà applicato a quelle che non hanno collaborato a questa inchiesta.
- (640) Per gli altri produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione che hanno collaborato elencati nell'allegato, l'aliquota del dazio definitivo è fissata a livello della media ponderata delle aliquote stabilita per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione.
- (641) Sulla base di quanto precede, i tassi ai quali i dazi in questione saranno istituiti sono fissati come segue:

Tabella 24

Dazio compensativo definitivo

Produttori esportatori cinesi	Margine di dumping (stabilito nell'inchiesta antidumping)	Importo delle sovvenzioni compensabili	Livello di eliminazione del pregiudizio	Aliquota del dazio compensativo	Dazio antidumping
Benxi Group	97,3 %	28,5 %	28,1 %	28,1 %	0 %
Hesteel Group	95,5 %	7,8 %	18,1 %	7,8 %	10,3 %
Jiangsu Shagang Group	106,9 %	4,6 %	35,9 %	4,6 %	31,3 %
Shougang Group	Non incluso nel campione dell'inchiesta antidumping	38,6 %	31,5 %	31,5 %	0 %
Altre società che hanno collaborato sia all'inchiesta anti-sovvenzioni sia all'inchiesta antidumping	100,5 %	17,1 %	27,9 %	17,1 %	10,8 %
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta anti-sovvenzioni	100,5 %	38,6 %	35,9 %	35,9 %	0 %
Tutte le altre società	106,9 %	38,6 %	35,9 %	35,9 %	0 %

- (642) L'aliquota del dazio antidumping e antisovvenzioni applicata a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento è stata calcolata in base ai risultati delle presenti inchieste e rispecchia pertanto la situazione constatata durante tali inchieste per la società in questione. Tale aliquota del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applica quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalla società indicata. Le importazioni di prodotti fabbricati da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (643) Durante l'inchiesta l'Hebei Iron & Steel Group Co., Ltd ha modificato il suo nome in Hesteel Group Co., Ltd. Hanno cambiato nome anche alcune delle sue società collegate. La Commissione ha debitamente preso atto di tali modifiche ai nomi.



- (644) Una società può chiedere l'applicazione dell'aliquota di dazio individuale in caso di successiva modifica del nome. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se il cambiamento della denominazione della società non pregiudica il suo diritto a beneficiare dell'aliquota di dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (645) Per garantire una corretta applicazione del dazio compensativo, l'aliquota del dazio per tutte le altre società deve essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.

9. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (646) Le parti interessate sono state informate dei principali dati e considerazioni in base ai quali si è ritenuto di raccomandare l'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, originari della RPC.
- (647) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti originari della Repubblica popolare cinese. Il prodotto in esame non comprende:

- i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
- i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,
- i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e
- i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 e 7226 91 99.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21).



2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese	Società	Dazio compensativo definitivo	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Bengang Steel Plates Co., Ltd	28,1 %	C157
	Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd	7,8 %	C158
	Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch ⁽¹⁾	7,8 %	C159
	Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch ⁽²⁾	7,8 %	C160
	Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd	4,6 %	C161
	Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd	4,6 %	C162
	Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd	31,5 %	C164
	Beijing Shougang Co. Ltd, Qian'an Iron & Steel branch	31,5 %	C208
	Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	17,1 %	Cfr. allegato
	Tutte le altre società	35,9 %	C999

⁽¹⁾ Già «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Tangshan Branch»

⁽²⁾ Già «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Chengde Branch»

3. L'applicazione delle aliquote del dazio compensativo individuale specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.



Articolo 2


1. L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 è sostituito dal seguente.

«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Bengang Steel Plates Co., Ltd	0 %	C157
	Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd	10,3 %	C158
	Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch ⁽¹⁾	10,3 %	C159
	Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch ⁽²⁾	10,3 %	C160
	Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd	31,3 %	C161
	Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd	31,3 %	C162
	Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd	0 %	C164
	Beijing Shougang Co. Ltd, Qian'an Iron & Steel branch	0 %	C208
	Angang Steel Company Limited	10,8 %	C150
	Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.	0 %	C151
	Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.	0 %	C147
	Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.	0 %	C163
	Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.	10,8 %	C165
	Rizhao Steel Wire Co., Ltd.	10,8 %	C166
	Rizhao Baohua New Material Co., Ltd.	10,8 %	C167
Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.	0 %	C168	
	Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.	10,8 %	C156
	Tutte le altre società	0 %	C999

⁽¹⁾ Già «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Tangshan Branch».

⁽²⁾ Già «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Chengde Branch».



2. L'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 è sostituito dal seguente

«5. Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

- a) non ha esportato nell'Unione il prodotto interessato di cui al paragrafo 1 nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (periodo dell'inchiesta);
- b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento;
- c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile relativo all'esportazione di una quantità rilevante nell'Unione,

L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'elenco delle società individuate nella tabella e soggette a un dazio individuale che non supera l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, vale a dire lo 0 %.»

Articolo 3

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Paese	Denominazione	Codice addizionale TARIC
RPC	Angang Steel Company Limited	C150
RPC	Maanshan Iron & Steel Co., Ltd	C165
RPC	Rizhao Steel Wire Co., Ltd.	C166
RPC	Rizhao Baohua New Material Co., Ltd.	C167
RPC	Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.	C156

17CE1687



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/970 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
- (2) Il 2 giugno 2017 il CSNU ha adottato la risoluzione 2356 (2017) che aggiunge 14 persone fisiche e quattro entità all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. Il 1º giugno 2017 il comitato per le sanzioni ha modificato anche quattro voci esistenti.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV.
- (4) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 88 del 29.3.2007, pag. 1.



ALLEGATO

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1. all'elenco «A. Persone fisiche» sono aggiunte le voci seguenti:

- «(40) Cho Il U (alias Cho Il Woo). Data di nascita: 10.5.1945. Luogo di nascita: Musan, Provincia di North Hamgyo'ng, Corea del Nord. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 736410010. Altre informazioni: direttore del Fifth Bureau del Reconnaissance General Bureau. Si ritiene che Cho sia a capo delle attività di spionaggio e di intelligence all'estero per la Corea del Nord.
- (41) Cho Yon Chun (alias Jo Yon Jun). Data di nascita: 28.9.1937. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea del Nord e per le forze armate della Corea del Nord.
- (42) Choe Hwi. Sesso: maschile. Anno di nascita: 1954 o 1955. Cittadinanza: nordcoreana. Indirizzo: Corea del Nord. Altre informazioni: primo vicedirettore del dipartimento per la propaganda e l'agitazione del Partito dei lavoratori della Corea del Nord, che controlla tutti i media della Corea del Nord ed è utilizzato dal governo per controllare l'opinione pubblica.
- (43) Jo Yong-Won (alias Cho Yongwon). Sesso: maschile. Data di nascita: 24.10.1957. Cittadinanza: nordcoreana. Indirizzo: Corea del Nord. Altre informazioni: vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento del Partito dei lavoratori della Corea del Nord, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea del Nord e per le forze armate della Corea del Nord.
- (44) Kim Chol Nam. Data di nascita: 19.2.1970. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 563120238. Indirizzo: Corea del Nord. Altre informazioni: Presidente della Korea Kumsan Trading Corporation, una società che acquista forniture per l'Ufficio generale per l'energia atomica e serve come mezzo per far entrare denaro nella Corea del Nord.
- (45) Kim Kyong Ok. Anno di nascita: 1937 o 1938. Cittadinanza: nordcoreana. Indirizzo: Pyongyang, Corea del Nord. Altre informazioni: vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea del Nord e per le forze armate della Corea del Nord.
- (46) Kim Tong-Ho. Sesso: maschile. Data di nascita: 18.8.1969. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 745310111. Indirizzo: Vietnam. Altre informazioni: rappresentante in Vietnam della Tanchon Commercial Bank, che è la principale entità finanziaria della Corea del Nord per le vendite collegate ad armi e missili.
- (47) Min Byong Chol (Min Pyo'ng-ch'o'l; Min Byong-chol; Min Byong Chun). Sesso: maschile. Data di nascita: 10.8.1948. Cittadinanza: nordcoreana. Indirizzo: Corea del Nord. Altre informazioni: membro del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento del Partito dei lavoratori della Corea del Nord, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea del Nord e per le forze armate della Corea del Nord.
- (48) Paek Se Bong. Data di nascita: 21.3.1938. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Paek Se Bong è ex presidente del secondo comitato economico, ex membro della commissione nazionale di difesa ed ex vicedirettore del Munition Industry Department (MID).
- (49) Pak Han Se (alias Kang Myong Chol). Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 290410121. Indirizzo: Corea del Nord. Altre informazioni: vicepresidente del secondo comitato economico, che controlla la produzione dei missili balistici della Corea del Nord e dirige le attività della Korea Mining Development Corporation, il principale commerciante di armi della Corea del Nord nonché il principale esportatore di beni e di attrezzature connessi ai missili balistici e alle armi convenzionali.
- (50) Pak To Chun (alias Pak Do Chun). Data di nascita: 9.3.1944. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Pak To Chun è ex segretario del Munitions Industry Department (MID) ed attualmente fornisce consulenza sulle questioni relative ai programmi nucleari e missilistici. È un ex membro della commissione degli affari di Stato e membro dell'ufficio politico del Partito dei lavoratori della Corea del Nord.



- (51) Ri Jae Il (alias Ri Chae-Il). Anno di nascita: 1934. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: vicedirettore del dipartimento per la propaganda e l'agitazione del Partito dei lavoratori della Corea del Nord, che controlla tutti i media della Corea del Nord ed è utilizzato dal governo per controllare l'opinione pubblica.
- (52) Ri Su Yong. Sesso: maschile. Data di nascita: 25.6.1968. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 654310175. Indirizzo: Cuba. Altre informazioni: funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, specializzato nelle acquisizioni per le industrie della difesa della Corea del Nord e nel sostegno delle vendite di materiale militare di Pyongyang. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della Corea del Nord.
- (53) Ri Yong Mu. Data di nascita: 25.1.1925. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Ri Yong Mu è vicepresidente della commissione degli affari di Stato, che dirige e orienta tutti gli affari collegati alle forze armate, alla difesa e alla sicurezza della Corea del Nord, inclusi l'acquisizione e gli appalti.»

2. all'elenco «B. Persone giuridiche, entità e organismi» sono aggiunte le voci seguenti:

- «(43) Kangbong Trading Corporation. Ubicazione: Corea del Nord. Altre informazioni: la Kangbong Trading Corporation ha venduto, fornito, trasferito o acquistato, direttamente o indirettamente, alla o dalla Corea del Nord metallo, grafite, carbone, o software, e i relativi profitti o beni ricevuti possono andare a vantaggio del governo della Corea del Nord o del Partito dei lavoratori della Corea del Nord. La controllante della Kangbong Trading Corporation è il ministero delle forze armate popolari.
- (44) Korea Kumsan Trading Corporation. Ubicazione: Pyongyang, Corea del Nord. Altre informazioni: la Korea Kumsan Trading Corporation è di proprietà o è sotto il controllo dell'Ufficio generale per l'energia atomica, o agisce o afferma di agire, direttamente o indirettamente, per conto o a nome del suddetto Ufficio, che dirige il programma nucleare della Corea del Nord.
- (45) Koryo Bank. Ubicazione: Pyongyang, Corea del Nord. Altre informazioni: la Koryo Bank opera nel settore dei servizi finanziari nell'economia della Repubblica democratica popolare di Corea ed è associata all'«Office 38» e all'«Office 39» del Partito dei lavoratori della Corea del Nord.
- (46) Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (alias Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA). Ubicazione: Pyongyang, Corea del Nord. Altre informazioni: la Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (forza missilistica strategica) è responsabile di tutti i programmi di missili balistici della Corea del Nord ed è responsabile dei lanci di SCUD e NODONG.»

3. nell'elenco «A. Persone fisiche», la voce

- «(14) Choe Song Il. N. passaporto: (a) 472320665 (data di scadenza: 26.9.2017), (b) 563120356. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam. Data di designazione: 2.3.2016.»

è sostituita da:


- «(14) Choe Song Il. N. passaporto: (a) 472320665 (data di scadenza: 26.9.2017), (b) 563120356. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank. È stato il rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam. Data di designazione: 2.3.2016.»

4. nell'elenco «A. Persone fisiche», la voce

- «(17) Jang Yong Son. Data di nascita: 20.2.1957. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Iran. Data di designazione: 2.3.2016.»

è sostituita da:

- «(17) Jang Yong Son. Data di nascita: 20.2.1957. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). È stato rappresentante della KOMID in Iran. Data di designazione: 2.3.2016.»



5. nell'elenco «A. Persone fisiche», la voce

«(21) Kim Jung Jong (alias Kim Chung Chong). Data di nascita: 7.11.1966. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: (a) 199421147 (data di scadenza: 29.12.2014), (b) 381110042 (data di scadenza: 25.1.2016), (c) 563210184 (data di scadenza: 18.6.2018). Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam. Data di designazione: 2.3.2016.»

è sostituita da:

«(21) Kim Jung Jong (alias Kim Chung Chong). Data di nascita: 7.11.1966. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: (a) 199421147 (data di scadenza: 29.12.2014), (b) 381110042 (data di scadenza: 25.1.2016), (c) 563210184 (data di scadenza: 18.6.2018). Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank. È stato il rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam. Data di designazione: 2.3.2016.»


6. nell'elenco «A. Persone fisiche», la voce

«(24) Kim Yong Chol. Data di nascita: 18.2.1962. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Iran. Data di designazione: 2.3.2016.»

è sostituita da:

«(24) Kim Yong Chol. Data di nascita: 18.2.1962. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). È stato rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Iran. Data di designazione: 2.3.2016.»

17CE1688



**DECISIONE (UE) 2017/971 DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2017**

che stabilisce le modalità di pianificazione e condotta concernenti le missioni militari senza compiti esecutivi dell'UE in ambito PSDC e che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale, la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e la decisione (PESC) 2016/610 relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,


vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha stabilito che occorre rafforzare la pianificazione e la condotta delle missioni militari senza compiti esecutivi dell'UE.
- (2) Nelle conclusioni del 6 marzo 2017 il Consiglio ha convenuto di istituire, come obiettivo a breve termine, in seno allo Stato maggiore dell'UE (EUMS) a Bruxelles, una capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) incaricata, a livello strategico, della pianificazione e della condotta operative delle missioni militari senza compiti esecutivi, che agirà sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS).
- (3) La neoistituita MPCC opererà in modo parallelo e coordinato con la capacità civile di pianificazione e condotta, in particolare mediante una cellula comune di coordinamento del sostegno.
- (4) Nelle conclusioni del 6 marzo 2017 il Consiglio ha deciso che il direttore generale dell'EUMS sarà il direttore dell'MPCC e, in tale veste, assumerà le funzioni di comandante della missione per le missioni militari senza compiti esecutivi, comprese le tre missioni di formazione dell'UE (EUTM) schierate in Somalia, in Mali e nella Repubblica centrafricana, in linea con il mandato del direttore dell'MPCC.
- (5) Nelle conclusioni del 6 marzo 2017 il Consiglio ha altresì concordato con le proposte in materia di previsione e sorveglianza strategiche mediante le quali il Consiglio, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) e il CPS possono ricevere sostegno efficace, nell'esercizio delle rispettive responsabilità in relazione alle missioni militari senza compiti esecutivi, da parte delle pertinenti strutture di gestione delle crisi del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), anche grazie a un'interazione e una cooperazione sistematiche tra il comandante della missione e tali strutture a livello politico-strategico, fatta salva la catena di comando.
- (6) L'8 giugno 2017 il Consiglio ha approvato il mandato consolidato per l'EUMS, compresa l'MPCC. Tale mandato rispetta le specificità dell'EUMS e le peculiarità inerenti alle sue funzioni, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della decisione 2010/427/UE del Consiglio ⁽¹⁾ che fissa l'organizzazione e il funzionamento del SEAE, quale adattata alle nuove disposizioni in materia di comando e controllo approvate dal Consiglio, e sostituisce il mandato dell'EUMS allegato alla decisione 2001/80/PESC del Consiglio ⁽²⁾ che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea, non più applicabile. Pertanto, l'MPCC svolgerà i compiti ad essa attribuiti nell'ambito del nuovo mandato consolidato.

⁽¹⁾ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (G.U. L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

⁽²⁾ Decisione 2001/80/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea (G.U. L 27 del 30.1.2001, pag. 7).



- (7) Sono stati compiuti i preparativi necessari affinché l'MPCC assuma le proprie responsabilità, in particolare per quanto riguarda le EUTM schierate in Somalia, in Mali e nella Repubblica centrafricana.
- (8) Il Consiglio dovrebbe pertanto definire le disposizioni in materia di pianificazione e condotta concernenti le missioni militari senza compiti esecutivi e modificare la catena di comando delle tre missioni summenzionate.
- (9) Il direttore dell'MPCC dovrebbe esercitare le responsabilità di comandante dell'operazione ai sensi della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio ⁽¹⁾ relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena).
- (10) Ogniquale applicabile, i comandanti della forza delle missioni EUTM dovrebbero essere associati alle raccomandazioni del comandante della missione al CPS in relazione alla partecipazione di Stati terzi.
- (11) Fatta salva la catena di comando, i comandanti della forza delle missioni dell'UE dovrebbero ricevere orientamenti politici a livello locale dai rappresentanti speciali dell'UE, se applicabile, e dalle delegazioni dell'Unione competenti per la regione.
- (12) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

1. La responsabilità della pianificazione e della condotta operative delle missioni militari senza compiti esecutivi dell'UE è attribuita, a livello strategico-militare, al direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC).
2. A livello operativo in teatro, una volta istituite, le missioni militari senza compiti esecutivi sono guidate da un comandante della forza della missione dell'UE, che opera sotto il comando del direttore dell'MPCC nell'esercizio delle funzioni di comandante della missione.
3. Nell'esercizio delle funzioni di comandante della missione per le missioni militari senza compiti esecutivi, il direttore dell'MPCC agisce sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza, a norma dell'articolo 38 del trattato.

Articolo 2

1. In linea con i concordati principi dell'UE in materia di comando e controllo, e conformemente al mandato riveduto dell'EUMS, l'MPCC sostiene il proprio direttore nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di comandante della missione, in quanto struttura di comando e controllo a livello strategico militare, fissa e situata fuori dalla zona delle operazioni, incaricata della pianificazione e della condotta operative delle missioni militari senza compiti esecutivi, come pure di costituire, proiettare, sostenere e ripristinare le forze dell'Unione.
2. In teatro, una volta istituita una missione, un comando della forza della missione assiste il comandante della forza della missione dell'UE.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39).



Articolo 3

Il direttore dell'MPCC, assumendo le funzioni di comandante delle missioni, esercita le responsabilità del comandante dell'operazione ai sensi della decisione (PESC) 2015/528.

Articolo 4

La decisione 2010/96/PESC ⁽¹⁾ del Consiglio è così modificata:

1) i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) è il comandante della missione EUTM Somalia.»

2. Il Brigadier generale Maurizio Morena è nominato comandante della forza della missione dell'UE EUTM Somalia.»;

2) i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'MPCC è la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare al di fuori del teatro delle operazioni, responsabile della pianificazione e della condotta operative di EUTM Somalia.»

2. Il comando della forza della missione EUTM Somalia ha sede a Mogadiscio e opera sotto il comando del comandante della forza della missione dell'UE. Comprende un ufficio di collegamento a Nairobi.

3. Una cellula di sostegno del comando della forza della missione, situata a Bruxelles, è inclusa nell'MPCC fino al raggiungimento della piena capacità operativa da parte dell'MPCC.»;

3) all'articolo 5, paragrafo 1, alla fine della quarta frase, i termini «del comandante della missione dell'UE» sono sostituiti da:

«del comandante della forza della missione dell'UE»;

4) all'articolo 5, paragrafo 3, i seguenti termini sono inseriti nella seconda frase dopo i termini «il comandante della missione dell'UE»:

«e il comandante della forza della missione dell'UE»;

5) all'articolo 6, paragrafo 2, i seguenti termini sono inseriti nella seconda frase dopo i termini «il comandante della missione dell'UE»:

«e il comandante della forza della missione dell'UE»;

6) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatta salva la catena di comando, il comandante della forza della missione dell'UE riceve orientamenti politici a livello locale dal rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa in coordinamento con le delegazioni dell'Unione competenti per la regione.»;

7) all'articolo 8, paragrafo 2, i seguenti termini sono inseriti prima dei termini «e dell'EUMC»:

«in consultazione con il comandante della forza della missione dell'UE,»;

8) all'articolo 11, paragrafo 5, alla fine della frase, sono aggiunti i seguenti termini:

«e/o al comandante della forza della missione dell'UE.»;

⁽¹⁾ Decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16).



9) all'articolo 13, paragrafo 2, i termini «di un comandante della missione dell'UE» sono sostituiti da:

«di un comandante della forza della missione dell'UE».

Articolo 5

La decisione 2013/34/PESC ⁽¹⁾ del Consiglio è così modificata:

1) i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) è il comandante della missione EUTM Mali.

2. Il Brigadier generale Peter Devogelaere è nominato comandante della forza della missione dell'UE EUTM Mali.»;

2) i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'MPCC è la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare al di fuori del teatro delle operazioni, responsabile della pianificazione e della condotta operative di EUTM Mali.

2. Il comando della forza della missione EUTM Mali ha sede in Mali e opera sotto il comando del comandante della forza della missione dell'UE.

3. Una cellula di sostegno del comando della forza della missione, situata a Bruxelles, è inclusa nell'MPCC fino al raggiungimento della piena capacità operativa da parte dell'MPCC.»;

3) all'articolo 5, paragrafo 1, alla fine della quarta frase, i termini «comandanti successivi della missione dell'UE» sono sostituiti da:

«comandanti successivi della forza della missione dell'UE»;

4) all'articolo 5, paragrafo 3, i seguenti termini sono inseriti nella seconda frase dopo i termini «il comandante della missione dell'UE»:

«e il comandante della forza della missione dell'UE»;

5) all'articolo 6, paragrafo 2, i seguenti termini sono inseriti nella seconda frase dopo i termini «il comandante della missione dell'UE»:

«e il comandante della forza della missione dell'UE»;

6) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatta salva la catena di comando, il comandante della forza della missione dell'UE riceve orientamenti politici a livello locale dal rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel in coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione a Bamako.»;

7) all'articolo 8, paragrafo 2, i seguenti termini sono inseriti prima dei termini «e dell'EUMC»:

«in consultazione con il comandante della forza della missione dell'UE.»;

8) all'articolo 11, paragrafo 5, alla fine della frase, sono aggiunti i seguenti termini:

«e/o al comandante della forza della missione dell'UE».

⁽¹⁾ Decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (GUL 14 del 18.1.2013, pag. 19).



Articolo 6

La decisione (PESC) 2016/610 ⁽¹⁾ del Consiglio è così modificata:

1) i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) è il comandante della missione EUTM RCA.

2. Il Brigadier generale Herman Ruys è nominato comandante della forza della missione dell'UE EUTM RCA.»;

2) i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'MPCC è la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare al di fuori del teatro delle operazioni, responsabile della pianificazione e della condotta operative di EUTM RCA.

2. Il comando della forza della missione EUTM RCA ha sede a Bangui e opera sotto il comando del comandante della forza della missione.

3. Una cellula di sostegno del comando della forza della missione, situata a Bruxelles, è inclusa nell'MPCC fino al raggiungimento della piena capacità operativa da parte dell'MPCC.»;

3) all'articolo 5, paragrafo 1, nella quarta frase, i termini «dei comandanti successivi della missione dell'UE» sono sostituiti da:

«dei comandanti successivi della forza della missione dell'UE»;

4) all'articolo 5, paragrafo 3, i seguenti termini sono inseriti nella seconda frase dopo i termini «il comandante della missione dell'UE»:

«e il comandante della forza della missione dell'UE»;

5) all'articolo 6, paragrafo 2, i seguenti termini sono inseriti nella seconda frase dopo i termini «il comandante della missione dell'UE»:

«e il comandante della forza della missione dell'UE»;

6) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatta salva la catena di comando, il comandante della forza della missione dell'UE riceve orientamenti politici a livello locale dal capo della delegazione dell'Unione nella Repubblica centrafricana.»;

7) all'articolo 7, paragrafo 4, i termini «comandante della missione dell'UE» sono sostituiti da:

«comandante della forza della missione dell'UE»;

8) all'articolo 8, paragrafo 2, i seguenti termini sono inseriti prima dei termini «e dell'EUMC»:

«in consultazione con il comandante della forza della missione dell'UE,»;

9) all'articolo 12, paragrafo 5, alla fine della frase, sono aggiunti i seguenti termini:

«e/o al comandante della forza della missione dell'UE».

(1) Decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 21).



Articolo 7

Le decisioni (PESC) 2016/396 ⁽¹⁾, (PESC) 2016/2352 ⁽²⁾ e (PESC) 2017/112 ⁽³⁾ del comitato politico e di sicurezza sono abrogate.

Articolo 8

Il Consiglio riesamina, sulla base di una relazione dell'AR, l'istituzione dell'MPCC e della cellula comune di coordinamento del sostegno un anno dopo che sono diventate pienamente operative e, in ogni caso, entro la fine del 2018.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017

Per il Consiglio
Il presidente
U. REINSALU

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2016/396 del Comitato politico e di sicurezza, del 15 marzo 2016, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) e che abroga la decisione (PESC) 2015/173 (EUTM Somalia/1/2016) (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 99).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/2352 del comitato politico e di sicurezza, del 7 dicembre 2016, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2016/939 (EUTM Mali/2/2016) (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2017/112 del comitato politico e di sicurezza, del 10 gennaio 2017, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2017) (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 47).



DECISIONE (PESC) 2017/972 DEL CONSIGLIO**dell'8 giugno 2017****che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che modifica la decisione (PESC) 2017/154**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 27 gennaio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/154 ⁽²⁾, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC («elenco»).
- (3) Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere una di tali entità nell'elenco.
- (4) È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione (PESC) 2017/154 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

U. REINSALU

⁽¹⁾ Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GUL 344 del 28.12.2001, pag. 93).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/154 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2016/1136 (GUL 23 del 28.1.2017, pag. 21).




ALLEGATO

L'entità elencata in appresso è cancellata dall'elenco riportato nell'allegato della decisione (PESC) 2017/154:

II. GRUPPI ED ENTITÀ

11. «Hofstadgroep».

17CE1690



DECISIONE (PESC) 2017/973 DEL CONSIGLIO**dell'8 giugno 2017****che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo* (EULEX KOSOVO)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 14 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/947 ⁽²⁾ che ha modificato l'azione comune 2008/124/PESC, ha prorogato il mandato dell'EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2018 e ha previsto un nuovo importo di riferimento finanziario per l'attuazione del suo mandato in Kosovo fino al 14 dicembre 2016 e per il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro fino al 14 giugno 2017.
- (3) Il 14 novembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1990 ⁽³⁾ che modifica l'azione comune 2008/124/PESC, prevedendo un importo di riferimento finanziario fino al 14 giugno 2017.
- (4) È opportuno prevedere un nuovo importo di riferimento per l'attuazione del mandato dell'EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2018.
- (5) Nessuna disposizione della presente decisione dovrebbe essere interpretata in senso tale da pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia dei giudici e dei procuratori.
- (6) In virtù della particolare natura delle attività dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, nella presente decisione è opportuno individuare l'importo previsto a copertura del sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro e prevedere l'esecuzione di tale parte del bilancio tramite una sovvenzione.
- (7) È opportuno modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC.
- (8) L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 16, paragrafo 1, azione comune 2008/124/PESC l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:


«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2017 fino al 14 giugno 2018 è di 90 914 000 EUR.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/947 del Consiglio, del 14 giugno 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 26).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2016/1990 del Consiglio, del 14 novembre 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 16).



Con riferimento all'importo di cui all'undicesimo comma, l'importo destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO per l'attuazione del suo mandato in Kosovo è di 49 600 000 EUR e l'importo destinato a coprire il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro è di 41 314 000 EUR.

La Commissione stipula una convenzione di sovvenzione con un cancelliere che agisce per conto di una cancelleria incaricata dell'amministrazione dei procedimenti giudiziari trasferiti per l'importo di 41 314 000 EUR. A tale convenzione di sovvenzione si applicano le norme in materia di sovvenzioni previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.

(*) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

U. REINSALU

17CE1691



DECISIONE (PESC) 2017/974 DEL CONSIGLIO**dell'8 giugno 2017****che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC ⁽¹⁾.
- (2) La decisione 2010/413/PESC prevede, tra l'altro, un regime di autorizzazione per il riesame e le decisioni sui trasferimenti verso l'Iran o le attività svolte con il paese in materia di nucleare non contemplati dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2231 (2015), in piena coerenza con il piano d'azione congiunto globale (PACG).
- (3) Il Consiglio ritiene che le condizioni a norma del regime di autorizzazione dovrebbero essere modificate al fine di ottenere un'applicazione coerente dei controlli in tutta l'Unione.
- (4) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare misure previste nella presente decisione.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/413/PESC è così modificata:

- 1) L'articolo 26 *quater*, paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. È soggetto alla notifica alla commissione congiunta l'approvvigionamento in Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, dei prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.»

- 2) L'articolo 26 *quinquies* è così modificato:


- a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri che svolgono le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 assicurano di aver ottenuto informazioni sull'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»

- b) al paragrafo 5, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) hanno ottenuto informazioni sull'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»

⁽¹⁾ Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017

Per il Consiglio
Il presidente
U. REINSALU

17CE1692



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/975 DEL CONSIGLIO**dell'8 giugno 2017****che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) Il 1° giugno 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato le voci relative a quattro persone soggette a misure restrittive.
- (3) Il 2 giugno 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2356 (2017) che ha aggiunto 14 persone e 4 entità all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2016/849/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

L. GRECH

⁽¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.




ALLEGATO


I. Le persone e le entità elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive che figura nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849.

A. Persone

	Nome	Pseudonimi	Elementi di identificazione	Data di designazione	Motivi
40.	Cho Il U	Cho Il Woo	Data di nascita: 10.5.1945 Luogo di nascita: Musan, provincia del Nord Hamgyo'ng, RPDC Cittadinanza: RPDC Numero di passaporto: 736410010	2.6.2017	Direttore della quinta sezione del Reconnaissance General Bureau. Cho è ritenuto il responsabile delle operazioni di spionaggio oltremare e della raccolta di intelligence esterna per la RPDC.
41.	Cho Yon Chun	Jo Yon Jun	Data di nascita: 28.9.1937 Cittadinanza: RPDC	2.6.2017	Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento, che dirige le nomine del personale chiave per il partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.
42.	Choe Hwi		Anno di nascita: 1954 o 1955 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Indirizzo: RPDC	2.6.2017	Primo vicedirettore del dipartimento per la propaganda e l'agitazione del Partito dei lavoratori della Corea, che controlla tutti i media della RPDC ed è utilizzato dal governo per controllare il pubblico.
43.	Jo Yong-Won	Cho Yongwon	Data di nascita: 24.10.1957 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Indirizzo: RPDC	2.6.2017	Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento del Partito dei lavoratori della Corea, che dirige le nomine del personale chiave per il partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.
44.	Kim Chol Nam		Data di nascita: 19.2.1970 Cittadinanza: RPDC Numero di passaporto: 563120238 Indirizzo: RPDC	2.6.2017	Presidente della Korea Kumsan Trading Corporation, una società che acquista forniture per l'Ufficio generale per l'energia atomica e serve come mezzo per far entrare denaro nella RPDC.
45.	Kim Kyong Ok		Anno di nascita: 1937 o 1938 Cittadinanza: RPDC Indirizzo: Pyongyang, RPDC.	2.6.2017	Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.
46.	Kim Tong-Ho		Data di nascita: 18.8.1969 Cittadinanza: RPDC Numero di passaporto: 745310111 Sesso: maschile Indirizzo: Vietnam	2.6.2017	Rappresentante in Vietnam della Tan-chon Commercial Bank, che è la principale entità finanziaria della RPDC per le vendite collegate a armi e missili.



	Nome	Pseudonimi	Elementi di identificazione	Data di designazione	Motivi
47.	Min Byong Chol	Min Pyo'ng-ch'o'l; Min Byong-chol; Min Byong Chun	Data di nascita: 10.8.1948 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Indirizzo: RPDC	2.6.2017	Membro del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento del Partito dei lavoratori della Corea, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.
48.	Paek Se Bong		Data di nascita: 21.3.1938 Cittadinanza: RPDC	2.6.2017	Paek Se Bong è ex presidente del secondo comitato economico, ex membro della commissione nazionale di difesa ed ex vicedirettore del Munition Industry Department (MID).
49.	Pak Han Se	Kang Myong Chol	Cittadinanza: RPDC Numero di passaporto: 290410121 Indirizzo: RPDC	2.6.2017	Vicepresidente del secondo comitato economico, che controlla la produzione dei missili balistici della RPDC e dirige le attività della Korea Mining Development Corporation, il principale commerciante di armi della RPDC nonché il principale esportatore di beni e di attrezzature connessi ai missili balistici e alle armi convenzionali.
50.	Pak To Chun	Pak Do Chun	Data di nascita: 9.3.1944 Cittadinanza: RPDC	2.6.2017	Pak To Chun è ex segretario del Munitions Industry Department (MID) ed attualmente fornisce consulenza sulle questioni relative ai programmi nucleari e missilistici. È un ex membro della commissione degli affari di Stato e membro dell'ufficio politico del Partito dei lavoratori della Corea
51.	Ri Jae Il	Ri, Chae Il	Anno di nascita: 1934 Cittadinanza: RPDC	2.6.2017	Vicedirettore del dipartimento per la propaganda e l'agitazione del Partito dei lavoratori della Corea, che controlla tutti i media della RPDC ed è utilizzato dal governo per controllare il pubblico.
52.	Ri Su Yong		Data di nascita: 25.6.1968 Cittadinanza: RPDC Numero di passaporto: 654310175 Sesso: maschile Indirizzo: Cuba	2.6.2017	Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, specializzato nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare di Pyongyang. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC.
53.	Ri Yong Mu		Data di nascita: 25.1.1925 Cittadinanza: RPDC	2.6.2017	Ri Yong Mu è vicepresidente della commissione degli affari di Stato, che dirige e orienta tutti gli affari collegati alle forze armate, alla difesa e alla sicurezza della RPDC, inclusi l'acquisizione e gli appalti.




B. Entità

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
43.	Kangbong Trading Corporation		RPDC	2.6.2017	La Kangbong Trading Corporation ha venduto, fornito, trasferito o acquistato, direttamente o indirettamente, alla o dalla RDPC, metallo, grafite, carbone, o software, e i relativi profitti o beni ricevuti possono andare a vantaggio del governo della RPDC o del Partito dei lavoratori della Corea. La controllante della Kangbong Trading Corporation è il ministero delle forze armate popolari.
44.	Korea Kumsan Trading Corporation		Pyongyang, RPDC	2.6.2017	La Korea Kumsan Trading Corporation è di proprietà o è sotto il controllo dell'Ufficio generale per l'energia atomica, o agisce o afferma di agire, direttamente o indirettamente, per conto o a nome del suddetto Ufficio, che dirige il programma nucleare della RPDC.
45.	Koryo Bank		Pyongyang, RPDC	2.6.2017	La Koryo Bank opera nel settore dei servizi finanziari nell'economia della RPDC, ed è associata all'«Office 38» e all'«Office 39» del KWP.
46.	Strategic Rocket Force of the Korean People's Army	Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA	Pyongyang, RPDC	2.6.2017	La Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (forza missilistica strategica) è responsabile di tutti i programmi missilistici balistici della RPDC ed è responsabile dei lanci di SCUD e NO-DONG.


II. Le seguenti voci delle persone soggette a misure restrittive riportate nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 saranno sostituite come indicato in appresso:

	Nome	Pseudonimi	Elementi di identificazione	Data di designazione	Altre informazioni
14.	Choe Song Il		Passaporto: 472320665 Data di scadenza: 26.9.2017; Passaporto: 563120356 Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Rappresentante della Tanchon Commercial Bank. È stato il rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam.
17.	Jang Yong Son		Data di nascita: 20.2.1957; Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). È stato il rappresentante della KOMID in Iran.



	Nome	Pseudonimi	Elementi di identificazione	Data di designazione	Altre informazioni
21.	Kim Jung Jong	Kim Chung Chong	Passaporto: 199421147 Data di scadenza del passaporto: 29.12.2014; Passaporto: 381110042 Data di scadenza del passaporto: 25.1.2016; Passaporto: 563210184 Data di scadenza del passaporto: 18.6.2018; Data di nascita: 7.11.1966 Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Rappresentante della Tanchon Commercial Bank. È stato il rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam.
24.	Kim Yong Chol		Data di nascita: 18.2.1962; Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Rappresentante della KOMID. È stato il rappresentante della KOMID in Iran.

17CE1693



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/976 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 2017****relativa all'approvazione della decisione di deroga, a norma dell'articolo 9 della direttiva 96/67/CE del Consiglio, riguardante la fornitura di taluni servizi di assistenza a terra nell'aeroporto di Tallinn (AS Tallinna Lennujaam)***[notificata con il numero C(2017) 3798]***(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:


1. DECISIONE DI DEROGA NOTIFICATA DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA

- (1) Con email datata 14 febbraio 2017 e lettera ricevuta dalla Commissione il 7 marzo 2017, le autorità estoni, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 96/67/CE (di seguito «la direttiva»), hanno notificato la decisione di deroga del governo della Repubblica di Estonia, adottata sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, relativa all'aeroporto di Tallinn.
- (2) La deroga consiste nella riserva a vantaggio dell'ente di gestione dell'aeroporto (Tallinn Airport Ltd), tramite la sua controllata al 100 % Tallinn Airport GH Ltd, come soggetto unico, del diritto di prestare a terzi presso l'aeroporto internazionale di Tallinn i seguenti servizi di cui all'allegato della direttiva, punti 3 e 5: assistenza bagagli e assistenza operazioni in pista. La deroga, basata sull'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva è concessa per un periodo iniziale di due anni a decorrere dal 15 maggio 2017 e fino al 14 maggio 2019. Inoltre, alla luce del periodo previsto per superare i vincoli di spazio e aprire ulteriormente il mercato, le autorità estoni hanno deciso di prorogare il suddetto lasso di tempo di un ulteriore periodo di due anni, dal 15 maggio 2019 al 14 maggio 2021, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6 della direttiva.
- (3) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 5 della direttiva, la Commissione ha consultato il governo estone in merito al suo progetto di relazione di valutazione.

2. SITUAZIONE ATTUALE NELL'AEROPORTO DI TALLINN

- (4) A seguito del recente aumento del traffico annuale, che ha superato la soglia dei 2 milioni di movimenti di passeggeri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, l'aeroporto di Tallinn rientra nell'ambito di applicazione della direttiva ed è tenuto al rispetto degli obblighi della stessa relativamente all'apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra.
- (5) Per quanto concerne l'assistenza bagagli, attualmente l'aeroporto di Tallinn dispone di un terminal passeggeri e di un sistema di smistamento per i bagagli registrati in loco e per tutti i bagagli in transito, situato al piano interrato della parte centrale del terminal.
- (6) Nonostante la completa liberalizzazione del pieno accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra, a causa dei problemi di spazio l'aeroporto è attualmente l'unico prestatore di servizi di assistenza bagagli e di assistenza operazioni in pista tramite la propria controllata.
- (7) Tallinn Airport Ltd sta ampliando l'aeroporto. Questo processo, programmato nel 2010, inizialmente non era stato previsto per l'apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra. Tuttavia poiché l'aeroporto ha raggiunto la soglia dei 2 milioni di passeggeri la direttiva è diventata applicabile e i piani di costruzione sono stati riesaminati di conseguenza, al fine di riservare investimenti specifici all'apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra. L'aeroporto dispone di programmi di investimento sia per quanto concerne i piani di costruzione iniziali, che proseguiranno come programmato, che per quanto riguarda quelli progettati

⁽¹⁾ GUL 272 del 25.10.1996, pag. 36.



specificamente per l'apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra per i prossimi anni, e ridurrà al minimo i disagi per i passeggeri durante i lavori di costruzione garantendo la continuità operativa, aspetto che sarà necessario, tenuto conto del previsto aumento del volume dei passeggeri, in particolare durante la prossima presidenza estone del Consiglio dell'UE, dal 1° luglio al 31 dicembre 2017.

- (8) Sono in corso o saranno avviati da Tallinn Airport Ltd i seguenti importanti progetti d'investimento infrastrutturali:
- progetto di sviluppo dell'area lato volo nel periodo 2016-2020,
 - ampliamento della banchina sud del terminal passeggeri nel periodo 2016-2019,
 - costruzione del parcheggio (parte del progetto del terminal passeggeri) nel 2017,
 - investimenti per l'apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra nel periodo 2019-2021.

3. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

- (9) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha pubblicato un riassunto delle decisioni sulle deroghe notificate dalle autorità estoni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 29 marzo 2017 ⁽¹⁾ e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni.
- (10) La Commissione ha ricevuto le osservazioni di un'associazione di compagnie aeree che — contrariamente a quanto sostenuto dal governo estone — affermava che non vi fosse carenza di spazi nell'attuale infrastruttura che impedisse a Tallinn Airport Ltd di trovare una soluzione per l'insediamento di almeno un ulteriore prestatore di servizi. L'associazione di compagnie aeree sostiene che in passato è successo che diverse compagnie aeree abbiano fornito i servizi di assistenza a terra presso l'aeroporto di Tallinn per un lungo periodo di tempo.

4. VALUTAZIONE DELLA DEROGA ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA


- (11) Le autorità estoni hanno basato la decisione di deroga sull'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) della direttiva, che consente espressamente agli Stati membri, per vincoli specifici di spazio o di capacità disponibile, di riservare a un solo prestatore una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui all'articolo 6, paragrafo 2 ⁽²⁾. Nel caso in esame, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, le autorità estoni hanno specificato le categorie cui fa riferimento la decisione di deroga. Le categorie di cui trattasi sono l'assistenza bagagli e l'assistenza operazioni in pista di cui ai punti 3 e 5 dell'allegato della direttiva, mentre l'accesso al mercato di tutte le altre categorie di servizi di assistenza a terra nell'aeroporto di Tallinn non è soggetto a limitazioni.
- (12) La deroga è concessa dalla Repubblica di Estonia principalmente per i seguenti motivi: gli attuali vincoli di spazio e capacità all'aeroporto di Tallinn non permettono di introdurre un ulteriore prestatore di servizi di assistenza a terra per le categorie di servizi di cui sopra (escluso il trasporto, il caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e il relativo scaricamento) durante i lavori di costruzione che consentiranno di aprire completamente il mercato per l'assistenza bagagli e l'assistenza operazioni in pista. In particolare:
- l'ubicazione e le dimensioni dell'attuale sistema di smistamento bagagli non consentono di destinare spazio ad altri prestatori di servizi di assistenza bagagli. Nello specifico lo spazio operativo limitato e ristretto rende difficile manovrare i carrelli dei bagagli per l'attuale prestatore di servizi, soprattutto durante i periodi di carico massimo. L'attuale sistema non può essere ampliato ad altre aree, il che significa che l'apertura del mercato a una seconda società di assistenza bagagli richiede importanti lavori per la costruzione di nuove strutture in un'area esterna,

⁽¹⁾ GUC 98 del 29.3.2017, pag. 3.

⁽²⁾ L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva recita quanto segue: «Gli Stati membri possono limitare il numero dei prestatori autorizzati a fornire le seguenti categorie di servizi di assistenza a terra:

- assistenza bagagli,
- assistenza operazioni in pista,
- assistenza carburante e olio,
- assistenza merci e posta per quanto riguarda, sia in arrivo che in partenza o in transito, il trattamento fisico delle merci e della posta tra l'aerostazione e l'aereo.

In ogni caso, gli Stati membri non possono limitare il loro numero a meno di due, per ciascuna categoria di servizio».



- la mancanza di spazio disponibile in prossimità della posizione di sosta degli aeromobili rende impossibile parcheggiare unità operative supplementari per una seconda società di assistenza operazioni in pista. Le attuali posizioni di stazionamento destinate ai macchinari di assistenza a terra e ai carrelli bagagli nei piazzali di sosta e sotto la galleria del terminal passeggeri sono già completamente utilizzate. La gestione dell'attuale carenza di spazi è un problema per l'attuale prestatore di servizi, in particolare ad esempio durante la stagione invernale, quando anche i veicoli spazzaneve e quelli adibiti allo smaltimento devono occupare i limitati spazi di sosta disponibili. Non vi sono inoltre hangar o garage specifici adibiti al parcheggio delle unità operative. Poiché non c'è spazio per aumentare la capacità di parcheggio in prossimità del terminal passeggeri, accogliere un secondo prestatore di servizi di assistenza a terra non è attualmente possibile e richiede importanti lavori per la costruzione di nuove infrastrutture.
- (13) In primo luogo la Commissione considera limitata la zona bagagli, le cui dimensioni (72 metri di lunghezza, 13 metri di larghezza e 1,9 metri di altezza) sono insufficienti per consentire la presenza di un secondo prestatore di servizi di assistenza bagagli. Secondo, alla luce di quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, che si riferisce a vincoli di spazio o di capacità, specialmente in funzione della congestione e del coefficiente di utilizzazione delle superfici, la Commissione osserva che tali aspetti nell'aeroporto di Tallinn sono caratterizzati da tre picchi di breve durata, durante i quali occorre azionare svariate unità operative in un tempo limitato nell'ambito degli attuali vincoli di spazio. In terzo luogo i vincoli di spazio non possono essere risolti rapidamente e semplicemente ampliando l'attuale zona servizi, in ragione della indisponibilità dell'area circostante che è edificata. Infine attualmente lo spazio disponibile non è sufficiente per il deposito delle unità operative o il collocamento del personale di un ulteriore prestatore di servizi di assistenza bagagli.
- (14) Per quanto concerne i servizi di assistenza in pista, la Commissione fa altresì osservare che in primo luogo vi è una mancanza di spazio disponibile in prossimità della posizione di sosta degli aeromobili, la quale rende impossibile parcheggiare unità operative supplementari per una seconda società di assistenza operazioni in pista. In secondo luogo le attuali posizioni di stazionamento destinate ai macchinari di assistenza a terra e ai carrelli bagagli nei piazzali di sosta e sotto la galleria del terminal passeggeri sono già completamente utilizzate. Terzo, la gestione dell'attuale carenza di spazi da parte di Tallinn Airport Ltd è un problema per l'attuale prestatore di servizi, in particolare durante la stagione invernale, quando anche i veicoli spazzaneve e quelli adibiti allo smaltimento devono occupare i limitati spazi di sosta disponibili. Quarto, non vi sono hangar o garage specifici adibiti al parcheggio delle unità operative. Infine, poiché non c'è spazio per aumentare la capacità di parcheggio in prossimità del terminal passeggeri, accogliere un secondo prestatore di servizi di assistenza a terra non è attualmente possibile e richiede importanti lavori per la costruzione di nuove infrastrutture.
- (15) Per quanto concerne le affermazioni delle associazioni di compagnie aeree in merito al fatto che in passato svariate compagnie aeree abbiano fornito servizi di assistenza a terra nell'aeroporto di Tallinn, la Commissione fa osservare che, in base alle informazioni trasmesse dall'Estonia fin dal 1998, il numero di operazioni di assistenza aerea presso l'aeroporto di Tallinn ha avuto un incremento di oltre il 50 % e il numero di passeggeri è aumentato del 300 %, mentre le dimensioni delle zone in cui si effettuano le attività di assistenza di pista e bagagli sono rimaste invariate. La disponibilità di spazio è quindi mutata in ragione dell'aumento di traffico. L'associazione di compagnie aeree non specifica in che modo un altro prestatore di servizi di assistenza a terra potrebbe fornire i servizi di assistenza operazioni in pista e l'assistenza bagagli nelle circostanze attuali.
- (16) Per superare i suddetti vincoli di spazio, le autorità estoni hanno presentato un progetto particolareggiato per l'ampliamento dell'infrastruttura, in modo da poter consentire l'ingresso di un secondo prestatore di servizi di assistenza bagagli e di un prestatore di servizi di assistenza operazioni in pista e rispettare il grado di apertura del mercato imposto dalla direttiva. La scadenza della deroga nel 2021 dovrebbe coincidere con il previsto completamento della fase di costruzione, che consentirà l'apertura del mercato.
- (17) A tal riguardo la Commissione fa osservare che i tre progetti ad opera di Tallin Airport Ltd contribuirebbero all'apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra come indicato di seguito.
- progetto di sviluppo dell'area lato volo (2016-2020): Tallinn Airport Ltd costruirà un'ulteriore zona antighiaccio ad est della pista di decollo/atterraggio e amplierà la pista A in direzione nord. Alla conclusione del progetto, ciò consentirà a una seconda società di servizi di assistenza a terra di entrare nel mercato dei servizi di assistenza a terra e prestare i servizi di assistenza antighiaccio e operazioni in pista,
- ampliamento della banchina sud del terminal passeggeri (2016-2019): verrà incrementata la capacità dei dispositivi a raggi X dei bagagli in uscita e saranno costruiti altri spogliatoi per il personale addetto all'assistenza a terra, il che permetterà anche l'ingresso nel mercato a una seconda società di servizi di assistenza a terra,
- costruzione dei parcheggi (2017-2018): sarà ampliata la zona parcheggi per i dipendenti di una seconda società di servizi di assistenza a terra.



- (18) Sulla base delle considerazioni di cui sopra e delle informazioni a sua disposizione, la Commissione ritiene che le autorità estoni abbiano dimostrato che non è possibile accogliere un secondo prestatore di servizi di assistenza bagagli oltre al dipartimento dei servizi di assistenza a terra dell'aeroporto fino al completamento dei progetti di costruzione come sopra descritti.
- (19) Si è inoltre tenuto conto di quanto segue: presso l'aeroporto di Tallinn il mercato è aperto per quanto concerne tutte le categorie di servizi di assistenza a terra diverse da quelle di assistenza bagagli e operazioni in pista; le limitazioni previste dalle deroghe si applicano in modo non discriminatorio a tutti i (potenziali) prestatori di servizi di assistenza a terra, oltre al dipartimento dei servizi di assistenza a terra dell'aeroporto; ad oggi, nessun prestatore di servizi di assistenza a terra o utente dell'aeroporto ha chiesto di essere autorizzato a svolgere attività di assistenza bagagli o di assistenza operazioni in pista all'aeroporto di Tallinn.
- (20) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), che riserva a un solo prestatore la fornitura di servizi, il periodo di deroga non può eccedere i due anni e può essere prolungato una sola volta di due anni. Questo è il quadro di riferimento entro il quale le autorità estoni hanno concesso la deroga. Il rinnovo è stato notificato contemporaneamente con la notifica della decisione di deroga ed è stato analizzato dalla Commissione nell'ambito di applicazione dell'attuale procedura e della presente decisione.
- (21) Infine, alla luce, in particolare, dell'attuale situazione all'aeroporto di Tallinn, dei limiti delle deroghe in termini di ambito di applicazione sostanziale e temporale, nonché delle misure adottate per superare i vincoli esistenti, la Commissione ritiene che le deroghe non pregiudichino indebitamente gli obiettivi della direttiva, non diano luogo a distorsioni della concorrenza tra i prestatori di servizi di assistenza a terra e/o gli utenti aeroportuali che effettuano l'autoassistenza e non siano più ampie del necessario, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma della direttiva.
- (22) La presente decisione lascia impregiudicato l'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che vieta, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di esso.


5. CONCLUSIONE

- (23) Pertanto, alla luce dei risultati dell'esame effettuato dalla Commissione e previa consultazione con la Repubblica di Estonia, è opportuno approvare la decisione di deroga adottata da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, relativa all'aeroporto di Tallinn, notificata alla Commissione tramite email il 14 febbraio 2017 e con lettera ricevuta il 7 marzo 2017.
- (24) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo di cui all'articolo 10 della direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la decisione di deroga adottata dalla Repubblica di Estonia ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/67/CE relativa all'aeroporto di Tallinn, notificata alla Commissione tramite email il 14 febbraio 2017 e con lettera ricevuta il 7 marzo 2017.




Articolo 2

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

17CE1694



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/977 DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 2017****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2017) 3962]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone.
- (3) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato in seguito modificato dalle decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2017/417 ⁽⁵⁾, (UE) 2017/554 ⁽⁶⁾, (UE) 2017/696 ⁽⁷⁾, (UE) 2017/780 ⁽⁸⁾ e (UE) 2017/819 ⁽⁹⁾ per tenere conto delle modifiche delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 63 del 9.3.2017, pag. 177).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 79 del 24.3.2017, pag. 15).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 116 del 5.5.2017, pag. 30).

⁽⁹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/819 della Commissione, del 12 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 122 del 13.5.2017, pag. 76).



- (4) Sebbene la situazione complessiva della malattia nell'Unione sia in costante miglioramento, si sono verificati alcuni ulteriori focolai dalla data dell'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/819. Sia l'Italia che il Regno Unito hanno comunicato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel pollame di aziende situate al di fuori delle zone di tali Stati membri attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Il Lussemburgo ha altresì comunicato alla Commissione il primo caso di individuazione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui sono tenuti volatili in cattività. Questi tre Stati membri hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali nuovi focolai.
- (5) La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Italia, dal Regno Unito e dal Lussemburgo in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in tali Stati membri e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5.
- (6) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia, il Regno Unito e il Lussemburgo, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE. Le zone dell'Italia e del Regno Unito elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere modificate e nel medesimo allegato dovrebbero essere inserite nuove zone per il Lussemburgo.
- (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (8) Inoltre la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 si applica fino al 30 giugno 2017. A seguito degli attuali focolai confermati in Italia, nel Regno Unito e in Lussemburgo, le misure che tali Stati membri devono attuare nelle nuove aree del loro territorio che devono essere elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione continueranno a essere in atto successivamente a tale data. È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione (UE) 2017/247 fino al 31 dicembre 2017, considerando le misure che devono essere applicate nei tre Stati membri in questione e l'ipotesi della comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel territorio dell'Unione.
- (9) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificata:


- 1) all'articolo 5, la data «30 giugno 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2017»;
- 2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— Comune di CERESARA: a Sud Est di SP7 e a Nord-Est di SP6 — Comune di GOITO: a ovest di SP19, a sud-ovest di Strada le Fabbriche, ad ovest di Strada Lorenzina-Costa, a nord-ovest di Strada Torre, a ovest della SP 236; a Est di SP7; a Nord Est di SP6.	24.6.2017»

b) dopo la voce relativa all'Italia e prima della voce relativa all'Ungheria è inserita la seguente voce relativa al Lussemburgo:

«Stato membro: Lussemburgo

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Sandweiler; Schuttrange; Munsbach; Schrassig; Uebersyren; Mullendorf; Steinsel; Hollenfels; Ansembourg; Marienthal; Bour; Trintingerthal; Welscheid; Kehmen; Scheidel; Oetrange; Moutfort; Medingen; Contern; Muehlbach; Burden; Warken; Ettelbruck; Grentzingen; Niederfeulen; Oberfeulen; Schoos; Angelsberg; Kehlen; Nospelt; Dondelange; Keispelt; Meispelt; Kopstal; Lenningen; Lintgen; Gosseldange; Prettingen; Lorentzweiler; Hunsdorf; Beringen; Rollingen; Reckange-Mersch; Mersch; Schoenfels; Mertzig; Senningen	28.6.2017»

c) la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Regno Unito


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
The area of the parts of the country of Norfolk (ADNS code 001 54) contained within a circle with a radius of three kilometres and centred on WGS84 dec. coordinates N52.3722 and E1.1643.	26.6.2017»

2) la parte B è così modificata:

a) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— Comune di CASTEL GOFFREDO: a est di strada Brughiere — Comune di CASTELLUCCHIO: A nord di SP 10 — Comune di CAVRIANA: a sud di SP13 e SP15, a sud di Via Monte Pagano — Comune di CERESARA: a Nord Ovest di SP7 e ad sud-ovest di SP6; — Comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI — Comune di GIUDIZZOLO	3.7.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>— Comune di GOITO: a Ovest di SP7; a Sud Ovest di SP6; a est di SP19, a nord-est di Strada le Fabbriche, ad est di Strada Lorenzina-Costa, a sud-est di Strada Torre, a est della SP 236</p> <p>— Comune di MARMIROLO</p> <p>— Comune di MEDOLE: a sud di SP8</p> <p>— Comune di PIUBEGA</p> <p>— Comune di PORTO MANTOVANO</p> <p>— Comune di RODIGO</p> <p>— Comune di ROVERBELLA: a Ovest Via Monfalcone, di via M. Sabotino, Strada Bassa Belvedere, di via Vittorio Veneto, Strada Fienili, SR62</p> <p>— Comune di VALEGGIO SUL MINCIO: a sud di località Cornesel, a sud di località Pittarnella, ad ovest di località Turchetti</p> <p>— Comune di VOLTA MANTOVANA</p>	
<p>— Comune di CERESARA: a Sud Est di SP7 e a Nord-Est di SP6</p> <p>— Comune di GOITO: a ovest di SP19, a sud-ovest di Strada le Fabbriche, ad ovest di Strada Lorenzina-Costa, a nord-ovest di Strada Torre, a ovest della SP 236; a Est di SP7; a Nord Est di SP6.</p>	dal 25.6.2017 al 3.7.2017»

b) dopo la voce relativa all'Italia e prima della voce relativa all'Ungheria è inserita la seguente voce relativa al Lussemburgo:


«Stato membro: Lussemburgo

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Das Hoheitsgebiet von Luxemburg mit der Ausnahme von: Sandweiler; Schuttrange; Munsbach; Schrassig; Uebersyren; Mullendorf; Steinsel; Hollenfels; Ansembourg; Marienthal; Bour; Trintingertal; Welscheid; Kehmen; Scheidel; Oetrangle; Moutfort; Medingen; Contern; Muehlbach; Burden; Warken; Ettelbruck; Grentzingen; Niederfeulen; Oberfeulen; Schoos; Angelsberg; Kehlen; Nospelt; Dondelange; Keispelt; Meispelt; Kopstal; Lenningen; Lintgen; Gosseldange; Prettingen; Lorentzweiler; Hunsdorf; Beringen; Rollingen; Reckange-Mersch; Mersch; Schoenfels; Mertzig; Senningen	5.7.2017
Sandweiler; Schuttrange; Munsbach; Schrassig; Uebersyren; Mullendorf; Steinsel; Hollenfels; Ansembourg; Marienthal; Bour; Trintingertal; Welscheid; Kehmen; Scheidel; Oetrangle; Moutfort; Medingen; Contern; Muehlbach; Burden; Warken; Ettelbruck; Grentzingen; Niederfeulen; Oberfeulen; Schoos; Angelsberg; Kehlen; Nospelt; Dondelange; Keispelt; Meispelt; Kopstal; Lenningen; Lintgen; Gosseldange; Prettingen; Lorentzweiler; Hunsdorf; Beringen; Rollingen; Reckange-Mersch; Mersch; Schoenfels; Mertzig; Senningen	dal 29.6.2017 al 5.7.2017»

c) la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Regno Unito

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
The area of the parts of Norfolk County (ADNS code 00154) contained within a circle with a radius of ten kilometres and extending beyond the protection zone in part A, centred on WGS84 dec. coordinates N52.3722 and E1.1643.	26.6.2017
The area of the parts of Norfolk County (ADNS code 00154) contained within a circle with a radius of three kilometres and centred on WGS84 dec. coordinates N52.3722 and E1.1643.	dal 27.6.2017 al 5.7.2017»



REGOLAMENTO (UE) 2017/978 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2017

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluopyram, esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], nicotina e profenofos in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per il fluopyram e la nicotina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il profenofos, l'esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, l'esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, l'esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, e il lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, dello stesso regolamento.
- (2) Per il fluopyram, il regolamento (UE) n. 270/2012 della Commissione ⁽²⁾ ha fissato LMR provvisori per alcuni prodotti fino al 31 dicembre 2013, in attesa della presentazione di altri dati sui residui. Il regolamento (UE) n. 1004/2013 della Commissione ⁽³⁾ ha prorogato la validità di questi LMR fino al 19 ottobre 2015, in attesa della valutazione di tali dati. Sulla base del parere motivato ⁽⁴⁾ dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», è opportuno ridurre al limite di determinazione (LD) pertinente gli LMR provvisori per solanacee, altri ortaggi a frutto, cardi, sedani, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze, altri ortaggi a stelo, semi di cotone, altri semi oleaginosi, miglio, altri cereali, infusioni di erbe da altre parti della pianta, semi, carvi e altre piante da zucchero, per i quali non è stato presentato alcun dato, e per mais dolce, per il quale le prove sui residui in colture primarie e a rotazione mostrano che i residui sono inferiori all'LD.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 270/2012 della Commissione, del 26 marzo 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, azossistrobina, bentazone, bixafen, ciproconazolo, fluopyram, imazapic, malation, propiconazolo e spinosad in o su determinati prodotti (GU L 89 del 27.3.2012, pag. 5).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1004/2013 della Commissione, del 15 ottobre 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 8-idrossichinolina, ciproconazolo, ciprodinil, fluopyram, nicotina, pendimethalin, penthiopyrad e trifloxystrobin in o su determinati prodotti (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 10).

⁽⁴⁾ Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluopyram in various crops (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di fluopyram in varie colture). EFSA Journal 2016;14(6):4520.



- (3) Per l'esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, l'esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, e il lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], l'Autorità ha presentato alla Commissione dati di monitoraggio secondo i quali non sono più presenti residui a livelli superiori ai pertinenti LMR o LD e da cui risulta che si possono ottenere LD inferiori con nuovi metodi di analisi che permettono anche di distinguere i diversi isomeri di esaclorocicloesano (HCH). È pertanto opportuno modificare alcuni degli LMR e LD vigenti per l'esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, l'esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, e il lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma] e sopprimere gli LMR per l'esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma.
- (4) Per la nicotina il regolamento (UE) n. 401/2015 della Commissione ⁽¹⁾ ha fissato LMR provvisori per rosa canina, erbe fresche e fiori commestibili, funghi selvatici, tè, infusioni di erbe e spezie fino al 19 ottobre 2016, in attesa della presentazione e valutazione di nuovi dati e informazioni sulla presenza in natura o sulla formazione della nicotina nei prodotti in questione. Le evidenze scientifiche non sono sufficienti a dimostrare che la nicotina sia presente in natura nei prodotti in questione né a chiarirne il meccanismo di formazione. L'Autorità e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti da cui risulta che i residui di tale sostanza sono ancora presenti in tali prodotti. È pertanto opportuno continuare a monitorare i livelli di nicotina in questi prodotti e prorogare la validità di questi LMR di cinque anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (5) Per il profenofos il regolamento (UE) n. 1096/2014 della Commissione ⁽²⁾ ha fissato LMR provvisori per erbe fresche e infusioni di erbe, in attesa della presentazione di dati di monitoraggio sulla presenza di tale sostanza nei prodotti in questione. L'Autorità e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti da cui risulta che i residui di tale sostanza sono ancora presenti in tali prodotti. È pertanto opportuno continuare a monitorare i livelli di profenofos in questi prodotti e prorogare la validità di questi LMR di cinque anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (6) Le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame.
- (7) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (9) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (10) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (11) Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/401 della Commissione, del 25 febbraio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, cromafenozide, ciazofamid, dicamba, difenoconazolo, fenpirazamina, fluazinam, formetanato, nicotina, penconazolo, pimetrozina, piraclostrobin, tauflualinato e tebuconazolo in o su determinati prodotti (GU L 71 del 14.3.2015, pag. 114).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1096/2014 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbaril, procimidone e profenofos in o su determinati prodotti (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 5).



Articolo 2

Per quanto riguarda le sostanze fluopyram, esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], nicotina e profenofos in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 4 gennaio 2018.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 4 gennaio 2018.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:


a) la colonna relativa al profenofos è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(*)	Profenofos (F)
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,01 (*)
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri	
0120000	Frutta a guscio	0,02 (*)
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri	
0130000	Pomacee	0,01 (*)
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	(**)
0130050	Nespole del Giappone	(**)
0130990	Altri	
0140000	Drupacee	0,01 (*)
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri	



(1)	(2)	(3)
0150000	Bacche e piccola frutta	0,01 (*)
0151000	a) <i>Uve</i>	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) <i>Fragole</i>	
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri	
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	(**)
0154060	More di gelso (nero e bianco)	(**)
0154070	Azzerruoli	(**)
0154080	Bacche di sambuco	(**)
0154990	Altri	
0160000	Frutta varia con	
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	0,01 (*)
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	(**)
0161060	Cachi	(**)
0161070	Jambul/jambolan	(**)
0161990	Altri	
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	0,01 (*)
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	(**)
0162050	Melastelle/cainette	(**)
0162060	Cachi di Virginia	(**)
0162990	Altri	
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	
0163010	Avocado	0,01 (*)
0163020	Banane	0,01 (*)
0163030	Manghi	0,2
0163040	Papaie	0,01 (*)




(1)	(2)	(3)
0163050	Melograni	0,01 (*)
0163060	Cerimolia/cherimolia	(**)
0163070	Guaiave/guave	(**)
0163080	Ananas	0,01 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	(**)
0163100	Durian	(**)
0163110	Anona/graviola/guanabana	(**)
0163990	Altri	0,01 (*)
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>	
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	(**)
0212990	Altri	
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,02 (*)
0220010	Aglio	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri	
0230000	Ortaggi a frutto	
0231000	a) <i>Solanacee</i>	
0231010	Pomodori	10
0231020	Peperoni	0,01 (*) (+)
0231030	Melanzane	0,01 (*)
0231040	Gombi	0,01 (*)
0231990	Altri	0,01 (*)



(1)	(2)	(3)
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	0,01 (*)
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri	
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	0,01 (*)
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri	
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	0,01 (*)
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,01 (*)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri	
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri	
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	(**)
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	(**)
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	0,01 (*)
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	(**)
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole	
0252990	Altri	




(1)	(2)	(3)
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	(**)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,01 (*)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	0,05 (+)
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	(**)
0256060	Rosmarino	(**)
0256070	Timo	(**)
0256080	Basilico e fiori commestibili	(**)
0256090	Foglie di alloro/lauro	(**)
0256100	Dragoncello	(**)
0256990	Altri	
0260000	Legumi	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri	
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 (*)
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	(**)
0270090	Cuori di palma	(**)
0270990	Altri	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	(**)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri	




(1)	(2)	(3)
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	0,02 (*)
0401020	Semi di arachide	0,02 (*)
0401030	Semi di papavero	0,02 (*)
0401040	Semi di sesamo	0,02 (*)
0401050	Semi di girasole	0,02 (*)
0401060	Semi di colza	0,02 (*)
0401070	Semi di soia	0,02 (*)
0401080	Semi di senape	0,02 (*)
0401090	Semi di cotone	3
0401100	Semi di zucca	0,02 (*)
0401110	Semi di cartamo	(**)
0401120	Semi di borragine	(**)
0401130	Semi di camelina/dorella	(**)
0401140	Semi di canapa	0,02 (*)
0401150	Semi di ricino	(**)
0401990	Altri	0,02 (*)
0402000	Frutti oleaginosi	0,02 (*)
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	(**)
0402030	Frutti di palma	(**)
0402040	Capoc	(**)
0402990	Altri	
0500000	CEREALI	0,01 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	
0610000	Tè	0,05 (*)
0620000	Chicchi di caffè	(**)
0630000	Infusioni di erbe da	(**)
0631000	a) <i>Fiori</i>	(**)
0631010	Camomilla	(**)
0631020	Ibisco/rosella	(**)
0631030	Rosa	(**)
0631040	Gelsomino	(**)



(1)	(2)	(3)
0631050	Tiglio	(**)
0631990	Altri	(**)
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	(**)
0632010	Fragola	(**)
0632020	Rooibos	(**)
0632030	Mate	(**)
0632990	Altri	(**)
0633000	c) <i>Radici</i>	(**)
0633010	Valeriana	(**)
0633020	Ginseng	(**)
0633990	Altri	(**)
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	(**)
0640000	Semi di cacao	(**)
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	(**)
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)
0800000	SPEZIE	(**)
0810000	Semi	(**)
0810010	Anice verde	(**)
0810020	Grano nero/cumino nero	(**)
0810030	Sedano	(**)
0810040	Coriandolo	(**)
0810050	Cumino	(**)
0810060	Aneto	(**)
0810070	Finocchio	(**)
0810080	Fieno greco	(**)
0810090	Noce moscata	(**)
0810990	Altri	(**)
0820000	Frutta	(**)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	(**)
0820020	Pepe di Sichuan	(**)
0820030	Carvi	(**)
0820040	Cardamomo	(**)
0820050	Bacche di ginepro	(**)
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	(**)
0820070	Vaniglia	(**)
0820080	Tamarindo	(**)
0820990	Altri	(**)
0830000	Spezie da corteccia	(**)
0830010	Cannella	(**)
0830990	Altri	(**)
0840000	Spezie da radici e rizomi	(**)
0840010	Liquirizia	(**)
0840020	Zenzero	(**)
0840030	Curcuma	(**)



(1)	(2)	(3)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(**)
0840990	Altri	(**)
0850000	Spezie da bocci	(**)
0850010	Chiodi di garofano	(**)
0850020	Capperi	(**)
0850990	Altri	(**)
0860000	Spezie da pistilli di fiori	(**)
0860010	Zafferano	(**)
0860990	Altri	(**)
0870000	Spezie da arilli	(**)
0870010	Macis	(**)
0870990	Altri	(**)
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	(**)
0900010	Barbabietole da zucchero	(**)
0900020	Canne da zucchero	(**)
0900030	Radici di cicoria	(**)
0900990	Altri	(**)
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Tessuti provenienti da	0,05
1011000	a) <i>Suini</i>	
1011010	Muscolo	
1011020	Tessuto adiposo	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri	
1012000	b) <i>Bovini</i>	
1012010	Muscolo	
1012020	Tessuto adiposo	
1012030	Fegato	
1012040	Rene	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri	
1013000	c) <i>Ovini</i>	
1013010	Muscolo	
1013020	Tessuto adiposo	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri	
1014000	d) <i>Caprini</i>	
1014010	Muscolo	
1014020	Tessuto adiposo	
1014030	Fegato	




(1)	(2)	(3)
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri	
1015000	e) <i>Equidi</i>	(**)
1015010	Muscolo	(**)
1015020	Tessuto adiposo	(**)
1015030	Fegato	(**)
1015040	Rene	(**)
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(**)
1015990	Altri	(**)
1016000	f) <i>Pollame</i>	
1016010	Muscolo	
1016020	Tessuto adiposo	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri	
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>	(**)
1017010	Muscolo	(**)
1017020	Tessuto adiposo	(**)
1017030	Fegato	(**)
1017040	Rene	(**)
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(**)
1017990	Altri	(**)
1020000	Latte	0,01 (*)
1020010	Bovini	
1020020	Pecora	
1020030	Capra	
1020040	Cavallo	
1020990	Altri	
1030000	Uova di volatili	0,02 (*)
1030010	Galline	
1030020	Anatre	(**)
1030030	Oche	(**)
1030040	Quaglie	(**)
1030990	Altri	(**)
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	(**)
1050000	Anfibi e rettili	(**)
1060000	Animali invertebrati terrestri	(**)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	(**)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(^o) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile



Profenofos (F)

(+) Ai peperoni piccanti si applica il seguente LMR: 3 mg/kg.

0231020 Peperoni

(+) Dai dati relativi ai monitoraggi effettuati tra il 2012 e il 2015 risulta che sono presenti residui di profenofos nelle erbe fresche. Sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per raffrontare l'andamento della presenza di profenofos nelle erbe fresche. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di dette informazioni, se presentate entro il 18 ottobre 2021, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0256000 f) Erbe fresche e fiori commestibili**0256010 Cerfoglio****0256020 Erba cipollina****0256030 Foglie di sedano****0256040 Prezzemolo****0256990 Altri»**

b) le colonne relative all'esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, all'esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, al lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma] e all'esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, sono soppresse;

2) l'allegato III è così modificato:

a) nella parte A, le colonne relative al fluopyram e alla nicotina sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Fluopyram (R)	Nicotina
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		
0110000	Agrumi	0,01 (*)	
0110010	Pompelmi		
0110020	Arance dolci		
0110030	Limoni		
0110040	Limette/lime		
0110050	Mandarini		
0110990	Altri		
0120000	Frutta a guscio		
0120010	Mandorle dolci	0,05	
0120020	Noci del Brasile	0,05	
0120030	Noci di anacardi	0,05	
0120040	Castagne e marroni	0,05	
0120050	Noci di cocco	0,04	
0120060	Nocciole	0,05	
0120070	Noci del Queensland	0,05	
0120080	Noci di pecàn	0,05	
0120090	Pinoli	0,05	
0120100	Pistacchi	0,05	



(1)	(2)	(3)	(4)
0120110	Noci comuni	0,05	
0120990	Altri	0,05	
0130000	Pomacee		
0130010	Mele	0,6	
0130020	Pere	0,5	
0130030	Cotogne	0,5	
0130040	Nespole	0,5	
0130050	Nespole del Giappone	0,5	
0130990	Altri	0,5	
0140000	Drupacee		
0140010	Albicocche	1,5	
0140020	Ciliege (dolci)	1,5	
0140030	Pesche	1,5	
0140040	Prugne	0,5	
0140990	Altri	0,01 (*)	
0150000	Bacche e piccola frutta		
0151000	a) <i>Uve</i>	1,5	
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	b) <i>Fragole</i>	2	
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	3	
0153010	More di rovo		
0153020	More selvatiche		
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		
0153990	Altri		
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	3	
0154010	Mirtilli		
0154020	Mirtilli giganti americani		
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)		
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)		
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)		0,3 (+)
0154060	More di gelso (nero e bianco)		
0154070	Azzerruoli		
0154080	Bacche di sambuco		
0154990	Altri		
0160000	Frutta varia con		
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	0,01 (*)	
0161010	Datteri		
0161020	Fichi		
0161030	Olive da tavola		
0161040	Kumquat		
0161050	Carambole		
0161060	Cachi		
0161070	Jambul/jambolan		
0161990	Altri		




(1)	(2)	(3)	(4)
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	0,01 (*)	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)		
0162020	Litci		
0162030	Frutti della passione/maracuja		
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus		
0162050	Melastelle/cainette		
0162060	Cachi di Virginia		
0162990	Altri		
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>		
0163010	Avocado	0,01 (*)	
0163020	Banane	0,8	
0163030	Manghi	0,01 (*)	
0163040	Papaie	0,01 (*)	
0163050	Melograni	0,01 (*)	
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 (*)	
0163070	Guaiave/guave	0,01 (*)	
0163080	Ananas	0,01 (*)	
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 (*)	
0163100	Durian	0,01 (*)	
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,01 (*)	
0163990	Altri	0,01 (*)	
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI		
0210000	Ortaggi a radice e tubero		
0211000	a) <i>Patate</i>	0,1	
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	0,1	
0212010	Radici di cassava/manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta/arrow root		
0212990	Altri		
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>		
0213010	Bietole	0,3	
0213020	Carote	0,4	
0213030	Sedano rapa	0,3	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	0,3	
0213050	Topinambur	0,3	
0213060	Pastinaca	0,3	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	0,3	
0213080	Ravanelli	0,3	
0213090	Salsefrica	0,3	
0213100	Rutabaga	0,3	
0213110	Rape	0,3	
0213990	Altri	0,3	



(1)	(2)	(3)	(4)
0220000	Ortaggi a bulbo		
0220010	Aglio	0,1	
0220020	Cipolle	0,1	
0220030	Scalogni	0,1	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	2	
0220990	Altri	0,1	
0230000	Ortaggi a frutto		
0231000	a) <i>Solanacee</i>		
0231010	Pomodori	0,9	
0231020	Peperoni	2	
0231030	Melanzane	0,9	
0231040	Gombi	0,01 (*)	
0231990	Altri	0,01 (*)	
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	0,5	
0232010	Cetrioli		
0232020	Cetriolini		
0232030	Zucchine		
0232990	Altri		
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	0,4	
0233010	Meloni		
0233020	Zucche		
0233030	Cocomeri/angurie		
0233990	Altri		
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	0,01 (*)	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,01 (*)	
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)		
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>		
0241010	Cavoli broccoli	0,3	
0241020	Cavolfiori	0,2	
0241990	Altri	0,2	
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	0,3	
0242010	Cavoletti di Bruxelles		
0242020	Cavoli cappucci		
0242990	Altri		
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>		
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	0,7	
0243020	Cavoli ricci	0,1	
0243990	Altri	0,1	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	0,1	




(1)	(2)	(3)	(4)
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili		
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>		
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	15	
0251020	Lattughe	15	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	1,5	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	15	
0251050	Barbarea	15	
0251060	Rucola	15	
0251070	Senape juncea	15	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	15	
0251990	Altri	15	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	0,2	
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca/porcellana		
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole		
0252990	Altri		
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*)	
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,1	
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,3	
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	8	0,4 (+)
0256010	Cerfoglio		
0256020	Erba cipollina		
0256030	Foglie di sedano		
0256040	Prezzemolo		
0256050	Salvia		
0256060	Rosmarino		
0256070	Timo		
0256080	Basilico e fiori commestibili		
0256090	Foglie di alloro/lauro		
0256100	Dragoncello		
0256990	Altri		
0260000	Legumi		
0260010	Fagioli (con baccello)	1	
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,2	
0260030	Piselli (con baccello)	1,5	
0260040	Piselli (senza baccello)	0,2	
0260050	Lenticchie	0,2	
0260990	Altri	0,9	
0270000	Ortaggi a stelo		
0270010	Asparagi	0,01 (*)	
0270020	Cardi	0,01 (*)	
0270030	Sedani	0,01 (*)	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	0,01 (*)	
0270050	Carciofi	0,5	




(1)	(2)	(3)	(4)
0270060	Porri	0,7	
0270070	Rabarbaro	0,01 (*)	
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)	
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)	
0270990	Altri	0,01 (*)	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)	
0280010	Funghi coltivati		
0280020	Funghi selvatici		0,04 (+)
0280990	Muschi e licheni		
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)	
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,4	
0300010	Fagioli		
0300020	Lenticchie		
0300030	Piselli		
0300040	Lupini/semi di lupini		
0300990	Altri		
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI		
0401000	Semi oleaginosi		
0401010	Semi di lino	0,3	
0401020	Semi di arachide	0,03	
0401030	Semi di papavero	0,3	
0401040	Semi di sesamo	0,3	
0401050	Semi di girasole	0,3	
0401060	Semi di colza	1	
0401070	Semi di soia	0,2	
0401080	Semi di senape	0,3	
0401090	Semi di cotone	0,02 (*)	
0401100	Semi di zucca	0,3	
0401110	Semi di cartamo	0,3	
0401120	Semi di borragine	0,3	
0401130	Semi di camelina/dorella	0,3	
0401140	Semi di canapa	0,3	
0401150	Semi di ricino	0,3	
0401990	Altri	0,02 (*)	
0402000	Frutti oleaginosi	0,02 (*)	
0402010	Olive da olio		
0402020	Semi di palma		
0402030	Frutti di palma		
0402040	Capoc		
0402990	Altri		
0500000	CEREALI		
0500010	Orzo	0,2	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,2	




(1)	(2)	(3)	(4)
0500030	Mais/granturco	0,02	
0500040	Miglio	0,01 (*)	
0500050	Avena	0,2	
0500060	Riso	0,01 (*)	
0500070	Segale	0,8	
0500080	Sorgo	1,5	
0500090	Frumento	0,8	
0500990	Altri	0,01 (*)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE		
0610000	Tè	0,05 (*)	0,6 (+)
0620000	Chicchi di caffè	0,05 (*)	
0630000	Infusioni di erbe da		0,5 (+)
0631000	a) <i>Fiori</i>	0,1	
0631010	Camomilla		
0631020	Ibisco/rosella		
0631030	Rosa		
0631040	Gelsomino		
0631050	Tiglio		
0631990	Altri		
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	0,1	
0632010	Fragola		
0632020	Rooibos		
0632030	Mate		
0632990	Altri		
0633000	c) <i>Radici</i>	2,5	
0633010	Valeriana		
0633020	Ginseng		
0633990	Altri		
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	0,05 (*)	
0640000	Semi di cacao	0,05 (*)	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,05 (*)	
0700000	LUPPOLO	3	
0800000	SPEZIE		(+)
0810000	Semi	0,05 (*)	0,3
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero/cumino nero		
0810030	Sedano		
0810040	Coriandolo		
0810050	Cumino		
0810060	Aneto		
0810070	Finocchio		
0810080	Fieno greco		



(1)	(2)	(3)	(4)
0810090	Noce moscata		
0810990	Altri		
0820000	Frutta	0,05 (*)	0,3
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		
0820020	Pepe di Sichuan		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		
0820070	Vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri		
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)	4
0830010	Cannella		
0830990	Altri		
0840000	Spezie da radici e rizomi		4
0840010	Liquirizia	0,3	
0840020	Zenzero	0,3	
0840030	Curcuma	0,3	
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	
0840990	Altri	0,3	
0850000	Spezie da bocci	0,05 (*)	4
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri		
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)	4
0860010	Zafferano		
0860990	Altri		
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)	4
0870010	Macis		
0870990	Altri		
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO		
0900010	Barbabietole da zucchero	0,1	
0900020	Canne da zucchero	0,01 (*)	
0900030	Radici di cicoria	0,1	
0900990	Altri	0,01 (*)	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI		
1010000	Tessuti provenienti da		
1011000	a) <i>Suini</i>		
1011010	Muscolo	0,8	
1011020	Tessuto adiposo	0,5	



(1)	(2)	(3)	(4)
1011030	Fegato	5	
1011040	Rene	0,8	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7	
1011990	Altri	0,02 (*)	
1012000	b) <i>Bovini</i>		
1012010	Muscolo	0,8	
1012020	Tessuto adiposo	0,5	
1012030	Fegato	5	
1012040	Rene	0,8	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7	
1012990	Altri	0,02 (*)	
1013000	c) <i>Ovini</i>		
1013010	Muscolo	0,8	
1013020	Tessuto adiposo	0,5	
1013030	Fegato	5	
1013040	Rene	0,8	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7	
1013990	Altri	0,02 (*)	
1014000	d) <i>Caprini</i>		
1014010	Muscolo	0,8	
1014020	Tessuto adiposo	0,5	
1014030	Fegato	5	
1014040	Rene	0,8	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7	
1014990	Altri	0,02 (*)	
1015000	e) <i>Equidi</i>		
1015010	Muscolo	0,8	
1015020	Tessuto adiposo	0,5	
1015030	Fegato	0,7	
1015040	Rene	0,7	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7	
1015990	Altri	0,02 (*)	
1016000	f) <i>Pollame</i>		
1016010	Muscolo	0,5	
1016020	Tessuto adiposo	0,2	
1016030	Fegato	2	
1016040	Rene	2	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	2	
1016990	Altri	0,02 (*)	
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>		
1017010	Muscolo	0,8	
1017020	Tessuto adiposo	0,5	
1017030	Fegato	0,7	



(1)	(2)	(3)	(4)
1017040	Rene	0,7	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7	
1017990	Altri	0,02 (*)	
1020000	Latte	0,6	
1020010	Bovini		
1020020	Pecora		
1020030	Capra		
1020040	Cavallo		
1020990	Altri		
1030000	Uova di volatili	1	
1030010	Galline		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altri		
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)	
1050000	Anfibi e rettili	0,02 (*)	
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,02 (*)	
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,02 (*)	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Fluopyram (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Fluopyram — codice 1000000 eccetto 1040000: somma di fluopyram e fluopyram-benzamide (M25) espressa come fluopyram

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Nicotina

(+) Le evidenze scientifiche non sono sufficienti a dimostrare che la nicotina sia presente in natura nella coltura in questione né a chiarirne il meccanismo di formazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di dette informazioni, se presentate entro il 19 ottobre 2021, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0154050 Rosa canina (cinorrodoni)

0256000 f) Erbe fresche e fiori commestibili


0256010 Cerfoglio

0256020 Erba cipollina

0256030 Foglie di sedano

0256040 Prezzemolo

0256050 Salvia




- 0256060** Rosmarino
- 0256070** Timo
- 0256080** Basilico e fiori commestibili
- 0256090** Foglie di alloro/lauro
- 0256100** Dragoncello
- 0256990** Altri

(+) I seguenti LMR si applicano ai funghi selvatici essiccati: 2,3 mg/kg per i boleti, 1,2 mg/kg per i funghi selvatici essiccati diversi dai boleti. Le evidenze scientifiche non sono sufficienti a dimostrare che la nicotina sia presente in natura nella coltura in questione né a chiarirne il meccanismo di formazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di dette informazioni, se presentate entro il 19 ottobre 2021, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0280020 Funghi selvatici

(+) Le evidenze scientifiche non sono sufficienti a dimostrare che la nicotina sia presente in natura nella coltura in questione né a chiarirne il meccanismo di formazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di dette informazioni, se presentate entro il 19 ottobre 2021, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.


- 0610000** Tè
- 0630000** Infusioni di erbe da
 - 0631000** a) Fiori
 - 0631010** Camomilla
 - 0631020** Ibisco/rosella
 - 0631030** Rosa
 - 0631040** Gelsomino
 - 0631050** Tiglio
 - 0631990** Altri
 - 0632000** b) Foglie ed erbe
 - 0632010** Fragola
 - 0632020** Rooibos
 - 0632030** Mate
 - 0632990** Altri
 - 0633000** c) Radici
 - 0633010** Valeriana
 - 0633020** Ginseng
 - 0633990** Altri
 - 0639000** d) Altre parti della pianta
- 0800000** SPEZIE
- 0810000** Semi
 - 0810010** Anice verde
 - 0810020** Grano nero/cumino nero
 - 0810030** Sedano
 - 0810040** Coriandolo
 - 0810050** Cumino



0810060	Aneto
0810070	Finocchio
0810080	Fieno greco
0810090	Noce moscata
0810990	Altri
0820000	Frutta
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato
0820020	Pepe di Sichuan
0820030	Carvi
0820040	Cardamomo
0820050	Bacche di ginepro
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)
0820070	Vaniglia
0820080	Tamarindo
0820990	Altri
0830000	Spezie da corteccia
0830010	Cannella
0830990	Altri
0840000	Spezie da radici e rizomi
0840010	Liquirizia
0840020	Zenzero
0840030	Curcuma
0840040	Barbaforte/rafano/cren
0840990	Altri
0850000	Spezie da bocci
0850010	Chiodi di garofano
0850020	Capperi
0850990	Altri
0860000	Spezie da pistilli di fiori
0860010	Zafferano
0860990	Altri
0870000	Spezie da arilli
0870010	Macis
0870990	Altri»

b) la parte B è così modificata:


- i) le colonne relative all'esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, all'esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, al lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma] e all'esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, sono soppresse;




ii) la colonna relativa al profenofos è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Profenofos (F)
(1)	(2)	(3)
0130040	Nespole	0,01 (*)
0130050	Nespole del Giappone	0,01 (*)
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	0,01 (*)
0154060	More di gelso (nero e bianco)	0,01 (*)
0154070	Azzeruoli	0,01 (*)
0154080	Bacche di sambuco	0,01 (*)
0161050	Carambole	0,01 (*)
0161060	Cachi	0,01 (*)
0161070	Jambul/jambolan	0,01 (*)
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	0,01 (*)
0162050	Melastelle/cainette	0,01 (*)
0162060	Cachi di Virginia	0,01 (*)
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 (*)
0163070	Guaiave/guave	0,01 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 (*)
0163100	Durian	0,01 (*)
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,01 (*)
0212040	Maranta/arrow root	0,01 (*)
0251050	Barbarea	0,01 (*)
0251070	Senape juncea	0,01 (*)
0252020	Portulaca/porcellana	0,01 (*)
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*)
0256050	Salvia	0,05 (+)
0256060	Rosmarino	0,05 (+)
0256070	Timo	0,05 (+)
0256080	Basilico e fiori commestibili	0,05 (+)
0256090	Foglie di alloro/lauro	0,05 (+)
0256100	Dragoncello	0,05 (+)
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)
0290000	Alge e organismi procarioti	0,01 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,02 (*)
0401120	Semi di borragine	0,02 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella	0,02 (*)
0401150	Semi di ricino	0,02 (*)
0402020	Semi di palma	0,02 (*)
0402030	Frutti di palma	0,02 (*)
0402040	Capoc	0,02 (*)



(1)	(2)	(3)
0620000	Chicchi di caffè	0,05 (*)
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) <i>fiori</i>	
0631010	Camomilla	0,05 (*)
0631020	Ibisco/rosella	0,05 (*)
0631030	Rosa	0,1 (+)
0631040	Gelsomino	0,05 (*)
0631050	Tiglio	0,05 (*)
0631990	Altri	0,05 (*)
0632000	b) <i>foglie ed erbe</i>	0,05 (*)
0632010	Fragola	0,05 (*)
0632020	Rooibos	0,05 (*)
0632030	Mate	0,05 (*)
0632990	Altri	0,05 (*)
0633000	c) <i>radici</i>	0,05 (*)
0633010	Valeriana	0,05 (*)
0633020	Ginseng	0,05 (*)
0633990	Altri	0,05 (*)
0639000	d) <i>altre parti della pianta</i>	0,05 (*)
0640000	Semi di cacao	0,05 (*)
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,05 (*)
0800000	SPEZIE	
0810000	Spezie (semi)	0,05 (*)
0810010	Anice verde	0,05 (*)
0810020	Grano nero/cumino nero	0,05 (*)
0810030	Sedano	0,05 (*)
0810040	Coriandolo	0,05 (*)
0810050	Cumino	0,05 (*)
0810060	Aneto	0,05 (*)
0810070	Finocchio	0,05 (*)
0810080	Fieno greco	0,05 (*)
0810090	Noce moscata	0,05 (*)
0810990	Altri	0,05 (*)
0820000	Spezie (frutti)	0,07 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	0,07 (*)
0820020	Pepe di Sichuan	0,07 (*)
0820030	Carvi	0,07 (*)
0820040	Cardamomo	0,07 (*)
0820050	Bacche di ginepro	0,07 (*)
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	0,07 (*)
0820070	Vaniglia	0,07 (*)
0820080	Tamarindo	0,07 (*)
0820990	Altri	0,07 (*)



(1)	(2)	(3)
0830000	Spezie (corteccia)	0,05 (*)
0830010	Cannella	0,05 (*)
0830990	Altri	0,05 (*)
0840000	Spezie (radici e rizomi)	
0840010	Liquirizia	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)
0840030	Radice gialla/curcuma	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)
0840990	Altri	0,05 (*)
0850000	Spezie (bocci)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	0,05 (*)
0850020	Capperi	0,05 (*)
0850990	Altri	0,05 (*)
0860000	Spezie (pistilli di fiori)	0,05 (*)
0860010	Zafferano	0,05 (*)
0860990	Altri	0,05 (*)
0870000	Spezie (arilli)	0,05 (*)
0870010	Macis	0,05 (*)
0870990	Altri	0,05 (*)
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	0,01 (*)
0900020	Canne da zucchero	0,01 (*)
0900030	Radici di cicoria	0,01 (*)
0900990	Altri	0,01 (*)
1015000	e) <i>equini</i>	0,05
1015010	Muscolo	0,05
1015020	Tessuto adiposo	0,05
1015030	Fegato	0,05
1015040	Rene	0,05
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05
1015990	Altri	0,05
1017000	g) <i>altri animali terrestri d'allevamento</i>	0,05
1017010	Muscolo	0,05
1017020	Tessuto adiposo	0,05
1017030	Fegato	0,05
1017040	Rene	0,05
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05
1017990	Altri	0,05
1030020	Anatre	0,02 (*)
1030030	Oche	0,02 (*)
1030040	Quaglie	0,02 (*)
1030990	Altri	0,02 (*)



(1)	(2)	(3)
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

Profenofos (F)

(+) Dai dati relativi ai monitoraggi effettuati tra il 2012 e il 2015 risulta che sono presenti residui di profenofos nelle erbe fresche. Sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per raffrontare l'andamento della presenza di profenofos nelle erbe fresche. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di dette informazioni, se presentate entro il 18 ottobre 2021, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0256050 Salvia

0256060 Rosmarino

0256070 Timo

0256080 Basilico e fiori commestibili

0256090 Foglie di alloro/lauro

0256100 Dragoncello

(+) Dai dati relativi ai monitoraggi effettuati tra il 2012 e il 2015 risulta che sono presenti residui di profenofos nei petali di rosa. Sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per raffrontare l'andamento della presenza di profenofos nei petali di rosa. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di dette informazioni, se presentate entro il 18 ottobre 2021, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0631030 Rosa


(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren»

3) nell'allegato V, sono aggiunte le seguenti colonne relative all'esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, all'esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, e al lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma]:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (†)	Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa (F)	Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta (F)	Lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma] (F)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0110000	Agrumi			
0110010	Pompelmi			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0110020	Arance dolci			
0110030	Limoni			
0110040	Limette/lime			
0110050	Mandarini			
0110990	Altri			
0120000	Frutta a guscio			
0120010	Mandorle dolci			
0120020	Noci del Brasile			
0120030	Noci di anacardi			
0120040	Castagne e marroni			
0120050	Noci di cocco			
0120060	Nocciole			
0120070	Noci del Queensland			
0120080	Noci di pecan			
0120090	Pinoli			
0120100	Pistacchi			
0120110	Noci comuni			
0120990	Altri			
0130000	Pomacee			
0130010	Mele			
0130020	Pere			
0130030	Cotogne			
0130040	Nespole			
0130050	Nespole del Giappone			
0130990	Altri			
0140000	Drupacee			
0140010	Albicocche			
0140020	Ciliege (dolci)			
0140030	Pesche			
0140040	Prugne			
0140990	Altri			
0150000	Bacche e piccola frutta			
0151000	a) Uve			
0151010	Uve da tavola			
0151020	Uve da vino			
0152000	b) Fragole			
0153000	c) Frutti di piante arbustive			
0153010	More di rovo			
0153020	More selvatiche			
0153030	Lamponi (rossi e gialli)			
0153990	Altri			
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche			
0154010	Mirtilli			
0154020	Mirtilli giganti americani			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)			
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)			
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)			
0154060	More di gelso (nero e bianco)			
0154070	Azzeruoli			
0154080	Bacche di sambuco			
0154990	Altri			
0160000	Frutta varia con			
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>			
0161010	Datteri			
0161020	Fichi			
0161030	Olive da tavola			
0161040	Kumquat			
0161050	Carambole			
0161060	Cachi			
0161070	Jambul/jambolan			
0161990	Altri			
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>			
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)			
0162020	Litci			
0162030	Frutti della passione/maracuja			
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus			
0162050	Melastelle/cainette			
0162060	Cachi di Virginia			
0162990	Altri			
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>			
0163010	Avocado			
0163020	Banane			
0163030	Manghi			
0163040	Papaie			
0163050	Melograni			
0163060	Cerimolia/cherimolia			
0163070	Guaiave/guave			
0163080	Ananas			
0163090	Frutti dell'albero del pane			
0163100	Durian			
0163110	Anona/graviola/guanabana			
0163990	Altri			
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0210000	Ortaggi a radice e tubero			
0211000	a) <i>Patate</i>			
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>			
0212010	Radici di cassava/manioca			
0212020	Patate dolci			
0212030	Ignami			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0212040	Maranta/arrow root			
0212990	Altri			
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>			
0213010	Bietole			
0213020	Carote			
0213030	Sedano rapa			
0213040	Barbaforte/rafano/cren			
0213050	Topinambur			
0213060	Pastinaca			
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo			
0213080	Ravanelli			
0213090	Salsefrica			
0213100	Rutabaga			
0213110	Rape			
0213990	Altri			
0220000	Ortaggi a bulbo			
0220010	Aglio			
0220020	Cipolle			
0220030	Scalogni			
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette			
0220990	Altri			
0230000	Ortaggi a frutto			
0231000	a) <i>Solanacee</i>			
0231010	Pomodori			
0231020	Peperoni			
0231030	Melanzane			
0231040	Gombi			
0231990	Altri			
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>			
0232010	Cetrioli			
0232020	Cetriolini			
0232030	Zucchine			
0232990	Altri			
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>			
0233010	Meloni			
0233020	Zucche			
0233030	Cocomeri/angurie			
0233990	Altri			
0234000	d) <i>Mais dolce</i>			
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>			
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)			
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>			
0241010	Cavoli broccoli			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0241020	Cavolfiori			
0241990	Altri			
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>			
0242010	Cavoletti di Bruxelles			
0242020	Cavoli cappucci			
0242990	Altri			
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>			
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai			
0243020	Cavoli ricci			
0243990	Altri			
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>			
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili			
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>			
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella			
0251020	Lattughe			
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe			
0251040	Crescione e altri germogli e gemme			
0251050	Barbarea			
0251060	Rucola			
0251070	Senape juncea			
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)			
0251990	Altri			
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>			
0252010	Spinaci			
0252020	Portulaca/porcellana			
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole			
0252990	Altri			
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>			
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>			
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>			
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>			
0256010	Cerfoglio			
0256020	Erba cipollina			
0256030	Foglie di sedano			
0256040	Prezzemolo			
0256050	Salvia			
0256060	Rosmarino			
0256070	Timo			
0256080	Basilico e fiori commestibili			
0256090	Foglie di alloro/lauro			
0256100	Dragoncello			
0256990	Altri			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0260000	Legumi			
0260010	Fagioli (con baccello)			
0260020	Fagioli (senza baccello)			
0260030	Piselli (con baccello)			
0260040	Piselli (senza baccello)			
0260050	Lenticchie			
0260990	Altri			
0270000	Ortaggi a stelo			
0270010	Asparagi			
0270020	Cardi			
0270030	Sedani			
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze			
0270050	Carciofi			
0270060	Porri			
0270070	Rabarbaro			
0270080	Germogli di bambù			
0270090	Cuori di palma			
0270990	Altri			
0280000	Funghi, muschi e licheni			
0280010	Funghi coltivati			
0280020	Funghi selvatici			
0280990	Muschi e licheni			
0290000	Alghe e organismi procarioti			
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0300010	Fagioli			
0300020	Lenticchie			
0300030	Piselli			
0300040	Lupini/semi di lupini			
0300990	Altri			
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0401000	Semi oleaginosi			
0401010	Semi di lino			
0401020	Semi di arachide			
0401030	Semi di papavero			
0401040	Semi di sesamo			
0401050	Semi di girasole			
0401060	Semi di colza			
0401070	Semi di soia			
0401080	Semi di senape			
0401090	Semi di cotone			
0401100	Semi di zucca			
0401110	Semi di cartamo			
0401120	Semi di borragine			
0401130	Semi di camelina/dorella			
0401140	Semi di canapa			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401150	Semi di ricino			
0401990	Altri			
0402000	Frutti oleaginosi			
0402010	Olive da olio			
0402020	Semi di palma			
0402030	Frutti di palma			
0402040	Capoc			
0402990	Altri			
0500000	CEREALI	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0500010	Orzo			
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali			
0500030	Mais/granturco			
0500040	Miglio			
0500050	Avena			
0500060	Riso			
0500070	Segale			
0500080	Sorgo			
0500090	Frumento			
0500990	Altri			
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0610000	Tè			
0620000	Chicchi di caffè			
0630000	Infusioni di erbe da			
0631000	a) <i>Fiori</i>			
0631010	Camomilla			
0631020	Ibisco/rosella			
0631030	Rosa			
0631040	Gelsomino			
0631050	Tiglio			
0631990	Altri			
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>			
0632010	Fragola			
0632020	Rooibos			
0632030	Mate			
0632990	Altri			
0633000	c) <i>Radici</i>			
0633010	Valeriana			
0633020	Ginseng			
0633990	Altri			
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>			
0640000	Semi di cacao			
0650000	Carrube/pane di san Giovanni			
0700000	LUPPOLO	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0800000	SPEZIE			
0810000	Semi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0810010	Anice verde			
0810020	Grano nero/cumino nero			
0810030	Sedano			
0810040	Coriandolo			
0810050	Cumino			
0810060	Aneto			
0810070	Finocchio			
0810080	Fieno greco			
0810090	Noce moscata			
0810990	Altri			
0820000	Frutta	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato			
0820020	Pepe di Sichuan			
0820030	Carvi			
0820040	Cardamomo			
0820050	Bacche di ginepro			
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)			
0820070	Vaniglia			
0820080	Tamarindo			
0820990	Altri			
0830000	Spezie da corteccia	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0830010	Cannella			
0830990	Altri			
0840000	Spezie da radici e rizomi			
0840010	Liquirizia	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0840020	Zenzero	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0840030	Curcuma	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0850000	Spezie da bocci	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0850010	Chiodi di garofano			
0850020	Capperi			
0850990	Altri			
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0860010	Zafferano			
0860990	Altri			
0870000	Spezie da arilli	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0870010	Macis			
0870990	Altri			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero			
0900020	Canne da zucchero			
0900030	Radici di cicoria			
0900990	Altri			
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1010000	Tessuti provenienti da			
1011000	a) <i>Suini</i>			
1011010	Muscolo			
1011020	Tessuto adiposo			
1011030	Fegato			
1011040	Rene			
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1011990	Altri			
1012000	b) <i>Bovini</i>			
1012010	Muscolo			
1012020	Tessuto adiposo			
1012030	Fegato			
1012040	Rene			
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1012990	Altri			
1013000	c) <i>Ovini</i>			
1013010	Muscolo			
1013020	Tessuto adiposo			
1013030	Fegato			
1013040	Rene			
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1013990	Altri			
1014000	d) <i>Caprini</i>			
1014010	Muscolo			
1014020	Tessuto adiposo			
1014030	Fegato			
1014040	Rene			
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1014990	Altri			
1015000	e) <i>Equidi</i>			
1015010	Muscolo			
1015020	Tessuto adiposo			
1015030	Fegato			
1015040	Rene			
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1015990	Altri			
1016000	f) <i>Pollame</i>			
1016010	Muscolo			
1016020	Tessuto adiposo			
1016030	Fegato			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1016040	Rene			
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1016990	Altri			
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>			
1017010	Muscolo			
1017020	Tessuto adiposo			
1017030	Fegato			
1017040	Rene			
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1017990	Altri			
1020000	Latte			
1020010	Bovini			
1020020	Pecora			
1020030	Capra			
1020040	Cavallo			
1020990	Altri			
1030000	Uova di volatili			
1030010	Galline			
1030020	Anatre			
1030030	Oche			
1030040	Quaglie			
1030990	Altri			
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura			
1050000	Anfibi e rettili			
1060000	Animali invertebrati terrestri			
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici			

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(e) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa (F)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta (F)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma] (F)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren»



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/979 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'esercizio delle responsabilità monetarie e la gestione del debito sovrano, che hanno un impatto congiunto sul funzionamento dei mercati dei tassi di interesse, dovrebbero essere oggetto di coordinamento in modo che le due funzioni siano esercitate con efficienza. Dato che il regolamento (UE) n. 648/2012 esclude dal suo ambito di applicazione le banche centrali dell'Unione e gli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito, in modo da non limitare i poteri di cui detti enti dispongono per l'esercizio delle loro funzioni di interesse comune, l'applicazione a tali funzioni di regimi diversi quando esse sono esercitate da soggetti di paesi terzi nuocerebbe alla loro efficacia. Per assicurare che le banche centrali e gli altri enti pubblici di paesi terzi incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima continuino a poter esercitare le loro funzioni in maniera adeguata, anche gli enti pubblici di paesi terzi incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (2) La Commissione ha valutato il trattamento riservato agli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e alle banche centrali dal quadro normativo di taluni paesi terzi e ha presentato le proprie conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione ha effettuato in particolare un'analisi comparata di tale trattamento nonché degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni su derivati concluse da detti enti e dalle banche centrali nelle giurisdizioni in questione.
- (3) Nella sua analisi la Commissione è giunta alla conclusione che le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di Australia, Canada, Hong Kong, Messico, Singapore e Svizzera dovrebbero essere esonerati dagli obblighi di compensazione e segnalazione stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
- (4) Le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di Australia, Canada, Hong Kong, Messico, Singapore e Svizzera dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco dei soggetti esonerati previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012.
- (5) La Commissione continua a monitorare regolarmente il trattamento delle banche centrali e degli enti pubblici esonerati dagli obblighi di compensazione e segnalazione stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. L'elenco può essere aggiornato alla luce dello sviluppo della regolamentazione in tali paesi terzi e tenendo conto di eventuali nuove fonti di informazione. Il riesame potrebbe comportare l'esclusione di taluni paesi terzi dall'elenco dei soggetti esonerati,

⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012 sono aggiunti i seguenti punti:

- «iii) Australia;
- iv) Canada;
- v) Hong Kong;
- vi) Messico;
- vii) Singapore;
- viii) Svizzera.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE1697



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/980 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 2017****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione nelle attività di vigilanza, per le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 80, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/65/UE stabilisce obblighi per la collaborazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti. Nell'ambito di tale procedura, l'autorità competente può chiedere la collaborazione dell'autorità competente di un altro Stato membro per una verifica in loco o un'indagine.
- (2) Al fine di garantire che le autorità competenti siano in grado di collaborare e scambiarsi informazioni in modo efficiente e tempestivo ai fini della direttiva 2014/65/UE e di prestarsi piena assistenza reciproca, è opportuno stabilire procedure nonché modelli e moduli che devono essere utilizzati dalle autorità competenti per la collaborazione e lo scambio di informazioni, in particolare per la presentazione delle richieste di collaborazione o di scambio di informazioni, gli avvisi di ricevimento e le risposte a tali richieste.
- (3) Per garantire che le autorità interpellate trattino le richieste di collaborazione o di informazioni in modo efficiente e rapido, è opportuno che ciascuna richiesta indichi chiaramente il motivo della richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni. Al di là dell'uso di modelli e moduli per le richieste di collaborazione o di informazioni e per le risposte a tali richieste, le procedure per la collaborazione e lo scambio di informazioni dovrebbero consentire e facilitare la comunicazione, la consultazione e l'interazione tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata durante tutto il processo.
- (4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (5) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) alla Commissione.
- (7) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati relativi all'introduzione di moduli standard, modelli e procedure che devono essere utilizzati dalle autorità competenti rilevanti, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenendo conto che i destinatari sarebbero soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.
- (8) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Punti di contatto

1. Le autorità competenti designano punti di contatto per la comunicazione delle richieste di collaborazione o di scambio di informazioni a norma, rispettivamente, degli articoli 80 e 81 della direttiva 2014/65/UE. Esse pubblicano i dati relativi ai punti di contatto sui loro siti web.
2. Le autorità competenti comunicano i dati dei loro punti di contatto all'ESMA. L'ESMA tiene e aggiorna un elenco dei punti di contatto designati in conformità al paragrafo 1, ad uso delle autorità competenti.

Articolo 2

Richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

1. L'autorità richiedente presenta una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni in forma cartacea o per via elettronica, utilizzando il modulo di cui all'allegato I. Essa trasmette la richiesta al punto di contatto dell'autorità interpellata.
2. In caso di urgenza, l'autorità richiedente può presentare la richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni verbalmente, purché la richiesta sia successivamente confermata per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole, a meno che l'autorità interpellata disponga altrimenti.
3. L'autorità richiedente può allegare alla richiesta qualsiasi documento o materiale di supporto ritenuto necessario a motivare la richiesta.

Articolo 3

Avviso di ricevimento

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni da parte del punto di contatto dell'autorità interpellata, tale autorità invia un avviso di ricevimento all'autorità richiedente utilizzando il modulo di cui all'allegato II.

Articolo 4


Risposta a una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

1. L'autorità interpellata risponde a una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni in forma cartacea o per via elettronica utilizzando il modulo di cui all'allegato III. Salvo diverse disposizioni dell'autorità richiedente, la risposta è trasmessa al punto di contatto dell'autorità richiedente.
2. L'autorità interpellata dà esecuzione alle richieste di collaborazione o di scambio di informazioni in modo da garantire che si proceda alle necessarie misure regolamentari senza indebito ritardo, tenuto conto della complessità della richiesta e della necessità di coinvolgere terzi o un'altra autorità.

Articolo 5

Procedure per l'invio e il trattamento di una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

1. Per le comunicazioni relative alla richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni l'autorità richiedente e l'autorità interpellata utilizzano o il supporto cartaceo o quello elettronico, a seconda di quale dei due sia il più celere, tenendo debitamente conto delle ragioni di riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume dei documenti da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità richiedente. In particolare, l'autorità richiedente risponde prontamente alle richieste di chiarimenti dell'autorità interpellata.
2. Qualora l'autorità interpellata preveda un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi rispetto alla data della risposta prevista indicata nell'avviso di ricevimento, ne informa l'autorità richiedente.



3. Qualora l'autorità richiedente consideri la richiesta urgente, l'autorità interpellata e quella richiedente concordano sulla frequenza con cui l'autorità interpellata si impegna ad aggiornare l'autorità richiedente sul trattamento della richiesta e sulla data in cui prevede di fornire una risposta.

4. L'autorità interpellata e l'autorità richiedente collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nell'esecuzione di una richiesta.

Articolo 6

Procedura per la richiesta di acquisire dichiarazioni di persone

1. Se l'autorità richiedente include nella sua richiesta l'acquisizione di una dichiarazione di una qualsiasi persona, l'autorità interpellata e l'autorità richiedente, fatte salve le limitazioni giuridiche o i vincoli esistenti e le eventuali differenze negli obblighi procedurali, valutano e tengono conto di quanto segue:

- a) i diritti della persona o delle persone da cui si devono acquisire le dichiarazioni;
- b) il ruolo del personale dell'autorità interpellata e dell'autorità richiedente al momento dell'acquisizione della dichiarazione;
- c) se la persona da cui acquisire la dichiarazione ha diritto ad essere assistita da un rappresentante legale e, in tal caso, la portata dell'assistenza di quest'ultimo durante l'acquisizione della dichiarazione, anche in relazione a qualsiasi registrazione o relazione riguardante la dichiarazione;
- d) se la dichiarazione deve essere resa su base volontaria o coercitiva, laddove sussista tale distinzione;
- e) se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la persona da cui acquisire la dichiarazione è un testimone o oggetto di indagine;
- f) se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la dichiarazione potrebbe essere o è destinata a essere usata in un procedimento penale;
- g) l'ammissibilità della dichiarazione nella giurisdizione dell'autorità richiedente;
- h) la registrazione della dichiarazione e le procedure applicabili, specificando se si tratti di un resoconto scritto *in extenso* o sintetico oppure di registrazione sonora o audiovisiva;
- i) le procedure relative alla certificazione o alla conferma della dichiarazione da parte delle persone che rendono la dichiarazione, anche se ciò avviene dopo che la dichiarazione è acquisita.

2. L'autorità interpellata e l'autorità richiedente si dotano di disposizioni che consentano al proprio personale di agire in modo efficace, in particolare di disposizioni che permettano al personale di concordare eventuali informazioni aggiuntive che potrebbero risultare necessarie, tra cui:

- a) la pianificazione delle date;
- b) l'elenco delle domande da porre alla persona dalla quale acquisire la dichiarazione e la revisione dello stesso;
- c) le modalità di viaggio, in particolare garantendo che l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possano riunirsi per discutere della questione prima dell'acquisizione della dichiarazione;
- d) il regime di traduzione.


Articolo 7

Procedura per la richiesta di una verifica in loco o di un'indagine

1. Qualora sia stata presentata una richiesta di svolgere una verifica in loco o un'indagine, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata si consultano sul modo migliore di dare effetto utile alla richiesta di collaborazione tenendo conto dell'articolo 80, paragrafo 1), lettere a), b) e c), della direttiva 2014/65/UE, anche sul merito di svolgere congiuntamente una verifica in loco o un'indagine.

Nel decidere il modo migliore per dare effetto utile alla richiesta di collaborazione, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata prendono in considerazione almeno i seguenti elementi:

- a) il contenuto di ciascuna richiesta di collaborazione ricevuta dall'autorità richiedente, compresi eventuali suggerimenti in merito all'opportunità di svolgere l'indagine o la verifica in loco congiuntamente;
- b) se stanno conducendo separatamente le loro inchieste in relazione ad una questione con implicazioni transfrontaliere, e se tale questione non possa essere più opportunamente trattata in modo congiunto;




- c) il quadro normativo e regolamentare in ciascuna giurisdizione, in modo da garantire che entrambe le autorità abbiano una buona comprensione dei potenziali vincoli e delle limitazioni giuridiche che si applicano alla loro condotta e agli eventuali procedimenti che possono seguire, compresi gli eventuali aspetti relativi al principio del *ne bis in idem*;
 - d) la gestione e le istruzioni necessarie all'indagine o alla verifica in loco;
 - e) la ripartizione delle risorse e la nomina del personale incaricato di condurre l'indagine o la verifica in loco;
 - f) la possibilità di stabilire un piano di azione comune e il calendario dei lavori di ciascuna autorità;
 - g) la definizione delle azioni che ciascuna autorità deve intraprendere, congiuntamente o individualmente;
 - h) la condivisione delle informazioni raccolte e la redazione di relazioni sui risultati delle singole azioni intraprese;
 - i) altre questioni specifiche del caso.
2. Se l'autorità interpellata effettua direttamente la verifica o l'indagine, essa informa l'autorità richiedente in merito ai progressi di tali attività e formula le proprie conclusioni in tempo utile.
3. Se l'autorità richiedente e l'autorità interpellata decidono di effettuare un'indagine o una verifica in loco congiuntamente,
- a) si impegnano in un dialogo costante per coordinare il processo di raccolta delle informazioni e di accertamento dei fatti;
 - b) lavorano a stretto contatto e collaborano l'una con l'altra durante lo svolgimento dell'indagine congiunta o della verifica in loco congiunta;
 - c) individuano le specifiche disposizioni giuridiche che costituiscono l'oggetto dell'indagine o della verifica in loco;
 - d) se del caso, concordano almeno i seguenti elementi:
 - i) l'elaborazione di un piano d'azione comune che specifica il contenuto, la natura e il calendario delle azioni da intraprendere, nonché la ripartizione delle responsabilità in termini di risultati da conseguire, tenendo conto delle rispettive priorità di ciascuna autorità;
 - ii) l'individuazione e la valutazione delle eventuali limitazioni giuridiche o degli eventuali vincoli e delle eventuali differenze nelle procedure relative alle indagini o alle azioni coercitive o a qualsiasi altro procedimento, inclusi i diritti delle persone oggetto di indagine;
 - iii) l'individuazione e la valutazione di specifici privilegi giuridici professionali che possono avere un'incidenza sul procedimento di indagine nonché sul procedimento di esecuzione, in particolare l'autoincriminazione;
 - iv) la strategia di comunicazione con il pubblico e con i media;
 - v) l'uso previsto delle informazioni scambiate.

Articolo 8

Scambio di informazioni spontaneo

1. Se un'autorità competente dispone di informazioni che ritiene possano assistere un'altra autorità competente ai fini dell'espletamento dei suoi compiti a norma della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, essa trasmette tali informazioni in forma cartacea o per via elettronica al punto di contatto dell'altra autorità competente.
2. In deroga al paragrafo 1, se l'autorità competente che trasmette le informazioni ritiene che queste ultime debbano essere inviate con urgenza, essa può comunicare in prima battuta le informazioni verbalmente, purché la medesima autorità le trasmetta successivamente per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole, a meno che l'autorità che le riceve disponga altrimenti.
3. L'autorità che trasmette informazioni spontaneamente utilizza a tal fine il modulo di cui all'allegato III, indicando in particolare gli aspetti attinenti alla riservatezza delle informazioni.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).



Articolo 9

Obbligo di notifica alle autorità competenti

1. Se, ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente di un mercato regolamentato si rivolge direttamente alle imprese di investimento che sono membri o partecipanti remoti di un mercato regolamentato, essa informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine del membro o partecipante remoto, in forma cartacea o per via elettronica, utilizzando il modulo di cui all'allegato IV del presente regolamento, subito dopo aver contattato il membro o partecipante remoto, a meno che l'autorità dello Stato membro d'origine del membro o partecipante remoto non abbia già accettato per iscritto di essere informata mediante altri mezzi di comunicazione.
2. Se la ragione per la quale si rivolge al membro o partecipante remoto del mercato regolamentato riveste carattere di urgenza, l'autorità competente del mercato regolamentato può, per giustificati motivi, procedere alla notifica verbalmente, purché la richiesta sia successivamente confermata per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole, a meno che l'autorità interpellata disponga altrimenti.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Modulo per la richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

Richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

Numero di riferimento:

Data:

Informazioni di carattere generale

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità richiedente:

Indirizzo:

(Dati del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità interpellata:

Indirizzo:

(Dati del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

Gentile signor/signora [*inserire il nome*],

conformemente all'articolo/agli articoli [80/81 ⁽¹⁾] della direttiva 2014/65/UE si chiede il vostro contributo in relazione alla/e questione/i illustrata/e più in dettaglio qui di seguito.

Le sarei grato di farmi pervenire una risposta alla richiesta di cui sopra entro [*inserire il termine indicativo per la risposta e, nel caso di una richiesta urgente, inserire il termine per fornire le informazioni*] o, qualora ciò non sia possibile, di indicare quando si prevede di essere in grado di fornire l'assistenza richiesta.

(¹) Si prega di inserire il pertinente articolo della direttiva 2014/65/UE



Tipo di richiesta

Si prega di contrassegnare la/le casella/e pertinente/i.

Attività di vigilanza (fornitura di informazioni, acquisizione di una dichiarazione, altro)

Indagine

Verifica in loco

Motivi della richiesta

.....
.....
.....

[Inserire la/le disposizione/i della normativa settoriale in base alla/e quale/i l'autorità richiedente è competente a trattare la questione]

La richiesta riguarda la collaborazione o lo scambio di informazioni in relazione a:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

[Inserire la descrizione dell'oggetto della richiesta, lo scopo per il quale si chiede la collaborazione o lo scambio di informazioni, i fatti all'origine dell'indagine che costituiscono la base della richiesta e la spiegazione della sua utilità]

A seguito di:

.....
.....
.....


[Se del caso, inserire gli estremi della precedente richiesta che ne consentano l'identificazione]

Attività di vigilanza (fornitura di informazioni, acquisizione di una dichiarazione)

a) Si prega di fornire una descrizione dettagliata delle specifiche informazioni richieste, precisando i motivi per cui si ritiene che tali informazioni possono essere utili e, se noto, un elenco delle persone ritenute in possesso delle informazioni richieste o dei luoghi in cui tali informazioni possono essere ottenute.

.....
.....
.....
.....

b) Se la richiesta riguarda informazioni concernenti un'operazione o un ordine relativi ad uno specifico strumento finanziario, si prega di fornire le seguenti informazioni.



Identificativo del prodotto:

[Inserire la descrizione precisa dello strumento finanziario, compreso il codice ISIN]

Identificativo della persona:

[Indicare l'identità di qualsiasi persona connessa con l'operazione o l'ordine, anche di persone che negoziano lo strumento finanziario o per conto delle quali l'operazione si considera effettuata]

Date:

[Inserire le date tra le quali le operazioni o gli ordini in tali strumenti finanziari hanno avuto luogo, anche nel caso di un periodo di tempo significativo, e i motivi per cui è utile tutto il periodo di tempo]

c) Se la richiesta riguarda informazioni relative all'impresa o alle attività di una persona, si prega di fornire informazioni il più possibile precise per consentirne l'identificazione.

.....

d) Se vi sono particolari considerazioni sulla sensibilità delle informazioni richieste, si prega di fornire indicazioni circa la sensibilità delle informazioni contenute nella richiesta e le eventuali precauzioni speciali che devono essere adottate nella raccolta delle informazioni in ragione della natura dell'indagine.

.....

e) Si prega di fornire eventuali informazioni aggiuntive.

.....

[Indicare se l'autorità richiedente ha contattato o contatterà altre autorità o organismi deputati al controllo del rispetto della legge del nostro Stato membro in relazione all'oggetto della richiesta o altre autorità che, a conoscenza dell'autorità richiedente, hanno un interesse attivo nell'oggetto della richiesta]


f) In caso di richieste urgenti con la fissazione di eventuali scadenze, si prega di fornire spiegazioni dettagliate circa l'urgenza della richiesta e la spiegazione di eventuali termini entro i quali l'autorità richiedente abbia chiesto di fornire le informazioni.

.....

Acquisizione di una dichiarazione

Si prega di indicare:

a) il tipo di dichiarazione: dichiarazione sotto giuramento /dichiarazione solenne



b) motivo e finalità dell'acquisizione di una dichiarazione:

.....
.....
.....

c) nome della/e persona/e presso la/le quale/i acquisire la dichiarazione:

.....
.....
.....

[Inserire i dati delle persone da cui acquisire la dichiarazione per consentire all'autorità interpellata di avviare la procedura di convocazione, se del caso]

d) descrizione dettagliata delle informazioni richieste, comprensiva di un elenco preliminare di domande (se disponibile al momento della richiesta):

.....
.....
.....
.....

e) eventuali informazioni aggiuntive che possono essere utili:

.....
.....
.....
.....

[Se il personale dell'autorità richiedente chiede di partecipare all'acquisizione della dichiarazione, indicare i dati dei funzionari dell'autorità richiedente che partecipano, se del caso, e la descrizione di eventuali requisiti legali e procedurali che devono essere rispettati per garantire l'ammissibilità delle dichiarazioni rese durante il colloquio nella giurisdizione dell'autorità richiedente]

Verifica in loco o indagine

Se la richiesta riguarda una verifica in loco o un'indagine per conto dell'autorità richiedente, si prega di fornire informazioni per consentire all'autorità interpellata di valutare se essa può avere un interesse a intraprendere un'indagine congiunta, in particolare la proposta di verifica o di indagine da parte dell'autorità richiedente, le motivazioni di quest'ultima e i benefici per l'autorità interpellata.

.....
.....
.....
.....


[Indicare anche tutte le informazioni pertinenti richieste dall'autorità interpellata che le consentano di fornire l'assistenza necessaria, se del caso]

.....
.....
.....

[Inserire ogni necessaria avvertenza in materia di riservatezza o qualsiasi restrizione riguardante gli usi ammissibili delle informazioni (in conformità al diritto dell'Unione)].

Distinti saluti.

[firma]




ALLEGATO II

Modulo per l'avviso di ricevimento

Avviso di ricevimento

Numero di riferimento:
Data:
MITTENTE:
Stato membro:
Autorità interpellata:
Indirizzo:
 (Dati del punto di contatto)
Nome:
Telefono:
Indirizzo e-mail:
DESTINATARIO:
Stato membro:
Autorità richiedente:
Indirizzo della sede legale:
 (Dati del punto di contatto)
Nome:
Telefono:
Indirizzo e-mail:
 Gentile signor/signora [<i>inserire il nome</i>],
 a seguito della vostra richiesta [<i>inserire il riferimento alla richiesta</i>] con la presente accusiamo ricevuta della vostra richiesta di collaborazione o di informazioni in data [<i>inserire la data</i>].
 Data prevista per la risposta:
 Distinti saluti.
 [firma]



ALLEGATO III

Modulo per la risposta a una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

Risposta a una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

Numero di riferimento:
 Data:

Informazioni di carattere generale

MITTENTE:
 Stato membro:
 Autorità interpellata:
 Indirizzo della sede legale:

(Dati del punto di contatto)
 Nome:
 Telefono:
 Indirizzo e-mail:

DESTINATARIO:
 Stato membro:
 Autorità richiedente:
 Indirizzo della sede legale:

(Dati del punto di contatto)
 Nome:
 Telefono:
 Indirizzo e-mail:

Gentile signor/signora [*inserire il nome*],

confermiamo che la vostra richiesta datata [*gg.mm.aaaa*] avente numero di riferimento [*inserire il riferimento*] è stata da noi trattata.

Informazioni raccolte

.....

[*Se le informazioni sono state raccolte, si prega di riportarle qui di seguito o spiegare come saranno fornite*]



Le informazioni fornite sono riservate e sono comunicate a [inserire il nome dell'autorità richiedente] ai sensi del [inserire la disposizione della direttiva MiFID II] e in base al fatto che le informazioni devono rimanere riservate ai sensi del [inserire la disposizione della direttiva MiFID II].

[Inserire il nome dell'autorità richiedente] osserva le prescrizioni del [inserire la disposizione della direttiva MiFID II] in relazione alle restrizioni di riservatezza e agli usi ammissibili di dette informazioni.

.....
.....
.....

[Inserire ogni necessaria avvertenza in materia di riservatezza o qualsiasi restrizione riguardante gli usi ammissibili delle informazioni (in conformità al diritto dell'Unione)].

Se pertinente, si prega di indicare qualsiasi chiarimento da voi ritenuto necessario in relazione alle specifiche informazioni richieste:


.....
.....
.....
.....

Si prega di fornire, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali che possano agevolare ulteriormente la collaborazione o lo scambio di informazioni ai fini della richiesta:

.....
.....
.....
.....

Distinti saluti.

[firma]



ALLEGATO IV

Modulo per notificare la scelta di rivolgersi direttamente a un membro o partecipante remoto di un mercato regolamentato

Notifica della scelta di rivolgersi direttamente a un membro o partecipante remoto di un mercato regolamentato

Numero di riferimento:
 Data:

MITTENTE:
 Stato membro:
 Autorità del mercato regolamentato:
 Indirizzo della sede legale:

(Dati del punto di contatto)
 Nome:
 Telefono:
 Indirizzo e-mail:

DESTINATARIO:
 Stato membro:
 Autorità del membro o partecipante remoto del mercato regolamentato:
 Indirizzo della sede legale:

(Dati del punto di contatto)
 Nome:
 Telefono:
 Indirizzo e-mail:

Gentile signor/signora [*inserire il nome*],


con la presente notifico che ho appena contattato direttamente un membro o partecipante remoto di un mercato regolamentato per il quale siamo l'autorità competente del paese di origine. Qui di seguito sono indicati i dati del mercato regolamentato, del membro o del partecipante remoto e le ragioni per le quali è stato contattato.

Nome del mercato regolamentato:

Nome del membro o partecipante remoto:

Dati di contatto della persona del membro o partecipante remoto che viene contattata:
Nome:
Telefono:
Indirizzo e-mail:

Motivi del contatto con il membro o partecipante remoto:



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/981 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 2017****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la consultazione delle altre autorità competenti prima di concedere l'autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 84, paragrafo 4,


considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 84 della direttiva 2014/65/UE prevede la consultazione delle autorità competenti prima di concedere l'autorizzazione a norma dell'articolo 7 di tale direttiva. La direttiva 2014/65/UE stabilisce inoltre che debbano essere previsti moduli standard, modelli e procedure per tale consultazione.
- (2) Al fine di agevolare la comunicazione tra le autorità competenti, tali autorità dovrebbero designare un punto di contatto appositamente ai fini della comunicazione prima della concessione dell'autorizzazione.
- (3) Al fine di garantire che le autorità competenti siano in grado di consultarsi prima di concedere l'autorizzazione in modo efficiente e tempestivo è necessario stabilire le procedure per le richieste di consultazione, gli avvisi di ricevimento e le risposte alle richieste di consultazione.
- (4) I moduli standard, i modelli e le procedure dovrebbero consentire che le informazioni scambiate o trasmesse siano trattate come riservate conformemente alla direttiva 2014/65/UE, e che siano rispettate le norme stabilite dalla legislazione dell'Unione in materia di trattamento dei dati personali e di trasferimento di tali dati.
- (5) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici relativi all'introduzione di moduli standard e procedure per le autorità competenti rilevanti, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenendo conto che i destinatari sarebbero soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.
- (8) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Punti di contatto**

1. Le autorità competenti designano punti di contatto per le comunicazioni ai sensi del presente regolamento e pubblicano le informazioni ad essi relative sui loro siti web.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

2. Le autorità competenti trasmettono le informazioni relative ai loro punti di contatto all'ESMA. L'ESMA aggiorna l'elenco dei punti di contatto ad uso delle autorità competenti e lo pubblica sul proprio sito web.

Articolo 2

Richiesta di consultazione

1. L'autorità competente richiedente trasmette la richiesta di consultazione in forma cartacea o per via elettronica al punto di contatto dell'autorità competente da consultare.

2. L'autorità competente richiedente presenta la propria richiesta di consultazione compilando il modulo di cui all'allegato I. Essa può allegare alla richiesta di consultazione qualsiasi documento o materiale di supporto ritenuto necessario a sostegno della richiesta.

Articolo 3

Avviso di ricevimento

Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di consultazione l'autorità competente destinataria della richiesta invia al punto di contatto dell'autorità competente richiedente un avviso di ricevimento, compilando il modulo di cui all'allegato II.

Articolo 4

Risposta ad una richiesta di consultazione

1. L'autorità competente destinataria della richiesta risponde a una richiesta di consultazione in forma cartacea o per via elettronica. La risposta è indirizzata al punto di contatto dell'autorità competente richiedente salvo altrimenti disposto da tale autorità.

2. L'autorità competente destinataria della richiesta informa l'autorità competente richiedente di qualsiasi chiarimento essa ritenga necessario in relazione alle informazioni richieste.

3. L'autorità competente destinataria della richiesta fornisce all'autorità competente richiedente compilando il modulo di cui all'allegato III, prima possibile ed al più tardi entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di consultazione, le seguenti informazioni:

- a) le informazioni richieste nella richiesta di consultazione ed eventuali pareri o riserve in merito alla concessione dell'autorizzazione;
- b) ogni altra informazione essenziale che potrebbe influenzare la concessione dell'autorizzazione.


4. Nel caso in cui ritenga probabile di non riuscire a rispettare il termine di cui al paragrafo 3, l'autorità competente destinataria della richiesta ne informa prontamente l'autorità competente richiedente, indicando i motivi del ritardo e la data prevista per la risposta. Essa la informa altresì regolarmente sullo stato di preparazione della risposta.

5. Se l'autorità competente destinataria della richiesta non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo, essa fornisce le informazioni in modo da garantire che eventuali provvedimenti necessari possano essere presi rapidamente, rispettando il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 5

Procedure per la consultazione

1. Per le comunicazioni relative alla richiesta di consultazione e alla relativa risposta le autorità competenti utilizzano il mezzo più rapido tra quelli previsti all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, tenendo debitamente conto delle ragioni di riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume dei documenti da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità competente richiedente. In particolare, l'autorità competente richiedente risponde prontamente alle richieste di chiarimenti dell'autorità competente destinataria della richiesta.



2. Se l'informazione richiesta è o può essere detenuta da un'autorità competente di uno Stato membro diversa dall'autorità competente dello stesso Stato membro destinataria della richiesta, l'autorità competente destinataria della richiesta raccoglie prontamente le informazioni dall'altra autorità competente e le trasmette all'autorità competente richiedente conformemente all'articolo 4.
3. Le autorità competenti cooperano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nell'esecuzione della richiesta.
4. Se durante la procedura che porta alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione emergono informazioni nuove o la necessità di informazioni aggiuntive, le autorità competenti cooperano per assicurare lo scambio di tutte le informazioni rilevanti. A tal fine sono usati i moduli di cui agli allegati I e II.
5. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, durante gli ultimi 30 giorni lavorativi prima del termine per la valutazione della domanda di autorizzazione la richiesta di consultazione può essere presentata verbalmente, a condizione che l'autorità competente richiedente la confermi successivamente per iscritto, a meno che l'autorità competente destinataria della richiesta disponga altrimenti.

Articolo 6

Utilizzo delle informazioni

1. Se le informazioni fornite dall'autorità competente destinataria della richiesta sono riportate nella risposta dell'autorità competente richiedente alla domanda di autorizzazione, l'autorità competente richiedente informa l'autorità competente destinataria della richiesta prima di informarne il richiedente l'autorizzazione.
2. In caso di richiesta di divulgare informazioni che un'autorità competente ha ricevuto da un'altra autorità competente, l'autorità competente destinataria della richiesta di divulgazione ne dà notifica all'altra autorità competente prima di divulgare le informazioni e fa valere, se appropriato, le eventuali esenzioni o prerogative previste dalla legge in relazione a tali informazioni.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Modulo per la richiesta di consultazione

Richiesta di consultazione a norma dell'articolo 84 della direttiva 2014/65/UE

Numero di riferimento:

Data:

Informazioni di carattere generale

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente richiedente:

Indirizzo:

(Dati del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente destinataria della richiesta:

Indirizzo:

(Dati del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

Gentile signor/signora [*inserire il nome*],

a norma dell'articolo 84 della direttiva 2014/65/UE presentiamo una richiesta di consultazione in merito alle questioni illustrate più in dettaglio qui di seguito.

Si prega di notare che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, il termine per la risposta alla domanda di autorizzazione è il [*inserire data*]. Si prega di fornire le informazioni richieste ed eventuali altre informazioni essenziali entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della presente richiesta o, se ciò non sia possibile, di indicare entro quale termine ciò potrà avvenire, tenendo conto del termine per la risposta alla domanda di autorizzazione.

Informazioni sulla procedura di autorizzazione

Oggetto


.....

.....

.....

.....

[*si prega di fornire qui le informazioni o di indicare il riferimento agli allegati contenenti le informazioni*]



Informazioni sulla procedura di autorizzazione

.....

.....

.....

[si prega di fornire qui le informazioni o di indicare il riferimento agli allegati contenenti le informazioni]

Informazioni su eventuali altre autorità competenti interessate

.....

.....

.....

.....

[si prega di fornire qui le informazioni o di indicare il riferimento agli allegati contenenti le informazioni]

Facendo seguito a

.....

.....

.....

.....

[se del caso, si prega di fornire informazioni per l'identificazione della precedente richiesta]

Eventuali informazioni richieste:

.....

.....

.....

[si prega di inserire una descrizione dettagliata delle informazioni specifiche richieste, indicando anche i pertinenti documenti richiesti e precisando il motivo per cui tali informazioni sono necessarie per l'esame della domanda di autorizzazione]

Informazioni aggiuntive fornite dall'autorità competente richiedente.

.....

.....

.....

.....

[si prega di indicare se l'autorità competente richiedente ha contattato o intende contattare altre autorità o organismi deputati al controllo del rispetto della legge dello Stato membro dell'autorità competente destinataria della richiesta in relazione all'oggetto della richiesta o qualsiasi altra autorità competente che secondo l'autorità competente richiedente abbia un interesse attivo nell'oggetto della richiesta]

Riservatezza

.....

.....

.....

[si prega di inserire ogni necessaria avvertenza in materia di riservatezza o qualsiasi restrizione riguardante gli usi ammissibili delle informazioni (in conformità al diritto dell'Unione)].

Distinti saluti.

[firma]




ALLEGATO II

Modulo per l'avviso di ricevimento della richiesta di consultazione

Avviso di ricevimento di una richiesta di consultazione a norma dell'articolo 84 della direttiva 2014/65/UE

Numero di riferimento:
Data:
MITTENTE:
Stato membro:
Autorità competente destinataria della richiesta:
Indirizzo:
(Dati del punto di contatto)
Nome:
Telefono:
Indirizzo e-mail:
DESTINATARIO:
Stato membro:
Autorità competente richiedente:
Indirizzo:
(Dati del punto di contatto)
Nome:
Telefono:
Indirizzo e-mail:
Gentile signor/signora [<i>inserire il nome</i>],
accusiamo ricevuta della richiesta di consultazione da voi presentata a norma dell'articolo 84 della direttiva 2014/65/UE in data [<i>inserire la data</i>].
Data prevista per la risposta:
Distinti saluti.
[firma]



ALLEGATO III

Modulo per la risposta alla richiesta di consultazione

Risposta alla richiesta di consultazione a norma dell'articolo 84 della direttiva 2014/65/UE

Numero di riferimento:

Data:

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente destinataria della richiesta:

Indirizzo della sede legale:

(Dati del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente richiedente:

Indirizzo:

(Dati del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

Gentile signor/signora *[inserire il nome]*,

in conformità all'articolo 84 della direttiva 2014/65/UE abbiamo esaminato la vostra richiesta di consultazione datata *[gg.mm.aaaa]* avente numero di riferimento *[inserire il riferimento]*.

Se pertinente, si prega di indicare qualsiasi chiarimento da voi ritenuto necessario in relazione alle informazioni richieste o in merito ad altri aspetti della procedura di autorizzazione di cui trattasi:

.....

.....

.....

.....

Se le informazioni richieste sono state raccolte, si prega di riportarle qui di seguito o spiegare come saranno fornite o far riferimento ai pertinenti allegati in cui sono contenute:

.....

.....

.....

.....



Se vi sono altre informazioni pertinenti o essenziali, si prega di riportarle qui di seguito o spiegare come saranno fornite o far riferimento ai pertinenti allegati in cui sono contenute:

.....
.....
.....

[si prega di fornire qualsiasi altra informazione essenziale che potrebbe influenzare la concessione dell'autorizzazione]

.....
.....
.....


Riservatezza

.....
.....
.....

[si prega di inserire ogni necessaria avvertenza in materia di riservatezza o qualsiasi restrizione riguardante gli usi ammissibili delle informazioni (in conformità al diritto dell'Unione)].

Distinti saluti.

[firma]



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/982 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).




Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017


*Per la Commissione,
a nome del Presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo (cosiddetto predellino per accesso vasca), avente dimensioni di circa 41 × 31 × 14 cm, costituito da un piano d'appoggio in plastica e quattro piedi in alluminio. Ogni piede è munito di una protezione, ossia un puntale antiscivolo in gomma.</p> <p>L'articolo è presentato come predellino che permette di entrare e di uscire dalla vasca da bagno.</p> <p>Cfr. immagine (*)</p>	9403 20 80	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 94, nonché dal testo dei codici NC 9403, 9403 20 e 9403 20 80.</p> <p>L'articolo serve ad arredare le stanze, ad esempio, di abitazioni private [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 94, considerazioni generali, secondo paragrafo, A)]. Si tratta pertanto di un mobile ai sensi della voce 9403 costruito per essere poggiato a terra.</p> <p>La classificazione alla voce 7616, altri lavori di alluminio, è esclusa ai sensi della nota 1, lettera k), della sezione XV. L'articolo deve essere pertanto classificato sotto il codice NC 9403 20 80 come altri mobili di metallo diversi dai letti.</p>

(*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.



REGOLAMENTO (UE) 2017/983 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2017

che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 17, l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per il triciclazolo sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Tutti gli LMR, tranne quello per il riso, sono fissati al limite di determinazione (LOD).
- (2) La non iscrizione del triciclazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stabilita dalla decisione 2008/770/CE della Commissione ⁽²⁾. A seguito di una nuova domanda presentata conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, tale sostanza attiva non è stata approvata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1826 della Commissione ⁽⁴⁾. Tutte le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triciclazolo sono state revocate. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR per il riso fissati per tale sostanza nell'allegato III conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a).
- (3) In considerazione della mancata approvazione della sostanza attiva triciclazolo, gli LMR per tale sostanza dovrebbero essere fissati al limite di determinazione conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti ai LOD pertinenti è opportuno elencare valori per difetto nell'allegato V conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (4) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti lo sviluppo tecnico permette di fissare LOD inferiori.
- (5) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (6) Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (7) In considerazione della lunga durata di conservazione del riso e per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per il riso coltivato prima o durante il 2016. Tuttavia, tenuto conto delle incertezze relative ad alcune proprietà del triciclazolo, i termini previsti nel presente regolamento non consentono alcun trattamento con triciclazolo durante e dopo il 2017.
- (8) Al fine di applicare lo stesso metodo al riso Basmati, tenuto conto che esso è sottoposto a un processo specifico di stagionatura prima di poter essere immesso sul mercato, è opportuno prevedere per tale riso coltivato prima o durante il 2016 un periodo supplementare di 6 mesi prima di applicare gli LMR modificati, per consentirne condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2008/770/CE della Commissione, del 30 settembre 2008, concernente la non iscrizione del triciclazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1826 della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativo alla non approvazione della sostanza attiva triciclazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 88).



- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento rimane applicabile, ad eccezione del riso Basmati, al riso importato e immesso sul mercato prima del 30 giugno 2017.

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento rimane applicabile al riso Basmati importato prima del 30 dicembre 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a tutti i prodotti, ad eccezione del riso Basmati a decorrere dal 30 giugno 2017.

Esso si applica al riso Basmati a decorrere dal 30 dicembre 2017.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:


- 1) nell'allegato III, parte A, la colonna relativa al triciclazolo è soppressa.
- 2) nell'allegato V è aggiunta la seguente colonna per il triciclazolo:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Triciclazolo
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,01 (*)
0110000	Agrumi	
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri	
0120000	Frutta a guscio	
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri	
0130000	Pomacee	
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri	
0140000	Drupacee	
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri	
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) Uve	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	




(1)	(2)	(3)
0152000	b) <i>Fragole</i>	
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri	
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzeruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri	
0160000	Frutta varia con	
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri	
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri	
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri	



(1)	(2)	(3)
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>	
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri	
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 (*)
0220010	Aglio	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri	
0230000	Ortaggi a frutto	0,01 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>	
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri	
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri	
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri	
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	



(1)	(2)	(3)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri	
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri	
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	0,01 (*)
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole	
0252990	Altri	
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,01 (*)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri	
0260000	Legumi	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	




(1)	(2)	(3)
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri	
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 (*)
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alge e organismi procarioti	0,01 (*)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri	




(1)	(2)	(3)
0500000	CEREALI	0,01 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,05 (*)
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) <i>Fiori</i>	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri	
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri	
0633000	c) <i>Radici</i>	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri	
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,05 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri	



(1)	(2)	(3)
0820000	Frutta	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri	
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)
0830010	Cannella	
0830990	Altri	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)
0840990	Altri	0,05 (*)
0850000	Spezie da bocci	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri	
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Tessuti provenienti da	0,01 (*)
1011000	a) <i>Suini</i>	
1011010	Muscolo	
1011020	Tessuto adiposo	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri	
1012000	b) <i>Bovini</i>	
1012010	Muscolo	
1012020	Tessuto adiposo	
1012030	Fegato	



(1)	(2)	(3)
1012040	Rene	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri	
1013000	c) <i>Ovini</i>	
1013010	Muscolo	
1013020	Tessuto adiposo	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri	
1014000	d) <i>Caprini</i>	
1014010	Muscolo	
1014020	Tessuto adiposo	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri	
1015000	e) <i>Equidi</i>	
1015010	Muscolo	
1015020	Tessuto adiposo	
1015030	Fegato	
1015040	Rene	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri	
1016000	f) <i>Pollame</i>	
1016010	Muscolo	
1016020	Tessuto adiposo	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri	
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>	
1017010	Muscolo	
1017020	Tessuto adiposo	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri	
1020000	Latte	0,01 (*)
1020010	Bovini	
1020020	Pecora	
1020030	Capra	
1020040	Cavallo	
1020990	Altri	
1030000	Uova di volatili	0,01 (*)
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	



(1)	(2)	(3)
1030040 1030990	Quaglie Altri	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(+) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Triciclazolo

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren»

17CE1701



DECISIONE (UE) 2017/984 DEL CONSIGLIO**dell'8 agosto 2016****che intima alla Spagna di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 9,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
- (2) Il patto di stabilità e crescita è basato sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽¹⁾, adottato al fine di favorire la tempestiva correzione di disavanzi pubblici eccessivi.
- (3) Il 27 aprile 2009 il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che in Spagna esisteva una situazione di disavanzo eccessivo e ha emanato una raccomandazione ai fini della sua correzione entro e non oltre il 2012, conformemente all'articolo 104, paragrafo 7, dello stesso trattato. Successivamente, il Consiglio ha rivolto alla Spagna, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, altre tre raccomandazioni (il 2 dicembre 2009, il 10 luglio 2012 e il 21 giugno 2013), con cui il termine per la correzione del disavanzo eccessivo è stato prorogato rispettivamente al 2013, al 2014 e al 2016. In tutte e tre le raccomandazioni il Consiglio ha ritenuto che la Spagna avesse dato seguito effettivo alla raccomandazione, ma che si fossero verificati eventi economici sfavorevoli imprevedibili con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche ⁽²⁾.
- (4) In conformità dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, il 12 luglio 2016 il Consiglio ha deciso che la Spagna non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013.
- (5) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97, qualora le misure non siano attuate da uno Stato membro partecipante oppure, a giudizio del Consiglio, si rivelino inadeguate, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.
- (6) La Commissione ha aggiornato le sue previsioni della primavera 2016 con le informazioni disponibili al 19 luglio 2016. Su tale base, la previsione di crescita del PIL reale per il 2016 è stata rivista al rialzo di 0,3 punti percentuali rispetto alle previsioni di primavera, ovvero al 2,9 %, e al ribasso per il 2017 (2,3 % contro 2,5 % in primavera). Nel 2018 la crescita del PIL reale dovrebbe attestarsi al 2,1 % mentre nel 2015 era del 3,2 %. Si prevede quindi un rallentamento della crescita economica che dovrebbe però rimanere solida grazie alle riforme intraprese in risposta alla crisi e al positivo completamento del programma di assistenza finanziaria. La ripresa è tuttora accompagnata da una consistente creazione di posti di lavoro, in un contesto di costante moderazione salariale che trae beneficio dalle riforme del mercato del lavoro. La crescita è sostenuta anche dai bassi prezzi del petrolio. Al tempo stesso l'inflazione dovrebbe assestarsi a — 0,3 % nel 2016. Vi sono tuttavia rischi di revisione al ribasso delle previsioni di crescita, in particolare a partire dal 2017, dovuti tra l'altro all'esito del referendum sull'appartenenza del Regno Unito all'Unione, che ha aumentato l'incertezza e può avere ripercussioni negative sugli scambi e sulla domanda interna.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).


⁽²⁾ Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi della Spagna sono consultabili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/spain_en.htm



- (7) Secondo le previsioni della primavera 2016 aggiornate della Commissione, il disavanzo pubblico dovrebbe scendere al 4,6 % del PIL nel 2016, al 3,3 % del PIL nel 2017 e al 2,7 % del PIL nel 2018 (rispetto agli obiettivi del 3,6 % del PIL nel 2016, 2,9 % del PIL nel 2017 e 2,2 % del PIL nel 2018 del programma di stabilità e di un disavanzo previsto del 3,9 % del PIL nel 2016 e del 3,1 % del PIL nel 2017 secondo le previsioni di primavera). La previsione di un disavanzo più elevato è in parte dovuta al fatto che le misure dirette a contenere la spesa a livello dell'amministrazione centrale e regionale adottate in risposta alla raccomandazione della Commissione del marzo 2016 sono state prese in conto in misura minore nelle previsioni aggiornate della Commissione (0,2 % del PIL) rispetto alle previsioni del programma di stabilità (0,4 % del PIL), perché alcune di queste misure non sono ancora sufficientemente specificate per poter essere incluse nelle previsioni della Commissione sulla base della consueta ipotesi di politiche invariate. Tuttavia, la differenza deriva essenzialmente dalle modifiche apportate al quadro giuridico che disciplina l'imposta sul reddito delle società, che comporta la diminuzione dei pagamenti anticipati da parte delle imprese («pagos fraccionados») nel 2016. Questa diminuzione non è stata quantificata nel programma di stabilità ed è divenuta manifesta solo in aprile, quando è stata versata la prima rata delle imposte, ovvero dopo la scadenza del termine per le previsioni di primavera aggiornate. Nelle previsioni della primavera 2016 aggiornate, la Commissione stima questa diminuzione allo 0,5 % del PIL nel 2016. Poiché comportano un ritardo permanente nel versamento delle imposte, ma non modificano l'aliquota o la base imponibile, le modifiche suddette non influiranno sulle entrate derivanti dalle imposte sul reddito delle imprese una volta che il nuovo quadro sarà stabile (a partire dal 2017). Esse si traducono in una perdita temporanea di gettito fiscale nel 2016, che è stata considerata una tantum nelle previsioni di primavera aggiornate.

Per il 2017 le differenze tra le previsioni di primavera aggiornate e il programma di stabilità derivano da una posizione di partenza peggiore del previsto e dal fatto che le misure di risparmio adottate in risposta alla raccomandazione della Commissione del marzo 2016 non sono state ancora sufficientemente specificate e non possono essere prese in considerazione sulla base della consueta ipotesi di politiche invariate. Il disavanzo strutturale dovrebbe aumentare dello 0,4 % nel 2016 e dello 0,1 % del PIL nel 2017 per rimanere invariato nel 2018. L'aumento previsto del disavanzo strutturale nel 2016 è tuttavia dovuto in parte al fatto che le attuali previsioni in materia di inflazione e crescita nominale del PIL sono inferiori a quelle alla base del bilancio 2016, il che ha avuto un effetto negativo sulle entrate pubbliche strutturali senza possibilità di rettificare la spesa.

- (8) Il rapporto debito lordo/PIL è passato dal 36 % nel 2007 al 99 % circa nel 2014. Nel 2015 tale rapporto è rimasto più o meno stabile, poiché le vendite nette di attività finanziarie hanno compensato l'incidenza negativa della crescita del disavanzo a un ritmo superiore alla crescita del PIL nominale. Secondo le previsioni della primavera 2016 aggiornate, il rapporto debito/PIL dovrebbe culminare al 100,6 % del PIL nel 2017, mentre le previsioni di primavera prevedevano che il debito avrebbe toccato l'apice del 100,3 % del PIL nel 2016. Sebbene non si ravvisi per la Spagna un rischio immediato di tensioni sul bilancio derivante da questo elevato rapporto debito/PIL, i rischi per la sostenibilità del debito aumenteranno considerevolmente a medio termine se non migliora la posizione di bilancio. A più lungo termine, i rischi per la sostenibilità di bilancio dovrebbero diminuire grazie all'effetto positivo delle riduzioni della spesa legata all'invecchiamento.
- (9) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1467/97, nella decisione con cui intima di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio deve chiedere che lo Stato membro interessato rispetti obiettivi di bilancio annuali che, sulla base delle previsioni sottese all'intimazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum. Tuttavia, il fatto che tale decisione sia adottata nella seconda metà dell'anno rende necessario un maggior sforzo di bilancio per conseguire il miglioramento annuo richiesto del saldo strutturale. Occorre inoltre evidenziare che lo scenario su cui si fonda il nuovo percorso di aggiustamento inizia con un peggioramento del disavanzo strutturale pari allo 0,4 % del PIL, che è almeno in parte il risultato di un calo dell'inflazione rispetto a quanto previsto nello scenario alla base del bilancio 2016, un fattore in buona misura al di fuori del controllo del governo. Alla luce di quanto precede, appare opportuno non richiedere ulteriori misure strutturali nel 2016.
- (10) Considerando che non dovrebbero essere previste misure strutturali nel 2016, la concessione alla Spagna di un ulteriore anno per la correzione del disavanzo eccessivo, che è la regola ai sensi del regolamento (CE) n. 1467/97, richiederebbe un miglioramento annuo del saldo strutturale nel 2017, con effetti troppo negativi per la crescita. Appare quindi opportuno prorogare di due anni il termine entro il quale la Spagna dovrà porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo.
- (11) Pertanto, affinché il percorso di aggiustamento sia credibile e sostenibile, la Spagna dovrebbe pervenire a un disavanzo pubblico del 4,6 %, 3,1 % e 2,2 % del PIL rispettivamente nel 2016, 2017 and 2018, in linea con un deterioramento del saldo strutturale pari allo 0,4 % del PIL nel 2016 e con un miglioramento strutturale pari allo 0,5 % del PIL sia nel 2017 che nel 2018. Tali obiettivi di bilancio tengono conto anche della necessità di compensare gli effetti negativi secondari del risanamento di bilancio sulle finanze pubbliche, dovuti al suo impatto sull'economia in generale.



- (12) Per conseguire tali obiettivi, appaiono necessarie misure strutturali supplementari con un'incidenza stimata pari allo 0,5 % del PIL sia nel 2017 che nel 2018. Le economie per il 2017 e il 2018 potrebbero includere, fra l'altro, la riduzione del numero e della portata delle agevolazioni fiscali, in particolare le aliquote ridotte dell'IVA, al fine di conseguire lo sforzo strutturale richiesto.
- (13) Inoltre, un'applicazione rigorosa a tutti i livelli di governo dei meccanismi preventivi e correttivi previsti dalla legge di stabilità spagnola potrebbe garantire una correzione tempestiva e duratura del disavanzo eccessivo. Questo risultato potrebbe essere ottenuto rendendo più automatica l'applicazione dei meccanismi. Il contributo della regola di spesa della legge di stabilità alla sostenibilità delle finanze pubbliche potrebbe inoltre essere rafforzato chiarendo ulteriormente la copertura e la definizione delle categorie di spesa necessarie per il calcolo dello stesso contributo e invitando esplicitamente le pubbliche amministrazioni inadempienti a compensare gli scostamenti nella spesa nell'anno successivo a quello in cui si sono verificati.
- (14) La Spagna dovrebbe inoltre prestare la dovuta attenzione alla qualità delle finanze pubbliche, in particolare alla politica in materia di appalti pubblici. Negli ultimi anni sono state segnalate alla Commissione numerose irregolarità che hanno effetti sull'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di appalti pubblici. I dati mostrano che esistono disparità nell'attuazione degli appalti pubblici tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori e che la carenza di meccanismi di controllo ex ante ed ex post ostacola un'applicazione corretta e uniforme della normativa in materia di appalti pubblici. Rispetto ad altri Stati membri, la Spagna si contraddistingue per un basso tasso di pubblicazione dei bandi di gara e un ricorso relativamente elevato alla procedura negoziata senza previa pubblicazione. Ne consegue che la concorrenza esercitata da imprese di altri Stati membri è limitata e che gli appalti sono spesso aggiudicati direttamente, il che comporta un aumento della spesa delle amministrazioni pubbliche. L'uso limitato di strumenti di aggiudicazione congiunta o centralizzata impedisce incrementi di efficienza che contribuirebbero al risparmio finanziario. L'assenza di un organo indipendente incaricato di garantire l'efficacia e il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici in tutto il paese ostacola la corretta applicazione delle norme in materia di appalti e può dare adito a irregolarità, il che, in entrambi i casi, ha un impatto negativo sulle finanze pubbliche della Spagna.
- (15) Per favorire il successo della strategia di risanamento del bilancio, sarà importante sostenere tale risanamento con riforme strutturali generali, in linea con le raccomandazioni del Consiglio rivolte alla Spagna nell'ambito del semestre europeo 2016 e in particolare quelle relative alla correzione degli squilibri macroeconomici.
- (16) A norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio può chiedere allo Stato membro interessato, nell'ambito della sua decisione di intimazione di cui a tale disposizione, di presentare relazioni sullo sforzo di aggiustamento secondo un calendario preciso. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97, la relazione dello Stato membro deve comprendere gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate, insieme a informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche del Consiglio. Al fine di agevolare il monitoraggio del termine per conformarsi alle raccomandazioni contenute nella presente decisione nonché del termine per la correzione del disavanzo eccessivo, è opportuno che la Spagna presenti detta relazione entro il 15 ottobre 2016 contestualmente al suo documento programmatico di bilancio 2017.
- (17) La Spagna dovrebbe inoltre presentare una relazione alla Commissione e al comitato economico e finanziario, come stabilito dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Consiglio ⁽¹⁾ in conformità alle specifiche stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione ⁽²⁾. La prima relazione dovrebbe essere trasmessa entro il 15 gennaio 2017 e le successive a cadenza trimestrale.


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Spagna pone fine all'attuale situazione di disavanzo eccessivo entro il 2018.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione, del 27 giugno 2013, che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 23).



2. La Spagna riduce il disavanzo pubblico al 4,6 % del PIL nel 2016, al 3,1 % del PIL nel 2017 e al 2,2 % del PIL nel 2018. Questo miglioramento del disavanzo pubblico è in linea con un deterioramento del saldo strutturale pari allo 0,4 % del PIL nel 2016 e con un miglioramento strutturale pari allo 0,5 % del PIL sia nel 2017 che nel 2018, sulla base delle previsioni della primavera 2016 aggiornate della Commissione. La Spagna utilizza tutte le entrate straordinarie per accelerare la riduzione del disavanzo e del debito.
3. Oltre alle economie già incluse nelle previsioni della primavera 2016 aggiornate della Commissione, la Spagna adotta e attua pienamente misure di risanamento per un importo pari allo 0,5 % del PIL sia nel 2017 che nel 2018.
4. La Spagna è pronta ad adottare ulteriori misure qualora dovessero emergere rischi per i piani di bilancio. Le misure di risanamento del bilancio garantiscono un miglioramento duraturo e favorevole alla crescita del saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche.
5. La Spagna adotta misure per rafforzare il suo quadro di bilancio, in particolare al fine di aumentare l'automaticità dei meccanismi di prevenzione e correzione delle deviazioni rispetto agli obiettivi in termini di disavanzo, debito e spesa e di potenziare il contributo della regola di spesa della legge di stabilità alla sostenibilità delle finanze pubbliche.
6. La Spagna istituisce un quadro coerente per garantire la trasparenza e il coordinamento della politica in materia di appalti pubblici in tutte le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori onde assicurare l'efficienza economica e un elevato livello di concorrenza. Tale quadro comprende opportuni meccanismi di controllo ex ante ed ex post per gli appalti pubblici al fine di garantire l'efficacia e il rispetto degli obblighi normativi.

Articolo 2

Il Consiglio fissa al 15 ottobre 2016 il termine entro il quale la Spagna deve dare seguito effettivo a quanto disposto e, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97, presentare una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato in risposta alla presente decisione. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e specifica le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate, insieme a informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche del Consiglio di rafforzare il quadro di bilancio e il quadro per la politica in materia di appalti pubblici in conformità con l'articolo 1, paragrafi 5 e 6.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK

17CE1702



DECISIONE (UE) 2017/985 DEL CONSIGLIO

dell'8 agosto 2016

che intima al Portogallo di adottare le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 9,

vista la raccomandazione della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
- (2) Il patto di stabilità e crescita è basato sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽¹⁾, adottato al fine di favorire la tempestiva correzione di disavanzi pubblici eccessivi.
- (3) Il 2 dicembre 2009 il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, che in Portogallo esisteva un disavanzo eccessivo e ha rivolto al paese una raccomandazione invitandolo a porvi rimedio al più tardi entro il 2013, conformemente all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97. Dando seguito alla richiesta delle autorità portoghesi di beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione, degli Stati membri la cui moneta è l'euro e del Fondo monetario internazionale (FMI), il Consiglio ha concesso assistenza finanziaria al Portogallo ⁽²⁾. Il *Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality* (protocollo d'intesa su condizioni specifiche di politica economica, di seguito «protocollo d'intesa») tra la Commissione e le autorità portoghesi è stato firmato il 17 maggio 2011. Da allora il Consiglio ha rivolto al Portogallo due nuove raccomandazioni (il 9 ottobre 2012 e il 21 giugno 2013), basate sull'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, che hanno prorogato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo rispettivamente al 2014 e al 2015. In entrambe le raccomandazioni il Consiglio ha ritenuto che il Portogallo avesse dato seguito effettivo alla raccomandazione originaria, ma che si fossero verificati eventi economici sfavorevoli imprevisi con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche ⁽³⁾.
- (4) In conformità dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, il 12 luglio 2016 il Consiglio ha deciso che il Portogallo non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013.
- (5) Qualora dai dati effettivi di cui al regolamento (CE) n. 479/2009 risulti che il disavanzo eccessivo non è stato corretto dallo Stato membro partecipante entro i termini stabiliti nella raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, il Consiglio dovrebbe adottare immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.
- (6) Secondo le previsioni di primavera 2016 della Commissione, l'economia portoghese dovrebbe registrare una lieve ripresa. Si prevede che il PIL reale cresca dell'1,5 % nel 2016, mantenendo lo stesso ritmo del 2015, grazie soprattutto alla domanda interna in un contesto di forti e persistenti squilibri macroeconomici. I consumi privati dovrebbero subire un rallentamento nel 2016 a causa di un aumento delle imposte indirette e di una lieve ripresa dell'inflazione dei prezzi dell'energia. Stando alle previsioni, la forte ripresa dei consumi di beni durevoli nel primo semestre del 2015 non si protrarrà nel medio periodo, poiché i livelli del debito e della disoccupazione, ancora elevati, dovrebbero continuare a esercitare pressioni all'aumento del risparmio delle famiglie. Nonostante il tasso di utilizzo relativamente alto delle capacità, non si prevede a breve termine un ritorno al tasso di crescita precedente degli investimenti delle imprese, che hanno già subito un notevole rallentamento nel secondo semestre del 2015. Per il 2017 si prevede una certa ripresa degli investimenti totali, sostenuta dai Fondi strutturali dell'UE e dal miglioramento delle condizioni di finanziamento. Le esportazioni dovrebbero aumentare in linea con la domanda estera, ma secondo le previsioni continueranno ad essere inferiori alle importazioni. Di conseguenza, il contributo degli scambi netti alla crescita del PIL dovrebbe restare leggermente negativo, anche se in misura

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).


⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).

⁽³⁾ Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi del Portogallo sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/portugal_en.htm



nettamente minore rispetto al 2015. L'inflazione IAPC dovrebbe salire allo 0,7 % nel 2016, principalmente a causa dell'aumento delle imposte indirette. Sebbene i rischi al ribasso per le prospettive siano aumentati dalla pubblicazione delle previsioni di primavera, i dati relativi al primo trimestre del 2016 e le informazioni preliminari sul secondo trimestre confermano nel complesso le prospettive risultanti dalle previsioni per il resto dell'anno.

- (7) Secondo le previsioni di primavera 2016 della Commissione, il disavanzo pubblico scenderà al 2,7 % del PIL nel 2016. Il bilancio 2016, entrato in vigore il 31 marzo 2016, mira a un disavanzo del 2,2 % del PIL, obiettivo confermato nel programma di stabilità 2016. La differenza tra l'obiettivo del governo e le previsioni della Commissione è dovuta allo scenario macroeconomico meno ottimistico della Commissione, che prevede una riduzione del gettito fiscale e un aumento della spesa sociale, come pure alla valutazione più prudente della Commissione circa gli effetti di alcune misure di risanamento, in particolare per quanto concerne i risparmi previsti nei consumi intermedi e in altre spese correnti. Secondo le previsioni di primavera 2016 della Commissione, il disavanzo pubblico scenderà ulteriormente attestandosi al 2,3 % del PIL nel 2017. Il miglioramento previsto è in gran parte riconducibile a un'operazione una tantum avente impatto positivo sul disavanzo, legata all'atteso recupero della garanzia bancaria di Banco Privado Português (BPP) corrispondente a circa $\frac{1}{4}$ % del PIL. Tenendo conto di questa incidenza una tantum sul bilancio, il disavanzo dovrebbe raggiungere il 2,6 % del PIL nel 2017. In base alla valutazione della Commissione circa gli effetti delle misure indicate nel bilancio 2016 e nel programma di stabilità 2016, il disavanzo strutturale dovrebbe registrare una diminuzione annuale di $\frac{1}{4}$ % del PIL nel 2016 e nel 2017 secondo le previsioni di primavera 2016 della Commissione.
- (8) Il rapporto debito pubblico lordo/PIL si è sostanzialmente stabilizzato nel corso del periodo 2013-2015, attestandosi al 129,2 % nel 2013, al 130,2 % nel 2014 e al 129,0 % nel 2015. Tenuto conto dei considerevoli aggiustamenti stock/flussi a riduzione del debito nel 2016 e degli avanzi primari costanti, le previsioni di primavera 2016 della Commissione prospettano una diminuzione del rapporto debito/PIL, che dovrebbe arrivare al 126 % nel 2016 e quindi al 124,5 % nel 2017. Nel breve periodo il Portogallo non sembra esposto a considerevoli rischi di tensioni di bilancio, ma non si escludono sfide a breve termine (derivanti dal debito pubblico lordo e netto, dal fabbisogno di finanziamento lordo, dalla posizione patrimoniale netta sull'estero, dal livello dei crediti deteriorati e dall'evoluzione della loro quota o dal fabbisogno generale di capitale del sistema bancario). Nel medio periodo, tuttavia, i rischi appaiono significativi a causa dell'entità del debito e dell'elevata sensibilità del rapporto debito/PIL agli eventuali aumenti dei tassi di interesse e agli shock derivanti da una crescita nominale negativa. A lungo termine, purché siano preservati costantemente saldi primari strutturali adeguati, i rischi per la sostenibilità appaiono bassi grazie alle riforme pensionistiche attuate in passato.
- (9) Secondo le misure di politica di bilancio adottate con il bilancio 2016, nel 2016 il disavanzo pubblico dovrebbe attestarsi al di sotto del 3 % del PIL. Tuttavia, in base alle previsioni di primavera 2016 della Commissione, il margine di sicurezza per evitare di superare il valore di riferimento previsto nel trattato è stretto. A fronte di forti incertezze relative agli sviluppi economici e di bilancio, gli obiettivi di bilancio raccomandati per l'anno di correzione dovrebbero essere fissati a un livello nettamente inferiore rispetto al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito nel trattato, onde garantire una correzione duratura del disavanzo eccessivo entro il termine previsto.
- (10) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1467/97, nella decisione che intima l'adozione di misure volte alla riduzione del disavanzo in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio deve chiedere che lo Stato membro interessato rispetti obiettivi di bilancio annuali che, sulla base delle previsioni sottese all'intimazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5 % del PIL, come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum. Poiché tale decisione è adottata nel secondo semestre dell'anno, e considerate le stime attuali contenute nelle previsioni di primavera della Commissione, un saldo strutturale invariato nel 2016 permetterebbe di offrire un margine di sicurezza sufficiente per conseguire una correzione duratura del disavanzo eccessivo.
- (11) Pertanto, un percorso di aggiustamento credibile e sostenibile imporrebbe al Portogallo di raggiungere un disavanzo pubblico del 2,5 % del PIL nel 2016, in linea con un saldo strutturale invariato rispetto al 2015. Questi obiettivi di bilancio tengono conto della necessità di compensare gli effetti di secondo impatto sulle finanze pubbliche del risanamento di bilancio, dovuti all'impatto sull'economia in generale.
- (12) L'obiettivo di disavanzo che implica il percorso di aggiustamento proposto non tiene conto della possibile incidenza diretta sul bilancio delle eventuali misure di sostegno alle banche nel secondo semestre del 2016. Questo è dovuto alla notevole incertezza circa l'effettiva attuazione e la registrazione statistica di queste misure, e quindi circa la loro possibile incidenza sul disavanzo e sul debito. Le eventuali misure di sostegno al settore bancario dovrebbero mirare a limitare quanto più possibile l'incidenza sul bilancio per garantire la sostenibilità del debito.



- (13) Per conseguire gli obiettivi di bilancio che il percorso di aggiustamento proposto implica, si ritengono necessarie ulteriori misure di risanamento per un impatto stimato pari allo 0,25 % del PIL nel 2016, anche in considerazione del deterioramento strutturale individuato nelle previsioni della primavera 2016 della Commissione. In particolare, il Portogallo dovrà attuare le misure incluse nel bilancio 2016 nonché il meccanismo di controllo della spesa negli appalti per la fornitura di beni e servizi, attualmente contemplato nel programma di stabilità 2016. Questi risparmi dovrebbero essere integrati da altre misure di natura strutturale che potrebbero concentrarsi sulle entrate, mirando ad aumentare il gettito fiscale indiretto mediante l'ampliamento della base imponibile e la riduzione delle agevolazioni fiscali. Un modo per conseguire questo obiettivo potrebbe consistere nell'adeguare il ricorso ancora ampio ad aliquote IVA ridotte.
- (14) Inoltre, il Portogallo dovrebbe potenziare le riforme strutturali per rafforzare la competitività e favorire una crescita sostenibile a lungo termine, in linea con le raccomandazioni rivolte al paese dal Consiglio nell'ambito del semestre europeo, in particolare quelle relative alla correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi. Sono necessarie, in particolare, ulteriori misure strutturali di bilancio per aumentare la resilienza delle finanze pubbliche del Portogallo. L'attuazione tempestiva e rigorosa della legge quadro sul bilancio riveduta e della legge sul controllo degli impegni e gli ulteriori miglioramenti della riscossione delle entrate e del controllo della spesa possono contribuire in misura significativa a conseguire e mantenere una posizione di bilancio sana. Il Portogallo dovrebbe presentare un calendario chiaro e attuare misure volte a liquidare la totalità degli arretrati e a migliorare l'efficienza del sistema sanitario, a ridurre la dipendenza del sistema pensionistico dai trasferimenti di bilancio e ad assicurare risparmi di bilancio nella ristrutturazione delle imprese statali.
- (15) A norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, nell'ambito della decisione di intimazione ai sensi di tale disposizione il Consiglio può chiedere allo Stato membro interessato di presentare relazioni sullo sforzo di aggiustamento secondo un calendario preciso. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97, la relazione dello Stato membro dovrebbe comprendere gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche, specificare le misure di bilancio sul lato delle spese e delle entrate e contenere informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche del Consiglio. Al fine di agevolare il monitoraggio del termine per conformarsi alle raccomandazioni contenute nelle presente decisione, nonché del termine per la correzione del disavanzo eccessivo, è opportuno che il Portogallo presenti detta relazione entro il 15 ottobre 2016, contestualmente al documento programmatico di bilancio per il 2017.
- (16) Entro lo stesso termine del 15 ottobre 2016, il Portogallo è tenuto a presentare anche un programma di partenariato economico in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Il programma di partenariato economico dovrebbe indicare le misure strategiche e le riforme strutturali necessarie per assicurare una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo, sviluppando il programma nazionale di riforma e il programma di stabilità e tenendo pienamente conto delle raccomandazioni del Consiglio relative all'attuazione degli orientamenti integrati per le politiche economiche e occupazionali.
- (17) Il Portogallo dovrebbe inoltre presentare una relazione alla Commissione e al comitato economico e finanziario, come stabilito dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 473/2013, conformemente alle specifiche stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione ⁽²⁾. La prima relazione dovrebbe essere trasmessa entro il 15 gennaio 2017 e le successive a cadenza trimestrale,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Portogallo fa cessare l'attuale situazione di disavanzo eccessivo entro il 2016.
2. Il Portogallo riduce il disavanzo pubblico al 2,5 % del PIL nel 2016. L'obiettivo fissato non tiene conto dell'incidenza diretta dell'eventuale sostegno alle banche. Detto miglioramento del disavanzo pubblico è in linea con un saldo strutturale invariato rispetto al 2015, sulla base delle previsioni di primavera 2016 della Commissione. Il Portogallo destina inoltre tutte le entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo e del debito.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione, del 27 giugno 2013, che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 23).



3. Oltre ai risparmi già inclusi nelle previsioni di primavera 2016 della Commissione, il Portogallo adotta e attua pienamente misure di risanamento per un importo pari allo 0,25 % del PIL nel 2016. In particolare, il Portogallo provvede alla piena attuazione delle misure di risanamento comprese nel bilancio 2016, incluso il controllo supplementare della spesa negli appalti per la fornitura di beni e servizi evidenziato nel programma di stabilità. Il Portogallo integra questi risparmi con ulteriori misure di natura strutturale per realizzare lo sforzo strutturale raccomandato.

4. Il Portogallo è pronto ad adottare ulteriori misure se si materializzeranno rischi per i programmi di bilancio. Le misure di risanamento del bilancio assicurano un miglioramento duraturo e favorevole alla crescita del saldo delle amministrazioni pubbliche.

5. Al fine di assicurare un miglioramento duraturo delle finanze pubbliche, il Portogallo attua in modo rigoroso la legge quadro sul bilancio e la legge sul controllo degli impegni e migliora ulteriormente la riscossione delle entrate e il controllo delle spese. Il Portogallo presenta un calendario chiaro e attua misure volte a liquidare la totalità degli arretrati e a migliorare l'efficienza del sistema sanitario, a ridurre la dipendenza del sistema pensionistico dai trasferimenti di bilancio e ad assicurare risparmi di bilancio nella ristrutturazione delle imprese statali.

Articolo 2

Il Consiglio fissa al 15 ottobre 2016 il termine entro il quale il Portogallo deve adottare misure efficaci e presentare al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle misure adottate in risposta alla presente decisione. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche, specifica le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate e contiene informazioni sul seguito dato all'articolo 1, paragrafo 5.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK

17CE1703



DECISIONE (UE) 2017/986 DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2017
che proroga il mandato di un vicedirettore esecutivo di Europol

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 54, paragrafi da 3 a 5,

deliberando quale autorità che ha il potere di nomina del direttore esecutivo e dei vicedirettori esecutivi di Europol,

vista la proposta del consiglio di amministrazione di Europol del 19 maggio 2017,

considerando quanto segue:

- (1) Il sig. Wilhelmus Martinus VAN GEMERT è stato nominato vicedirettore esecutivo di Europol con atto del Consiglio dell'11 febbraio 2014 ⁽²⁾. Il mandato del sig. Wilhelmus Martinus VAN GEMERT scade il 30 aprile 2018.
- (2) A norma dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/794, i vicedirettori esecutivi di Europol sono nominati per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta.
- (3) La decisione del consiglio di amministrazione di Europol del 1º maggio 2017 fissa la procedura per la proroga del mandato di vicedirettore esecutivo di Europol.
- (4) Il 10 maggio 2017 il consiglio di amministrazione ha informato il Parlamento europeo dell'intenzione di proporre al Consiglio di prorogare il mandato del sig. Wilhelmus Martinus VAN GEMERT.
- (5) Il consiglio di amministrazione ha presentato al Consiglio un parere in cui propone di prorogare il mandato del sig. Wilhelmus Martinus VAN GEMERT, vicedirettore esecutivo di Europol, e che il suo grado sia reinquadrato come grado AD 14.
- (6) Sulla base della proposta trasmessa dal consiglio di amministrazione, il Consiglio intende prorogare il mandato del sig. Wilhelmus Martinus VAN GEMERT quale vicedirettore esecutivo di Europol,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Wilhelmus Martinus VAN GEMERT come vicedirettore esecutivo di Europol è prorogato dal 1º maggio 2018 al 30 aprile 2022 nel grado AD 14, primo scatto.

⁽¹⁾ GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53.

⁽²⁾ GU C 44 del 15.2.2014, pag. 3.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017

Per il Consiglio
Il presidente
U. REINSALU

17CE1704



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139 del 30 maggio 2017)

Pagina 15 articolo 2:

anziché: «Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»

leggasi: «Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»

17CE1705

Rettifica della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139 del 30 maggio 2017)

Pagina 62, articolo 3:

anziché: «La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»


leggasi: «La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»

17CE1706


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-061) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 8 0 7 *

€ 16,00

